



**unimc**  
UNIVERSITÀ DI MACERATA

**l'umanesimo che innova**

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza  
dell'Università degli Studi di Macerata

---

# Esperienze di giustizia riparativa

## La mediazione penale minorile

### Best practices e prospettive

---

a cura di  
**LINA CARACENI**

**Editoriale Scientifica**



COLLANA DEL DIPARTIMENTO  
DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI MACERATA

*Direttore*

**Prof. Stefano Pollastrelli**

*Comitato scientifico*

**Prof. Ermanno Calzolaio**

**Prof. Gianluca Contaldi**

**Prof. Giovanni Di Cosimo**

**Prof. Carlo Piergallini**

**Prof. Enrico Elio Del Prato**

**Prof.ssa Paola Frati**

*Segretaria di redazione:* **Prof.ssa Laura Vagni**



**ESPERIENZE DI GIUSTIZIA RIPARATIVA,  
LA MEDIAZIONE PENALE MINORILE.  
*BEST PRACTICES* E PROSPETTIVE**

*A cura di* **Lina Caraceni**

EDITORIALE SCIENTIFICA

Volume stampato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza e della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell'Università degli Studi di Macerata.

Il volume raccoglie gli atti del convegno svoltosi a Macerata il 29 giugno 2023, a conclusione del progetto di ricerca dal titolo “*Esperienze di giustizia riparativa: la mediazione penale minorile. Best practices e prospettive*” del CENTRO DI STUDIO E DI RICERCA SULLA GIUSTIZIA MINORILE del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, coordinato dalla prof.ssa Lina Caraceni e finanziato attraverso fondi dipartimentali (VTR 2021).

*Proprietà letteraria riservata*

## AUTORI

- Giorgio BERTI, *Direttore Ufficio di servizio sociale per minorenni (USSM) con annesso Centro di Prima Accoglienza (CPA)*
- Marco BONFIGLIOLI, *Direttore Centro giustizia minorile Emilia Romagna e Marche e Direttore ufficio detenuti e trattamento Provveditorato amm.ne penitenziaria Emilia Romagna e Marche*
- Valeria BOSCO, *Ricercatrice di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Macerata*
- Lina CARACENI, *Professoressa associata di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Macerata*
- Claudia CESARI, *Professoressa ordinaria di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Macerata*
- Elena CICCÌÙ, *Coordinatrice Centro regionale mediazione dei conflitti (CRMC) – Regione Marche*
- Mariano CINGOLANI, *Professore ordinario di Medicina legale – Università degli Studi di Macerata*
- Romolo DONZELLI, *Professore ordinario di Diritto processuale civile – Università degli Studi di Macerata*
- Alessandra FERMANI, *Professoressa ordinaria di Psicologia sociale – Università degli Studi di Macerata*
- Veronica GUARDABASSI, *Ricercatrice di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione – Università degli Studi di Macerata*
- Tiziana MONTECCHIARI, *Professoressa associata di Istituzioni di diritto Privato – Università degli Studi di Macerata*
- Paola NICOLINI, *Professoressa associata di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - Università degli Studi di Macerata*
- Monica RAITERI, *Professoressa ordinaria di Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale – Università degli Studi di Macerata*



# INDICE

<i>Presentazione</i>	13
----------------------	----

## PARTE PRIMA

### DEVIANZA MINORILE E CONTESTI DI DISAGIO. UNA DEFINIZIONE

#### CAPITOLO I

#### POVERTÀ EDUCATIVA: FENOMENOLOGIA DI UN DISAGIO

*Tiziana Montecchiari*

1. Definizione di povertà educativa	19
2. Quando la povertà educativa diventa fenomenologia di un disagio	24
3. Dalla povertà educativa alla devianza minorile	25
4. Il dialogo aperto della giustizia riparativa con il disagio giovanile	27

#### CAPITOLO II

#### DEVIANZA E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI TRA STEREOTIPI E CAPACITÀ ORGANIZZATIVE

*Monica Raiteri*

1. La produzione dei dati relativi alla devianza dei minori stranieri non accompagnati: ostacoli che favoriscono la costruzione sociale del minore deviante	31
2. Criticità a livello locale del sistema emergenziale di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: la progettazione di un sistema di accreditamento come «buona pratica»	37
3. Tipologia delle strutture SAI e probabilità dei comportamenti devianti dei minori stranieri non accompagnati: una possibile variabile esplicativa?	43
4. Conclusioni	46

CAPITOLO III  
ATTACCAMENTO AI GENITORI E SVILUPPO  
DI UNA FUTURA VITA DI RELAZIONE CON IL/LA PARTNER  
*Alessandra Fermani*

1.	Introduzione	49
2.	Il legame di attaccamento ai genitori e l'impatto sulle relazioni con il/la partner	52
3.	Gli studi delle Università di Macerata, Siviglia e Verona e i principali risultati	57
4.	Conclusioni e implicazioni	60

PARTE SECONDA  
IL PARADIGMA RIPARATIVO:  
UN ALTRO SGUARDO SUL CONFLITTO E SUL DISAGIO

CAPITOLO I  
PER UNA MENTE RIPARATIVA  
*Paola Nicolini*

1.	Premessa	65
2.	Modelli interpretativi del comportamento umano	66
3.	La giustizia riparativa come paradigma della complessità	68
4.	La teoria dei tre cervelli	69
5.	Il <i>conflict corner</i> per costruire una mente riparativa	72
6.	Conclusioni	76

CAPITOLO II  
ADOLESCENZA, CYBERBULLISMO  
E APPROCCI RIPARATIVI  
*Veronica Guardabassi e Paola Nicolini*

1.	Compiti e sfide evolutive in età adolescenziale	79
2.	Crescere in un mondo tecnologico	80
3.	Il cyberbullismo	83
	3.1. L'identità dell'autore/autrice di azioni di cyberbullismo	85
4.	Un approccio riparativo	87
	4.1. Soluzioni al cyberbullismo in adolescenza	89
5.	Conclusioni	90

CAPITOLO III  
CONTRIBUTI DELLE SCIENZE FORENSI  
ALLA *RESTORATIVE JUSTICE*  
*Mariano Cingolani*

1. Introduzione	93
2. Le conoscenze generali relative agli effetti della <i>restorative justice</i>	94
3. Le conoscenze specifiche riguardanti i minori di età	97
4. Alcune applicazioni in situazioni particolari: i delitti connessi con le sostanze stupefacenti e quelli correlati ad errori medici	98
5. Gli aspetti applicativi: la stima dell'età	99

PARTE TERZA

GIUSTIZIA RIPARATIVA E GIUSTIZIA MINORILE:  
LINEE DI TENDENZA NELLA RIFORMA CARTABIA

CAPITOLO I  
IL NUOVO PROCESSO CIVILE FAMILIARE E MINORILE  
TRA PUBBLICO E PRIVATO:  
PRIMI SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE  
*Romolo Donzelli*

1. Considerazioni introduttive	105
2. Giustizia familiare <i>vs</i> giustizia minorile	106
3. Le disarmonie nella struttura del nuovo titolo IV- <i>bis</i>	107
4. L'area sfumata della non disponibilità dei diritti	109
5. L'esperto nominato su istanza delle parti	112

CAPITOLO II  
L'IMPATTO DELLA RIFORMA CARTABIA  
SULLA MEDIAZIONE PENALE MINORILE  
*Claudia Cesari*

1. Introduzione	117
2. L'impatto della riforma: il quadro generale	119
3. I soggetti	120
4. Le garanzie	124
5. Il rito	127

CAPITOLO III  
L'IMPATTO DELLE NUOVE "PENE SOSTITUTIVE"  
SUL RITO MINORILE

*Valeria Bosco*

- |  |     |
|--|-----|
| 1. La riforma delle pene sostitutive all'interno dell'obiettivo dell'efficienza del sistema penale | 133 |
| 2. La riscrittura delle sanzioni sostitutive: una panoramica                                       | 136 |
| 3. L'estensione delle nuove pene sostitutive nel rito minorile                                     | 139 |
| 4. La ricaduta della riforma   | 144 |
| 5. L'ambito applicativo  | 147 |
| 6. L'an e il <i>quomodo</i> della sostituzione   | 149 |
| 7. La procedura per la sostituzione: l'art. 545- <i>bis</i> c.p.p.                                 | 155 |

CAPITOLO IV  
GIUSTIZIA RIPARATIVA ED ESECUZIONE PENITENZIARIA  
MINORILE. UN NUOVO SENSO AL TEMPO DELLA PENA

*Lina Caraceni*

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Il paradigma riparativo in esecuzione: meglio tardi che mai  | 159 |
| 2. Il d.lgs. n. 121 del 2018: primi timidi segnali verso un approccio riparativo                                      | 163 |
| 3. Le novità della riforma Cartabia: gli spazi per la giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale minorile | 167 |
| 4. <i>Segue</i> : le garanzie e l'impatto (con qualche rischio) sui progetti di intervento educativo                  | 169 |
| 5. Verso un nuovo modello di gestione della disciplina <i>intra moenia</i> ?  | 171 |

PARTE QUARTA

MEDIAZIONE PENALE MINORILE:  
BEST PRACTICES NEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI ANCONA

CAPITOLO I  
L'ESPERIENZA VENTENNALE DEL CENTRO REGIONALE  
DELLE MARCHE PER LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI

*Elena Cicciù*

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Il quadro normativo di riferimento                                   | 177 |
| 2. La figura del mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa | 178 |
| 3. Modelli organizzativi dei centri di mediazione                       | 182 |

<i>Indice</i>	11
4. <i>Segue</i> : l'esperienza marchigiana	183
5. Le prospettive	187

## CAPITOLO II

### BUONE PRATICHE DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL DISTRETTO DI ANCONA: PRESA IN CARICO E INTERVENTI DELL'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI

*Giorgio Berti*

1. Alcuni elementi del contesto progettuale entro cui si sviluppano gli interventi di giustizia riparativa	189
2. Le <i>best practices</i> con la comunità e con i minori	191
2.1 Interventi con le comunità locali	192
2.2 Interventi con l'utenza dell'USSM	193
3. Talune questioni aperte	195

## CAPITOLO III

### LE PROSPETTIVE PER LA GIUSTIZIA PENALE MINORILE: IL PUNTO DI VISTA DEL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE EMILIA ROMAGNA E MARCHE

*Marco Bonfiglioli*

1. Premessa: lo stato dell'arte	199
2. <i>Linee di indirizzo</i> in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato	201
3. Le prospettive dopo il d.lgs. n. 150 del 2022	207



## PRESENTAZIONE<sup>1</sup>

La giustizia riparativa da anni è al centro di uno dei più importanti dibattiti sui metodi attraverso cui governare e risolvere i conflitti, in affiancamento (se non in alternativa) agli strumenti tradizionalmente offerti dalla giustizia penale; un dibattito emblema di una mutata temperie culturale che mostra una spiccata sensibilità verso la vittima del reato, verso i suoi diritti e interessi, trasformandola in protagonista della risoluzione delle conseguenze generate dal reato. La giustizia riparativa cambia le coordinate attraverso le quali si intende rispondere a un comportamento illecito: punta a ricomporre la frattura da questo prodotta, “rigenerando” la relazione interrotta tra chi ha compiuto l’azione di rottura (la persona indicata come l’autore dell’offesa) e chi l’ha subita (la vittima) e riparando il danno cagionato. Si tratta di un paradigma non nuovo nell’ordinamento italiano, sperimentato in vari settori del sistema processuale, in particolare nel microsistema minorile dove da tempo si pratica la mediazione penale quale soluzione alternativa all’intervento repressivo.

Il modello di giustizia penale pensato per i minorenni meglio di altri ha manifestato la sua vocazione pionieristica, aprendosi fin dagli anni '90 del secolo scorso a pratiche riparative, che ben si adattano ai caratteri propri del rito penale introdotto con il d.p.R. 22 settembre 1988, n. 448, costruito guardando prioritariamente alle esigenze di una personalità in formazione, portatrice del diritto ad una regolare crescita psico-sociale. L’archetipo processuale minorile si struttura secondo istituti giuridici e strumenti in grado, da un lato, di perseguire le finalità tipiche della giurisdizione penale (accertare le responsabilità e punire i colpevoli); dall’altro, di garantire il recupero del minorenne attraverso un’efficace risposta ai suoi bisogni educativi incentrata più che sulla sanzione penale tradizionalmente intesa, su strumenti di *diversion* (irrilevanza del fatto,

<sup>1</sup> I contributi raccolti in questo volume non tengono conto delle più recenti riforme attuate successivamente alla conclusione del progetto di ricerca, in modo particolare quelle riguardanti la criminalità minorile (d.l. 15 settembre 2023, n. 123, recante “ *misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” – c.d. decreto Caivano, conv. nella legge 13 novembre 2023, n. 159).

sospensione del processo con messa alla prova), all'interno dei quali meglio si collocano esperimenti di *restorative justice*. Del resto, le scelte del legislatore del 1988 sono perfettamente in linea con le sollecitazioni che da tempo promanano da fonti internazionali, sia di *hard law* che di *soft law*, che chiedono ai diversi ordinamenti di intervenire sulla delinquenza minorile proprio avvalendosi del paradigma riparativo, meglio in grado di soddisfare i bisogni pedagogici del minorenne e promuovere occasioni di maturazione e responsabilizzazione (in questo senso, esemplificativamente, le regole di Pechino, regole ONU adottate nel 1985, nonché la raccomandazione Rec(87)20 del consiglio d'Europa).

Il contesto minorile rappresenta un terreno fertile per “fare esperienza riparativa” poiché il coinvolgimento in fatti penalmente rilevanti di una persona minorenne è quasi sempre espressione di un conflitto: con l'altro, con la società, con la famiglia, non di rado con sé stessi. Autori e vittime minori di età si trovano così, loro malgrado, a condividere un'esperienza che inciderà nel tempo sulla loro vita. Eliminare la dimensione conflittuale che attraversa l'esperienza umana non è possibile, mentre lo è individuare occasioni e metodi che permettano di riconoscere, affrontare e, se possibile, superare il conflitto e imparare a gestirne le conseguenze, contribuendo a ricostituire un clima di fiducia nell'altro e in sé, nonché a ripristinare la condivisione delle regole di una civile convivenza.

La mediazione penale e accanto ad essa le altre forme di giustizia riparativa (gli incontri tra vittime e autori di reati analoghi; gli incontri di mediazione allargata, i dialoghi riparativi, le *conference group*) possono costituire quello spazio per non negare il conflitto, pur impegnativo e fonte di sofferenza, ma per affrontarlo e governarlo con coloro che vi sono coinvolti attraverso l'aiuto di un facilitatore. Attingendo alle parole del tavolo 13 degli Stati generali dell'esecuzione penale, nello “spazio riparativo” si progettano azioni consapevoli e responsabili verso l'altro, che possano ridare significato, laddove possibile, ai legami fiduciari fra le persone. I programmi di giustizia riparativa hanno come obiettivo “la reintegrazione della vittima e del reo”, perché possano essere coinvolti, nella progettazione di un'azione che guarda al futuro come persone nuovamente integre, e non sminuite per sempre dall'esperienza della colpa e dell'offesa ([https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_19.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19.page)).

Come si può vedere, il paradigma riparativo è molto lontano dalle logiche della giustizia punitiva, lontano dalla cultura della repressione/

retribuzione che governa da sempre le società; di conseguenza, la giustizia riparativa, per essere considerata e attuata richiede la costruzione di una cultura condivisa che è ancora di là da venire; malgrado sia praticata da tempo resta assai poco conosciuta e compresa nei suoi significati, nei suoi fini e financo nei suoi metodi.

Con il progetto di ricerca intitolato “*Esperienze di giustizia riparativa: la mediazione penale minorile. Best practices e prospettive*”, condotto dal Centro di studio e di ricerca sulla giustizia minorile del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Macerata, si è voluto cogliere l’occasione per affrontare il tema, per entrare nel dibattito, in prossimità dell’attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, che aveva tra i suoi punti qualificanti e innovativi l’elaborazione di una veste normativa della giustizia riparativa – attraverso una regolamentazione della materia «quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell’interesse della vittima e dell’autore del reato». Lo scopo era quello di offrire un contributo sul piano culturale, per facilitare la conoscenza, la comprensione e la diffusione di prassi e soluzioni che negli anni di sperimentazione avevano consentito l’incontro non solo tra persone in conflitto, ma anche tra due modi di cercare e praticare la giustizia. Il terreno della mediazione penale minorile è sembrato il più fertile, trattandosi di una *best practice* che ha mostrato di saper aprire una via di accesso alla messa a sistema di due mondi solo in apparenza incomunicabili. I riflessi di questa proficua esperienza hanno guidato il legislatore della riforma nel dare attuazione alla legge delega n. 134 del 2021 (artt. 42-66 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022) e nel “codificare” il paradigma riparativo perché potesse dialogare proficuamente pure con il sistema processuale penale “per adulti”.

L’indagine condotta, i cui risultati possono essere apprezzati in questo volume, affronta il tema da angoli prospettici diversi, avvalendosi degli strumenti di analisi offerti dalle scienze sociali, psicologiche, giuridiche e medico-legali: nella prima parte sono stati individuati alcuni contesti di “disagio” che possono generare conflittualità e comportamenti devianti e all’interno dei quali possono essere attivati percorsi riparativi; si è passati poi a delineare quale diverso sguardo può offrire alla risoluzione di un conflitto, al superamento di un disagio un approccio di tipo riparativo.

Nella parte terza si analizza l'impatto della riforma Cartabia (tanto in ambito civile che penale) sul sistema di giustizia minorile e le prospettive che si aprono per la giustizia riparativa, per concludere con un *focus* sulla realtà marchigiana, sul lavoro di sensibilizzazione e di promozione sui temi della *restorative justice* che in questi anni è stato portato avanti e le *best practices* realizzate proprio guardando alla mediazione penale in ambito minorile.

Macerata, 20 dicembre 2023

LA CURATRICE

*Un particolare ringraziamento va alla prof.ssa Valeria Bosco che con competenza e passione ha contribuito alla revisione editoriale del volume*

PARTE PRIMA  
DEVIANZA MINORILE E CONTESTI DI DISAGIO.  
UNA DEFINIZIONE



## CAPITOLO I

### POVERTÀ EDUCATIVA: FENOMENOLOGIA DI UN DISAGIO

*La violenza dei minori è un fatto grave, ma  
l'irresponsabilità educativa degli adulti lo è ancora  
di più.*

*Dietro ogni minore che delinque c'è sempre un adulto  
indifferente o assente.*

SOMMARIO: 1. Definizione di povertà educativa. – 2. Quando la povertà educativa diventa fenomenologia di un disagio. – 3. Dalla povertà educativa alla devianza minorile. – 4. Il dialogo aperto della giustizia riparativa con il disagio giovanile.

#### *1. Definizione di povertà educativa.*

L'educazione è uno fra gli strumenti primari per poter comprendere e interpretare la realtà in cui il soggetto vive, mentre la “povertà educativa” si configura come un evidente ostacolo al conseguimento di quelle competenze cognitive indispensabili per operare in un mondo sempre più caratterizzato dall'economia della conoscenza, dalla rapidità delle innovazioni e della circolazione delle informazioni, dalla velocità delle connessioni.

Nel caso della povertà educativa ci troviamo di fronte ad un concetto che, allo stato attuale, non gode di una definizione condivisa e di conseguenza non è di agevole misurazione. La nozione di povertà educativa è stata introdotta nel dibattito delle scienze sociali alla fine del secolo scorso<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> Il concetto di povertà educativa è comparso nella letteratura degli anni '90 del secolo scorso, ed è stato poi ripreso da organizzazioni governative e non governative nella definizione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

Un minore è soggetto a povertà educativa quando il suo diritto ad apprendere, formarsi, sviluppare capacità e competenze, coltivare le proprie aspirazioni e talenti è privato o compromesso. Non si tratta quindi di una lesione del solo diritto allo studio, ma della mancanza di opportunità educative a tutto campo: da quelle connesse con la fruizione culturale, la dispersione scolastica, al diritto al gioco e alle attività sportive. Generalmente riguarda i bambini e gli adolescenti che vivono in contesti sociali svantaggiati,

per sottolineare che la povertà è un fenomeno multidimensionale e non può essere ridotto ad una componente strettamente economica<sup>2</sup>.

Infatti, il concetto di “povertà educativa” soffre della stessa ambiguità semantica che caratterizza tutte le situazioni in cui il termine “povertà” viene associato ad ulteriori categorie concettuali, che ne determinano una particolare qualificazione.

La povertà educativa secondo *Save the Children*<sup>3</sup> può essere definita attraverso la stretta correlazione tra condizioni socio economiche difficili e insuccessi nell’apprendimento, definendo il fenomeno come la privazione per i bambini e gli adolescenti delle opportunità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far emergere liberamente capacità, talenti, aspirazioni.

La povertà educativa assume un carattere di rilievo legato ad almeno due fondamentali fonti: da un lato, si fa riferimento alla convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza<sup>4</sup>, che in due diversi articoli riconosce il diritto del minore all’educazione: l’art. 28, in cui si afferma che il soggetto in minore età «ha diritto ad avere un’istruzione/educazione»; e l’art. 29, in cui si dichiara che egli «ha diritto a una educazione che sviluppi la sua personalità, le sue capacità e il rispetto dei diritti, dei valori, delle culture degli altri popoli e dell’ambiente».

Dall’altro, la definizione prodotta da *Save the Children* poggia sulla teoria delle *social capabilities*, ovvero si ritiene che la possibilità di giungere ad una effettiva uguaglianza sociale passi anche attraverso la promozione della libertà individuale, intesa in senso positivo come l’opportunità, aperta a tutti, di realizzare i propri progetti di vita, attraverso l’educazione e la formazione.

È evidente che la soddisfazione di questo tipo di opportunità non richiede solamente risorse economiche, ma anche risorse culturali e ri-

caratterizzati da disagio familiare, precarietà occupazionale e deprivazione materiale ed economica.

<sup>2</sup> Una forma di collegamento fra lo sviluppo delle competenze non cognitive e il contrasto della dispersione scolastica è messa in luce nell’ulteriore documento di studio e proposta «*La dispersione scolastica in Italia: un’analisi multifattoriale*», realizzato dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nazionale nel 2022.

<sup>3</sup> Dossier *Save the Children, La lampada di Aladino*, Roma, 2014.

<sup>4</sup> La convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (*Convention on the Rights of the Child - CRC*) è approvata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con legge n. 176.

flessive, di capacità di discernimento, di competenze necessarie alla realizzazione personale e al raggiungimento della piena cittadinanza.

Le quattro dimensioni operative del concetto sono qui indicate<sup>5</sup>:

1. apprendere per comprendere, ovvero per acquisire le competenze necessarie per vivere nel mondo di oggi;
2. apprendere per essere, ovvero per rafforzare la motivazione, la stima in sé stessi e nelle proprie capacità, coltivando aspirazioni per il futuro e maturando, allo stesso tempo, la capacità di controllare i propri sentimenti anche nelle situazioni di difficoltà;
3. apprendere per vivere insieme, cioè la capacità di relazione interpersonale e sociale, di cooperazione, di comunicazione, di empatia. In sintesi, tutte quelle capacità personali (*capabilities*), essenziali per gli esseri umani in quanto individui sociali;
4. apprendere per condurre una vita autonoma ed attiva, rafforzare le possibilità di vita, la salute e l'integrità, la sicurezza, come condizioni "funzionali" all'educazione.

La povertà educativa assume in questo modo un significato molto ampio, anche se poi nel momento in cui si procede ad una raccolta di dati la sua misurazione empirica è affidata di volta in volta a indicatori molto circoscritti, che definiscono solo alcuni aspetti del fenomeno complessivo: i livelli di competenza linguistica, matematica, scientifica o economico-finanziaria, l'abbandono e la dispersione scolastica, le qualifiche formative acquisite.

Allo scopo di superare il rischio di un approccio unidimensionale allo studio della povertà educativa, *Save the Children*, con la collaborazione di un gruppo di consulenza scientifica di elevata competenza, ha introdotto per la prima volta in Italia un Indice di povertà educativa (IPE)<sup>6</sup>,

<sup>5</sup> La definizione si è ispirata alla convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e prende spunto dalla teoria delle *capabilities* di Amartya Sen e Martha Nussbaum (rif. A. SEN, *L'Ida di Giustizia*, Mondadori, Milano, 2010; M. NUSSBAUM, *Creare capacità*, Il Mulino, Bologna, 2014).

<sup>6</sup> Secondo l'Istat l'IPE si definisce attraverso quattro dimensioni: partecipazione, resilienza, capacità di intessere relazioni e standard di vita, riferiti ad un *target* di giovani tra i 15 e i 29 anni.

In particolare, l'Indice di povertà educativa proposto e sperimentale, è stato costruito utilizzando 14 indicatori, suddivisibili in due grandi gruppi da sette, il primo focalizzato sull'aspetto scuole e istruzione e il secondo su attività culturali e sociali: 1) copertura dei

in grado di monitorare in modo integrato la capacità complessiva dei territori di favorire o meno lo sviluppo educativo dei minori.

Vi è da rilevare che la povertà educativa e culturale è in crescita e impatta fortemente anche sulla capacità dei minori di immaginare il proprio futuro e per questo è previsto il suo contrasto attraverso gli obiettivi dell'agenda ONU sullo sviluppo sostenibile 2030, ove al punto 4 viene individuata «la necessità di fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti, sradicare la povertà estrema, ovunque e in tutte le sue forme, ridurre l'ineguaglianza all'interno delle Nazioni».

La condizione richiamata viene confermata dai dati della seconda ricerca sulla povertà educativa in Italia, realizzato da fondazione L'Albero della Vita *Onlus* (FADV) nel 2022<sup>7</sup> con la supervisione scientifica dell'Università degli Studi di Palermo, presentati in occasione dell'evento “Educazione alla cittadinanza globale e solidale” – La scuola del Futuro che forma i cittadini attivi, tappa finale del PCTO dal titolo “Educazione alla pace e alla cittadinanza globale” – realizzato in partnership con ScuolaAttiva *Onlus* presso l'istituto di istruzione secondaria superiore “Giorgio Ambrosoli” di Roma: in Italia, sono circa 1 milione e duecentomila i bambini che vivono una condizione di significativa debolezza economica

nidi e servizi integrativi pubblici; 2) classi a tempo pieno nella scuola primaria; 3) classi a tempo pieno nella scuola secondaria di primo grado; 4) istituzioni scolastiche principali con servizio mensa; 5) scuole con certificato di agibilità/abitabilità; 6) aule connesse ad internet; 7) dispersione scolastica; 8) bambini che sono andati a teatro; 9) bambini che hanno visitato musei o mostre; 10) bambini che hanno visitato monumenti o siti archeologici; 11) bambini che sono andati a concerti; 12) bambini che praticano sport in modo continuativo; 13) bambini che utilizzano *internet*; 14) bambini che hanno letto libri.

<sup>7</sup> [www.alberodellavita.org](http://www.alberodellavita.org), 2022. Dati progetto “Varcare la Soglia”: programma nazionale che dal 2014 sta contrastando la povertà in Italia in modo concreto e differente, grazie al contributo della fondazione L'Albero della Vita, con la supervisione scientifica dell'Università degli Studi di Palermo, ha realizzato la seconda edizione della ricerca sulla condizione di povertà dalle famiglie italiane che la *Onlus* sostiene nelle periferie più disagiate di sei città (Milano, Perugia, Genova, Napoli, Catanzaro, Palermo) attraverso il programma nazionale di contrasto alla povertà “Varcare la soglia”, ovvero un'analisi annuale per avere una fotografia qualitativa della povertà in Italia: per capire cioè come cambiano bisogni e criticità delle persone in stato di bisogno.

Sulla linea della raccomandazione *Investing in Children* della Commissione europea, la fondazione L'Albero della Vita è intervenuta attivando un modello di contrasto alla povertà che prevede una presa in carico dell'intero nucleo familiare, coinvolgendolo in un percorso di reinserimento sociale, economico e relazionale.

e si ritrovano quindi a rischio di povertà educativa, con le conseguenze che ne derivano.

Secondo l'indagine di FADV, che ha riguardato 454 beneficiari del programma nazionale di contrasto alla povertà 'Varcare la soglia', attivo a Milano, Perugia, Genova, Napoli, Catanzaro e Palermo, il 43% non possiede a casa libri adatti alla propria età e al proprio livello di conoscenza, il 53% non è mai stato al cinema nell'ultimo anno e il 78% non ha partecipato a visite al patrimonio artistico, culturale e ambientale. A praticare sport è solo il 17% del campione, mentre a leggere solo il 15%.

Le conseguenze di ciò sono profonde: il 50% degli intervistati non sa esprimere felicità quando capita qualcosa di bello, o gioire dei propri successi (65%), in altre parole, la povertà educativa ha, come diretta conseguenza, anche una mancata attivazione delle capacità e del talento di bambini e ragazzi; in particolare al peggiorare delle condizioni di povertà peggiorano anche le capacità emotive e relazionali del bambino, non soltanto quelle di natura formativa e di conoscenza.

Uno dei principali strumenti che potrebbe contrastare tale fenomeno, quale fondamentale comunità educante in grado di aiutare i giovani, facendo loro scoprire le proprie capacità, e quindi anche quella di immaginare, sognare e costruire la possibilità di emanciparsi da una condizione di povertà economica e culturale, dovrebbe essere la scuola<sup>8</sup>.

Ma questa da sola non può e non riesce a farsi carico del problema, ecco perché di grandissima importanza sono i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento che provano ad attivarsi negli istituti scolastici di tutta Italia.

Il senso dell'impegno è, inoltre, quello di convogliare risorse delle imprese, delle istituzioni e del terzo settore per realizzare campagne educative a supporto della scuola, ovvero: la scuola italiana da bene pubblico dovrebbe diventare bene comune, uno strumento in grado di contrastare la vulnerabilità di quei territori dove povertà educativa e povertà materiale sono anche il risultato della cronica mancanza di servizi sociali.

<sup>8</sup> S. BORNATICI, *Povertà invisibili: il ruolo dell'educazione tra famiglia e scuola*, in *La relazione tra scuola e famiglia nel segno del superiore interesse del minore. La responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, sostegno e formazione alla genitorialità, interazioni con le istituzioni educative*, Annali on line della didattica e della formazione docente, n. 15-16, Milano, 2018.

Quando il contesto sociale presenta anomalie, o la famiglia manifesta tratti problematici e difficoltà economiche, o il sistema scolastico ha carenze, si accentua il rischio di innescare meccanismi che espongono maggiormente il minore a problematiche di tipo scolastico ed extrascolastico, peraltro con un divario marcato tra aree del nord e del sud Italia.

Quindi, è utile sottolineare come la presenza di forti reti sociali e di comunità può rappresentare un argine alla povertà educativa e ai rischi che attraversano i più giovani<sup>9</sup>.

## 2. *Quando la povertà educativa diventa fenomenologia di un disagio.*

Il concetto di “disagio”, che nelle scienze psicologiche indicava genericamente uno stato di sofferenza psichica, dagli anni '80 del secolo scorso è stato rivisitato come categoria descrittiva di una particolare condizione giovanile<sup>10</sup>.

Anche attualmente la definizione di tale termine rimane spesso più descrittiva che interpretativa, ovvero tende ad individuare un'unica categoria entro la quale far rientrare variegate forme in cui può manifestarsi oggi un diffuso malessere giovanile<sup>11</sup>.

Il disagio è sicuramente manifestazione di una richiesta inerente problemi psicologici, difficoltà scolastiche e familiari, malessere esistenziale legato al processo di costruzione dell'identità, difficoltà delle nuove generazioni ad assolvere compiti evolutivi, nel confronto con una società complessa e sempre più competitiva<sup>12</sup>.

È condivisibile l'opinione secondo cui il disagio giovanile non può essere ridotto a categoria generica, ma va considerato nella sua dimensione dinamica, come un processo, che prova ad individuare i “fattori-rischio”, ovvero le situazioni in cui il disagio tende a diventare permanente o dalle

<sup>9</sup> Osservatorio *Povertà educativa, impresa sociale con i bambini*, [www.openpolis.it](http://www.openpolis.it).

Si ribadisce che solo un'analisi empirica basata sui dati può fornire strumenti operativi per intervenire su situazioni molto differenti fra loro.

<sup>10</sup> L. REGOLIOSI, *La prevenzione del disagio giovanile*, Carocci editore, Roma, 2010, p. 24.

<sup>11</sup> F. NERESINI, C. RANCI, *Disagio giovanile e politiche sociali*, Carocci editore, Roma, 1992.

<sup>12</sup> G. MILANESI *Il disagio giovanile nella società complessa*, in *La Rivista del Volontariato*, 1992, p. 12.

quali può derivare, e sfociare nel disadattamento e nella devianza, dove il “rischio” diventa una condizione in cui vengono frustrate le opportunità di crescita, di soddisfacimento dei bisogni fondamentali di una persona, in particolare di un soggetto di minore età<sup>13</sup>.

In tale contesto, è possibile inserire quale fattore rischio del disagio giovanile anche il fenomeno della povertà educativa, in quanto essa, colpendo i minori nel periodo più vulnerabile della loro esistenza, determina uno svantaggio che difficilmente potrà essere colmato nell’età adulta.

Ulteriori dati ci confermano la fenomenologia di tale disagio: in Italia un milione trecentomila bambini (12,5%) vive in condizioni di povertà assoluta. Questi bambini hanno, rispetto ai loro coetanei, una maggiore probabilità di fallimento scolastico, di lasciare precocemente la scuola e di non raggiungere livelli minimi di apprendimento<sup>14</sup>.

L’Italia, quindi, evidenzia povertà e disuguaglianze anche nelle opportunità culturali.

Queste indagini fanno chiaramente emergere un rapporto di causalità lineare tra povertà economiche ed educative e rischio di esclusione sociale e devianza.

### 3. Dalla povertà educativa alla devianza minorile.

In particolare, anche i rapporti compilati dal Consiglio superiore della magistratura già dal 2018<sup>15</sup> pongono un nesso diretto tra abbandono scolastico e devianza giovanile, dato ancor più significativo se riferito alle aree di maggiore dispersione scolastica che registrano, peraltro, i più elevati tassi di criminalità minorile.

Nelle stesse risoluzioni è riportato, nell’ambito dell’audizione con il Ministero dell’istruzione che «l’evasione scolastica è la punta dell’iceberg

<sup>13</sup> U. RANCI, U. DE AMBROGIO, *Le condizioni del disagio giovanile nelle grandi città italiane*, in *Disagio giovanile*, Atti del terzo incontro nazionale Autonomie Locali e Servizi Sociali, Aosta, 1988.

<sup>14</sup> A. CASARTELLI, E. DODI, *Povertà educativa, dispersione scolastica, competenze. Cosa significa oggi investire sull’educazione?*, in *www.welforum.it*, 23 maggio 2018.

<sup>15</sup> M. L. IAVARONE, F. GIRARDI, *Povertà educativa e rischio minorile: fenomenologia di un crimine sociale*, in *Riv. Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata*, vol. 4, n. 3, Università degli Studi di Milano, 2018, p. 27.

di percorsi scolastici e formativi incompleti, insufficienti, inadeguati, che portano diverse condizioni di esclusione educativa, di abbandono vero e proprio», ovvero «fattori di emarginazione, devianza, esclusione lavorativa, assenza di prospettive, reclutamento precoce da parte della criminalità organizzata»<sup>16</sup>.

L'elevato tasso di dispersione scolastica va, altresì, ad alimentare i presupposti di un disagio, di una devianza giovanile, che contribuisce a ostacolare la crescita economica e l'occupazione del paese, con conseguente incremento di forme di povertà ed esclusione sociale.

Diverse sono le motivazioni che possono condurre i giovani verso l'ineducazione alla cultura; si tratta di ragioni sia di natura economica, come l'offerta occupazionale del territorio, sia di natura sociale, come la diffusione della povertà, la difficoltà di integrazione dei minori di bassa estrazione sociale o di origine straniera nonché la condizione del nucleo familiare e del substrato sociale in cui il minore cresce.

Tali condizioni favoriscono un percorso deviante, confermato anche dai dati sulla violenza minorile forniti dal Ministero dell'interno a fine 2022, i quali riferiscono che i reati commessi ad opera di minorenni (14-17 anni) nel 2022 sono stati circa 28.800 in Italia, con una percentuale del 14,3%<sup>17</sup>.

Dunque, il binomio povertà come terreno che favorisce il rischio sociale, la devianza e la criminalità minorile diventa una lettura simbolica.

Il disagio che consegue alla povertà educativa può derivare anche dall'emarginazione, che è sempre un processo relazionale, nel senso che esso non è altro che "lo stare ai margini" rispetto ad altri che vengono considerati rispettosi delle norme, o meglio delle regole delle relazioni sociali e di convivenza civile.

La prevenzione dei fenomeni si traduce in investimento sociale e soprattutto educativo e culturale ed è sempre più evidente che le politiche repressive debbano essere accompagnate da quelle di prevenzione del

<sup>16</sup> Audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica, del Ministro dell'istruzione e del merito prof. Giuseppe Valditara 7<sup>o</sup> Commissione - Senato della Repubblica, 9 maggio 2023, in cui viene esposto un programma di iniziative e di interventi per ridurre e monitorare questo fenomeno così rilevante per la formazione dei giovani entro il 2026.

<sup>17</sup> Polizia di Stato. Dati di fine anno. Dati della polizia criminale 2022, in [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it), Direzione centrale della polizia criminale.

rischio, di contenimento dei fenomeni criminali e di educazione trasformativa.

La dimensione ormai ampia della povertà educativa e culturale non riguarda certamente solo minori appartenenti a famiglie in grave marginalità, ma coinvolge famiglie di tutte le classi sociali.

Tuttavia il fenomeno è particolarmente acuito in contesti più complessi come le periferie urbane, definite tali non solamente in senso spaziale, ma in senso più ampio e complesso: la periferia culturale, esistenziale, sociale, potremmo immaginare di descrivere le periferie come i “non-luoghi” di Marc Augé<sup>18</sup>.

#### 4. *Il dialogo aperto della giustizia riparativa con il disagio giovanile.*

Quando la devianza minorile scaturisce in un conflitto e produce un reato, si costituisce una dimensione tale da rendere necessaria la più incisiva forma di tutela ascrivibile all’ordinamento, quella approntata da una norma penale.

Il coinvolgimento in un reato, o comunque in fatti penalmente rilevanti, di una persona minorenni è quasi sempre espressione di un conflitto, un disagio, un contrasto, e può essere l’apice di una vicenda in cui autori e vittime minorenni si trovano così, loro malgrado, a condividere un’esperienza che non si conclude con il fatto-reato, ma anzi ha conseguenze sulle loro vite che perdurano anche a lungo nel tempo.

Se non è possibile eliminare il conflitto dall’esperienza umana, è tuttavia possibile e necessario predisporre strumenti che permettano di imparare a riconoscere, affrontare e se possibile superare il conflitto, o perlomeno gestirne le conseguenze, contribuendo a ricostruire un clima di fiducia nell’altro e in sé, nonché a ripristinare la condivisione delle regole e dei valori fondamentali del vivere comune<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> M. AUGÉ, *Nonluoghi. Introduzione ad una antropologia della surmodernità*, Elèuthera, Milano, 2009. La periferia urbana rappresenta il luogo – o meglio talvolta, secondo la nota definizione di Marc Augé, un aggregato di non-luoghi – in cui si riscontrano le crepe più importanti del “sistema Stato”. I nonluoghi sono quegli spazi dell’anomimato ogni giorno più numerosi e frequentati da individui simili, ma soli.

<sup>19</sup> E. LO GIUDICE, S. RITORTO, *La gestione del conflitto. Manuale per operatori sociali, mediatori, avvocati*, Carocci editore, Roma, 2022, spunti interessanti in particolare, p.

Una felice locuzione esprime quale giustizia è necessario proporre: è quella di *child-friendly justice*<sup>20</sup>, il che significa non solo una giustizia “a misura” di soggetto con minore età, bensì una giustizia attenta al destino del bambino e dell’adolescente, quanto a obiettivi, e “amichevole” nei loro riguardi quanto a modalità, senza tuttavia dimenticare che gran peso sulle azioni lesive di un soggetto in minore età è determinato dalla mancata o inadeguata presenza di un soggetto adulto<sup>21</sup>.

Anche tra il minore e la legge c’è forse bisogno, quindi, di una “riconciliazione”, ovvero di un dialogo aperto che può essere favorito anche dagli strumenti della giustizia riparativa.

Nella cornice della giustizia “non nemica” dei minori, quella riparativa ha un ruolo particolarmente rilevante, insieme o accanto a eventuali forme di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti e altre iniziative stragiudiziali, come raccomandato da tempo in tutte le fonti internazionali in materia; la giustizia riparativa – meglio e più di altri strumenti – riesce, infatti, a sciogliere, senza sacrificarne i contenuti essenziali, la persistente contrapposizione tra risposta al reato e istanze di responsabilizzazione educativa; tra necessità di protezione delle vittime, specialmente se minorenni, e necessità di interventi non repressivi<sup>22</sup>.

Il minore che commette un reato evidentemente “inciampa” in un ostacolo rispetto a questa sua crescita complessiva e in particolare rispetto allo sviluppo di questa responsabilità sociale.

19-71; E. SCABINI, G. ROSSI, *Rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie*, Vita e Pensiero, Milano, 2003, p. 149; M. LEONARDI, *Le cause e i processi della devianza minorile*, in A. PENNISI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè, Milano, 2012 p. 51.

<sup>20</sup> C. PONGILUPPI, *Diritto dei diritti del minore e giustizia riparativa. Un dialogo aperto*, in *Jura Gentium*, 2015, p. 3

<sup>21</sup> La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, all’art. 40, comma 1, dispone che: «Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima».

<sup>22</sup> Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*. Documento di studio e di proposta, 2018, con la collaborazione dei Tribunali per i minorenni e le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni.

Rispetto al percorso che sta compiendo, c'è una deviazione: quella "devianza" minorile, come l'immagine di uno spostamento dal percorso che stava tracciando, dal percorso evolutivo proprio di quella persona minorenni, di quella persona "in formazione"<sup>23</sup>.

Infatti, rispetto al minore autore di reato la dialettica "educazione" o "punizione" appare sicuramente parziale perché il fulcro deve rimanere l'interesse superiore del minore per lo sviluppo e la realizzazione pieni della sua personalità: in una parola, la sua educazione.

Il centro è, dunque, il minore con la sua attesa di "educazione", non la ri-educazione che riguarda, in effetti, il soggetto adulto: è rispetto al soggetto adulto che si parla di ri-educazione e di reinserimento sociale.

In ambito minorile, lo scopo, invece, è e deve rimanere quello educativo.

È in effetti questa la direzione già segnata dalla Corte costituzionale nella storica sentenza n. 168 del 1994 sulla illegittimità dell'ergastolo per i minori<sup>24</sup>: l'art. 31 Cost., afferma la Corte, «impone un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest'ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale».

In questo contesto si inserisce il ruolo della giustizia riparativa, il cui obiettivo è favorire un incontro, un riconoscimento reciproco tra le parti di un conflitto, anche quando questo conflitto è così grave da valicare la soglia della rilevanza penale.

In questo senso, un programma di giustizia riparativa è inevitabilmente anche educativo, nel senso che è rivolto a sviluppare la personalità di un soggetto, tanto più di un soggetto «ancora in formazione, e alla ricerca della propria identità», per richiamare ancora le parole della Corte costituzionale nella citata sentenza n. 168 del 1994, quale è il soggetto minore, anche in quella dinamica relazionale e di responsabilità sociale di cui all'art. 29 convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

<sup>23</sup> T. MONTECCHIARI, *Infanzia negata e tutela civile dei minori*, Aracne, Roma, p. 13 e ss.

<sup>24</sup> Corte cost., 28 aprile 1994, n. 168, in *Foro it.*, I, 1994, p. 2045.

Un'ultima riflessione in chiusura, a proposito di un'obiezione ragionevole che potrebbe riguardare la necessità di non tornare a considerare il minore non come soggetto autonomo di diritti, e persona in senso pieno, ma come soggetto incapace e dunque bisognoso di interventi pressoché sostitutivi della sua libertà.

Da qui la necessità di una riscoperta della funzione genitoriale nel percepire il bisogno dell'ascolto, del riconoscimento e della valorizzazione del minore di età come persona, vulnerabile, ma con una propria individualità irripetibile.

Il soggetto adulto è chiamato in quanto tale a provare ad individuare il disagio, l'incertezza e l'ambiguità del comprendere e per questo, vedere "oltre", oltre "la maschera", dare voce ai bisogni silenti, far emergere emozioni, pensieri e immagini nascoste<sup>25</sup>.

Contro il rischio che ciò non possa realizzarsi, e che il minore tenda a deviare, ancora una volta, il rimedio pare insito nel senso profondo e primo della giustizia riparativa, che non è, si ripete, quello della ri-educazione, ma quello del riconoscimento reciproco della propria e altrui umanità, del proprio e altrui essere, nella propria e altrui dimensione relazionale, che è dimensione identitaria dell'essere umano<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> V. PIRRÒ, L. MUGLIA, M. RUPIL, *La crisi della famiglia e le nuove forme di devianza minorile: oltre la maschera*, Atti del Seminario in *L'evoluzione delle diverse forme di devianza e la crisi della famiglia: le nuove risposte possibili*, a cura di Associazione ARGO e Scuola romana di psicoterapia familiare, Rende (CS), 16 novembre 2019.

<sup>26</sup> A. CERETTI, *Vita offesa, lotta per il riconoscimento e mediazione*, in F. SCAPARRO (a cura di), *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di risoluzioni alternative delle controversie*, Guerini e Associati, Milano, 2001, p. 55.

## CAPITOLO II

### DEVIANZA E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI TRA STEREOTIPI E CAPACITÀ ORGANIZZATIVE

SOMMARIO: 1. La produzione dei dati relativi alla devianza dei minori stranieri non accompagnati: ostacoli che favoriscono la costruzione sociale del minore deviante. – 2. Criticità a livello locale del sistema emergenziale di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: la progettazione di un sistema di accreditamento come «buona pratica». – 3. Tipologia delle strutture SAI e probabilità dei comportamenti devianti dei minori stranieri non accompagnati: una possibile variabile esplicativa? – 4. Conclusioni.

1. *La produzione dei dati relativi alla devianza dei minori stranieri non accompagnati: ostacoli che favoriscono la costruzione sociale del minore deviante.*

Come accade per altre tipologie di migranti anche i minori stranieri non accompagnati sono oggetto di narrazioni, riferite, in questo caso, ai loro comportamenti devianti<sup>1</sup>, che, in realtà, non sembrano ricevere il supporto dell'indagine empirica, tipico strumento di convalida delle asserzioni teoriche utilizzato nelle scienze sociali. In assenza della possibilità di convalidare tale ipotesi sul piano empirico il fenomeno della devianza di questa particolare categoria di migranti, oggetto del presente contributo, rischia di configurarsi come uno stereotipo che ne favorisce la collocazione nel contesto di un più ampio discorso securitario che caratterizza i fenomeni migratori.

Il primo passo consiste pertanto nella osservazione, e in una descrizione oggettiva, del fenomeno della devianza dei minori stranieri non accompagnati, e solo dopo, alla luce della distribuzione territoriale dei dati riferiti al fenomeno, sarà possibile mettere alla prova alcune ipotesi di ricerca: per esempio, indagare la tipologia di strutture SAI come for-

<sup>1</sup> F. PIZZI, *I minori stranieri non accompagnati nei circuiti devianti*, in *Civitas educationis. Education, Politics and Culture*, 2019, f. 1, p. 185.

ma di “cura” individualizzata potenzialmente in grado di prevenire la commissione di comportamenti devianti.

In realtà questo primo passo evidenzia già una serie di difficoltà di ordine metodologico che si riflettono sulla capacità del ricercatore di descrivere il fenomeno. Abbiamo infatti riscontrato la sostanziale assenza di dati relativi ai reati ascritti ai minori stranieri non accompagnati. O, meglio: la fonte probabilmente più utile, il database SIM (*Sistema Informativo Minori*)<sup>2</sup> non è accessibile dall'esterno. Occorre inoltrare una richiesta al Ministero del lavoro per ottenere le credenziali di accesso e il Ministero valuterà se e in quali termini concederle.

I dati pubblici relativi ai minori stranieri non accompagnati sono forniti da due diversi Ministeri, la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

Mentre i primi forniscono informazioni aggiornate in tempo quasi reale sulla provenienza dei minori stranieri non accompagnati, ma non contengono riferimenti a reati e comportamenti devianti (denunce, ecc.), e quindi non risultano utili per la nostra finalità, i secondi espongono dati relativi all'iscrizione di reati a minori e giovani adulti in carico ai servizi minorili.

Tuttavia, a questo livello non è possibile ottenere un quadro dettagliato dei comportamenti devianti dei minori stranieri non accompagnati, indistintamente assorbiti nella categoria degli *stranieri*, contrapposta a quella degli *italiani*, senza alcuna ulteriore distinzione tra minori e giovani adulti<sup>3</sup>. Ancor più problematico risulta il fatto che i dati relativi ai reati ascritti sono organizzati secondo le finalità del Ministero della giustizia, e quindi non con riguardo alla tipologia di reati in quanto tale (es. quanti danneggiamenti sono stati commessi da stranieri), ma sono articolati per tipologia di trattamento avviato nei confronti degli autori di reato: minori in carico all'ufficio di servizio sociale per i minorenni (USSM); minori collocati nei centri di prima accoglienza (CPA); minori collocati

<sup>2</sup> SIM Sistema Informativo Minori, [lavoro.gov.it](http://lavoro.gov.it); [lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/SIM-Sistema-Informativo-Minori.aspx](http://lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/SIM-Sistema-Informativo-Minori.aspx).

<sup>3</sup> *Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili*, Analisi statistica dei dati, [centrostudinisida.it/Statistica/statistiche\\_minori.html](http://centrostudinisida.it/Statistica/statistiche_minori.html).

in comunità; infine, minori entrati negli istituti penali per i minorenni (IPM). Per ciascuna di queste categorie, a loro volta distinte tra italiani e stranieri, sono poi esposte le frequenze dei reati (definiti delitti) ascritti, per cui disponiamo del numero di danneggiamenti ascritti a minori stranieri in carico all'USSM, del numero di danneggiamenti ascritti a minori stranieri collocati nei CPA; ma non sappiamo nulla sulla distribuzione territoriale di questo reato.

Questa stessa osservazione si estende anche all'unico documento dedicato specificamente ai minori stranieri non accompagnati, *l'Approfondimento sui minori stranieri non accompagnati* (anno 2022)<sup>4</sup>, che riproduce la struttura descritta, con una organizzazione dei dati relativi ai reati ascritti ai minori stranieri non accompagnati suddivisi in diverse tabelle, ciascuna delle quali si riferisce a una delle tipologie di trattamento avviate nei loro confronti: minori stranieri non accompagnati in carico agli USSM; inseriti in CPA; collocati in comunità; entrati negli IPM. In questo documento, infine, non si procede più alla comparazione con i minori italiani devianti.

Almeno per quanto riguarda dati pubblici non sono disponibili dati relativi alla distribuzione territoriale dei reati ascritti a minori stranieri non accompagnati. In tal modo resta esclusa la possibilità di testare ipotesi che connettono indicatori relativi alla devianza ad altre variabili esplicative, non necessariamente legate alla dimensione penale, dei comportamenti devianti. Come vedremo nel § 3 resta esclusa la possibilità di testare ipotesi relative al nesso tra devianza dei minori stranieri non accompagnati e scelte e capacità organizzative, da un lato, e tipi di strutture, dall'altro lato, degli enti a cui è in concreto delegata l'implementazione dei progetti SAI (sistema di accoglienza e integrazione)<sup>5</sup> che, come mostrano i dati, in questo caso disponibili<sup>6</sup>, risultano estremamente differenziate sul territorio nazionale. Il problema riguarda, più in generale, la possibilità di testare ipotesi relative al nesso tra i valori degli indicatori relativi alla devianza e altri tipi di indicatori, relativi alle politiche sociali

<sup>4</sup> [Centrostudinisida.it/Statistica/Analisi/Non\\_accompagnati\\_2022.pdf](http://Centrostudinisida.it/Statistica/Analisi/Non_accompagnati_2022.pdf).

<sup>5</sup> Il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 173, rinomina il sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati SIPROIMI in SAI – Sistema di accoglienza e integrazione.

<sup>6</sup> [Centriditalia.it/pages/open-data](http://Centriditalia.it/pages/open-data).

intese quale strumento di intervento per l'integrazione dei minori stranieri<sup>7</sup> e la prevenzione dei loro comportamenti devianti.

Il problema non è solo metodologico, tenuto conto che le scienze sociali richiedono di fondare le loro asserzioni su analisi empiriche e che, in assenza della necessaria base di dati, qualsiasi “osservazione” rischia di tradursi in una opinione personale del ricercatore. La disponibilità dei dati relativi ai comportamenti devianti dei minori stranieri non accompagnati evidenzia una prospettiva istituzionale – che si riflette nella fase di costruzione e produzione dei dati – ma anche un interesse scientifico<sup>8</sup> totalmente incentrati sul tipo di trattamento e, quindi, sulla fase dell'esecuzione penale, anziché sulla commissione del reato, sulle sue possibili motivazioni e sulle politiche di prevenzione: elementi, questi ultimi, che finiscono per restare esclusi dalla prospettiva del circuito istituzionale, specificamente interessato ad osservare le differenziazioni di trattamento penale tra minori devianti italiani e minori devianti stranieri in una fase successiva alla commissione del reato<sup>9</sup>.

Il fatto che la devianza dei minori stranieri non accompagnati risulti, per di più con i limiti evidenziati riguardo alla sua rappresentazione, istituzionalmente circoscritta ai soli comportamenti penalmente rilevanti, che implicano l'intervento delle agenzie “formali” del controllo sociale, fa emergere un altro nodo problematico del nostro discorso: infatti, produce l'esclusione dallo scenario di due elementi che, invece, rispetto a questa specifica categoria di migranti appaiono centrali. Il primo elemento è il ruolo delle agenzie “informali” del controllo sociale che, pur con le eterogeneità a livello territoriale già segnalate riguardo alle politiche sociali espressamente dedicate<sup>10</sup>, sono in grado di mettere in campo notevoli potenzialità da impegnare in azioni di prevenzione della devianza<sup>11</sup>

<sup>7</sup> B. D'AMEN, *L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: evoluzione delle pratiche in due città italiane*, in *Welfare e Ergonomia*, 2016, f. 2, p. 135.

<sup>8</sup> F. PRINA, *Percorsi migratori minorili, esperienze di devianza, ruoli delle istituzioni penali a Torino*, in A. CAMPUS (a cura di), *Minori stranieri soli tra politiche di accoglienza e politiche di controllo. Un'analisi territoriale*, Officina Edizioni, Milano, 2004.

<sup>9</sup> C. CAMEL, *Minori stranieri e giustizia penale: tendenze in evoluzione e quadri interpretativi*, in *Studi sulla questione criminale*, 2018, f. 1, p. 9.

<sup>10</sup> Cfr. note 7, 17 e 19.

<sup>11</sup> S. CROCETTI, *I minori stranieri e italiani tra scuola, lavoro e devianza: un'indagine di self-report*, in *Studi sulla questione criminale*, 2011, f. 1, p. 65.

e di prevenzione della recidiva dei minori stranieri non accompagnati<sup>12</sup>. Il secondo elemento escluso dallo scenario è la questione dei conflitti normativi che i minori stranieri sperimentano una volta giunti nel paese di accoglienza, incentrati sulla (diversa) struttura culturale delle norme, in particolare delle norme sociali, alla cui violazione si riferiscono i comportamenti antisociali, che, invece, risultano spesso “forzati” dentro la cornice di comportamenti penalmente rilevanti<sup>13</sup>: probabilmente con differenze che, anche in questo caso, risultano significative tra minori stranieri (non accompagnati) e minori italiani. Questa forzatura contribuisce infatti a consolidare un approccio dichiaratamente securitario al tema delle politiche migratorie.

Per quale ragione – al di là della questione puramente metodologica – la reperibilità e l’accesso ai dati relativi ai comportamenti devianti dei minori stranieri non accompagnati appaiono così determinanti?

Da un lato l’osservazione e la descrizione oggettiva mediante l’uso di dati, appunto della realtà, tendente non solo ad una quantificazione del fenomeno (quanti sono i minori stranieri non accompagnati che hanno commesso reati sul totale della popolazione dei minori stranieri non accompagnati; quanti sono i furti e le lesioni aggravate commessi dai minori stranieri non accompagnati; quali sono i rapporti con gli analoghi reati commessi da minori italiani), ma anche a delinearne gli aspetti qualitativi (es. qual è la tipologia di reati più diffusa) serve a contrastare il discorso securitario. Si tratta di un discorso che tende ad emergere con immediatezza nel momento in cui i minori stranieri non accompagnati sono collocati ed entrano in contatto con una dimensione sociale già collaudata, per esempio un quartiere residenziale, e sono vissuti come un elemento di perturbazione della sicurezza, come mostrerà il caso di studio trattato nel § 2. Dall’altro lato si tratta di una ragione teorica, tutta interna alla sociologia della devianza, e cioè il fatto che, in assenza di dati utili per indagare il fenomeno della devianza dei minori stranieri non accompagnati, si legittimano posizioni, peraltro abbastanza diffuse in letteratura,

<sup>12</sup> M.M. LEOGRANDE, R. BRACALENTI, I. MASTROPASQUA, *Seconda chance: prevenzione del rischio di recidiva per i minori stranieri presenti nel circuito penale*, Gangemi, Roma, 2013.

<sup>13</sup> D. MELOSSI, E. MASSA, A. DE GIORGI, *Minori stranieri tra conflitto normativo e devianza: la seconda generazione si confessa?*, in *Sociologia dir.*, 2008, f. 2, p. 1.

che rendono applicabili anche a questi ultimi tutte le principali teorie sulla devianza. Si tratta, in realtà, di una affermazione apodittica, appunto perché non vi è la possibilità di convalidare sul piano empirico questi impianti teorici, che avalla la costruzione sociale del minore non accompagnato deviante e il relativo stereotipo<sup>14</sup>: uno stereotipo che potrebbe essere smentito soltanto se, attraverso una analisi dei dati, la differenza tra i tassi di criminalità dei minori stranieri non accompagnati (che si ipotizza più elevato) e dei minori italiani non risultasse statisticamente significativa, ossia non consentisse di generalizzare il risultato ottenuto nell'analisi campionaria; o, meglio ancora, potendo condurre questa indagine sull'intera popolazione (in senso statistico) dei minori stranieri non accompagnati devianti e su quella dei minori italiani devianti per osservare gli andamenti dei rispettivi tassi di criminalità.

Assumere la costruzione sociale del minore straniero non accompagnato come deviante, e il relativo stereotipo, al centro di un (qualsiasi) discorso di politica del diritto senza che tale affermazione risulti convalidata sul piano empirico configura un rischio che non è privo di conseguenze concrete perché tra le “principali teorie sulla devianza” si fa in realtà particolare riferimento alla teoria dell'etichettamento, e quindi a uno dei temi centrali di tale approccio, l'assunzione dell'identità deviante da parte del soggetto che trasgredisce le regole a seguito della reazione sociale al suo comportamento (reazione che risulta evidentemente amplificata dalla narrazione securitaria), mentre rimangono sicuramente ai margini altre teorie della devianza, per esempio quella – sulla quale torneremo nel § 3 trattando il caso di studio – che indaga l'influenza dell'ambiente sui comportamenti devianti su cui si incentrano le cosiddette politiche di rinascimento urbano<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> P. RONFANI, *I diritti dei minori stranieri non accompagnati. Norme, cultura giuridica e rappresentazioni sociali*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2011, f. 1, p. 201; M. BONOLIS, A. COLLOCA, *Criminalità e devianza nella rappresentazione sociale dello straniero*, in M.S. AGNOLI (a cura di), *Lo straniero in immagine*, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 233.

<sup>15</sup> Qui non è possibile approfondire il tema, ma l'approccio teorico alla devianza che sembra meglio adattarsi ai minori stranieri non accompagnati devianti è quello dell'anomia mertoniana, o teoria struttural-funzionalistica della tensione: cfr. A. HÖVERMANN, E. GROSS, A. ZICK, S.F. MESSNER, *Understanding the devaluation of vulnerable groups: A novel application of Institutional Anomie Theory*, in *Social Science Research*, 52 (2015), p. 408; M. ZANETTI, *L'importanza delle teorie sociologiche nella comprensione e rieducazione*

2. *Criticità a livello locale del sistema emergenziale di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: la progettazione di un sistema di accreditamento come «buona pratica».*

Concretamente il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati fa perno sui comuni<sup>16</sup>, che non solo devono materialmente gestirne la sistemazione e l'assistenza, ma anche predisporre, in parallelo, un sistema "emergenziale" di accoglienza quando per qualche ragione – non sempre connessa ad un incremento degli sbarchi, secondo talune ricorrenti narrazioni dell'approccio securitario – la "capacità di carico" del sistema entra in crisi. Tutto ciò in un quadro che, a partire dalla seconda metà del 2021, ha registrato un aumento del 53% della rete per minori stranieri non accompagnati, passata da 4.369 a 6.683 posti, e il numero dei progetti dedicati costituisce oltre il 28% del totale dei progetti afferenti al SAI (239 su 851)<sup>17</sup>. Tuttavia, per quanto riguarda la diffusione sul territorio nazionale si tratta di un sistema estremamente eterogeneo<sup>18</sup>, sia dal punto di vista dei progetti e dei posti disponibili, sia per quanto riguarda le modalità di realizzazione dei progetti da parte degli enti locali<sup>19</sup>, che ricorrono a sistemazioni diversificate (dall'appartamento al centro collettivo con più di 30 posti)<sup>20</sup>.

*di minori devianti*, in *Giornale Italiano di Educazione alla Salute, Sport e Didattica Inclusiva*, 2019, f. 3, p. 29.

<sup>16</sup> M. GIOVANNETTI, *L'accoglienza incompiuta. Le politiche dei comuni italiani verso un sistema di protezione nazionale per i minori stranieri non accompagnati*, Bologna, Il Mulino, 2008; ID. (a cura di), *I comuni e le politiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Un'analisi longitudinale a guida dei percorsi futuri*, VI Rapporto 2016, Anci-Cittalia, Roma: 2016, [cittalia.it/wp-content/uploads/2016/07/2016\\_MSNA\\_Rapporto.pdf](http://cittalia.it/wp-content/uploads/2016/07/2016_MSNA_Rapporto.pdf).

<sup>17</sup> [lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Rapporto-approfondimento-semestrale-MSNA-30-giugno-2022.pdf](http://lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Rapporto-approfondimento-semestrale-MSNA-30-giugno-2022.pdf).

<sup>18</sup> R. BERTOZZI, *Minori stranieri non accompagnati: l'eterogeneità delle politiche locali*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2005, f. 2, p. 309; M. GIOVANNETTI, *L'accoglienza incompiuta*, cit., p. 35-38.

<sup>19</sup> [s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/nascosti-piena-vista-frontiera-sud.pdf](http://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/nascosti-piena-vista-frontiera-sud.pdf).

<sup>20</sup> Nel testo si utilizzerà una selezione di questi dati a supporto dell'ipotesi dell'esistenza di una relazione tra tipologia di accoglienza e probabilità di sviluppare comportamenti devianti da parte dei minori stranieri non accompagnati. Per chi fosse interessato ad esaminare tali dati nella loro completezza si rinvia a [centriditalia.it/pages/open-data](http://centriditalia.it/pages/open-data) (dati aggiornati a dicembre 2022, sito visitato il 28/06/2023).

Per comprendere cosa accade in una situazione emergenziale, e quali sono le possibili implicazioni, è utile esaminare il caso di Genova. Nell'estate del 2022, a seguito della situazione emergenziale indotta non solo (e non tanto) dai nuovi minori arrivati in Italia, ma dalla contemporanea chiusura dei centri di Milano e Torino, si è raggiunta la saturazione dei centri già operativi nell'area metropolitana: a fronte di una disponibilità di 183 posti nelle strutture SAI e 209 in strutture di altro tipo in città sono risultati complessivamente presenti 582 minori stranieri non accompagnati. L'assessore ai servizi sociali dichiarava che «alcuni [di questi minori, n.d.a.] hanno problemi di dipendenze e altri, circa il 10-15%, hanno a che fare con episodi di delinquenza»<sup>21</sup>: quindi, seppure alla luce di un dato grezzo, l'ipotesi che la devianza dei minori stranieri non accompagnati non costituisca un fattore strutturale sembra consolidarsi, e in qualche modo indebolire il discorso securitario che invece, come vedremo, le scelte operate dal comune hanno favorito.

I minori stranieri in soprannumero sono stati dapprima collocati in un edificio fino a non molti anni addietro adibito ad ostello della gioventù, sulle alture della città. Tale collocazione ha però creato problemi nel quartiere, fino a che una ronda di ragazzi italiani si è introdotta nottetempo nell'edificio inscenando un'aggressione nei confronti dei minori ospitati. Questi ultimi sono stati allora frettolosamente ricollocati in alcuni edifici che si trovavano per altre ragioni nella disponibilità del comune in due quartieri ad elevato tasso residenziale della città. In particolare, il nostro caso di studio riguarda il collocamento dei minori stranieri all'interno di una villa – in origine extraurbana – della zona nota come Circonvallazione a Monte, una successione di corsi alberati che risale all'impronta urbanistica conferita alla città nell'Ottocento.

Data la situazione emergenziale l'arrivo dei minori stranieri nel quartiere non è stato preannunciato, né è stata negoziata la loro presenza con i residenti, secondo le tecniche e le logiche della partecipazione attiva. I minori hanno quindi iniziato a frequentare in piccoli gruppi i giardini limitrofi alla villa e il parco pubblico antistante, senza socializzare con

<sup>21</sup> *Intervista all'assessore ai servizi sociali*, in *Il Secolo XIX*, 5 dicembre 2022. Il tema della devianza dei minori stranieri non accompagnati a Genova era già stato oggetto, anni fa, dell'indagine di C. MARSALA, *Minori stranieri a Genova: percorsi di devianza e criminalità*, in *Minori giustizia*, 2002, p. 161.



FIGURA 1. *La villa ottocentesca in cui il comune ha insediato in via emergenziale il centro collettivo per minori stranieri non accompagnati*

appartenenti alla comunità, ma senza neppure creare problemi, proponendo perciò un inedito modello dello spazio urbano pubblico, non necessariamente associato a condizioni di degrado e di devianza tipico dei “non luoghi”<sup>22</sup>.

La fruizione degli spazi urbani al di fuori di scenari di degrado e devianza (solitamente associati al commercio di stupefacenti) da parte dei migranti, e in particolare da parte dei minori stranieri non accompagnati, collide con l’immagine dell’appropriazione e dell’espropriazione dei luoghi da parte dei migranti che, in definitiva, supporta il discorso securitario<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Che è invece una rappresentazione tipica del rapporto tra la devianza dei minori stranieri e l’ambiente: cfr., per esempio, L. AALLA, M. GECELE, Sakht e R’da. *Contesto socio-culturale della devianza giovanile maghrebina a Torino*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2000, f. 1, p. 43.

<sup>23</sup> [ilnervese.it/news/nervi-i-residenti-lanciano-una-petizione-per-cacciare-i-minorenni-non-accompagnati/](https://ilnervese.it/news/nervi-i-residenti-lanciano-una-petizione-per-cacciare-i-minorenni-non-accompagnati/) (visitato il 23/7/2023): la percezione di insicurezza viene fatta derivare dal tipo di comunicazione veicolato dai quotidiani, e quindi dalle campagne di

ed è ancora poco, o per nulla, esplorato dall'analisi sociologica<sup>24</sup>, dalla sociologia del territorio e dall'urbanistica ed è ancora lontana l'idea di una progettazione che tenga conto del multiculturalismo e delle esigenze educative e socializzanti che tale fruizione assume. Viceversa, la letteratura delle seconde generazioni, cosiddetta letteratura italiana della migrazione, letteratura migrante o, ancora, letteratura del *métissage*, e alcune analisi etnografiche hanno già offerto interessanti contributi<sup>25</sup>.

Le reazioni dei residenti alla presenza nella villa dei minori stranieri non accompagnati sono state di due tipi. Il primo tipo, sostenuto anche dalla stampa cittadina, è marcatamente securitario: i residenti intervistati sono stati sollecitati a manifestare una diffusa percezione di insicurezza, i commercianti hanno dichiarato di dover chiudere anticipatamente i loro esercizi, perché al calar della sera i clienti non rischiano di avventurarsi nei pressi del centro.

Il secondo tipo di reazione è meno scontato e certamente più interessante sotto il profilo sociologico. Il retro della villa è prospiciente un istituto scolastico gestito da una congregazione di suore.

In parallelo al discorso securitario sul retro, fino ad allora del tutto anonimo, di un chiosco antistante la villa adibito a bar, dove alcuni piccoli gruppi di minori stranieri avevano preso l'abitudine di trascorrere parte delle loro giornate, le suore hanno fatto realizzare dagli allievi e dalle allieve della scuola la pittura murale visibile in figura 2: a colori

stampa, e non dalla diretta sperimentazione dei comportamenti devianti e delle loro conseguenze.

In letteratura cfr., N. PUWAR, *Space Invaders: Race, Gender and Bodies out of Place*, Berg, Oxford and New York, 2004; G. TUMMINELLI, *Sovrapposti. Processi di trasformazione degli spazi ad opera degli stranieri*, FrancoAngeli, Milano, 2010; C. FIORETTI, *Abaco degli spazi urbani dell'immigrazione*, in *Crios. Critica degli ordinamenti spaziali*, 2013, f. 2, p. 47.

<sup>24</sup> A. CANCELLIERI, *Migranti e spazio urbano*, in *Il Mulino*, 2017, f. 3, p. 402; D. PANARIELLO, *Pratiche dei migranti e processi di ri-significazione dello spazio pubblico*, in O.M. VALASTRO (a cura di), *Sociologia degli spazi e dei legami sociali*, in *M@gm@*, 2014, f. 2, [magma.analisiqualitativa.com/1202/articolo\\_11.htm](http://magma.analisiqualitativa.com/1202/articolo_11.htm).

<sup>25</sup> C. ROMEO, *Remapping Cityscapes: Postcolonial Diasporas and Representations of Urban Space in Contemporary Italian Literature*, in *Semestrare di studi e ricerche di geografia*, 2015, f. 2, p. 101; S. CARISTIA, *Spazi di socialità di «seconda generazione». Storie di un gruppo di amici magrebini intorno a un giardino urbano torinese*, in *Etnografia e ricerca qualitativa*, 2017, f. 2, p. 263; G. SANÒ, *Inside and outside the reception system. The case of unaccompanied minors in Eastern Sicily*, in *Etnografia e ricerca qualitativa*, 2017, f. 1, p. 121.



FIGURA 2. Il murales realizzato dagli allievi dell'istituto religioso sul retro del chiosco antistante il centro collettivo

vivaci, liberamente ispirata, come si legge a sinistra, al lavoro dell'artista Manuela Compri<sup>26</sup> intitolato *Bigo*<sup>27</sup>.

Nel solco del valore sociale dell'arte e delle sue potenzialità comunicative il messaggio trasmesso dal dipinto si presta ad una duplice interpretazione di rilevanza sociologica: in primo luogo attraverso l'abbellimento e la manutenzione ci si prende cura dell'ambiente che si sperimenta perché si ritiene che esso influenzi il comportamento. L'uso del colore è una delle principali tecniche che caratterizzano le politiche di rinascimento urbano, a cui si riferisce l'acronimo CPTED, *Crime Prevention Through Environmental Design*<sup>28</sup>: un approccio in Italia ancora poco applicato

<sup>26</sup> art-more.it.

<sup>27</sup> Il Bigo è un ascensore panoramico progettato da Renzo Piano e installato nel Porto Antico di Genova in occasione dell'Esposizione Colombiana del 1992.

<sup>28</sup> Nel panorama italiano, cfr. E. BIANCHINI, S. SICURELLA, *Progettazione dello spazio urbano e comportamenti criminosi*, in *Riv. criminologia, vittimologia e sicurezza*, 2012, f. 6, p. 74.

come pratica di prevenzione della criminalità, e in particolare della devianza minorile, a differenza di quanto avviene, per esempio, in alcune comunità del Latinoamerica.

Nel nostro caso di studio la cura del luogo è consistita, appunto, nella realizzazione del *murales* descritto. La sperimentazione di un ambiente curato è un bene comune, che allude ad una condivisione da parte di tutti coloro che ne fruiscono: in questo caso i residenti, i bambini che frequentano l'istituto religioso, autori del dipinto, e i minori stranieri accolti nel centro collettivo.

Nel linguaggio CPTED, analogamente al quadro teorico della disorganizzazione sociale, entro cui si colloca l'influenza dell'ambiente sui comportamenti devianti, la conservazione e la condivisione dell'ambiente sottendono un messaggio meno esplicito, ma più direttamente riconducibile ad un basso livello di tolleranza nei confronti dei comportamenti trasgressivi. In generale – senza che però siano state esaminate differenze tra i comportamenti di immigrati, né adulti né minori, e popolazione autoctona – la sperimentazione di un ambiente pulito, ordinato, colorato riduce, come hanno mostrato le analisi empiriche che hanno messo alla prova questo apparato teorico<sup>29</sup>, la probabilità di atti devianti.

In secondo luogo il messaggio verte sulla città rappresentata nel *murales*: affacciata sul mare, che occupa tutto lo spazio inferiore della scena, solcato da numerose barche, è una città aperta e predisposta all'accoglienza, come evidenziano alcuni richiami di carattere storico-politico: per esempio la sinagoga, simbolo dell'integrazione degli ebrei a partire dalla metà del XVII secolo (già presenti in epoche antecedenti, benché con alterne vicende politiche). In sintesi, questo dipinto ha costituito l'unico messaggio di riconoscimento, di apertura anche storico-culturale verso l'altro o comunque di rifiuto dell'inquadramento in una cornice securitaria della presenza dei minori stranieri.

La convivenza dei minori stranieri non accompagnati nel quartiere, però, non è durata a lungo. Una notte dell'estate del 2022 all'interno della struttura di accoglienza si sono fronteggiati due gruppi: uno di minori albanesi e uno di egiziani, probabilmente sollecitati da offese riconducibili a caratteristiche ritenute stigmatizzanti delle diverse etnie. La strut-

<sup>29</sup> K. KEIZER, S. LINDENBERG, L. STEG, *The Spreading of Disorder*, in *Science*, 322(2008), p. 1681.

tura è stata gravemente danneggiata a causa dell'uso degli estintori come armi contundenti e sette minori hanno riportato lesioni.

I residenti non sono stati in alcun modo coinvolti, ma, per evitare che la stampa, e gli stessi residenti, cavalcassero ulteriormente il discorso securitario nel corso della notte i minori sono stati ricollocati in strutture di dimensioni più ridotte e in zone della città dove la convivenza multietnica era già consolidata, in particolare il centro storico, e la variabile etnica avrebbe potuto essere più facilmente tenuta sotto controllo<sup>30</sup>.

A seguito di questo evento il comune ha proceduto a rimodellare il sistema dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati fino ad allora sperimentato, di fatto abbandonando l'utilizzo di grandi centri collettivi in cui venivano aggregati numerosi minori appartenenti ad una pluralità di etnie, ed ha intrapreso la progettazione di un sistema di accreditamento di strutture ospitanti di dimensioni più contenute<sup>31</sup>.

### *3. Tipologia delle strutture SAI e probabilità dei comportamenti devianti dei minori stranieri non accompagnati: una possibile variabile esplicativa?*

L'ipotesi suggerita dal caso di studio verte sulla possibilità di individuare nella tipologia delle strutture SAI predisposte dagli enti locali una

<sup>30</sup> Come è noto, i comportamenti devianti non possono essere sanzionati mediante la revoca delle misure di accoglienza: cfr. Corte giust., sent. 12 novembre 2019, C-233/18, espressamente dedicata al caso dei minori stranieri non accompagnati, [asgi.it/banca-dati/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-del-12-novembre-2019-nella-causa-c-233-18/](https://asgi.it/banca-dati/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-del-12-novembre-2019-nella-causa-c-233-18/).

<sup>31</sup> In questa sede non è possibile dare conto della struttura del sistema di accreditamento predisposta dal comune di Genova. Dalla documentazione, facilmente reperibile in rete, emerge, in particolare, una questione, legata alla predeterminazione delle attività a cui i minori stranieri dovranno dedicarsi per occupare il tempo libero sotto la supervisione degli educatori: una predeterminazione che non tiene conto dei loro bisogni, né dei loro interessi o inclinazioni, facendo in tal modo emergere il carattere di sostanziale contenimento che questo tipo di strutture inevitabilmente riflette: cfr. C. IATO, *L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati tra identità incerte e pratiche educative in divenire*, in B. RICCIO, F. TARABUSI (a cura di), *Dilemmi, mediazioni e pratiche nel lavoro dell'accoglienza rivolta a rifugiati e richiedenti asilo*, in *Educazione Interculturale*, 2018, f. 1, p. 1, [rivistedigitali.erickson.it/educazione-interculturale/it/visualizza/pdf/96](https://rivistedigitali.erickson.it/educazione-interculturale/it/visualizza/pdf/96).

variabile esplicativa del diverso grado di devianza dei minori stranieri non accompagnati.

Abbiamo già osservato che si tratta di un'ipotesi purtroppo non praticabile a causa della mancanza di dati relativi ai comportamenti penalmente rilevanti e alla loro distribuzione territoriale. In sintesi, si tratterebbe di esaminare la relazione tra quantità e/o tipi di comportamenti penalmente rilevanti e tipologia di strutture nelle diverse regioni alla ricerca di eventuali connessioni tra le due variabili. Se questa ipotesi fosse confermata, i valori degli indicatori relativi alla devianza dei minori stranieri non accompagnati risulterebbero inferiori nei casi in cui gli enti locali predispongono strutture SAI dedicate di piccole dimensioni, in cui la “cura” dei minori può essere maggiormente individualizzata rispetto a quanto avviene in centri più grandi, come osservato nel corso di una ricerca recentemente svolta sull'affido familiare dei minori stranieri non accompagnati<sup>32</sup>, le cui storie di vita non intercettano mai questioni di devianza, se non a livello di sporadiche e passate frequentazioni con soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti, poi sistematicamente interrotte, e il collocamento in una struttura di piccole dimensioni dovrebbe ridurre la probabilità di commissione di atti devianti da parte dei minori stranieri ospitati.

Lo spazio disponibile non consente di svolgere un'analisi dei dati relativi ai progetti SAI a livello nazionale (che sono disponibili, benché richiedano di essere opportunamente selezionati a fini di ricerca), dai quali emerge comunque una significativa eterogeneità, a livello regionale ma anche delle province di una stessa regione, nella tipologia delle strutture adibite ai progetti. Ci siamo pertanto limitati ad elaborare i dati relativi a due regioni-campione, Marche e Liguria, esposti nella tabella seguente:

Tabella 1

<b>Tipologia strutture SAI</b>	<b>MARCHE</b>	<b>LIGURIA</b>
Centro collettivo > 30 posti	0	7
Centro collettivo max 30 posti	7	41
Centro collettivo max 15 posti	0	10

<sup>32</sup> C. FRANCESCONI, M. RAITERI (a cura di), *Privilegiare gli affidi*, FrancoAngeli, Milano, 2020.

Comunità alloggio	64	69
Centro accoglienza	8	0
Appartamento	1030	459
Gruppo appartamento	18	0
Altro	0	1

FONTE: [centriditalia.it/pages/open-data](http://centriditalia.it/pages/open-data) (aggiornati a dicembre 2022). Elaborazione dei dati a cura dell'autrice.

Sullo sfondo di un approccio teorico alla devianza che individua nell'ambiente un fattore esplicativo, e al tempo stesso preventivo, dei comportamenti devianti, ipotizzando che i piccoli gruppi abbiano una minore probabilità di sviluppare tali comportamenti, il confronto tra le tipologie di strutture SAI delle due regioni evidenzia che in Liguria si prediligono strutture aggregative dei minori stranieri non accompagnati (per un complessivo 10% collocati presso centri collettivi e per il 12% presso comunità alloggio). Viceversa, nelle Marche la scelta è quasi esclusivamente quella dell'appartamento, pari al 91%. Il ricorso alla comunità alloggio, in valori assoluti quasi identico nelle due regioni, pesa in modo molto diverso in termini percentuali sul totale delle strutture: rispettivamente per il 12% in Liguria e per il 6% nelle Marche (cfr. aerogrammi riportati in figura 3 e 4):




FIGURA 3




FIGURA 4

Se la relazione ipotizzata tra indicatori relativi ai comportamenti devianti dei minori stranieri non accompagnati e tipologia delle strutture di accoglienza SAI fosse dimostrabile ci aspetteremmo, quindi, un livello più contenuto di “criminalità” nelle Marche rispetto alla Liguria.

#### 4. Conclusioni

Questo contributo ha inteso evidenziare i rischi di una narrazione della devianza dei minori stranieri non accompagnati, e, più in generale, di “paure” legate ai fenomeni migratori che, se non supportata da indagini sociali metodologicamente corrette, rischia di avallare il discorso securitario.

Alla luce delle difficoltà connesse all’indisponibilità di dati pubblici sul fenomeno e alla possibilità di interrogare i pochi dati disponibili a fini di ricerca mediante opportune selezioni è stata discussa – anche se ovviamente non dimostrata – l’ipotesi che mette in relazione il tipo di collocamento, e quindi di “cura” e di considerazione, dei minori stranieri

nell'ambito delle strutture SAI e frequenza e tipologia di comportamenti devianti (e di eventuali recidive). Tale relazione si propone non solo come uno strumento di prevenzione dei comportamenti penalmente rilevanti, ma anche di apprendimento della dimensione specificamente culturale delle regole che presiedono alle relazioni all'interno della comunità, e quindi di prevenzione, e di risoluzione, dei conflitti normativi che i minori stranieri sperimentano, probabilmente con maggiori difficoltà rispetto ai migranti adulti.

L'indisponibilità di dati pubblici specificamente destinati alla ricerca sul tema testimonia una scarsa attenzione istituzionale alla (prevenzione della) devianza dei minori stranieri non accompagnati: un tema che, come è stato sottolineato, è facilmente riconducibile ad una lettura tanto più stereotipata quanto estranea ad interessi istituzionali diversi da quelli del trattamento penale, che risulta essere la dimensione prevalente, se non esclusiva, di attenzione nei loro confronti.



## CAPITOLO III

### ATTACCAMENTO AI GENITORI E SVILUPPO DI UNA FUTURA VITA DI RELAZIONE CON IL/LA PARTNER

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il legame di attaccamento ai genitori e l’impatto sulle relazioni con il/la partner. – 3. Gli studi delle Università di Macerata, Siviglia e Verona e i principali risultati. – 4. Conclusioni e implicazioni

#### 1. *Introduzione*

Le relazioni sentimentali degli adolescenti e degli adulti emergenti hanno implicazioni significative per la salute mentale; eppure, spesso sono state trascurate e ritenute poco significative dal punto di vista clinico<sup>1</sup>. Al contrario la maggior parte degli studi si è concentrata sulla dissoluzione coniugale degli adulti<sup>2</sup>.

D’altro lato, anche la violenza del partner contro le donne, intesa come la violenza perpetrata dai maschi contro le partner femminili in relazioni eterosessuali, costituisce un grave problema di salute pubblica e una violazione dei diritti delle donne, come stigmatizzato nel 2017 anche dalla *World Health Organization*. Le stime globali indicano che quasi un terzo delle donne (30%) riferisce di aver subito una qualche forma di violenza fisica e/o sessuale da parte del partner nel corso della propria vita.

Anche uno studio condotto dall’agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ha rivelato che, tra le donne che hanno avuto relazioni con uomini, il 43% ha subito qualche tipo di violenza psicologica (ad esempio, comportamenti di controllo e di isolamento, violenza economica, comportamenti abusivi e minacce di fare del male ai figli).

<sup>1</sup> W. A. COLLINS, *More than myth: The developmental significance of romantic relationships during adolescence*, in *Journal of research on adolescence*, 13/1(2003), p. 1-24.

<sup>2</sup> A. MIRSU-PAUN, J. A. OLIVER, *How much does love really hurt? A meta-analysis of the association between romantic relationship quality, breakups and mental health outcomes in adolescents and young adults*, in *Journal of Relationships Research*, 8(2017), p. 1-12.

Leon, Aizpurua e Rollero<sup>3</sup> hanno sottolineato come, nonostante sia un fenomeno diffuso in tutta l'Unione europea, la violenza domestica venga però considerata come una questione privata e pertanto da nascondere e da non denunciare. Dietro al danno immediato sulla vittima, è probabile che ci sia stato un periodo continuo e crescente di abuso, violenza, terrorismo psicologico, conflittualità e sofferenza fino al culmine che può portare all'omicidio. Eppure, nella maggior parte dei casi, è probabile che anche la conflittualità nella relazione sia tenuta segreta dalla vittima per paura di ritorsioni nei propri confronti o nei confronti dei propri cari.

Lo *status* sociale elevato può essere addirittura un deterrente alla denuncia poiché intaccherebbe la reputazione familiare e personale della donna tanto da farle temere l'ostracismo sociale e farle provare forti emozioni di vergogna.

La domanda se la giustizia riparativa si concili con i casi di violenza maschile sulle donne è oggi oggetto di un complesso dibattito. Alcune professioniste, come operatrici dei centri antiviolenza, giuriste, l'ex presidente Valente della commissione d'inchiesta al Senato sul femminicidio sono concordi: la conciliazione in questi casi non solo non sarebbe auspicabile, ma andrebbe, nello specifico, contro la Convenzione di Istanbul ratificata dall'Italia. Questo perché, se consideriamo anche la necessità di interventi di mediazione, ci troviamo di fronte allo stato della vittima come profondamente vulnerabile e non sullo stesso piano del carnefice. In tale prospettiva la persona offesa non viene considerata libera e attiva. D'altro lato, altre professioniste giudicano quanto mai utile un percorso di giustizia riparativa soprattutto in alcuni casi di violenza di genere, là dove la vittima non riesce ad ottenere spiegazioni né giustizia da un percorso penale canonico.

Non è obiettivo di questo contributo però approfondire questo dibattito e nemmeno proporre strumenti alternativi. Eventualmente la finalità, invece, è andare alle radici del problema per proporre evidenze scientifiche che possano essere utili alla giustizia riparativa in qualsiasi forma essa venga pensata o attuata. Questo per ristabilire un senso di giustizia e di

<sup>3</sup> C. M. LEON, E. AIZPURUA, C. ROLLERO, *None of my business? An experiment analyzing willingness to formally report incidents of intimate partner violence against women*, in *Violence against women*, 28/9(2022), p. 2163-2185.

benessere nella vittima; attuare un reintegro sociale per l'autore del reato e a fini preventivi. Ad esempio, un uomo che ammette l'errore, se ne assume le responsabilità e che comprende l'effetto doloroso causato, raggiunge una consapevolezza utile affinché non venga reiterato il crimine.

Negli ultimi decenni, la ricerca psicologica sull'argomento è infatti aumentata notevolmente e si è concentrata non solo sulle vittime, ma anche sugli autori della violenza prendendo in considerazione i potenziali fattori di rischio e gli effetti dei programmi di trattamento. Ad esempio, la letteratura psicologica<sup>4</sup> ha pubblicato varie metanalisi, che hanno sistematizzato le ricerche relative al ruolo del trattamento, per aiutare gli uomini ad evitare condotte violente ricidive e per determinare i diversi aspetti che possono influire sul successo dei programmi.

Tra i vari fattori che possono ridurre l'efficacia delle azioni riparative, Rollero<sup>5</sup> ha elencato: alti tassi di non frequenza e di abbandono del trattamento; scarsa motivazione al cambiamento; poca adesione alle attività di trattamento e impegno superficiale nello svolgimento delle consegne. Al contrario, l'utilizzo del colloquio motivazionale come intervento pretrattamento per la studiosa sembrerebbe favorire l'impegno, la partecipazione alle sedute e il coinvolgimento nel programma.

Inoltre, la cessazione della violenza negli individui dopo l'intervento psicoterapico sarebbe motivata anche dal ruolo genitoriale e dal cambiamento di prospettiva sulla violenza. È soprattutto l'insegnamento dell'auto-riflessione, però, a permettere agli uomini di assumersi la responsabilità dei propri stati emotivi e di mettere in discussione i propri assunti sugli stereotipi di genere e sulla mascolinità nelle relazioni.

Nella prospettiva psicologica, da un lato, è molto complesso tenere fermi sistemi macro come gli aspetti socioculturali, dall'altro è importante assumere prospettive ecologiche e saper cogliere le radici del fenomeno. È certamente significativo cercare evidenze scientifiche relativamente a come, nel vissuto personale, possano incidere le prime fasi dello sviluppo, come quelle connesse agli stili di attaccamento ai *careteker*<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> S. SOLEYMANI, E. BRITT, M. WALLACE-BELL, *Motivational interviewing for enhancing engagement in Intimate Partner Violence (IPV) treatment: A review of the literature*, in *Aggression and Violent Behavior*, 40(2018), p. 119-127.

<sup>5</sup> C. ROLLERO, *The social dimensions of intimate partner violence: A qualitative study with male perpetrators*, in *Sexuality & Culture*, 2/3(2020), p. 749-763.

<sup>6</sup> In questo contributo si userà il termine genitori perché hanno partecipato alla ricer-

## 2. Il legame di attaccamento ai genitori e l'impatto sulle relazioni con il/la partner

Hazan e Shaver<sup>7</sup> hanno considerato il legame di attaccamento come una componente fondamentale e costitutiva della relazione amorosa che favorisce e sostiene, soprattutto nella fase iniziale della relazione, la formazione del legame di attaccamento stesso. È l'indice più predittivo della qualità e della durata della relazione.

Dunque, l'impatto della rappresentazione adulta dell'attaccamento ai rispettivi genitori è significativo per comprendere l'acquisizione dell'identità in generale e gli stili relazionali/romantici nella coppia. L'attaccamento è il risultato della storia dello sviluppo e delle circostanze attuali e il contributo di Armsden e Greenberg<sup>8</sup> è particolarmente interessante per la misurazione dell'attaccamento negli adolescenti in particolare. Questi autori hanno sviluppato la scala di attaccamento parentale (IPPA), formata da 24 *item*, per valutare l'attaccamento alla madre e l'attaccamento al padre, separatamente, nel quadro della teoria di Bowlby<sup>9</sup>. Hanno inoltre deciso di isolare le varie qualità all'interno della dimensione affettiva in un modello tridimensionale: fiducia, comunicazione e vicinanza, inteso come sentimento di sentirsi compresi dai genitori. L'inventario appare particolarmente adatto nell'adolescenza e negli adulti emergenti perché cattura le rappresentazioni, le aspettative e le valutazioni dell'individuo che guidano le sue scelte e il suo comportamento. Allo stesso tempo, questo strumento preserva lo spazio privato del partecipante e limita l'elemento intrusivo nella fase di valutazione dell'attaccamento come potrebbe accadere durante un'intervista.

Lee<sup>10</sup> ha proposto un'interessante tassonomia di stili di relazione con il/la partner. Egli ha identificato tre tipi primari: Eros (amore romantico

ca che verrà descritta individui che hanno avuto la consegna di fare riferimento al proprio padre e alla propria madre.

<sup>7</sup> C. HAZAN, P. R. SHAVER, *Love and work: An attachment-theoretical perspective*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 59/2(1990), p. 270.

<sup>8</sup> G. C. ARMSDEN, M. T. GREENBERG, *The Inventory of Parent and Peer Attachment: individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence*, in *Journal of youth and adolescence*, 16/5(1987), p. 427-454.

<sup>9</sup> J. BOWLBY, *Attachment and loss*. Vol. 1. *Attachment*, Basic Books, New York, 1969.

<sup>10</sup> J. A. LEE, *The colors of love: an exploration of the ways of loving*. Don mills, New press, Ontario, 1973.

e passionale), Ludus (amore giocoso, tipico di chi tradisce e non è disposto ad impegnarsi nella relazione), Storge (amore amichevole, senza passione ma che può essere caratterizzato da intenso affetto). Gli stili secondari sono stati concepiti come composti da coppie di stili primari: Mania (relazione possessiva e/o dipendente), Pragma (amore razionale o combinato) e Agape (amore altruistico e donativo, è una accettazione totale dell'altro anche nei tratti che ci sono poco congeniali). La Mania è un composto di Eros e Ludus, ma è qualitativamente molto diversa da questi due tipi primari. Agape è un'associazione di Eros e Storge; il Pragma combina Storge e Ludus, ma hanno entrambi, caratteristiche molto diverse. Quindi, i sei stili d'amore sono logicamente interconnessi, ma ogni fattore ha proprietà qualitative indipendenti da tutti gli altri. In sintesi, non esiste un solo costrutto di amore, ma piuttosto molti tipi diversi.

Secondo Hendrick e Hendrick<sup>11</sup>, la tipologia di Lee<sup>12</sup> è una teoria estremamente coerente e ricca, poiché è multidimensionale e comprende quelle teorie dell'amore meno ampie che erano state proposte in precedenza. L'intento dei loro studi, a partire dalla tematizzazione di Lee, era quello di ideare uno strumento che misurasse chiaramente i sei stili/attitudini d'amore, fornendo così la prova che le sei diverse concezioni dell'amore esistono davvero. A questo scopo, gli Autori hanno sviluppato un questionario di 42 *item* per misurare gli atteggiamenti verso l'amore e ne hanno controllato le proprietà psicometriche. Il questionario combina gli atteggiamenti verso il/la partner attuale/recente/ipotetico con gli atteggiamenti sull'amore in generale. Alla fine del loro articolo, Hendrick e Hendrick hanno giudicato la loro scala adeguata nella sua forma attuale come strumento di ricerca per ottenere una chiara misura dei sei stili e per essere associata con altre scale.

Hendrick e Hendrick, in accordo con Lee, ritengono che sia possibile, ad esempio, essere contemporaneamente erotici in una relazione con un/una partner e ludici con un/una altro/a partner. Questa possibilità implica che la causa dello stile amoroso risieda nella natura della relazione con un'altra persona e che quindi specifiche pratiche di socializzazione influenzino lo sviluppo della matrice concettuale dell'amore. È possibile che

<sup>11</sup> C. HENDRICK, S. HENDRICK, *A theory and method of love*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 50/2(1986), p. 392-402.

<sup>12</sup> J. A. LEE, *The colors of love*, cit.

alcune dimensioni siano più modificabili dall'esperienza rispetto ad altre e che i sei stili possano variare nel tempo. L'elemento della processualità è molto importante in termini di "recupero" e di giustizia riparativa.

Gli studi di Hendrick e Hendrick, supportati anche da quelli recenti di Attili<sup>13</sup>, hanno riscontrato affascinanti differenze di genere su diverse sotto-scale d'amore. I maschi erano chiaramente più ludici delle femmine, meno propensi alle relazioni monogamiche e più inclini al tradimento, più permissivi e strumentali nei loro atteggiamenti sessuali. Le femmine erano più pragmatiche, storgiche (le giovani donne sostenevano l'amicizia come componente importante del romanticismo) e maniacali negli atteggiamenti di controllo rispetto ai maschi.

Nel questionario di Hendrick e Hendrick<sup>14</sup>, un *item* chiedeva ai partecipanti: «Quante volte sei stato innamorato?». Le evidenze statistiche ponevano i maschi nei due poli estremi del *continuum*: si rappresentavano o come ragazzi che non erano mai innamorati o come spesso in tale condizione.

Per questi Autori, tradizionalmente le donne sono state più conservatrici negli atteggiamenti sessuali in quanto bene prezioso da custodire. Nella letteratura psicosociale ciò si potrebbe spiegare perché le donne sono state storicamente educate a sposare un partner amoroso, ma anche una potenziale fonte di proliferazione e mantenimento. Seguendo lo stesso ragionamento, la stessa dipendenza psicologica, economica e sociale femminile può spiegare gli atteggiamenti più maniacali delle donne che, inoltre, riportano più sintomi di ansia e depressione in generale.

Per questo stato di dipendenza dal maschio, le donne si sono rappresentate in questi studi come più pragmatiche degli uomini. Sarebbe interessante cogliere alcune differenze culturali che tengano in conto delle etnie di provenienza dei soggetti che partecipano alle ricerche. Sicuramente la pratica dei matrimoni combinati, in alcune regioni del mondo, potrebbero offrire risultati interessanti.

Karandashev<sup>15</sup> ritiene che le culture individualiste, come quella italiana ed europea, siano basate sull'amore romantico e che il matrimonio sia

<sup>13</sup> G. ATTILI, *Il cervello in amore*, Il Mulino, Bologna, 2017.

<sup>14</sup> C. HENDRICK, S. HENDRICK, *A theory and method of love*, cit.

<sup>15</sup> V. KARANDASHEV, *A cultural perspective on romantic love*. *Online Readings*, in *Psychology and Culture*, 5/4(2015), p. 1-21.

percepito come un ideale. Ma la motivazione di una persona a essere indipendente può entrare in conflitto con il bisogno di un partner romantico; le persone più individualiste hanno meno probabilità di essere state innamorate e, talvolta, sono più propense a sostenere uno stile d'amore ludico, che comporta una prospettiva meno intima sull'amore.

Nella nostra cultura è diffusa l'idea che le donne siano più emotive degli uomini e avrebbero maggiore capacità di espressione e comunicazione dei sentimenti, anche maggiore libertà di manifestarle. Il rifiuto di certi copioni (*display rules*) può avere conseguenze come il rifiuto sociale e la riduzione di attrattività nei confronti dell'altro sesso (ad esempio considerare una ragazza come poco femminile). Per questo gli individui imparerebbero a mettersi una maschera e ad inibire o controllare certe emozioni per adeguarle alla desiderabilità sociale. Collera e disprezzo sarebbero emozioni da uomini, ansia e depressione (anche per ragioni biomediche legate alla produzione di estrogeni) tipiche femminili.

Secondo il gruppo di ricerca di Buss<sup>16</sup>, seguendo una prospettiva evuzionistica, gli uomini sarebbero più gelosi delle donne perché l'infedeltà sessuale della partner renderebbe incerta la paternità, mentre le donne sarebbero più gelose dell'infedeltà emotiva perché determinerebbe una perdita di risorse per la prole e per loro stesse. In ambito evuzionistico gli uomini sono la specie di animali con i cuccioli più deboli; per tale ragione i maschi avrebbero sempre passato più tempo fuori casa in quanto alla ricerca di cibo, mentre le donne sarebbero rimaste in casa impegnate nella cura della prole. Questo avrebbe enfatizzato e, geneticamente selezionato, nelle donne gli aspetti relazionali intimi ed emotivi come più adattivi.

Inoltre, dal punto di vista socioculturale, l'educazione ha sempre assunto un ruolo importante e le madri hanno cresciuto per millenni i piccoli a seconda delle regole di genere. Ad esempio, le madri condividono di più con le figlie episodi intimi e di debolezza psicologica come la tristezza, tanto da far apprendere questa sensazione come parte della loro vita; una modalità comunicativa questa associata a stili romantici disadattivi.

L'ambiente sociale premia le donne che esprimono gioia, empatia, amore e affettività (ruoli di cura), mentre nell'uomo è apprezzato il successo (*achievement*) e/o l'aggressività.

<sup>16</sup> D. M. BUSS, R. J. LARSEN, D. WESTEN, J. SEMMELROTH, *Sex differences in jealousy: Evolution, physiology, and psychology*, in *Psychological science*, 3/41(1992), p. 251-256.

Per le donne non avere ancora ruoli apicali e di potere potrebbe portare una mancanza di controllo, vulnerabilità economica e psicologica. Per tali ragioni, secondo Belelli<sup>17</sup>, la donna si trova ad esprimere accordo e consenso nei confronti di chi ha potere, per lo più di sesso maschile, e per questo si sentirebbe più costretta a sorridere di più.

Infine, Turner<sup>18</sup> ha dimostrato in numerosi studi che nelle aree del controllo delle emozioni c'è una maggiore produzione di ossitocina se le donne stanno parlando di amore. Questo ormone diminuisce invece se stanno parlando di cose tristi. La biochimica però non ha dimostrato che attivando la produzione di ossitocina, attraverso ad esempio la somministrazione di un' Anfetamina che stimoli il sistema limbico, si provi amore o sensazioni piacevoli. L'interpretazione personale e le consegne che il ricercatore presenta al soggetto sperimentale contano di più e quindi altri processi cerebrali sono alla base dell'amore; l'ossitocina sarebbe una conseguenza di certe emozioni. Dobbiamo allora cercare nei modelli di attività del cervello le origini dell'attivazione del picco emotivo che segue lo stato neutro /passivo. La teoria per ora maggiormente seguita è che siano i circuiti neurali che si accendono ad avere un ruolo determinante e quindi sarebbero le configurazioni di neuroni che dovremo studiare e comprendere per raggiungere la natura delle emozioni. Questo nuovo secolo, dopo le importanti scoperte di Damasio<sup>19</sup> avvenute negli anni

<sup>17</sup> G. BELELLI, *Le ragioni del cuore. Psicologia delle emozioni*, Il Mulino, Bologna, 2008.

<sup>18</sup> A. TURNER, R. M. ALTEMUS, T. ENOS, B. COOPER, T. MCGUINNESS, *Preliminary research on plasma oxytocin in normal cycling women: Investigating emotion and interpersonal distress*, in *Psychiatry*, 62/2(1999), p. 97-113. R. A. TURNER, M. ALTANUS, D. N. YIP, E. KUPFERMAN, D. FLETCHER, A. BOSTROM, J. A. AMICO, *Effects of emotion on oxytocin, prolactin, and ACTH in women*. *Stress*, 5/4(2002), p. 269-276. G. C. GONZAGA, R. A. TURNER, D. KELTNER, B. CAMPOS, M. ALTEMUS, *Romantic love and sexual desire in close relationships*. *Emotion*, 6/2(2006), p. 163-179.

<sup>19</sup> Dinanzi a un campo di possibili decisioni, l'esito negativo relativo ad una di esse produrrà una sensazione spiacevole, somatica, che contrassegnerà un'immagine: il marcatore somatico. La teoria di Damasio stabilisce che ruolo del marcatore somatico sia quello di forzare l'attenzione sull'esito negativo al quale può condurre una certa azione, agendo come un segnale automatico d'allarme e restringendo notevolmente la gamma di scelte possibili. I marcatori somatici renderebbero così più efficiente e preciso il processo di decisione, al contrario la loro assenza ne ridurrebbe tali caratteristiche. Dovrebbe risultare così evidente l'associazione tra processi cosiddetti cognitivi e processi chiamati emotivi. A. DAMASIO, *Descartes' error: Emotion, rationality and the human brain*, Putnam, New York, 1994, p. 352.

Novanta e relative alla concettualizzazione dei marcatori somatici, potrebbe essere determinante per raggiungere certe evidenze e comprendere il ruolo del sociale e della cultura nelle emozioni e nei sentimenti.

### 3. *Gli studi delle Università di Macerata, Siviglia e Verona e i principali risultati*<sup>20</sup>

Attili<sup>21</sup> ha recentemente ribadito la relazione tra la teoria dell'attaccamento e gli stili amorosi di Lee<sup>22</sup>. Partendo dalle osservazioni della psicologa sociale il gruppo di ricerca costituito da psicologi dell'Università di Macerata, dell'Università di Verona e dell'Università "Pablo de Olavide" di Siviglia (Spagna), ha effettuato una *survey* che ha coinvolto circa 300 ragazzi e ragazze per verificare le associazioni tra l'attaccamento ai genitori percepiti da minori e i sei stili d'amore oggettivati da Lee. A tale scopo sono state somministrate in un questionario alcune scale, tra le quali quella validata da Hendrick e Hendrick<sup>23</sup> del 1986, che misura i sei fattori di Lee e quella sull'attaccamento al padre e alla madre di Armsden e Greenberg<sup>24</sup> del 1987. Quale corollario sono stati valutati i disturbi interni (ansia e depressione) con la *Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders* di Birmaher<sup>25</sup> e collaboratori del 1997 e la *Children's Depression Inventory* di Kovacs<sup>26</sup> del 1985.

<sup>20</sup> Per un approfondimento si veda: A. FERMANI, R. BONGELLI, A. CARRIERI, G. DEL MORAL ARROYO, M. MUZI, C. PORTELLI, "What is more important than love?" *Parental attachment and romantic relationship in Italian emerging adulthood*, in *Cogent Psychology*, 6(2019), p. 1-20 e A. FERMANI, R. BONGELLI, C. CANESTRARI, M. MUZI, I. RICCIONI, R. BURRO, "Old wine in a new bottle". *Depression and romantic relationships in Italian emerging adulthood: The moderating effect of gender*, in *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17/4121(2020), p. 1-16.

<sup>21</sup> G. ATTILI, *Il cervello in amore*, cit.

<sup>22</sup> J. A. LEE, *The colors of love: an exploration of the ways of loving*, cit.

<sup>23</sup> C. HENDRICK, S. HENDRICK, *A theory and method of love*, cit.

<sup>24</sup> G. C. ARMSDEN, M. T. GREENBERG, *The Inventory of Parent and Peer Attachment: individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence*, cit.

<sup>25</sup> B. BIRMAHER, S. KHETARPAL, D. BRENT, M. CULLY, L. BALACH, J. KAUFMAN, S. M. NEER, *The screen for child anxiety related emotional disorders (SCARED): Scale construction and psychometric characteristics*, in *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 36/4(1997), p. 545-553.

<sup>26</sup> M. KOVACS, *The Children's Depression Inventory (CDI)*, in *Psychopharmacol. Bull.*, 21 (1985), p. 995-998.

Le evidenze statistiche hanno fornito risultati interessanti e in linea con la letteratura psicologica descritta.

Chi aveva rappresentato il legame con i genitori come sicuro, cioè con un *caretaker* affettuoso, sensibile e con una buona comunicazione col padre e con la madre (percezione gradevole che contribuisce alla rappresentazione mentale di noi stessi come persona degna di essere amata e amabile), dichiarava relazioni sentimentali caratterizzate da una combinazione di Eros e Agape. L'amore delle persone sicure era descritto come passionale e altruistico. I legami sentimentali erano stabili, monogamici, improntati all'impegno, alla fiducia nel/nella partner e alla disponibilità a prendersi cura dell'altro. Così come descritto da Attili<sup>27</sup>, la capacità autoregolatoria delle emozioni e la capacità empatica erano buone, sussisteva una minore ansia nel pensare di essere abbandonati. Come infatti mostrato dalla letteratura sul tema, nel distacco (essere lasciati dal/la partner) il dolore non perdura oltre l'anno e la persona che ha vissuto un attaccamento sicuro ha capacità di aprirsi a nuove situazioni, affrontare le difficoltà e accettare le inevitabili trasformazioni della coppia. Quando la relazione finisce, questi individui affrontano il dolore della perdita, dell'abbandono e della separazione. La tristezza e la disperazione vengono gestite e, dopo circa un anno, il/la ragazzo/a è pronto per nuove esperienze. I positivi accadimenti affettivi precoci sembrano dunque essere impressi nella memoria procedurale del minore e, se non modificati, possono avere effetti a lungo termine.

Al contrario nell'attaccamento insicuro, come nel caso dell'attaccamento disorganizzato nei pattern di Ainsworth<sup>28</sup>, i partecipanti si sentivano poco compresi, non avevano fiducia e avevano cattiva comunicazione con il padre e con la madre. La letteratura evidenzia come gli atteggiamenti incoerenti che scaturiscono da tale stile siano dovuti a cure imprevedibili, maltrattamento e trascuratezza emotiva da parte del *caregiver* violento che provocano nel bambino paura irrisolvibile. La rappresentazione di sé stessi è quella di individui indegni di essere amati e anzi violati da chi li dovrebbe proteggere. Dal punto di vista biofisico chi ha subito un trauma nel momento in cui gli si chiede di ricordarlo non incrementa

<sup>27</sup> G. ATILI, *Il cervello in amore*, cit.

<sup>28</sup> M. AINSWORTH, M. BLEHAR, E. WATERS, S. WALL, *Patterns of attachment*, Hillsdale: Erlbaum, 1978.

le connessioni cerebrali quindi il dolore, ostacolando le funzioni corticali superiori, non permetterebbe la rielaborazione e impedirebbe alla coscienza di dare nuovi significati all'esperienza negativa.

Le relazioni che si stabiliscono con il/la partner sono quindi tossiche; in genere o si accetta di restare paradossalmente vittime di relazioni svalutanti o si assumono condotte aggressive e maltrattanti. In tali spirali distruttive o c'è la tendenza ad attaccare il/la partner o ad essere troppo compiacenti per non essere ulteriormente perseguitati. La struttura insicura porta alla continua ricerca dell'amore (il fattore Ludus nella nomenclatura di Lee<sup>29</sup>) ma anche alla fuga o distruzione dello stesso legame per timore di essere feriti o rifiutati. Queste persone sono indifferenti al rinforzo sociale e non sentono il bisogno di relazionarsi con gli altri e per questo sono alla continua ricerca di un/una nuovo/a partner.

Il dolore sociale è conseguenza del rifiuto ed è, per i neuroscienziati, identico a quello che si prova quando si ha un dolore fisico, ad esempio, quello causato da una ferita. I due tipi di dolori si basano infatti su processi neurocognitivi analoghi e, sempre seguendo il modello di Lee, potremmo ascrivere questo tipo di relazione al costrutto della mania: gelosia ossessiva, idealizzazione dei genitori ed estrema dipendenza. Questi individui vivono nella paura di essere lasciati, ignorati o delusi, quindi evitano un coinvolgimento profondo. L'impegno con la/il partner non ha valore. L'intimità emotiva e fisica viene evitata e quando la relazione si interrompe, queste persone possono mostrare poca ansia ed estrema autosufficienza. Nonostante questa apparente manifestazione di menefreghismo, potrebbe però sussistere invece una forte paura di soffrire e il distanziamento emotivo sarebbe solo una strategia di *coping* per difendersi dal dolore.

Una persona insicura con i genitori, che vive con la costante paura dell'abbandono, spesso ha problemi sociali o fatica a usare gli altri per co-regolare le proprie emozioni. Può essere difficile per tali individui cercare aiuto o aprirsi all'esterno, quindi può verificarsi una severa difficoltà nel gestire lo *stress* e le emozioni fino alla manifestazione di comportamenti ostili o aggressivi.

Infine, nelle analisi statistiche effettuate per approfondire le microaree di ricerca dedicate ai disturbi interni, le evidenze scientifiche derivate

<sup>29</sup> J. A. LEE, *The colors of love*, cit.

dall'analisi di moderazione hanno mostrato che la depressione è una variabile antecedente rispetto agli stili romantici ed il genere modera. Inoltre, la depressione maschile è risultato un predittore di fallimento nello stabilire e mantenere forme di amore romantico sano, mentre rafforzerebbe il disimpegno e l'amore maniaco. Nelle donne i disturbi interni erano associati al Pragma e alla Mania, ma come dipendenza dal partner.

#### 4. Conclusioni e implicazioni

La questione delle differenze di genere negli stili romantici è estremamente complessa. Ad esempio, in letteratura non è chiaro se esistano differenze di genere nell'uso dell'aggressività relazionale romantica o del benessere. Ricerche<sup>30</sup> del 2001 e 2002 indicano che le femmine sono più propense dei maschi a usare l'aggressività relazionale durante l'infanzia, ma le differenze di genere sono meno chiare nell'adolescenza e nell'età adulta emergente. Gli Autori hanno ipotizzato che l'aggressività relazionale romantica e la vittimizzazione siano associate negativamente a qualità relazionali positive come la fiducia e positivamente a qualità relazionali negative come la gelosia.

La ricerca svolta dalle Università di Macerata, Siviglia e Verona sugli antecedenti dell'aggressione fisica nelle relazioni sentimentali ha sottolineato l'importanza dei genitori nello sviluppo di relazioni maniacali future: lo scarso coinvolgimento dei genitori e la mancanza di comprensione, comunicazione e fiducia nella relazione genitore-figlio sono associati significativamente alla successiva aggressione fisica nelle relazioni sentimentali.

In sintesi, lo studio sugli antecedenti delle relazioni sentimentali suggerisce che la qualità delle relazioni con i genitori può svolgere un ruolo

<sup>30</sup> Per una rassegna si vedano: N. R. CRICK, D. A. NELSON, J. R. MORALES, C. CULLERTON-SEN, J. F. CASAS, S. HICKMAN, *Relational victimization in childhood and adolescence: I hurt you through the grapevine*, in J. JUVONEN, S. GRAHAM (Eds.), *Peer harassment in school: The plight of the vulnerable and victimized*, Guilford Press, New York, 2001, p. 196-214 e J.R. LINDER, N.R. CRICK, W.A. COLLINS, *Relational aggression and victimization in young adults' romantic relationships: Associations with perceptions of parent, peer, and romantic relationship quality*, in *Soc. Development*, 11 (2002), p. 69-86.

importante, ad esempio, nello sviluppo dell'aggressività e della vittimizzazione.

Queste evidenze possono essere un buon punto di partenza non solo per comprendere e prevenire il reato ma anche per portare in primo piano la vittima e cercare di operare una presa in carico del vissuto di quest'ultima nella mente di chi il reato lo ha commesso. Questo sebbene possa non verificarsi né un coinvolgimento attivo diretto tra le parti e né la presenza della figura di un mediatore (punti cardine nella giustizia riparativa), per le perplessità espresse fin dall'introduzione di questo contributo.

Forse non ci saranno i presupposti per una riappacificazione ma aiuterà l'autore del reato ad assumersi le proprie responsabilità e a dare dignità al dolore della vittima anche al fine di una ricostruzione dei legami con la comunità.

Come in parte anticipato, recentemente Rollero<sup>31</sup> ha infatti evidenziato l'importanza, nell'autore del reato, della motivazione alla partecipazione ad un programma di trattamento. In ogni percorso spostare il *locus* di attribuzione della colpa dagli aspetti situazionali (la vittima ha provocato), riconoscere le proprie emozioni e le emozioni della vittima, incentivare l'autoriflessione e l'assunzione di responsabilità sono obiettivi strategici da perseguire.

Occorre un cambio di prospettiva che offra nuovi significati alla violenza e al concetto stesso di "mascolinità", ad esempio aiutando gli uomini a non sentirsi più in pericolo o sfidati come "maschi".

Come in ogni cambio culturale i tempi necessari a una decostruzione degli stereotipi sono lunghi e faticosi, ma perché ci sia un "recupero" sociale dei legami tra chi ha commesso il comportamento deviante e la comunità occorre un approccio ecologico che coinvolga le parti politiche, sociali e coloro che operano nelle aree della comunicazione. Ad esempio, nei percorsi di trattamento con uomini violenti spesso questi ultimi dicono che l'utilizzo quotidiano sui media di termini deumanizzanti come

<sup>31</sup> C. ROLLERO, *The social dimensions of intimate partner violence: A qualitative study with male perpetrators*, in *Sexuality & Culture*, 2/3(2020), p. 749-763. Cfr. anche sull'argomento: C. M. LEON, E. AIZPURUA, C. ROLLERO, *None of my business? An experiment analyzing willingness to formally report incidents of intimate partner violence against women*, in *Violence against women*, 28/9(2022), p. 2163-2185.

“mostro” o “animale” disincentivano la richiesta di aiuto ai professionisti. Allo stesso modo troppo spesso leggiamo di vittime che vengono considerate responsabili di non saper scegliere partner affidabili o di aver assunto condotte provocatorie o sconsiderate.

L'obiettivo della ricerca e di questo contributo non può ovviamente essere quello di offrire soluzioni alla struttura complessa dell'applicabilità della giustizia riparativa alla violenza di genere.

Di certo l'attenzione che il legislatore continua a mostrare al fenomeno della violenza di genere assume un significato ancora maggiore se si considera il particolare momento che sta attraversando il nostro Paese e la sfida culturale che il decisore politico si trova ad affrontare. Purtroppo, talvolta ci si trova di fronte a una sorta di spirale hegeliana e qualsiasi congegno normativo, pur necessario, rischia di rappresentare soltanto un'arma spuntata se non accompagnato da una vera svolta sul piano culturale.

PARTE SECONDA

IL PARADIGMA RIPARATIVO:  
UN ALTRO SGUARDO SUL CONFLITTO E SUL DISAGIO



## CAPITOLO I

### PER UNA MENTE RIPARATIVA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Modelli interpretativi del comportamento umano. – 3. La giustizia riparativa come paradigma della complessità. – 4. La teoria dei tre cervelli. – 5. Il *conflict corner* per costruire una mente riparativa. – 6. Conclusioni.

#### 1. *Premessa*

In questo contributo, che si fonda su un approccio di matrice psicologica, si intende illustrare un possibile itinerario concettuale che, a partire dai principali modelli interpretativi del comportamento delle persone, passa attraverso un sintetico commento sul paradigma della giustizia riparativa e sul funzionamento del cervello umano, per approdare a una proposta educativa funzionale a educare le giovani menti a saper attivare i processi mentali coerenti con un pensiero riparativo.

La concatenazione si basa sulla seguente sequenza tematica: la mente umana tenderebbe ad applicare modelli interpretativi della realtà fisica e sociale basati su un rudimentale accostamento di cause ed effetti, se non intervenisse una parte del cervello, quella della neo-corteccia, che permette di articolare rappresentazioni della complessità anche attraverso il ricorso a diverse formulazioni ipotetiche. La natura della giustizia riparativa è tale da richiedere di confrontarsi con la complessità della situazione delittuosa come un sistema di interazioni, che vanno affrontate applicando un pensiero complesso e tenendo presente in modo contemporaneo tutti gli elementi che hanno contribuito a crearla, soppesando in modo paritetico i diritti e i doveri delle persone e dei gruppi coinvolti. Per questi motivi un modo di procedere secondo la giustizia riparativa interessa il funzionamento della parte più evoluta del cervello umano. Infatti, a parte la dotazione ereditaria con la quale ogni essere umano viene al mondo, in particolare la neo-corteccia cerebrale si sviluppa grazie alle interazioni con il mondo fisico e sociale, dando luogo a un insieme complesso di informazioni che sono ritenute e connesse grazie agli scam-

bi neuronali, per questo la qualità delle proposte educative, soprattutto nella prima infanzia in cui gran parte di questo lavoro avviene, è di fondamentale importanza. Tra le numerose proposte, tutte di grande spessore che il mondo dell'educazione mette a disposizione, segnaliamo una che appare congegnale alla costruzione di una mente riparativa, a partire dai primi anni dell'esistenza umana, secondo modalità compatibili con il funzionamento mentale di quell'epoca della vita. Si tratta del *conflict corner*, una strategia adatta a nutrire quelle parti del cervello necessarie alla comprensione del paradigma riparativo, avendo individuato come fondamentale requisito di una mente riparativa la possibilità di far funzionare la neo-corteccia cerebrale ai fini della gestione consapevole di risposte altrimenti istintive o, quanto meno, semplificate.

## 2. *Modelli interpretativi del comportamento umano*

Nella psicologia cosiddetta ingenua o di senso comune, quella che guida le considerazioni di gran parte delle persone non specialiste, spesso prevale una visione semplificata, se non proprio semplicistica, che mette insieme cause ed effetti rilevabili in una situazione data, nell'interpretare le azioni degli esseri umani. Anche nella psicologia scientifica c'è stato un momento iniziale in cui si sono adottate concezioni di tipo lineare dello sviluppo umano, rappresentate dalla teoria comportamentista e dal suo paradigma stimolo-risposta<sup>1</sup>. Via via che le scienze psicologiche progredivano, si è compreso però che spesso, nello stabilire immediate connessioni, si incorre in errori od omissioni. Grazie alla *Gestalttheorie*, corrente psicologica dei primi anni del '900 i cui principi sono stati applicati inizialmente in ambito percettivo, si è fatto avanti in psicologia il concetto di *sistema*. Il sistema è da considerare come una totalità organizzata, un insieme di elementi interdipendenti, non una semplice somma delle parti. Parlare di totalità, e quindi di unità, significa che le caratteristiche proprie del tutto non possono essere comprese semplicemente a partire

<sup>1</sup> J.B. WATSON (1913), *La psicologia dal punto di vista del comportamentista*, in P. MEAZZINI (a cura di), *Antologia degli scritti*, trad. it., Il Mulino, Bologna, 1976.

da quelle delle parti, quanto dalle variazioni che tutte subiscono nella continua reciprocità dei loro rapporti<sup>2</sup>.

Le proprietà dei sistemi sono particolarmente interessanti e la loro adozione in ambito psicologico modifica in maniera rilevante la concezione dello sviluppo interpersonale e intrapersonale una volta che se ne applichino i principi in campo sociale. Si deve a Kurt Lewin, psicologo gestaltista<sup>3</sup>, l'introduzione di una visione interazionista del comportamento umano, considerato come il risultato degli scambi tra componenti endogene all'individuo, con le sue particolarità genetiche, e componenti esogene, dipendenti da variabili di contesto. Lewin propone di comprendere il comportamento umano (C) come funzione (f) della persona (P) in un dato ambiente (A) secondo la formula  $C=f(P,A)$ .

Si deve poi a Urie Bronfenbrenner, psicologo americano di origine russa, un ulteriore passo in avanti nella interpretazione della complessità umana<sup>4</sup>. Oltre a far riferimento a Lewin, Bronfenbrenner si ispira, da un lato, al pensiero di Lev Vygotskij, psicologo russo secondo il quale lo sviluppo del soggetto dipende da una data cultura e dal momento storico in cui si trova a vivere<sup>5</sup>; dall'altro lato, alla teoria generale dei sistemi di von Bertalanffy, biologo di origine austriaca, che ipotizza l'esistenza di principi, modelli e proprietà applicabili a qualsiasi tipo di sistema appartenente alla biologia, alla fisica e alle scienze sociali. Per Bertalanffy ogni organismo è un sistema, cioè una struttura dinamica di parti e processi tra cui avvengono interazioni reciproche. Lo sviluppo è così concepito come un rapporto dinamico tra molte variabili<sup>6</sup>.

Bronfenbrenner elabora un modello interpretativo del comportamento umano in cui l'ambiente di sviluppo è inteso come insieme di sistemi interconnessi, ordinati gerarchicamente e legati da relazioni dirette e indirette. Il contesto è articolato in più livelli; il microsistema e il mesosistema sono quelli con i quali la persona vive direttamente in contatto; l'esosistema e il macrosistema sono ambiti di cui il soggetto non fa espe-

<sup>2</sup> P. GUILLAME (1937), *La psicologia della forma*, trad. it., Giunti-Barbèra, 1963.

<sup>3</sup> K. LEWIN (1935), *Teoria dinamica della personalità*, trad. it., Giunti-Barbèra, 1965.

<sup>4</sup> U. BRONFENBRENNER (1979), *Ecologia dello sviluppo umano*, trad. it., Il Mulino, Bologna, 1986.

<sup>5</sup> L.S. VYGOSTKIJ (1934), *Pensiero e linguaggio*, trad. it., Laterza, Roma, 1990.

<sup>6</sup> L. von BERTALANFFY (1968), *Teoria generale dei sistemi*, trad. it., Istituto Librario internazionale, 1971.

rienza diretta, ma che hanno egualmente un'influenza sul suo sviluppo. Secondo questa teoria, la stessa persona inserita in contesti differenti, in momenti storici diversi, con interazioni sociali e familiari differenti, potrebbe avere uno sviluppo completamente differente pur essendo venuta al mondo con lo stesso patrimonio genetico, come accade ad esempio nel caso di gemelli omozigoti. Nel considerare la persona bisogna quindi tenere presenti i sistemi in cui essa vive e le loro reciproche influenze.

Per avvicinarsi alla migliore comprensione del comportamento di una persona è inoltre necessario valutare anche la sua evoluzione, che tiene conto del tempo e quindi del c.d. cronosistema, il quale considera sia la situazione temporale in cui un'azione ha luogo – ad esempio l'interpretazione di un dato comportamento avvenuto in un preciso momento storico –, sia il peso che può avere una situazione – ad esempio la perdita di un genitore, se connessa a una particolare fase della vita individuale.

Mentre nella psicologia di senso comune, intesa come la spinta ad assegnare senso agli eventi sulla base di dimensioni di significato condivise, per ricondurli a modelli che li rendano comprensibili e, in qualche modo, prevedibili<sup>7</sup>, continua dunque a dominare prevalentemente un modello di tipo deterministico unicausale, nella psicologia scientifica si stanno affermando modelli di tipo probabilistico multifattoriale. I primi sono lineari, nel senso che le cause e gli effetti sono associati per prossimità, più che per accurata analisi, mentre per i secondi bisogna applicare attenzione e ragionamento, ricercare le cause insieme alle concause, ispezionare dettagli e formulare ipotesi via via più raffinate e rispondenti, fino a raggiungere una rappresentazione verosimile, con una postura mentale aperta a raccogliere altre informazioni e a vedere come esse interagiscono nella redazione di una rappresentazione interpretativa congrua.

### 3. *La giustizia riparativa come paradigma della complessità*

Seguendo i *Basic Principles on the use of restorative justice* (ONU 2000-2002), la giustizia riparativa è pensata come «il procedimento in cui la vittima, il reo e/i altri soggetti o membri della comunità lesi da un

<sup>7</sup> F. HEIDER (1958), *Psicologia delle relazioni interpersonali*, trad. it., Il Mulino, Bologna, 1958.

reato partecipano attivamente insieme alla risoluzione della questione emersa dell'illecito, spesso con l'aiuto di un terzo equo e imparziale». L'obiettivo che essa si pone è il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutte le parti coinvolte dal reato: il soggetto che lo commette, quello che lo subisce, e le comunità a cui questi soggetti appartengono, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il riavvio del senso di sicurezza collettivo che il reato ha compromesso.

Si comprende che la giustizia riparativa richiede una visione complessa e complessiva, che esclude per sua stessa natura la possibilità di soluzioni facili, di individuazione di connessioni rapide tra una causa e un effetto, allontanandosi quindi da quei modelli deterministico unicastali presentati in precedenza, e trovando una migliore corrispondenza con i modelli probabilistico multifattoriali e con la teoria ecologica di Bronfenbrenner.

La persona che intenda inquadrare un fatto delittuoso utilizzando come cornice di riferimento la giustizia riparativa ha necessità di individuare la molteplicità dei fattori che possono essere alla sua origine, applicando un processo che si sforzi di rintracciare quel «battito di ali di una farfalla che ha scatenato la tempesta dall'altra parte del mondo», come direbbe Bertalanffy riprendendo il concetto di effetto farfalla di E. Lorenz<sup>8</sup>. Ha necessità inoltre di collocare in un sistema complesso di azioni, reazioni e interazioni tutti gli attori coinvolti: la persona che ha commesso il reato, quella che lo ha subito e almeno le loro comunità di appartenenza, ad esempio familiari, conoscenti, vicinato, tenendo in debita considerazione il fatto che nei gruppi sociali coinvolti, in alcuni casi, le relazioni possono comprendere sia la vicinanza al reo/alla rea che alla vittima.

#### 4. La teoria dei tre cervelli

In ogni tentativo di comprensione del comportamento umano non si può prescindere dal prendere in considerazione l'anatomia del cervello. Recenti ricerche, grazie a sofistiche tecnologie non invasive, hanno potuto individuare diverse parti e specifiche funzioni a cui esse sono preposte. Tra le diverse analisi una si basa sulla identificazione di tre

<sup>8</sup> E.N. LORENZ, *Deterministic nonperiodic flow*, in *J. Atmos. Sc.*, 20(1963), p. 130-141.

diverse parti, che hanno un'origine e modalità differenti di reazione ed elaborazione delle informazioni: il cervello rettiliano, il sistema limbico e la neo-corteccia<sup>9</sup>.

Il cervello rettiliano, che corrisponde alla parte più antica dell'encefalo, è il meno sviluppato e interagisce con la realtà come fa quello dei rettili: spinge alla caccia per soddisfare la fame, si difende dagli altri se sono percepiti come predatori, induce al riposo per recuperare energie, muove gli istinti sessuali per proseguire la specie. Si tratta quindi di un cervello istintivo, funzionale alla sopravvivenza e alla conservazione, negli animali così come negli esseri umani. Associate a queste funzioni, vi sono il controllo della respirazione, del battito cardiaco e di tutte le attività di base del corpo che lo mantengono in vita. I comportamenti che ne scaturiscono sono per lo più stereotipati e ritualistici.

Il sistema limbico è considerato il secondo cervello che si è sviluppato ed è anche chiamato cervello mammifero. Da un punto di vista anatomico è composto da vari organi come il talamo, l'ipotalamo, l'ippocampo e l'amigdala, che in sinergia hanno il compito di processare le informazioni provenienti dalle reazioni emotive. Questo secondo cervello ha a che fare quindi con risposte connesse alle emozioni percepite, spesso stratificate nel tempo, attivando la parte bambina degli esseri umani e reagendo in relazione al ricordo di eventi che hanno suscitato nel tempo una risposta emotiva che, perciò, tende a stabilizzarsi: se ad esempio nell'infanzia si è avuto paura di una cavalletta che si è mossa improvvisamente, è possibile che resti la traccia emotiva di questa esperienza e si continui anche da grandi a provare lo stesso spavento, sebbene si possa razionalmente comprenderne l'incongruenza. O, se quando si era bambini o bambine si è stati umiliati per non essersi espressi correttamente in pubblico, può capitare che anche una volta diventati adulti o adulte si sperimenti la vergogna quando ci si trovi a parlare a un folto gruppo di persone. Questo cervello ricerca conferme sociali e risponde alla necessità di riconoscimento, amore e affetto.

Il terzo cervello è la parte più estesa e costituisce una peculiarità del

<sup>9</sup> P. D. MACLEAN, *The Triune Brain in Conflict, Psychotherapy and Psychosomatics*, vol. 28, no. 1/4, *Toward a Theory of Psychosomatic Disorders: Alexithymia, Pensée opératoire, Psychosomatisches Phänomen: Proceedings of the 11th European Conference on Psychosomatic Research Heidelberg, September 14-17, 1976 (1977)*, p. 207-220.

tutto umana: grazie a esso abbiamo la possibilità di adattarci, motivo per cui possiamo sopravvivere come specie in diverse e anche avverse condizioni ambientali, dominando su tutti gli altri esseri viventi. Si tratta della neocorteccia o cervello dell'*Homo Sapiens*, sede dei processi di pensiero e ragionamento, della formulazione delle ipotesi e della capacità di astrazione, dell'immaginazione e della creatività, del pensiero critico e del *problem solving*. La neo-corteccia è particolarmente attiva nei primi anni di vita ed elabora una enorme quantità di informazioni, dando luogo a quella velocità di sviluppo delle abilità e delle competenze che caratterizza questa fase della crescita umana<sup>10</sup>. Il cervello assorbe moltissimi dati nella interazione con la realtà, dotandosi di numerose connessioni sinaptiche. Nella fase dell'adolescenza una parte delle informazioni incamerate nei primi anni di vita viene selezionata: in funzione di una specializzazione delle aree si attivano processi eliminatori che danno luogo alla perdita di una parte del patrimonio elaborato in precedenza dando l'avvio a quella tappa della esistenza umana in cui il ragazzo/la ragazza comincerà a costruire in modo più consapevole il proprio profilo identitario, mettendo a fuoco le proprie attitudini, predisposizioni e preferenze nei vari campi della vita<sup>11</sup>. La formazione della corteccia cerebrale dipende in larga misura dalla qualità dell'esperienza di vita, a cui contribuiscono la lettura, l'arte, la musica, gli incontri, le relazioni sociali, le opportunità di viaggiare e di conoscere il mondo, insomma l'interazione con tutto l'universo culturalmente inteso. È infatti nella interazione con la realtà dei differenti artefatti umani che la corteccia si diversifica e si espande in diversi strati e circonvoluzioni, tanto che può arrivare a misurare anche oltre i 2000 cm<sup>2</sup>, una quantità che è difficile immaginare contenuta in una singola scatola cranica. Allo stesso tempo è in questa parte del cervello che vengono elaborate le informazioni più complesse, in quanto essa assume il ruolo di promozione delle funzioni cognitive e razionali più evolute, tra le quali possiamo annoverare la ricerca delle connessioni e interazioni che sono all'origine di alcuni fenomeni.

<sup>10</sup> E.H. ERIKSON, J.M. ERIKSON (1958), *I cicli della vita. Continuità e mutamenti*, trad. it., Armando, 1962.

<sup>11</sup> La fase dell'adolescenza è considerata come una tappa fondamentale nella costruzione della identità, come ha ben sottolineato Erikson, sulla base di studi a carattere psico-sociale, molto prima che le ricerche in campo neuroscientifico ne dimostrassero le basi neuro-fisiologiche.

Senza entrare nel dibattito tuttora in corso sulla gerarchia che organizza e coordina le funzioni cerebrali, è utile sottolineare che la neo-corteccia cerebrale, detta anche materia grigia per il suo aspetto, è la parte da cui dipendono i cosiddetti processi psichici superiori<sup>12</sup> ed è presente solo nel cervello dei mammiferi. Negli esseri umani essa svolge un ruolo fondamentale nella organizzazione del comportamento intenzionale e consapevole e si presenta tanto più sviluppata quanto più varia, ampia e complessa è l'esperienza del mondo fisico e sociale sperimentata dall'essere umano, soprattutto nelle prime fasi del ciclo di vita.

Per poter adottare e fare propria una visione riparativa al fine di inquadrare situazioni criminose, occorre andare oltre il funzionamento dei primi due cervelli, che agiscono su base istintiva, dedita alla sopravvivenza e alla conservazione della specie, attivando tanto più potentemente i processi residenti al livello della neo-corteccia quanto più la situazione delittuosa si riveli complessa e intricata.

### 5. *Il conflict corner per allenare una mente riparativa*

Da queste conoscenze deriva la centralità dell'educazione nei primi anni di vita; si parla addirittura dei primi mille giorni, come fase dello sviluppo umano critica per tutto l'intero ciclo di vita della persona, in quanto caratterizzati da un sistema nervoso molto plastico e disponibile all'apprendimento, come mostrano i numerosi e rapidissimi cambiamenti che avvengono in bambine e bambini, dalla completa dipendenza della fase neonatale alla conquista di autonomie di tipo sensoriale e motorio, all'acquisizione di una o più lingue, alla prima costruzione di una immagine di sé, fino alla capacità di *problem solving* e di atti creativi.

Una mente riparativa ha bisogno di essere nutrita e di formarsi all'interno di esperienze che abbiano le caratteristiche adatte, fin dai primi approcci, a situazioni conflittuali, come possono essere quelle che si determinano nelle liti durante gli anni dell'infanzia. Se anni di cultura dell'educazione hanno indicato la pace come obiettivo della convivenza sociale, in quanto assenza di conflitto, sempre più si fa strada l'idea che la conflittualità faccia parte delle interazioni sociali umane e ne sia in qual-

<sup>12</sup> L.S. VYGOSTKIJ (1934), *Pensiero e linguaggio*, cit.

che modo persino costitutiva e funzionale. La pace va perciò ripensata in senso dinamico, come un'organizzazione di competenze che permettano di so-stare nei conflitti<sup>13</sup>, nel duplice senso di saperci stare dentro e di soffermarvisi, invece di evitarli o soffocarli.

Per allenare queste competenze, una strategia individuata in anni di sperimentazioni presso il Centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza, è il *conflict corner*<sup>14</sup>. Si tratta di un angolo variamente posizionato, nelle tante versioni che esso prende, a seconda degli spazi e delle interpretazioni di insegnanti che lo hanno adottato in scuole diverse su tutto il territorio nazionale, siano esse scuole dell'infanzia, primarie o dei gradi successivi. Il *conflict corner* che si propone nella scuola dell'infanzia (e talvolta anche in alcuni nidi) ha un assetto minimale, giusto due seggioline e un gomitolino che i protagonisti di un litigio tra bambini/e si scambiano mentre "imbastiscono" un dialogo sul motivo del contendere, a cui talvolta si aggiungono altri/e tre o quattro, che si mettono insieme, in parte da protagonisti della discussione, in parte da spettatori o con ruoli che possono cambiare durante la "sessione".

Il *conflict corner* è uno spazio di vita<sup>15</sup> che permette di riconfigurare la relazione interrotta da un dissidio, invitando a discuterne per comprendere gli uni le ragioni delle altre, indicato dalla comunità degli adulti in funzione educante come opportunità offerta intenzionalmente per lo scarico di tensioni, un sentiero illuminato così da poter chiaramente individuare il percorso verso una via d'uscita all'agitazione che sempre una lite innesca. Uno spazio che non chiede di essere buoni e comportarsi bene, ma di essere a contatto con sé stessi mentre si dà spazio anche alla presenza dell'altro/altra, che permette quel modo di ragionare insieme funzionale a poter andare oltre le risposte dettate dal cosiddetto cervello rettiliano, perché l'invito alla ricostruzione dei fatti dal proprio punto di vista e secondo il proprio vissuto attiva il pensiero e induce a esprimersi attraverso il linguaggio, mettendo in movimento gli schemi mentali più evoluti della corteccia cerebrale. È un tempo autorizzato per la ricerca e l'esplorazione creativa delle possibili soluzioni in autonomia, perché

<sup>13</sup> D. NOVARA, *Litigare fa bene*, Rizzoli, Milano, 2015.

<sup>14</sup> M. VERSIGLIA, *Il conflict corner: una tecnica importante*, *Psicologia e scuola*, 3, 2018, p. 1-3.

<sup>15</sup> K. LEWIN (1935), *Teoria dinamica della personalità*, cit.

non è guidato da adulti/e, ma lasciato alla regia dei piccoli protagonisti e protagoniste. La ricerca di un “comune accordo” indica la base su cui ricostruire l’alleanza preesistente, rotta magari dall’indebito appropriarsi di un gioco, dall’azione che distrugge un elaborato, da un movimento brusco di una che si trasforma nella caduta dell’altro.

La presenza di un *conflict corner* in una sezione di scuola d’infanzia o in un’aula scolastica è un messaggio chiaro da parte della comunità educante: qualunque sia il conflitto in corso, bambine e bambini, ragazzi e ragazze, sappiate con certezza che una via d’uscita c’è, basta trovarla, è permesso e anzi auspicato che ci si provi. Andare insieme verso il *conflict corner* ri-configura lo spazio di vita e crea un movimento verso un “destino comune”, laddove comune significa letteralmente pertinente a una comunità di persone socialmente organizzate, che concerne la maggioranza e che si colloca quindi al polo opposto del privato e individuale, sul piano dell’appartenenza, della proprietà, dell’uso, dell’attribuzione di mezzi e di valori come quando si dice lottare per il bene comune, diritti/doveri comuni. Indicando il *conflict corner* come spazio di elaborazione negoziale delle tensioni, si offrono permessi invece di vietare o di evitare, si comunica implicitamente che è possibile cavarsi d’impaccio da soli, anche da piccoli e piccole, che si hanno conoscenze, abilità e competenze sufficienti per andare alla ricerca di un nuovo equilibrio.

Per i piccoli, andare insieme verso il *conflict corner* ha la funzione di ri-configurare anche il mondo interno, quello emotivo, in cui la lite fa crescere rabbia o risentimento o dolore o paura. Volgere gli sguardi verso una comune meta permette all’energia psichica di mutare di segno. Dovendo esplorare i motivi del contendere alla ricerca di un nuovo patto di convivenza se non proprio di alleanza, si offre una importante opportunità che consiste nell’esercizio della capacità di “leggere” la mente dell’altro<sup>16</sup>.

La presenza del *conflict corner* in uno spazio educante indica chiaramente a bambini e bambine che si dà peso e importanza al mondo interno quanto a quello esterno, delle cose e delle azioni, perché negoziare

<sup>16</sup> Come indicato dalla teoria della mente, fin dall’infanzia gli esseri umani hanno la capacità di attribuire stati mentali – credenze, intenzioni, desideri, emozioni, conoscenze – a sé stessi e agli altri, e la capacità di comprendere che gli altri hanno stati mentali diversi dai propri. Si tratta di processi cognitivi tesi a comprendersi in base a comportamenti manifesti e finalizzati a prevedere le successive azioni (cfr. S. LECCE, A. PAGNIN, *Il lessico psicologico: la teoria della mente nella vita quotidiana*, Il Mulino, Bologna, 2007).

una soluzione ha come presupposto una trasformazione delle emozioni: da quelle che allontanano e filtrano la percezione dell'altro/a come nemico/a, a quelle che permettono un avvicinamento, un riavvio della relazione, come la percezione di un momentaneo senso di colpa, del pentimento, della sofferenza verso la sofferenza dell'altro/a, del dispiacere che provoca il danno subito o l'interruzione dell'attività ludica e del piacere di riconnettersi al compagno/a di classe o di giochi. A volte è necessario del tempo, perché questo avvenga, e numerose transazioni, altre volte, soprattutto nei più piccoli, trovarsi seduti insieme in uno spazio comune ha un effetto simbolico sufficiente a raggiungere velocemente un nuovo accordo, magari solo con un paio di sorrisi e la dichiarazione ad alta voce: "felice!".

Questo processo di elaborazione è la base per l'acquisizione di competenze di autoregolazione emotiva<sup>17</sup>, che hanno come presupposto in primo luogo il riconoscimento del proprio vissuto e, in un secondo momento, la capacità di posporre la scarica emotiva che ne deriva, perché possa uscire con caratteristiche di migliore aderenza a quanto richiedono la convivenza, l'adattamento sociale e l'assicurare continuità alla relazione interpersonale. Si apprende così fin dalla giovane età che i conflitti possono essere negoziati e che negoziare comporta dei vantaggi, ma che per farlo non si può oziare, lasciare andare distrattamente le cose o aspettare che altri/altre – di solito gli adulti/le adulte – risolvano per noi i problemi, ma impegnarsi in un *negotium*<sup>18</sup>.

Il *conflict corner* dice che da soli non ce la si fa, bisogna che tutti gli attori della situazione in corso siano insieme e desiderino collaborare per trovare una via di uscita soddisfacente e che per riuscire c'è necessità di fare spazio nel proprio mondo, al mondo di interessi, bisogni ed emozioni anche dell'altro/a. Dice inoltre che a farlo ci si guadagna e non ci si rimette, come si induce a pensare quando si sottintende che per fare spazio all'altro bisogna "rinunciare" a sé stessi. Insegna che ci si può prendere cura del bisogno dell'altro/a mentre si ascolta il proprio e che dimenticarsene è operazione infelice.

<sup>17</sup> C. B. KOOP, *Antecedents of self-regulation: A developmental perspective*, in *Developmental Psychology*, 18/2(1982), p. 199-214. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.18.2.199>

<sup>18</sup> D. COPPOLA, P. NICOLINI (a cura di), *Comunicazione e formazione*, Franco Angeli, Milano, 2009.

L'insieme delle operazioni mentali a cui l'adozione di un *conflict corner* induce è nutrimento per la formazione della corteccia cerebrale, perché richiede l'elaborazione delle informazioni, avviando a una comprensione delle relazioni umane in termini riparativi, spesso impedita da interventi del mondo adulto che, nella fretta di ripristinare la situazione di "pace", interviene con suggerimenti tutt'altro che negoziali, avviando l'indagine giuridica delle colpe invece che additare alla via d'uscita in termini di *problem solving*.

## 6. Conclusioni

Il tema della giustizia riparativa porta con sé la necessità di comprendere il funzionamento dei processi mentali umani al fine di collegare l'apparato concettuale di cui essa si serve alle possibilità di essere impiegato fruttuosamente dalle persone e dalle comunità. Infatti, a partire dalla necessità di considerare la giustizia riparativa come un paradigma che richiede di dominare una visione sistemica e complessa delle realtà coinvolte – contemporaneamente almeno la persona che compie il reato, la persona che lo subisce, le loro comunità di appartenenza, la comunità coinvolta dalla situazione delittuosa – deriva che il suo esercizio si basa su un'attivazione dei processi psichici umani di più elevata intensità e fattura.

Aderendo alla dimostrazione in linea del tutto teorica che se ne è inteso fornire, consegue che sia quanto meno opportuno, se non del tutto necessario, avviare fin dai primi anni di vita le bambine e i bambini a questa modalità di pensiero complesso e articolato. Tra le indicazioni possibili a livello educativo, abbiamo individuato una strategia messa a punto da un gruppo di ricerca del Centro psico-pedagogico per la gestione dei conflitti di Piacenza, guidato da Daniele Novara, nota con l'espressione "*conflict corner*".

Il *conflict corner* è uno spazio individuato di norma all'interno di strutture educative, che viene riservato e segnalato come luogo in cui poter andare a discutere ogni volta che si solleva un conflitto tra bambini/e. È una vera e propria palestra di allenamento di competenze sociali, linguistiche, personali, interpersonali e negoziali, sostiene lo sviluppo morale e arricchisce le occasioni di applicare la teoria della mente, cioè quella

forma di pensiero che permette di attribuire ad altri/e stati d'animo e intenzioni, al di là di quelle proprie.

Il *conflict corner* rappresenta quindi un laboratorio in cui mettere in campo forme di apprendistato alle relazioni sociali, utile per la formazione di legami all'interno del gruppo nel tempo presente. In prospettiva futura, il *conflict corner* rappresenta una formidabile occasione per la crescita di competenze sociali funzionali alla comune ricerca degli squilibri che i conflitti provocano tra le persone. Allo stesso tempo, soprattutto se proposto nei primi anni di vita, permette di esercitarsi in una serie di attività che nutrono e allargano le possibilità di funzionamento della neo-corteccia cerebrale, così indispensabile per l'adesione ai principi della giustizia riparativa, in una fase della vita in cui essa è particolarmente sensibile all'esperienza vissuta, traendone linfa vitale per la sua stessa formazione.



## CAPITOLO II

### ADOLESCENZA, CYBERBULLISMO E APPROCCI RIPARATIVI<sup>1</sup>

SOMMARIO: 1. Compiti e sfide evolutive in età adolescenziale. – 2. Crescere in un mondo tecnologico. – 3. Il cyberbullismo. – 3.1. L'identità dell'autore/autrice di azioni di cyberbullismo. – 4. Un approccio riparativo. – 4.1. Soluzioni al cyberbullismo in adolescenza. – 5. Conclusioni.

#### 1. *Compiti e sfide evolutive in età adolescenziale*

L'adolescenza è una fase dello sviluppo che rappresenta la transizione della persona dall'età infantile a quella adulta. In questo periodo, la cui durata non è ben definita, l'adolescente diventa fisicamente e sessualmente maturo/a pur senza aver assunto dei ruoli sociali da persona adulta.

Secondo il modello di sfida dello sviluppo nel ciclo di vita di Handry e Kloep<sup>2</sup> crescere significa avere a che fare con piccole e grandi sfide della vita, ovvero con i cambiamenti evolutivi che si verificano nel corso della propria esperienza. In particolare Hendry e Kloep hanno individuato tre tipi di cambiamenti: maturazionali, quelli di matrice biologica; sociali normativi, quelli legati alla cultura di riferimento dell'individuo; non normativi, quelli che non sono uguali per tutti ma unici e caratteristici per ciascun individuo. Avere successo nelle sfide è possibile solo se le risorse necessarie per poterle affrontare sono presenti. In altre parole, se le risorse potenziali sono sufficienti per le richieste imposte dal compito evolutivo allora sarà possibile affrontarlo. Inoltre, se la sfida permette di ampliare il proprio sistema di risorse, essa porterà a uno sviluppo personale.

Gli/le adolescenti, in particolare, sono impegnati/e ad accettare i

<sup>1</sup> Il presente contributo è stato elaborato da Veronica Guardabassi (§§ 1, 2, 3, 4, 5) e Paola Nicolini (§§ 3.1 e 4.1).

<sup>2</sup> L.B. Hendry, M. Kloep, *Lo sviluppo nel ciclo di vita*, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 43.

cambiamenti del proprio corpo, a immergersi in nuove relazioni amicali o sentimentali, a ottenere maggiore indipendenza dai genitori, a costruire la propria identità. Tutto avviene all'interno di un mondo pervaso dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dove gli/le adolescenti, nati/e in un mondo tecnologico, sono anche definiti/e nativi/e digitali<sup>3</sup>.

## 2. Crescere in un mondo tecnologico

La presenza della tecnologia nella vita quotidiana degli/delle adolescenti è oggetto di preoccupazioni e frequenti dibattiti. Se da un lato potrebbe sembrare più sicuro negare l'accesso a *tablet* e *smartphone* («non gli permetterò di usarlo!»), dall'altro potrebbe essere più funzionale stabilirne insieme l'utilizzo («d'accordo, però guardiamo insieme questo video»). Come comportarsi? *Tablet*, *smartphone* e tutti i dispositivi digitali non sono altro che strumenti in mano alla persona. Come il martello e lo scalpello possono essere usati per realizzare un elemento scultoreo o distruggere un capolavoro d'arte, così accade per l'utilizzo delle nuove tecnologie. Non sono tanto gli strumenti tecnologici, ma il loro utilizzo a fare la differenza. Secondo Martin Seligman, psicologo considerato il padre della psicologia positiva, le nuove tecnologie possono essere addirittura funzionali se utilizzate correttamente<sup>4</sup>.

Riprendendo il modello di Handry e Kloep precedentemente descritto, il paragrafo analizzerà il ruolo degli strumenti tecnologici nell'affrontare due particolari sfide dell'adolescenza: la costruzione di relazioni amicali e la definizione della propria identità. I nuovi strumenti tecnologici possono essere risorse a supporto dello sviluppo dell'adolescente o rappresentano piuttosto un ostacolo?

Nella costruzione e mantenimento delle relazioni interpersonali, il *web* e le applicazioni mobili forniscono numerose possibilità di interazione: si può entrare in contatto con persone distanti ma che condividono

<sup>3</sup> M. PRENSKY, *Digital natives, digital immigrants* part. 1, in *On the Horizon*, 9/5 (2001), p. 1.

<sup>4</sup> E. MAZZONI, M. BENVENUTI, *Developmental Technologies. Evoluzione tecnologica e sviluppo umano*, Apogeo Education, Santarcangelo di Romagna, 2019, p. 29.

gli stessi interessi o continuare a parlare con amici e amiche anche dopo il suono dell'ultima campanella. Non ci sono limiti di spazio o di tempo, le vite *offline* e *online* sono strettamente interrelate: la conversazione con un/a amico/a, fisicamente vicino, può essere interrotta dall'arrivo di un messaggio. In modo simile, una conversazione in un'app di messaggistica può essere bruscamente lasciata in sospeso dall'arrivo di una persona che bussa alla nostra porta. La forte interconnessione fra i due mondi, che vede gli/le adolescenti (e non solo) sempre più impegnati/e nell'arduo compito di tenere separati i due domini<sup>5</sup>, rende sempre più necessario modulare e comprendere bene come servirsi dei social. Secondo Zywicki e Danowski<sup>6</sup>, l'utilizzo disfunzionale di un prodotto è dovuto al divario tra la modalità con cui è stato ideato dal progettista e quella interpretata dai/dalle consumatori/consumatrici. Gli autori, descrivendo l'ipotesi del potenziamento sociale e della compensazione sociale, affermano che i *social* sono stati progettati per avere maggiori possibilità di interazione sociale (es. conoscere in anticipo alcune persone della città in cui andrò a vivere); tuttavia se vengono utilizzati per compensare carenze e lacune personali (es. mi sento solo e cerco amici/amiche *online*) l'utilizzo di *internet* potrebbe diventare problematico e in alcuni casi patologico. A supporto di questa spiegazione, vi è anche il modello di Mazzoni e Benvenuti<sup>7</sup>. Secondo l'autore e l'autrice, infatti, la mancanza di supporto sociale sia nella vita *online* che *offline* e le problematiche psicologiche (es. depressione, ansia, dipendenze) aumentano l'isolamento sociale e la preferenza per le interazioni *online*. La maggiore presenza *online*, associata alla mancanza di supporto sociale e le problematiche sopra descritte, possono determinare il manifestarsi di comportamenti disfunzionali, ad esempio trascorrere molto tempo *online* con ricadute negative sulla vita *offline*.

Il secondo compito evolutivo discusso è relativo alla costruzione della propria identità. Si tratta di un processo che inizia a circa 11-12 anni,

<sup>5</sup> D. MISCIOSCIA, *Il valore degli adolescenti. Nuove declinazioni degli ideali e del ruolo educativo degli adulti*, Franco Angeli, Milano, 2021, p. 74.

<sup>6</sup> J. ZYWICKI, J. DANOWSKI, *The faces of Facebookers: Investigating social enhancement and social compensation hypotheses; predicting Facebook™ and offline popularity from sociability and self-esteem, and mapping the meanings of popularity with semantic networks*, in *Journal of Computer-Mediated Communication*, 14/1 (2008), p. 1.

<sup>7</sup> E. MAZZONI, M. BENVENUTI, *Developmental Technologies. Evoluzione tecnologica e sviluppo umano*, cit., p. 45.

quando l'adolescente ha sviluppato il pensiero ipotetico-deduttivo ed è capace di riflettere in modo critico e autonomo su di sé e su ciò che è importante. Il compito tuttavia non è semplice e, secondo Erikson<sup>8</sup>, l'adolescente è alla ricerca di un equilibrio tra la confusione di ruolo e una definizione di identità. L'esito dipende da almeno due processi<sup>9</sup>: l'"esplorazione" (intesa come processo di sperimentazione di credenze, valori e comportamenti alternativi) e l'"impegno" (ovvero l'insieme delle scelte fatte dall'adolescente, solitamente dopo l'esplorazione). In base alla combinazione di questi due elementi lo stato dell'identità può assumere diverse forme: il raggiungimento dell'identità con un forte senso di impegno verso le proprie scelte dopo un'opportuna fase di esplorazione; la moratoria ovvero una persistente esplorazione senza impegno in alcuna direzione specifica; la confusione di identità, vale a dire l'impegno in uno specifico modo di essere senza esplorazione; la diffusione dell'identità, con assenza di esplorazione così come di impegno. Il mondo web è un mondo che permette all'adolescente di mettere in mostra la propria persona e allo stesso tempo esplorare, conoscere e vedere qualcosa di diverso rispetto a ciò che è presente nel suo ambiente prossimo. Tuttavia, seppur la presenza di un profilo personale contribuisca a rafforzare l'immagine del sé, gli algoritmi di navigazione portano prevalentemente a visualizzare solo ciò che conferma credenze e interessi personali, escludendo tutto ciò che è diverso. Inoltre, l'esplorazione non è diretta ma mediata dallo schermo e può essere interrotta in qualsiasi momento senza troppe conseguenze. Il mondo *web* sembrerebbe quindi offrire ai/alle giovani molto spazio per l'esplorazione e poco per l'impegno, accompagnando verso lo *status* della moratoria. Troveremo così adolescenti in ritardo con le loro scelte e fermi in un lungo stato di esplorazione del sé<sup>10</sup>.

Di fronte alle due più complesse sfide dell'età adolescenziale, tuttavia, gli strumenti tecnologici possono essere dei validi alleati, ma il benessere della persona, la conoscenza degli strumenti di navigazione e la consapevolezza dei rispettivi rischi sono elementi indispensabili perché possano contribuire a costruire relazioni reali, a compiere delle scelte e a ostaco-

<sup>8</sup> E. H. ERIKSON, *Identity and the life cycle*, New York, 1994.

<sup>9</sup> J.E. MARCIA, *Identity and self-development*, in *Encyclopedia of Adolescence*, 1 (1991), p. 529.

<sup>10</sup> D. MISCIOSCIA, *Il valore degli adolescenti.*, cit., p. 75.

lare un'illusoria convinzione narcisistica del sé che riduce il confronto e amplifica solo il valore della propria individualità.

### 3. Il cyberbullismo

Al di là del ruolo ambivalente di *smartphone*, *tablet* e mondo *web* (possibili risorse e fattori di rischio per lo sviluppo personale), un reale e concreto pericolo che l'adolescente può incontrare nel mondo *online* è il cyberbullismo.

Il cyberbullismo è un comportamento aggressivo che si presenta in modo intenzionale e consapevole di arrecare danno attraverso dispositivi elettronici<sup>11</sup>. Il fenomeno coinvolge circa il 9.4% di preadolescenti e adolescenti<sup>12</sup> ed è in aumento nel nostro paese<sup>13</sup> proprio per il maggiore utilizzo degli strumenti digitali. Rappresenta un serio fattore di rischio per la salute fisica e mentale degli/delle adolescenti e in misura maggiore del bullismo<sup>14</sup>. Se provassimo a mettere a confronto un episodio di cyberbullismo (es. creare un post offensivo su una persona) o di bullismo (es. offendere una persona con una scritta sul muro della scuola) potremmo riflettere su alcune importanti differenze. Creare un *post online* è molto più rapido che procurarsi una bomboletta, trovare il momento giusto per procedere con la scritta e andare via velocemente per non farsi notare. Un *post online* rimane indelebile nella rete, a differenza della mano di vernice che può eliminare la scritta offensiva. Un post condiviso può diventare virale, la scritta offensiva rimane circoscritta nello spazio in cui è stata realizzata. Un *post online* non ha orari, mentre una scritta sul muro della scuola è visibile solo negli orari delle lezioni. Chi agisce *online* può farlo in modo anonimo, a differenza di un comportamento "reale" dove l'anonimato è meno possibile. Le azioni *online* sono meno controllate dagli/dalle adulti/e rispetto a quelle *offline*. Infine, il possibile

<sup>11</sup> J.W. PATCHIN, S. HINDUJA, *Bullies move beyond the schoolyard: A preliminary look at cyberbullying*, in *Youth violence and juvenile justice*, 4(2006), p. 148.

<sup>12</sup> Dati reperibili in [istat.it/it/archivio/255678](http://istat.it/it/archivio/255678).

<sup>13</sup> Cfr. dati in [istat.it/it/files/2019/03/Istat-Audizione-27-marzo-2019.pdf](http://istat.it/it/files/2019/03/Istat-Audizione-27-marzo-2019.pdf).

<sup>14</sup> R.A. BONANNO, S. HYMEL, *Cyber bullying and internalizing difficulties: Above and beyond the impact of traditional forms of bullying*, in *Journal of youth and adolescence*, 42(2013), p. 685.

pubblico nel mondo digitale è molto più ampio di quello che potrebbe essere presente in un contesto scolastico<sup>15</sup>. Dunque, seppur spesso il cyberbullismo si presenti in concomitanza con il bullismo e sia difficile distinguere gli effetti dell'uno o dell'altro sulla salute della vittima<sup>16</sup> gli studi che ne hanno analizzato le differenze indicano che il cyberbullismo può comportare problematiche psicologiche più gravi del bullismo<sup>17</sup>. Si ipotizza, infatti, che la maggiore violazione della *privacy*, la difficoltà di controllare la trasmissione di contenuti, l'anonimato dell'autore o dell'autrice di cyberbullismo, il basso livello di controllo<sup>18</sup> e la facilità con cui può essere raggiunta la vittima<sup>19</sup> rendano l'esperienza più dolorosa per chi subisce questi episodi. La persona vittima di episodi di cyberbullismo presenta un maggior livello di depressione, ansia e senso di solitudine, problemi di autostima e assenteismo dagli orari scolastici, autolesionismo e pensieri suicidari o tentativi di suicidio<sup>20</sup>.

Il cyberbullismo è dunque un fenomeno che compromette la salu-

<sup>15</sup> D. NOVARA, L. REGOLIOSI, *I bulli non sanno litigare. Insegnare ai ragazzi a vivere con gli altri e a rispettarli*, Rizzoli, Milano, 2018.

<sup>16</sup> A.G. DEMPSEY, M.L. SULKOWSKI, R. NICHOLS, E.A. STORCH, *Differences between peer victimization in cyber and physical settings and associated psychosocial adjustment in early adolescence*, in *Psychology in the Schools*, 46/10 (2009), p. 962; C.N. HASE, S.B. GOLDBERG, D. SMITH, A. STUCK, J. CAMPAIN, *Impacts of traditional bullying and cyberbullying on the mental health of middle school and high school students*, in *Psychology in the Schools*, 52/6 (2015), p. 607.

<sup>17</sup> R.A. BONANNO, S. HYMEL, *Cyber bullying and internalizing difficulties*, cit., p. 685; B. K. FREDSTROM, R.E. ADAMS, R. GILMAN, *Electronic and school-based victimization: Unique contexts for adjustment difficulties during adolescence*, in *Journal of Youth and Adolescence*, 40/4 (2011), p. 405.

<sup>18</sup> F. STICCA, S. PERREN, *Is cyberbullying worse than traditional bullying? Examining the differential roles of medium, publicity, and anonymity for the perceived severity of bullying*, in *Journal of youth and adolescence*, 42/5 (2013), p. 739.

<sup>19</sup> E. HUTSON, S. KELLY, L.K. MILITELLO, *Systematic review of cyberbullying interventions for youth and parents with implications for evidence-based practice*, in *Worldviews on evidence-based nursing*, 15/1, (2018), p. 72.

<sup>20</sup> E. LARRANAGA, S. YUBERO, A. OVEJERO, R. NAVARRO, *Loneliness, parent-child communication and cyberbullying victimization among Spanish youths*, in *Computers in Human Behavior*, 65 (2016), p. 1; M. VAN GEEL, P. VEDDER, J. TANILON, *Relationship between peer victimization, cyberbullying, and suicide in children and adolescents: a meta-analysis*, in *JAMA Pediatrics*, 168/5 (2014), p. 435; B. YANG, B. WANG, N. SUN, F. XU, L. WANG, J. CHEN, J., C. SUN, *The consequences of cyberbullying and traditional bullying victimization among adolescents: gender differences in psychological symptoms, self-harm and suicidality*, in *Psychiatry Research*, 306 (2021) p. 1.

te, intesa nella sua definizione bio-psico-sociale, della persona vittima e conseguentemente rende più complesso costruire un'immagine positiva del sé e instaurare delle buone relazioni interpersonali. Allo stesso tempo essere identificato/a come cyberbullo/a può essere deleterio per la costruzione delle relazioni amicali e soprattutto può esserlo per l'adolescente che sta dando forma alla sua identità. Per tale ragione, un gruppo di ricerca dell'Università di Macerata<sup>21</sup> ha condotto uno studio per conoscere la rappresentazione dell'identità del/della ragazzo/a che commette episodi di cyberbullismo in età adolescenziale. L'adolescente che agisce come cyberbullo/a tende a essere etichettato/a rigidamente? Con quali elementi viene identificato/a?

### 3.1. *L'identità dell'autore/autrice di azioni di cyberbullismo*

La scelta di adottare la metodologia della ricerca-azione è dettata dall'obiettivo di creare partecipazione, dialogo, comunità e prevenzione del fenomeno<sup>22</sup>. Lo studio ha coinvolto 486 studenti e 468 studentesse della scuola secondaria di primo e secondo grado (età media pari a 14,2 anni) nella compilazione di un questionario *online* volto a individuare l'identità del possibile autore o autrice di episodi di cyberbullismo, secondo la rappresentazione fornita da coetanei e coetanee. Nel dettaglio, gli studenti e le studentesse hanno risposto alle seguenti domande: Quale potrebbe essere il suo nickname? Secondo te come veste? Cosa mangia? Che serie segue *online*? Che musica ascolta? Che sport pratica? Che amici frequenta? Che amiche frequenta? Che *social network* usa? Cosa lo diverte? Cosa lo disturba? Cosa teme? Cosa lo attrae? Quali sono i modelli di vita a cui si ispira? Quali parole usa prevalentemente?

<sup>21</sup> Osservatorio Interuniversitario sul Bullismo (O.I. Bul), ricerca finanziata con Delibera della Giunta Regionale 146 del 18 febbraio 2020, avente per oggetto "L.R. 32/18, Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione Marche e gli atenei delle Marche che svolgono attività di ricerca e formazione nel settore socio - economico - politico in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e ai fenomeni ad esso collegati". Gruppo di ricerca Unimc: Dott.ssa Elena Borghi; Prof. Giorgio Cipolletta, Dott.ssa Elisa Cirilli, Dott.ssa Marta di Massimo, Dott.ssa Liviya Kazantseva, Dott.ssa Veronica Guardabassi, Dott. Alessandro Maranesi; Prof.ssa Paola Nicolini (p.i.).

<sup>22</sup> L. BORUP, B.E. HOLSTEIN, *Does poor school satisfaction inhibit positive outcome of health promotion at school? A cross-sectional study of schoolchildren's response to health dialogues with school health nurses*, in *Journal of Adolescent Health*, 38/6 (2006), p. 758.

Le risposte alle domande sono state analizzate dal team di ricerca<sup>23</sup> e poi presentate e discusse all'interno delle classi coinvolte nel progetto.

Dall'analisi dei dati e dalle discussioni avvenute in aula, l'identità dell'adolescente protagonista di episodi di cyberbullismo sembrerebbe avere due possibili profili. Il primo è quello del ragazzo/a che si comporta sia da cyberbullo/a sia da bullo/a, ovvero quello dell'adolescente che utilizza i social con il proprio nome e che anche nei contesti offline commette azioni tipiche del bullismo (es. picchiare). Il tipico vestiario di questo tipo di ragazzo è sportivo e firmato mentre la ragazza indosserebbe abiti che mettono in risalto la sua femminilità. Sia i ragazzi che le ragazze andrebbero in giro in gruppo per bisogno di protezione. Temono il confronto con le altre/gli altri e per questo desiderano mostrare la loro superiorità con la forza, usando minacce che possono iniziare *online* e trasformarsi in forme di aggressività fisica. Amano la trasgressione perché è di moda e questo si riflette anche nella scelta della musica (es. *trap* per i contenuti violenti) o nella scelta delle serie televisive o film da guardare (es. *horror*). Il secondo profilo è quello di chi si nasconde dietro lo schermo (definito codardo/a), tipico dell'adolescente riservato/a e isolato/a che non è in grado di confrontarsi nella vita reale con la persona che colpisce in quella virtuale. Nella vita digitale ha un nome inventato, non ha amici e amiche e si rifugia nel mondo *online* per avere una rivale sugli/sulle altri/e. In generale, i ragazzi o le ragazze che compiono atti di cyberbullismo sono immaginati come individui repressi e tristi, isolati e ignorati dalla famiglia (probabilmente con delle situazioni conflittuali), che utilizzano i social per esprimere il proprio disagio.

In linea con altri studi presenti in letteratura<sup>24</sup>, ragazzi e ragazze mostrano una consapevolezza delle difficoltà e problematicità presenti nei coetanei/coetanee che sono responsabili di episodi di cyberbullismo. Inoltre, secondo alcuni dei nostri/e partecipanti molti autori/autrici di cyberbullismo sono ragazzi/e che sono stati precedentemente vittima e che desiderano vendicarsi per il torto subito.

<sup>23</sup> I risultati di questa parte della ricerca sono in corso di stampa.

<sup>24</sup> V. SALADINO, S. ELEUTERI, V. VERRASTRO, F. PETRUCCELLI, *Perception of cyberbullying in adolescence: a brief evaluation among italian students*, in *Frontiers in Psychology*, 11 (2020).

#### 4. Un approccio riparativo

La complessa relazione tra persone vittime e autrici di cyberbullismo è stata discussa in una recente pubblicazione di Lozano-Blasco<sup>25</sup> e colleghi/e. La loro meta-analisi mostra una forte relazione tra l'essere una persona vittima e una persona autrice di cyberbullismo. In particolare, aver subito episodi di cyberbullismo è uno dei più forti predittori del mettere in atto comportamenti di cyberbullismo<sup>26</sup>. Non ci sono differenze tra ragazzi e ragazze o legate all'età, ma gli studi mostrano che coloro che presentano problematiche emotive (depressione, ansia), che sono meno capaci di perdonare, che navigano in siti vietati ai minori, che hanno genitori negligenti e che vivono problematiche familiari hanno una maggiore probabilità di comportarsi come cyberbulli/e dopo esserne stati persone vittime. Inoltre, sembrerebbe esserci anche un fattore culturale: a differenza degli/delle adolescenti appartenenti alla cultura oceanica, la relazione indagata tende a presentarsi con maggiore frequenza nei paesi appartenenti alla cultura europea, mediterranea, nord e sud americana, asiatica. Le differenze culturali in termini di norme, di valori culturali, di risposte sociali sono elementi del macrosistema che possono promuovere o inibire comportamenti legati al cyberbullismo.

Quale cambiamento culturale, quindi, occorrerebbe promuovere per modificare questa tendenza? Un nuovo paradigma culturale, negli ultimi anni sempre più oggetto di attenzione e in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030<sup>27</sup>, è quello della giustizia riparativa. Questo approccio nasce all'interno del sistema giudiziario con l'obiettivo di porre l'attenzione anche al danno subito dalle persone coinvolte nel reato e alle comunità di appartenenza.

Solitamente, a seguito di un reato, il primo obiettivo è individuare l'autore/autrice dell'episodio, determinare la legge infranta, stabilire chi

<sup>25</sup> R. LOZANO-BLASCO, A. CORTÉS-PASCUAL, M.P. LATORRE-MARTÍNEZ, *Being a cybervictim and a cyberbully - The duality of cyberbullying: A meta-analysis*, in *Computers in human behavior*, 111 (2020).

<sup>26</sup> C. QUINTANA-ORTS, L. REY, *Forgiveness and cyberbullying in adolescence: Does willingness to forgive help minimize the risk of becoming a cyberbully?*, in *Computers in Human Behavior*, 81(2018), p. 209.

<sup>27</sup> Cfr. <https://www.agenziacoessione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile>; P. PATRIZI, *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci editore, Roma, 2019, p. 13.

è il colpevole e identificare una punizione. A differenza di questo, l'approccio riparativo intende porre l'attenzione sul danno causato dal reato, sui bisogni emersi e ripristinare le relazioni che sono state compromesse dall'episodio.

L'approccio riparativo è negli ultimi anni oggetto di attenzione anche come metodo di intervento nei contesti educativi<sup>28</sup>. L'approccio punitivo molto spesso è seguito da problemi disciplinari e tende ad amplificare le differenze etniche, di genere e di *status* socio-economico all'interno del contesto interessato. In modo diverso, l'approccio riparativo è orientato non solo a gestire in maniera alternativa comportamenti scorretti e violenti, ma anche a promuovere comportamenti di tipo pro-sociale (es. empatia, consapevolezza, responsabilità) che hanno l'obiettivo più ampio di promuovere benessere e comunità sicure. L'approccio riparativo si basa sui principi del rispetto della dignità umana (le relazioni interpersonali sono al centro), solidarietà (avere fiducia all'interno di una comunità), giustizia e responsabilità (si intende costruire una relazione basata su un accordo soddisfacente per tutti/e), verità attraverso il dialogo (non è centrale la verità dei fatti, ma la verità costituita dai reciproci punti di vista)<sup>29</sup>.

Anche il cyberbullismo potrebbe dunque essere affrontato in una maniera riparativa, spostando l'attenzione dall'azione di cyberbullismo alle persone che, con ruoli diversi, ne sono coinvolte. Offese *online*, diffusioni di immagini personali, commenti minatori creano una ferita nella persona che, come un vaso frantumato e diventato opera d'arte con la tecnica del *kintsugi*<sup>30</sup>, necessitano di essere curate e ridefinite per diventare qualcosa di nuovo. A seguito di un episodio di cyberbullismo, si potrà mettere al centro il danno (non solo il crimine), la violazione di persone e obblighi (non solo la legge), i bisogni delle parti coinvolte (non solo l'autore/autrice che ha commesso il danno). Secondo il modello bilanciato di giustizia riparativa<sup>31</sup> occorre mettere il danno al centro per poter osservare e ascoltare i bisogni emersi della persona vittima, della

<sup>28</sup> E. LODI, L. PERRELLA, G.L. LEPRI, M. L. SCARPA, P. PATRIZI, *Use of restorative justice and restorative practices at school: A systematic literature review*, in *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19/1 (2021), p. 96.

<sup>29</sup> P. PATRIZI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 43.

<sup>30</sup> Cfr. [youtube.com/watch?v=Qc7CLsCHBDE](https://www.youtube.com/watch?v=Qc7CLsCHBDE).

<sup>31</sup> T. CHAPMAN, *Facilitating Restorative Conferences in Northern Ireland*, in *Conferen-*

persona responsabile dell'azione di cyberbullismo e della comunità che ha preso parte alla vicenda. Solo ponendo questa attenzione ai bisogni, sarà possibile agire in modo riparativo. L'obiettivo comune è il bene di tutti, superare la sofferenza legata al danno e andare verso la relazione con l'altro/a<sup>32</sup>.

#### 4.1. Soluzioni al cyberbullismo in adolescenza

Data l'importanza dell'approccio riparativo e la necessità di adottarlo all'interno della cultura scolastica, il gruppo di ricerca dell'Università di Macerata si è posto l'obiettivo di conoscere anche come gli/le adolescenti valutano gli episodi di cyberbullismo. In particolare, sono stati proposti tre scenari: il primo è relativo a una ragazza che dopo aver inviato la foto del suo seno a un ragazzo, ha iniziato a ricevere una serie di ricatti e a trovare poi la sua foto circolare *online*; il secondo riguarda un ragazzo bersaglio di insulti, commenti sgradevoli e post creati *ad hoc* per criticare il suo peso in eccesso; il terzo scenario è la storia di un ragazzo che, dopo aver confidato la sua omosessualità a un gruppo di amici, è diventato oggetto di offese in una piattaforma *social*.

Le risposte (circa 600) sono state analizzate sulla base del modello bilanciato della giustizia riparativa di Chapman<sup>33</sup>, orientato a leggere e tenere in considerazione i bisogni della persona vittima, dell'autore/autrice dell'episodio e della comunità che assiste all'accaduto.

Per quanto riguarda il primo scenario, studenti e studentesse riconoscono i bisogni della persona vittima e propongono delle soluzioni (es. psicologo/a) piuttosto che strategie di evitamento della situazione problema, mentre l'autore dell'episodio è ignorato nella maggior parte dei casi o sono previste per lui/lei delle azioni punitive. In pochi casi si ricerca il dialogo tra le persone coinvolte. La comunità non è stata quasi mai presa in considerazione nel processo di risoluzione del problema. Nel secondo scenario, relativo allo stigma sull'obesità, gli/le adolescenti riconoscono il problema e propongono soluzioni, coinvolgendo ad

*cing and Restorative Justice: Challenges, Developments and Debates*, University Press, Oxford, 2012.

<sup>32</sup> P. PATRIZI, *La giustizia riparativa.*, cit., p. 33.

<sup>33</sup> T. CHAPMAN, *Facilitating Restorative*, cit.

esempio persone nella risoluzione della situazione. Nei confronti degli amici cyberbulli/e sono previste meno azioni punitive rispetto al primo scenario e più soluzioni riparative (es. parlarne insieme). Persiste invece lo scarso coinvolgimento della comunità. Il terzo scenario è legato alla discriminazione per l'orientamento sessuale. In questa situazione i ragazzi e le ragazze propongono soluzioni per la vittima nella metà dei casi mentre le azioni non riguardano quasi mai il gruppo autore dell'episodio. Quando prevista, l'azione è tendenzialmente punitiva e raramente emergono soluzioni riparative (es. parlare per cercare chiarimenti). Anche in questo caso la comunità non è presa in considerazione nella risoluzione della situazione.

Di fronte a un episodio di cyberbullismo, gli/le adolescenti tendono a focalizzarsi sulla persona vittima o autrice degli episodi. Il danno subito dalla persona vittima è riconosciuto e le soluzioni sono volte a colmare questo disagio (es. coinvolgimento di psicologi, supporto scolastico), seppur in alcuni casi le persone siano giudicate per il fatto di essersi imbattute in questi episodi. Al contrario i bisogni delle/degli autrici/autori sono raramente presi in considerazione e sembra essere presente una visione dicotomica della persona (buona o cattiva) che rende di tipo punitivo la maggior parte delle azioni pensate per le persone autrici. La mancanza di una visione sistemica e complessa del fenomeno emerge anche dalle risposte relative alla comunità: i suoi bisogni non sono presi in considerazione e il cyberbullismo è considerato come fatto privato, limitato alla vita delle parti direttamente interessate.

## *5. Conclusioni*

Gli/le adolescenti hanno fra le loro principali sfide evolutive la formazione della loro identità e la costruzione delle relazioni sociali. Il mondo digitale di cui facciamo parte può essere a supporto della necessaria esplorazione del sé e del mantenimento delle relazioni amicali, ma allo stesso tempo può rappresentare un fattore di rischio. Senza un'educazione agli strumenti tecnologici e senza una maggiore consapevolezza delle loro potenzialità e pericoli, gli/le adolescenti potrebbero facilmente trovarsi in situazioni profondamente complesse. Tra queste vi è il cyberbullismo. Il cyberbullismo isola la persona che subisce l'episodio, chi lo

commette e l'intera comunità, compromettendo le relazioni interpersonali. Il cyberbullismo limita la costruzione della propria identità a un qualcosa di negativo: essere una persona vittima o autrice di episodi di cyberbullismo o ferma e impotente di fronte alle ingiustizie. Tuttavia, le persone non corrispondono all'etichetta che viene a loro associata e la complessità che caratterizza l'identità è riconosciuta dagli/dalle stessi/e adolescenti. Le/i partecipanti alla ricerca dell'Università di Macerata ritengono che la persona autrice degli episodi abbia problemi personali, fra questi anche aver subito precedentemente episodi di cyberbullismo. Questa consapevolezza, in linea con i dati della letteratura internazionale, invita a porre attenzione al danno, invita alla giustizia riparativa. Nonostante agire secondo tale approccio sia complesso e non immediato, l'adozione del paradigma in un contesto educativo significherebbe non solo applicare un metodo che ha maggiore efficacia, ma anche agire in modo preventivo con la promozione di nuove competenze sociali e la costruzione di nuove prospettive di azione.



### CAPITOLO III

## CONTRIBUTI DELLE SCIENZE FORENSI ALLA *RESTORATIVE JUSTICE*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le conoscenze generali relative agli effetti della *restorative justice*. – 3. Le conoscenze specifiche riguardanti i minori di età. – 4. Alcune applicazioni in situazioni particolari: i delitti connessi con le sostanze stupefacenti e quelli correlati ad errori medici. – 5. Gli aspetti applicativi: la stima dell'età.

#### 1. *Introduzione*

L'inserimento delle scienze forensi all'interno di un volume dedicato alla giustizia riparativa può destare al lettore qualche sorpresa, considerando che tradizionalmente le scienze forensi trattano dell'applicazione delle conoscenze scientifiche nel processo e sembrano, quindi, apparentemente "estranee" all'argomento. Ciò, però, solo in apparenza e solo in riferimento ad un'accezione esclusivamente "applicativa" delle medesime scienze. Va viceversa ricordato che, proprio nella nostra tradizione scientifica medico-legale italiana, è da tempo stata proposta una serie di riflessioni, che si sono condensate anche in numerose prese di posizione dottrinarie, non esclusivamente applicativa, ma anche propositiva e di metodo<sup>1</sup>. È proprio riferendosi a tali contributi, che si sono occupati delle scienze forensi non solo nella loro dimensione tradizionale di "supporto" scientifico bio-medico alla decisione del giudice, ma agli aspetti "generali" di tali conoscenze scientifiche, alla ricerca dei connotati di

<sup>1</sup> Si intende riferirsi ai contributi di M. BARNI, *Il rapporto di causalità materiale in medicina legale*, Giuffrè, Milano, 1995; G.A. NORELLI, V. FINESCHI, *Il medico legale e la valutazione dei temi e dei problemi della modernità: spunti dottrinari per una metodologia operativa condivisa*, in *Riv. it. med. leg.*, 2003, f. 2, p. 263; V. FINESCHI, E. TURILLAZZI, *Responsabilità professionale medica, incertezza del sapere scientifico e valutazione medico-legale: necessità di una aggiornata metodologia*, in *Riv. it. med. leg.*, 2003, f. 1, p. 121; S.D. FERRARA, *Mimesi scientifica dell'arte medico-legale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2006, f. 2, p. 262; V. FINESCHI, *Metodologia peritale: la tecnologia dell'umiltà di offrire unicamente evidenze qualitative*, in *Riv. it. med. leg.*, 2010, f. 4, p. 573.

rigorosità, di fondatezza, di larga condivisione relativi ad esse, che le rendano poi idonee ad essere introdotte nel processo, che nascono le note presenti. È insomma la ricerca di un ruolo bio-medico-legale che vada al di là dell'ausilio al giudice, ma che possa contribuire a migliorare la conoscenza generale relativa agli aspetti della *restorative justice* che emergono dalla letteratura bio-medico-legale internazionale e ne caratterizzano gli effetti, sia nelle vittime sia nei responsabili dei reati. Con l'evidente finalità di favorire una più attenta e ragionata applicazione di tali disposti anche nel nostro paese.

Si tratterà, quindi, preliminarmente, delle conoscenze scientifiche consolidate che la letteratura internazionale ha prodotto relativamente allo studio degli “effetti” delle procedure della *restorative justice* nei soggetti che vi hanno partecipato, sia adulti che minori. Solo successivamente a tale disamina, si esporrà il contributo che le scienze bio-medico-legali possono dare alla qualificazione preliminare della condizione del “minore” (autore di reato o vittima dello stesso) che appare accertamento imprescindibile e previo ad ogni altro elemento applicativo della *restorative justice*. Accertamento che, nella realtà attuale in cui la presenza di minori di provenienza extracomunitaria nel nostro paese è divenuta situazione assai frequente, ed essendo per questi il tradizionale dato “documentale” fondativo dell'identificazione dell'età anagrafica per lo più mancante (come meglio si specificherà in seguito), è necessariamente connesso con l'applicazione di conoscenze bio-mediche relative alla cosiddetta “stima dell'età”.

## 2. Le conoscenze generali relative agli effetti della *restorative justice*

È ampiamente noto e descritto in letteratura, in maniera qualitativa, che le procedure della *restorative justice* hanno effetti positivi, sia sui responsabili dei crimini, sia sulle vittime<sup>2</sup>. Al contrario non sono numerosi

<sup>2</sup> Si vedano, in argomento, i contributi di J. BONTA et al., *An outcome evaluation of restorative justice alternative to incarceration*. *Contemp*, in *Justice Review*, 5 (2002), p. 319-338; J. LATIMER, et al., *The effectiveness of restorative justice practices: a meta-analysis*, in *The Prison Journal*, 85/2 (2005), p. 127-144; T. RUGGE et al., *Restorative justice and recidivism: promise made, promises kept*. in D. SULLIVAN, L. TIFT L. (Eds) *Handbook of restorative justice: a global perspective*, Routledge, New York, 2006, p. 108-120; H.

gli studi sistematici, sia qualitativi che quantitativi, che analizzano in maniera puntuale l'impatto psicologico delle procedure di *restorative justice* nei confronti delle vittime, paragonato in maniera strutturale a quello dei procedimenti penali cosiddetti "ordinari". Ancora meno sono gli studi che analizzano l'*outcome* psicologico dei partecipanti alle procedure, sia vittime che responsabili. Una recentissima *review* sistematica al riguardo chiarisce comunque in maniera adeguata lo stato delle conoscenze scientifiche in merito<sup>3</sup>. La *review* ha sottoposto a screening 1373 lavori scientifici che corrispondevano agli *item* di ricerca, considerandone eleggibili solo 90 e di questi inclusi nella analisi sistematica 35 (13 erano studi quantitativi, 18 quantitativi e 4 misti). I 35 studi includevano 4697 partecipanti e si riferivano ad 11 paesi (Sud Africa, Australia, Austria, Belgio, Canada, Spagna, USA, Irlanda, Gran Bretagna, Svezia e Thailandia). Tutte le vittime considerate nei 35 studi analizzati avevano partecipato volontariamente a VOM (*victim-offender meeting*) seguendo i principi ed i valori generali della *restorative justice*. Si trattava di vittime di reati di bassa gravità (reati contro il patrimonio, furto, furto con scasso, frode, incendio doloso) ma anche di elevata gravità (lesioni personali, rapina, omicidio doloso, omicidio colposo, maltrattamenti, delitti sessuali). Gli studi non segnalavano differenza di genere negli effetti psicologici derivati dalle procedure di *restorative justice*, anche se in molti di essi le vittime di genere femminile erano la maggioranza e, in alcuni, addirittura la totalità.

Relativamente all'età, benchè la stragrande maggioranza degli studi inclusi abbia analizzato vittime in età adulta, due di essi hanno esaminato anche vittime minorenni. Uno di questi studi ha rilevato alcune differenze (sebbene non statisticamente significative) negli impatti positivi della *restorative justice* tra i diversi gruppi di età, con una tendenza all'effetto minore nel gruppo delle vittime più giovani<sup>4</sup>. I dati indicano la consistente e significativa diminuzione dei sintomi di *stress* post-traumatico nelle

STRANG, *Repair or revenge: Victims and restorative justice*, in Clarendon Press, Oxford, 2002; M.S. UMBREIT, *The handbook of victim offender mediation: an essential guide to practice and research*, in John Wiley and Sons, Brisbane 2002.

<sup>3</sup> A.M. NASCIMENTO, et al., *The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes - a Systematic Review*, in *Trauma, Violence and Abuse*, 24 (2023), p. 1929-1947.

<sup>4</sup> T. GAL, S. MOYAL, *Juvenile victims in restorative justice: findings from the reintegrative shaming experiments*, in *British Journal of Criminology*, 51 (2011), p. 1014-1034.

vittime che hanno partecipato a procedure di *restorative justice* rispetto a coloro che non vi avevano partecipato. Tale diminuzione era più esplicita nei livelli di angoscia e paura nelle vittime che si erano sottoposte a processi riparativi, quando confrontate con vittime che attraversavano processi legali convenzionali e che avevano subito lo stesso tipo di reato<sup>5</sup>.

I risultati evidenziano anche notevoli riduzioni delle emozioni negative espresse dalle vittime (paura, rabbia, senso di colpa, angoscia) dopo la loro partecipazione a procedure riparative. I dati hanno costantemente mostrato che l'emozione negativa della rabbia provata dalle vittime nei confronti dei loro *offenders* è inferiore dopo il *victim-offender meeting* (VOM), rispetto ai livelli di rabbia provati dalle vittime che sono state sottoposte alla giustizia convenzionale<sup>6</sup>. Questa evidenza si è dimostrata persistente nel corso degli anni<sup>7</sup>. Si registra una diminuzione del desiderio di vendetta da parte delle vittime partecipanti che evidenziano cambiamenti nella percezione che hanno nei confronti dei propri *offenders* dopo il VOM e che assumono atteggiamenti più positivi.

I risultati rivelano anche che le vittime che hanno partecipato a mediazioni riparative dirette mostrano una percezione più positiva dell'autore del reato, rispetto alle vittime che si sono rifiutate di partecipare o che hanno partecipato a mediazioni indirette. La partecipazione delle vittime al VOM favorisce una riduzione dei sentimenti di impotenza rispetto a quanto accaduto, insieme ad una maggiore percezione di sicurezza e autostima. Inoltre, gli studi hanno riportato lo sviluppo, durante il processo riparativo, di un rinnovato senso di controllo e di *empowerment*. I risultati mostrano che le pratiche di VOM soddisfano molteplici bisogni emotivi delle vittime, segnalano un maggiore coinvolgimento nei processi giudiziari e indicano la soddisfazione del bisogno d'informazione ed espressione. Molte vittime riferiscono che la partecipazione al VOM ha dato loro un senso di superamento emotivo (chiusura), basato

<sup>5</sup> C. M. ANGEL, et al., *Short-term effects of restorative justice conferences on post-traumatic stress symptoms among robbery and burglary victims: a randomized controlled trial*, in *Journal of Experimental Criminology*, 10(2014), p. 291-307.

<sup>6</sup> R. C. DAVIS, *The Brooklyn mediation field test*, in *Journal of Experimental Criminology*, 5(2009), p. 25-39.

<sup>7</sup> L. W. SHERMAN, et al., *Twelve experiments in restorative justice: Jerry Lee program of randomized trials of restorative justice conferences*, in *Journal of Experimental Criminology*, 11(2015), p. 501-540.

sul sollievo che ha molto migliorato le complessive condizioni emotive consentendo una elaborazione della situazione che ha permesso di continuare la loro vita in modo più adeguato. Tale sensazione è apparsa, inoltre, stabile nel tempo<sup>8</sup>.

### 3. Le conoscenze specifiche riguardanti i minori di età

I contributi che hanno studiato gli effetti psicologici delle procedure di *restorative justice* nei minori, sia vittime che autori di reato, dal punto di vista “narrativo”, sono numerosissimi. Una recente revisione sistematica ha censito complessivamente oltre 14.000 contributi<sup>9</sup>. In realtà, considerando solo i prodotti dotati di impronta scientifica e metodologicamente corretti, pubblicati su riviste scientifiche internazionali, la stessa revisione ne include, alla fine, 31. Questi riguardano i seguenti paesi: Stati Uniti (12); Regno Unito (9); Australia (4); transnazionali (3); Nuova Zelanda, Sudafrica e Croazia (1). I dati confermano, anche per i minori, quanto anticipato relativamente alla casistica generale. Ci sono chiari vantaggi nell’usare procedure di giustizia riparativa per i casi di violenza giovanile. Il ricorso a tali pratiche è associato a una minore recidiva ri-

<sup>8</sup> Per tutte queste indicazioni, cfr. E. BECK, et al., *Restorative justice with older adults: mediating trauma and conflict in later life*, in *Traumatology*, 21(2015), p. 219-226; D. BOLIVAR, *For whom is restorative justice? A mixed-method study on victims and (non-) participation*, in *Restorative Justice*, 1(2013), p. 190-214; A. CALHOUN, *The impact of restorative and conventional responses to harm on victims: a comparative study*, in *British Journal of Community Justice*, 11(2013), p. 1-7; M. HALSEY, et al., *Achieving restorative justice: Assessing contrition and forgiveness in the adult conference process*, in *Australian e New Zealand Journal of Criminology*, 48(2015), p. 483-497; H. HARGOVAN, *Doing justice differently: Is restorative justice appropriate for domestic violence?*, in *Acta Criminologica: African Journal of Criminology and Victimology*, 2(2010), p. 25-31; P.B.B. MURHULA, A.D. TOLLA, *The effectiveness of restorative justice practices on victims of crime: evidence from South Africa*, in *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 9(2020), p. 1-13; B. POULSON., K. ELTON, *Participants’ attitudes in the Utah Juvenile Victim-Offender Mediation Program*, in *Juvenile and Family Court Journal*, 53(2002), p. 37-45; M.S. UMBREIT, M.P. ARMOUR, *Family survivors of homicide meet the offender: the impact of restorative dialogue*, in *The Journal of Community Corrections*, 19(2010), p. 25-34; T. VAN CAMP T., J.A. WEMMERS, *Victim satisfaction with restorative justice: more than simply procedural justice*, in *International Review of Victimology*, 19(2013), 117-143.

<sup>9</sup> J. HOBSON, et al., *Restorative Justice, youth violence, and policing: a review of the evidence*, in *Law*, 11(2022), p. 62-81.

spetto ai casi trattati solo con sentenze dei tribunali. La *restorative justice* è stata identificata come particolarmente importante nei casi di comportamenti sessuali dannosi perpetrati da bambini o giovani. Ci sono anche solide prove che dimostrano i benefici della *restorative justice* per le vittime di crimini violenti. Migliorano il senso di sicurezza e l'*empowerment*, il sentimento di autostima, le capacità di comunicazione; la *restorative justice* produce maggiore consapevolezza di sé e dei contesti situazionali.

#### 4. *Alcune applicazioni in situazioni particolari: i delitti connessi con le sostanze stupefacenti e quelli correlati ad errori medici*

Relativamente ai primi, la letteratura indica che l'approccio della *restorative justice* è un metodo di risoluzione più efficace rispetto alla sanzione della reclusione<sup>10</sup>. Uno dei motivi per cui l'approccio della giustizia riparativa è più efficace per la gestione dei tossicodipendenti è quello relativo alla dimensione della popolazione carceraria. Il numero dei detenuti tossicodipendenti, infatti, aggrava la situazione del sovraffollamento delle carceri ed incide sui diritti di tutti i detenuti.

Il metodo di approccio della giustizia riparativa è preferito, come auspicato anche dalle vittime e da chi si occupa di terapia della tossicodipendenza. L'approccio riparativo, infatti, rende più agevole il percorso riabilitativo e più frequente la piena riabilitazione sociale.

Riguardo al secondo punto (i delitti correlati agli errori medici), la letteratura segnala la positività delle pratiche riparative, sostenuta da diversi fattori<sup>11</sup>. In primo luogo il VOM, quando si verifica un errore medico, corrisponde per il medico alla soddisfazione del suo specifico dovere morale di esaminare con il paziente i fattori che hanno portato al suo verificarsi, di discuterne con colui che è stato vittima dell'errore e di esercitare la dovuta diligenza per evitare che l'errore si ripeta. Un ruolo importante in questo percorso può conseguire all'applicazione dei

<sup>10</sup> W. WARSINO W., et al., *Forensic examination and Restorative Justice for drug abusers: an Alternative in handling drug cases in Indonesia*, in *Ind. J. for. med. toxicol.*, 14 (2020), p. 2555-2559.

<sup>11</sup> A. PIERCE A., et al., *Confirmation bias and Restorative Justice in the setting of a missed diagnosis*, in *J. Case rep. stud.*, 10(2022), p. 105-109.

principi della *restorative justice* per affrontare la conseguente sfiducia che l'errore produce nel paziente e lo stato d'insicurezza che nasce nel medico. Inoltre le procedure riparative, che si basano su livelli di comunicazione "regolati" e molto profondi, concorrono a ridurre il sentimento del paziente di essere stato trascurato e quello del medico di essere oggetto d'ingiusta accusa. È stato segnalato da più parti come i casi di responsabilità sanitaria siano spesso motivati, oltre che dall'errore tecnico, da inadeguati livelli di comunicazione dei fatti tra medico e paziente il quale ultimo, spesso proprio a causa della mancata conoscenza dei fatti e di una insufficiente attenzione comunicativa da parte del medico, si motiva ad intraprendere la via giudiziaria, per avere soddisfazione anche dal punto di vista della "relazione" con il medico. Il fatto che i percorsi riparativi siano "controllati" e scelti in maniera consapevole ed informata, costituisce un elemento di particolare importanza che ne determina, in molti casi, la riuscita. Con effetti positivi sia per la vittima dell'errore, che riduce il suo senso di sfiducia e comprende meglio i fatti, sia per il medico, che realizza l'importanza della "relazione", utile per il suo futuro.

##### 5. *Gli aspetti applicativi: la stima dell'età*

Come già anticipato, porsi il problema dell'applicazione delle procedure della *restorative justice* nei minori impone di risolvere, preliminarmente, l'identificazione "certa" dell'oggetto di tale procedura, ovvero la minore età. Intendendo con questo termine il compimento della maggiore età (diciottesimo anno). Il problema, al di là di semplicistiche considerazioni relative alla apparentemente pleonastica corrispondenza tra età "cronologica" (o legale), dedotta dai documenti anagrafici, ed età "biologica", espressa dall'insieme dei dati biologici che integrano lo sviluppo della persona, risulta, viceversa, di dimensione assai cospicua e di incerta, o comunque, non sempre agevole risoluzione. Basti pensare che, ancora nel 2015, in India, risultavano non "registrati" anagraficamente oltre 73 milioni di soggetti di età inferiore ai 5 anni di età. I dati relativi alle registrazioni anagrafiche dei soggetti residenti indicano che nel mondo solo i 2/3 delle persone possono documentare in maniera attendibile la loro data di nascita e che tale percentuale cala per i paesi

in via sviluppo (circa 1/3)<sup>12</sup>. L'Unicef nel 2019 ha stimato in oltre 230 milioni i soggetti di età pari od inferiore ai 5 anni privi di registrazione<sup>13</sup>; analogamente la banca mondiale nello stesso anno ha indicato che oltre un miliardo di soggetti risultavano non in grado di dimostrare chi fossero, poiché privi di certificazione anagrafica della loro identità<sup>14</sup>.

I processi migratori hanno quindi trasferito le difficoltà connesse con l'incertezza o addirittura l'assoluta assenza di certificazioni anagrafiche dai paesi d'origine a quelli di transito e di arrivo. Ad oggi, quindi, risulta di particolare acuzie anche nel nostro paese il problema relativo alla identificazione dell'età nei soggetti provenienti dai paesi che vivono tale lacuna certificativa.

Tali problemi sono quindi stati progressivamente oggetto di attenzione anche dalla letteratura medico-legale, con l'elaborazione di studi che consentissero di identificare percorsi metodologicamente corretti per determinare l'età biologica applicando le conoscenze scientifiche relative allo sviluppo biologico dell'uomo<sup>15</sup>.

Pure nella realtà italiana la disciplina medico-legale si è impegnata in tale campo, anche con l'organizzazione di specifici progetti di ricerca<sup>16</sup>.

Tutte queste esperienze hanno consentito di identificare in cinque differenti distretti l'interesse scientifico più promettente ai fini della determinazione dell'età biologica, utilizzando procedure di accertamento di diagnostica per immagini. Si tratta del distretto dentario<sup>17</sup>, di quello

<sup>12</sup> Per un'analisi più approfondita dei dati relativi ai vari paesi si rimanda al contributo di R. CAMERIERE, et al., *Child brides: the age estimation problem in young girls*, in *J. For. Odonto-stomatology*, 38(2020), p. 2-7.

<sup>13</sup> *One in three children under-five does not officially exist* – Available from: [https://www.unicef.org/media/media\\_71508.html](https://www.unicef.org/media/media_71508.html).

<sup>14</sup> *A passport to protection: A Guide to Birth Registration Programming* - Available from: <https://resourcecentre.savethechildren.net/library/passport-protection-guide-birth-registration-programming>.

<sup>15</sup> A. SCHMELING, et al., *Forensic Age Estimation in Dtsch. Arztebl. Int.*, 113(2016), p. 44-50.

<sup>16</sup> In particolare, per la realtà marchigiana, si ricorda la costituzione, presso la medicina legale di Macerata, del *AgeEstimation project*, attivo dal 2004, nato e cresciuto sotto l'impulso di Roberto Cameriere, che ad oggi ha portato alla pubblicazione, sul tema, di oltre 100 lavori scientifici ospitati sulle principali riviste internazionali di medicina legale e di antropologia forense.

<sup>17</sup> R. CAMERIERE, et al., *Age estimation in children by measurement of open apices in teeth: a European formula*, in *Int. J. Leg. Med.*, 121(2007), p. 449-453.

mano-polso<sup>18</sup>, di quello clavicolare<sup>19</sup>, del ginocchio<sup>20</sup> e della quarta vertebra cervicale<sup>21</sup>.

In particolare, per quanto riguarda lo sviluppo dentario, l'attenzione è stata dedicata allo sviluppo del terzo molare, con la costruzione di una formula che è stata ormai applicata, con successo, da studiosi di oltre trenta paesi sulle rispettive popolazioni e che ha consentito di verificarne l'efficienza, la sensibilità, la specificità, ed anche la bassa variabilità inter-etnica. Sulla base di tali risultati si è potuto costruire un "indice" di sviluppo del terzo molare che è utilizzabile come *cut-off* per identificare la maggiore età (<0,08)<sup>22</sup>.

L'insieme di tutte le esperienze ha recentemente portato all'elaborazione di una *flow-chart*, organizzata sul modello dell'albero decisionale, che partendo dalla valutazione clinica complessiva della persona, attraverso l'applicazione successiva, a cascata, dello studio del terzo molare e della clavicola, consente, con un margine di errore inferiore al 5%, di determinare la maggiore età del soggetto<sup>23</sup>.

Nel complesso attualmente la medicina legale mette a disposizione un armamentario di tecniche e di metodi che hanno già ricevuto validazione dal punto di vista scientifico ed ampia applicazione in situazioni geografiche ed etniche differenti che consentono di fornire dei dati attendibili ed utili per una corretta stima dell'età nei soggetti viventi che permetta ai risultati di essere adeguatamente applicati in ambiente forense. È auspicabile che tali acquisizioni possano trovare adeguata applicazione pratica anche nel nostro paese per consentire valutazioni resistenti al contraddittorio e scientificamente fondate.

<sup>18</sup> R. CAMERIERE, et al., *Carpal and epiphysis of radius and ulna as age indicators*, in *Int. J. Leg. Med.*, 120(2006), p. 143-146.

<sup>19</sup> CAMERIERE R., et al., *Reliability of Schmelling's stage of ossification of medial clavicular epiphyses and its validity to asses 18 years of age in living subjects*, in *Int. J. leg. med.*, 126(2012), p. 923-932.

<sup>20</sup> R. CAMERIERE, et al., *Radiographic analysis of epiphyseal fusion af knee joint to asses likelihood of having attained 18 years of age*, in *Int. J. leg. med.*, 126(2012), p. 889-899.

<sup>21</sup> R. CAMERIERE, et. al., *Age estimation in children and young adolescent for forensic purposes using cervical vertebra (C4)*, in *Int. J. leg. med.*, 128(2014), p. 1112-1119.

<sup>22</sup> R. CAMERIERE, et al., *The comparison beetwin measurement of open apices of third molar and Demirjian stage in test chronological age over 18 year olds in living subjects*, in *Int. J. leg. med.*, 122(2008), p. 493-497.

<sup>23</sup> R. CAMERIERE, et al., *An effective model for estimating age in unaccompanied minors under the italian legal system*, in *Healthcare*, 11(2023), p. 224-233.



PARTE TERZA

GIUSTIZIA RIPARATIVA E GIUSTIZIA MINORILE:  
LINEE DI TENDENZA NELLA RIFORMA CARTABIA



## CAPITOLO I

# IL NUOVO PROCESSO CIVILE FAMILIARE E MINORILE TRA PUBBLICO E PRIVATO: PRIMI SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Giustizia familiare *vs* giustizia minorile. – 3. Le disarmonie nella struttura del nuovo titolo IV-*bis*. – 4. L'area sfumata della non disponibilità dei diritti. – 5. L'esperto nominato su istanza delle parti.

### 1. Considerazioni introduttive

L'inserimento nell'ambito del secondo libro del codice di rito civile di un nuovo titolo, denominato IV-*bis*, dedicato alla disciplina del procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie rappresenta senz'altro la parte più importante e qualificante della recente riforma del processo civile.

Ben settantatré articoli destinati ad introdurre un modulo processuale di tutela dichiarativa altamente differenziato rispetto al processo ordinario di cognizione ed al processo del lavoro<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> In generale, sul nuovo procedimento, v. AA.VV., *La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie*, a cura di C. CECHELLA, Giappichelli, Torino, 2022; AA.VV., *Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie*, a cura di R. DONZELLI e G. SAVI, Giuffrè, Milano, 2023; AA.VV., *La nuova giustizia familiare e minorile*, a cura di M. BIANCA e F. DANOVÌ, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, p. 786 ss.; a cui adde, A. CARRATTA, *Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile*, in *Fam. dir.*, 2022, p. 349 ss.; F. DANOVÌ, *Il nuovo rito delle relazioni familiari*, in *Fam. dir.*, 2022, p. 837 ss.; E. VULLO, *Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio*, in *Fam. dir.*, 2022, p. 357 ss.; G. COSTANTINO, *Questioni di coordinamento tra il nuovo «procedimento unificato» e le altre forme di tutela giurisdizionale delle persone, dei minorenni e delle famiglie*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 171 ss.; B. POLISENO, *Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, in *Foro it.*, *Gli Speciali*, 4/2022, *La riforma del processo civile*, a cura di D. DALFINO, 2023, p. 338 ss.; G. CASABURI, *Il processo di famiglia novellato unità e pluralità dei riti e ambito applicativo*, in *Foro it.*, 2023, V, p. 265 ss.; C. CECHELLA, *Le nuove norme sul processo e il tribunale in materia di persone, minorenni e famiglie*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 1090 ss.; F. DANOVÌ, *Criteri ispiratori, principi e caratteri del nuovo procedimento familiare*, in *Fam. dir.*, 2023, p. 907 ss.; ID., *Il nuovo rito unitario per*

Numerosi sono i profili di novità introdotti dalla riforma.

Al di là degli aspetti di dettaglio, tuttavia, da una visione d'insieme e sistematica del corpus normativo nel suo complesso emerge chiara la difficile convivenza tra la dimensione pubblica e quella privata delle controversie familiari e minorili.

Ci si intenda, è questa un'assoluta costante di questo plesso del nostro ordinamento sostanziale e processuale, anche se lo si coglie nel tempo.

Oggi, tuttavia, cioè ora che all'interno di un unico titolo del codice di procedura civile ritroviamo racchiuse disposizioni che in precedenza apparivano sparse qua e là tra i codici e le leggi speciali, si assiste ad un fenomeno piuttosto singolare: questa cornice unitaria, infatti, senz'altro apprezzabile per numerose ragioni, stenta a tenere assieme con intima coerenza materie ispirate a ideali di fondo non sempre conformi.

## 2. *Giustizia familiare vs giustizia minorile*

Quanto appena accennato presenta tratti più vividi, se si osservano le norme che disciplinano la giustizia familiare e quella minorile.

Per mettere a fuoco il problema occorre formulare alcune precisazioni preliminari.

La prima attiene alla stessa distinzione tra giustizia familiare e minorile.

Come noto, infatti, con queste due distinte locuzioni, nate prevalentemente nella prassi e gradatamente insinuatesi nei provvedimenti giurisdizionali, si suole indicare, da un lato, tutti i procedimenti, *in primis* separazione e divorzio, che si occupano della crisi familiare innanzi al tribunale civile ordinario e, dall'altro, tutti i procedimenti, *in primis* i procedimenti *de potestate*, che focalizzano l'attenzione sul minore e si celebrano davanti al tribunale per i minorenni.

Nel tempo e soprattutto negli ultimi anni, se i primi hanno beneficia-

*i processi relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie*, in *Giur. it.*, 2023, p. 712 ss.; R. DONZELLI, *Le disposizioni generali in materia di procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie*, in *Giusto proc. civ.*, 2023, p. 359 ss.; A. FIGONE, *Il giudizio di primo grado*, in *Fam. dir.*, 2023, p. 945 ss.; F. TOMMASEO, *Nuove regole per i giudizi di separazione e divorzio*, in *Fam. dir.*, 2023, p. 288 ss.

to di una progressiva, moderata e parziale privatizzazione e liberalizzazione, i secondi sono rimasti legati ad un'impostazione prevalentemente pubblicistica.

L'approdo, dunque, di queste due diverse anime della giustizia civile all'interno di un medesimo contenitore formale appariva in effetti non del tutto agevole.

### *3. Le disarmonie nella struttura del nuovo titolo IV-bis*

La seconda precisazione attiene, invece, più propriamente alla tecnica legislativa che è stata adottata per disciplinare tale convivenza.

Questo fronte di riflessione ci conduce ad esaminare la struttura e la meccanica di funzionamento del nuovo titolo.

Quest'ultimo si articola in quattro capi, che interagiscono tra loro secondo nessi non sempre chiari.

Il capo I è dedicato alle *Disposizioni generali* ed ivi la legge disciplina alcune questioni, che, stando al *nomen*, dovrebbero – ma questo è un dato solo tendenziale – trovare applicazione in tutti i diversi procedimenti disciplinati dal titolo *IV-bis*.

Il capo II, intitolato *Del procedimento*, si articola in tre distinte sezioni, ovvero:

- la sezione I, relativa alle disposizioni comuni al giudizio di primo grado, ove vengono dettate alcune regole uniformi dedicate alla tutela dichiarativa;
- la sezione II, intitolata *Dell'appello*, dove troviamo alcune regole per il giudizio di gravame;
- la sezione III, intitolata *Dell'attuazione dei provvedimenti*, in cui la legge disciplina i rimedi volti a garantire la tutela esecutiva.

Sostanzialmente, in questa parte del titolo *IV-bis* troviamo quelle norme processuali votate a regolare uniformemente i diversi procedimenti, che rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso.

Il capo III, poi, introduce alcune disposizioni speciali, il cui compito è quello di integrare o derogare alle regole comuni contenute nel capo II, ma anche queste disposizioni si articolano in distinte sezioni, ovvero:

- la sezione I, *Della violenza domestica o di genere*;
- la sezione II, *Dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessa-*

*zione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni;*

- la sezione III, *Dei procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno;*
- la sezione IV, *Assenza e morte presunta;*
- la sezione V, *Disposizioni relative a minori, interdetti e inabilitati;*
- la sezione VI, *Rapporti patrimoniali tra i coniugi;*
- la sezione VII, *Degli ordini di protezione contro abusi familiari.*

Il capo IV, infine, è votato a regolare alcuni giudizi minori ed è infatti intitolato *Dei procedimenti in camera di consiglio.*

All'apparenza, l'immagine che colpisce l'osservatore in questa visuale dall'alto è quella dei cerchi concentrici, che procede linearmente secondo un rapporto di *genus a species*.

Se, tuttavia, si osservano le cose con più attenzione, questa immagine sfuma rapidamente.

Basti osservare, infatti, che i punti di contatto tra le regole generali, ovvero quelle contenute nei capi I e II, e le regole contenute nel capo III, sezioni da III a VII, e nel capo IV sono eufemisticamente modesti. Nella sostanza, questo secondo ed ampio novero di norme fa gruppo a sé.

La struttura modulare del titolo IV-*bis* sussiste, insomma, solo finché l'analisi si limita alle disposizioni speciali contenute nelle sezioni I e II del capo terzo, poiché poi sussiste una cesura significativa ed incoerente col disegno generale della riforma.

Veniamo, allora, al punto.

Le disposizioni generali e comuni di cui al capo I e II si applicano puramente e semplicemente, ovvero senza aggiunte o integrazioni ai procedimenti *de potestate*.

Detto in altre parole, è a questo tipo di controversie a cui è ispirata l'architettura di base del titolo IV-*bis*, mentre le controversie familiari godono di alcune disposizioni speciali, ovvero quelle presenti nella sezione II del capo III, che cercano di coordinarsi con la cornice generale.

Ecco, dunque, che le diverse filosofie di fondo che da tempo animano queste due – parzialmente diverse – classi di controversie si trovano l'una di fronte all'altra in una non agevole ricerca di armonizzazione.

#### 4. L'area sfumata della non disponibilità dei diritti

La terza ed ultima considerazione, estremamente utile per comprendere il rapporto tra dimensione privatistica e dimensione pubblicistica del fenomeno processuale, riguarda il problema della natura delle diverse situazioni giuridiche soggettive che possono rientrare – non solo nell'ampio ambito di applicazione del titolo IV-*bis*, bensì – nel perimetro oggettivo di un unico concreto processo.

È noto, infatti, che, specie nei procedimenti sulla crisi familiare possono essere dedotti in giudizio diritti di diversa indole, ovvero disponibili o semi-disponibili o, ancora, propriamente indisponibili.

Ognuno di questi diritti presenta un regime processuale distinto, diversamente influenzato dalla rilevanza pubblicistica dell'interesse sotteso.

Di regola, il processo civile, nel suo essere prevalentemente riservato alla tutela giurisdizionale di diritti soggettivi o altre situazioni giuridiche soggettive poste a protezione di interessi esclusivamente individuali (interessi individuali esclusivi), ha mantenuto nel tempo la sua conformazione dispositiva, in forza della quale: la tutela giurisdizionale può essere invocata, mediante la proposizione della domanda, solo dal titolare dell'interesse protetto; il *thema decidendum*, ovvero i rapporti giuridici controversi su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi, è stabilito dalle parti con la proposizione della domanda medesima; entrano nel processo, salvo i fatti notori, solo quelli allegati dalle parti stesse e spetta a queste, salvo rare eccezioni previste dalla legge, fornire i mezzi di prova su cui la decisione si deve fondare; i fatti non contestati sono espunti dal *thema probandum*; l'introduzione nel processo dei fatti e delle prove non è libera, ma rigidamente vincolata alle preclusioni che scandiscono il procedimento; i mezzi di impugnazione, il cui esercizio ed il cui ambito devolutivo è nuovamente rimesso alle determinazioni delle parti, escludono tendenzialmente i *nova*, sono limitati nel numero e talora vincolati nei motivi; il giudice è tenuto a decidere la controversia anche quando non abbia raggiunto un pieno convincimento circa l'esistenza dei fatti controversi, in applicazione della regola di cui all'art. 2697 c.c.

Nel nostro ordinamento, tuttavia, troviamo anche diritti o situazioni giuridiche soggettive molto particolari, che vengono – appunto – generalmente definiti indisponibili o semi-disponibili.

In questa categoria confluiscono situazioni molto diverse tra loro, in cui si assiste ad una particolare tensione dell'ordinamento all'attuazione del diritto oggettivo in ragione della rilevanza pubblicistica dell'interesse tutelato.

Pertanto, quando la materia del processo cambia, in conformità al principio chiovendiano di strumentalità del processo al diritto sostanziale, il primo si adegua al secondo con una serie di aggiustamenti.

Invero, questi aggiustamenti non sono affatto facili, poiché il nostro ordinamento non conosce una disciplina generale del processo su diritti semi-disponibili o indisponibili, però qua e là sono presenti alcune regole *ad hoc* per situazioni particolari.

Non solo.

La stessa qualificazione di una certa situazione giuridica soggettiva come indisponibile o semi-disponibile non è sempre agevole e sovente è il frutto di un'operazione puramente interpretativa assai delicata.

Inoltre, come se non bastasse quanto appena riferito, non sono nemmeno univocamente determinabili le conseguenze giuridiche derivanti dalla suddetta qualificazione, specie se ci si riferisce alla categoria intermedia dei diritti semi-disponibili, poiché il carattere semi-disponibile sta ad indicare semplicemente l'esistenza di un particolare statuto di disponibilità del diritto, ma questo può variare da diritto a diritto, cioè da fattispecie a fattispecie.

È la legge, in altre parole, che di volta in volta stabilisce a quali condizioni e con quali modalità i titolari del diritto ne possono disporre validamente, tanto che è più corretto definirli diritti relativamente indisponibili, per intendere che non possono esserlo solo se non vengono rispettate le condizioni previste dalla legge e per contrapporli ai diritti assolutamente indisponibili.

Si intende dire, insomma, che ogni qual volta l'interprete si addentra al di fuori dell'area della piena e libera disponibilità, ovvero dell'area in cui opera per tradizione il diritto privato, molte sono le incertezze, pochi i punti fermi.

Formulate queste succinte considerazioni preliminari, va preso atto che diverse norme presenti nel titolo IV-*bis* manifestano, come detto, la risposta processuale alla natura semi-disponibile o indisponibile dei diritti fatti valere nel processo, ma non sono sempre chiari i limiti di applicazione delle stesse.

Molti sono i casi in cui si pone questo problema, ma alcuni di questi appaiono particolarmente significativi.

Si pensi, ad esempio, ai poteri che spettano al giudice a tutela del minore di cui all'art. 473-*bis*, comma 1, c.p.c. o a tutela dei – genericamente indicati – «figli» di cui agli artt. 473-*bis*.15 e 473-*bis*.22 c.p.c. o, ancora, a tutela delle vittime di abusi o violenze familiari *ex art.* 473-*bis*.46, comma 1, c.p.c.<sup>2</sup>.

Tutte queste incertezze riflettono ovviamente una difficoltà nell'individuazione del confine che separa l'area della disponibilità dall'area dell'indisponibilità dei diritti e con esso la distinzione tra dimensione privata o pubblica della controversia.

Quanto appena indicato è ancor più nitido nelle norme che regolano il sistema delle preclusioni.

L'art. 473-*bis*.19, comma 1, c.p.c., ad esempio, ci dice che «le decadenze previste dagli articoli 473-*bis*.14 e 473-*bis*.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili», ma nessuna norma precisa quali questi esattamente siano.

Il secondo comma dell'art. 473-*bis*.19 c.p.c., ad esempio, nel disporre che «le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori», sembra intendere che i relativi diritti non siano disponibili. È questo pare un punto sufficientemente certo ai fini del sistema delle preclusioni.

Meno chiaro, invece, è quanto emerge dal coordinato disposto della seconda parte dell'art. 473-*bis*.19, comma 2, c.p.c. e dell'art. 473-*bis*.35 c.p.c., che si occupa dei *nova* in appello.

La prima disposizione indicata, infatti, consente la proposizione di «nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori».

Nel dettare una regola intermedia, sembrerebbe che tali diritti soggettivi non rientrino nella categoria dei diritti disponibili, ma nemmeno nell'opposta.

<sup>2</sup> Per considerazioni critiche rispetto alla nuova disciplina dei poteri del giudice, v. G. SCARSELLI, *La riforma del processo di famiglia*, in *www.giustiziainsieme.it*, § 2; A. GRAZIOSI, *Luci e ombre del nuovo processo di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, p. 437; C. CECHELLA, *Gli atti introduttivi, le preclusioni e le riaperture difensive. L'istruttoria*, in AA.VV., *La riforma*, cit., p. 23-24; nonché il nostro *Le disposizioni generali*, cit., p. 368 ss.

Se, però, si prende il menzionato art. 473-*bis*.35 c.p.c., ivi si legge che «il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili».

Sicché, sorge nuovamente il quesito volto a comprendere quali siano effettivamente i diritti disponibili e quali non lo siano e, soprattutto, si è sollecitati a chiedersi in appello quale sia il regime della categoria intermedia poc'anzi indicata.

### 5. *L'esperto nominato su istanza delle parti*

Vi sono molte altre disposizioni che pongono problemi analoghi a quelli appena accennati e tutte scontano il medesimo “conflitto interiore”, che si cerca di stanare dall'inizio di queste pagine: pubblico o privato? E sino a che punto?

Tra queste, tuttavia, ce ne è una in particolare in cui le due diverse anime del diritto familiare e minorile vengono a scontrarsi nella ricerca di un equilibrio forse irrealizzabile.

Ci riferiamo all'art. 473-*bis*.26 c.p.c., che introduce la figura dell'esperto su richiesta delle parti.

Per esaminare l'istituto è opportuno premetterne le origini ed il contesto in cui viene alla luce.

Per far questo, occorre muovere dalla particolare natura dell'attività giurisdizionale espletata in questo ambito.

Due sono le caratteristiche su cui richiamare l'attenzione.

La prima riguarda un aspetto delle controversie volte a regolare il contenuto della responsabilità genitoriale, ovvero il loro riguardare non tanto e solo pretese preesistenti al processo, come di regola accade nel processo civile, bensì il rapporto giuridico anche nel suo svolgersi in pendenza del procedimento e nel futuro.

In altre parole, il giudice che debba – ad esempio – stabilire l'affidamento dei figli minori o debba valutare se limitare la responsabilità parentale dei genitori, assume una decisione che tiene conto della loro condotta prima e durante il processo e che disciplinerà il rapporto genitori-figli anche nell'avvenire.

Volendo ricorrere ad un termine assai in voga di recente, potremmo

dire che la decisione giudiziale ha in questo ambito una spiccata funzione predittiva.

Il secondo aspetto, invece, riguarda l'oggetto della cognizione riservata al giudice.

Questa, infatti, investe una relazione – sì tecnicamente giuridica, ma prima ancora – affettiva, strettamente personale e intima, che lega i figli ai genitori e viceversa, sicché in molti casi il ricorso ad altri saperi, quali la psicologia, la psichiatria e la pedagogia, anche nelle loro declinazioni specialistiche, appare imprescindibile.

Proprio per questa ragione, la prassi ha cercato di valorizzare il contributo degli esperti ed in particolare del consulente tecnico anche in una prospettiva nuova e diversa rispetto a quella tradizionale.

Così, accanto alla funzione genericamente detta valutativa, ci si è chiesti se la consulenza tecnica potesse assumere un ruolo propriamente terapeutico, di ausilio e supporto per i genitori e il minore.

Questa nuova tendenza ha assunto declinazioni assai varie.

Ad un primo livello, si è ritenuto possibile chiedere al consulente l'indicazione di quali potessero essere gli interventi – ad esempio i cc.dd. percorsi di sostegno alla genitorialità, spesso affidati ai servizi – idonei ad influire positivamente sul nucleo familiare e ciò al fine recepire nella decisione di merito l'indicazione dell'esperto per imporla ai genitori.

Sul punto, tuttavia, nel 2015 la Cassazione ha ritenuto illegittime tali prescrizioni, poiché contrarie alla libertà personale e al diritto di autodeterminazione delle parti, anche ai sensi dell'art. 32 Cost., secondo cui a nessuno può essere imposto un trattamento sanitario se non per volontà di legge<sup>3</sup>.

Stante la posizione giurisprudenziale appena indicata, i giudici di merito hanno gradatamente convertito le imposizioni in sollecitazioni o inviti, ritenendosi del tutto compatibile col rispetto del principio di autodeterminazione, «una prescrizione che si limiti ad un mera esortazione, sotto forma di invito, sprovvista di indole cogente, poiché il meccanismo di condizionamento indiretto suscettibile di derivarne [...] si traduce in un sacrificio bilanciato dal perseguimento del superiore interesse del mi-

<sup>3</sup> Così, Cass., 1° luglio 2015, n. 13506, in *Fam. dir.*, 2016, p. 554 ss.

nore che deve orientare ogni decisione giurisdizionale che lo riguardi, secondo il parametro enunciato dall'art. 337-ter, comma 2, c.c.»<sup>4</sup>.

Senonché, sul tema è intervenuta una nuova pronuncia della Cassazione dello scorso giugno<sup>5</sup>, la quale ha ribadito l'illegittimità di tali decisioni anche se formulate in termini di mero invito, osservandosi che tale statuizione integra una «forma di condizionamento» comunque «idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall'art. 32 Cost.».

Nei casi appena indicati, d'altro canto, l'esperto si limita a individuare gli interventi opportuni senza tuttavia essere chiamato a porli in essere lui stesso.

Il discorso assume, invece, aspetti ancor più delicati e controversi allorché si ritenga che «la tradizionale funzione della CTU, diretta alla valutazione della situazione del minore, delle competenze genitoriali delle parti, alla analisi della situazione ambientale e relazionale, estesa anche alla famiglia allargata, [...] debba evolvere verso una funzione c.d. “trasformativa” finalizzata cioè a superare le criticità rilevate a seguito dell'osservazione»<sup>6</sup>.

È forse muovendo da tale assunto che la riforma del processo civile, su suggerimento della Commissione Luiso, ha – appunto – introdotto la figura dell'esperto nominato su richiesta delle parti.

Come chiarisce l'art. 473-bis.26 c.p.c., il presupposto dell'istituto è costituito dall'«istanza congiunta delle parti», sicché, in prima approssimazione, lo strumento sembra avere base consensuale.

L'ambito applicativo è estremamente ampio e sfumato, poiché decli-

<sup>4</sup> Trib. Lucca, 10 maggio 2018, in *Fam dir.*, 2020, p. 597 ss., con nota di F. DANOVÌ, *Il giudice può raccomandare i percorsi di sostegno alla genitorialità: la finalità del processo di famiglia è orientata anche de futuro*.

<sup>5</sup> Cass., 22 giugno 2023, n. 17903, in *Dejure*.

<sup>6</sup> Così, trib. Roma, 4 maggio 2018, in *www.osservatoriofamiglia.it*, ove si osserva che l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo «impone agli Stati contraenti non solo di astenersi da ingerenze arbitrarie nella vita familiare (i c.d. obblighi negativi) ma anche di adottare i c.d. obblighi positivi, diretti ad assicurare l'effettivo rispetto della vita privata e familiare; obblighi che possono implicare la predisposizioni di interventi che permettano il corretto mantenimento delle relazioni genitoriali, e che non implicano esclusivamente che le autorità vigilino affinché il minore possa accedere pienamente ad entrambi i genitore, ma comprendono tutte le misure propedeutiche al raggiungimento di questo risultato, fornendo risposte non deboli, tempestive ed adeguate al caso concreto (per tutte Corte eur., 15 settembre 2016, Giorgioni c. Italia)».

nato in una prospettiva fondamentalmente funzionale. Difatti, è previsto che l'esperto sia chiamato ad «intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli».

In questo ampio perimetro, quindi, possono potenzialmente rientrare tanto interventi a carattere propriamente terapeutico e sanitario, quanto interventi che al contrario non hanno tale natura, quali, ad esempio, la coordinazione genitoriale, che per certi versi possiede una curvatura maggiormente attuativa.

Al contempo, diversamente dai percorsi in precedenza indicati, il collegamento col processo è saldo e strutturato.

L'esperto, infatti, scelto tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio o fuori albo, se così voluto dalle parti, viene nominato «ai sensi dell'art. 68 c.p.c.», sicché assume tecnicamente la veste di ausiliario del giudice, il quale, come previsto dall'art. 473-*bis*.26, comma 2, c.p.c., determina gli obiettivi dell'attività demandata all'esperto e stabilisce i termini, anche periodici, entro cui questi è tenuto a depositare una relazione sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.

Il terzo comma della medesima previsione altresì dispone che sia compito del giudice, sentite le parti e l'esperto, risolvere le eventuali controversie attinenti ai poteri o ai limiti dell'incarico conferito.

Anche in questo caso, tuttavia, sono diversi i profili dubbi e critici della nuova disciplina, che a ben vedere regola un istituto che cerca disperatamente di tenere assieme le due opposte anime del diritto familiare e minorile più volte menzionate, ovvero quella privata, fondata sulla libertà e sull'autonomia delle parti, e quella pubblica, espressione del potere autoritativo giurisdizionale.

Il risultato finale è uno strumento di straordinaria ambiguità, poiché, se è vero che il fondamento della nomina è il consenso, poi l'attività dell'ausiliario torna ad essere nelle mani del giudice.

Non solo.

Non è affatto vero che il fine ultimo ed esclusivo sia quello di trasformare, di migliorare, di supportare il nucleo familiare, poiché al contempo accanto a questa funzione coesiste quella valutativa, sicché lo strumento risponde a finalità diverse e inconciliabili.

In definitiva, sebbene non si possa negare l'importanza di indicare ai

genitori i possibili percorsi che hanno a disposizione per porre rimedio alle *défaillances* emerse in seno al procedimento, il problema delle misure appena indicate sta proprio nel collegamento tra queste e il processo, ovvero nella loro – anche formale o solo sostanziale – doverosità.

Le strade che, dunque, il legislatore avrebbe dovuto seguire erano due e seccamente alternative: o quella del consenso, diretta lungo linee di sviluppo autonome rispetto al processo, come ad esempio accade nella mediazione familiare; oppure quella dell'imposizione, ma nei limiti in cui questa è praticabile.

## CAPITOLO II

### L'IMPATTO DELLA “RIFORMA CARTABIA” SUL RITO PENALE MINORILE: MEDIATORI E MEDIAZIONI TRA EFFICIENZA E GARANZIE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'impatto della riforma: il quadro generale. – 3. I soggetti. – 4. Le garanzie. – 5. Il rito.

#### 1. *Introduzione*<sup>1</sup>

Che il sistema penale italiano approdasse alle logiche e ai metodi della giustizia riparativa era a dir poco un risultato atteso: non solo da tempo la sistematizzazione della *restorative justice* nel nostro ordinamento era richiesta dalla normativa sovranazionale<sup>2</sup>, ma lo strumentario che ad essa fa capo era già stato “corteggiato” dal legislatore più volte. Prima nel sistema minorile, poi in quello di pace e infine in quello ordinario, istituti come la messa alla prova, la mediazione penale, gli effetti estintivi della riparazione, avevano a più riprese trovato posto nel sistema, fino a quando è apparso punteggiato da singole aree nelle quali la giustizia riparativa aveva affondato le sue radici, senza però trovare una sistematizzazione adeguata<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Il presente lavoro è un prodotto sviluppato nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE: *Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del sistema giustizia e per l'effettività del giusto processo*, monitorato dal Ministero della Giustizia, promosso dall'agenzia per la Coesione territoriale, nell'ambito del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, e realizzato in sinergia con gli interventi previsti dal PNRR a sostegno della riforma della Giustizia. Le opinioni espresse dall'Autrice rispecchiano esclusivamente le visioni personali della stessa.

<sup>2</sup> L'Italia è da tempo in pesante ritardo rispetto alle indicazioni della normativa sovranazionale, *in primis* europea. Per il quadro delle fonti di riferimento, v. F. FIORENTIN, *La riforma per la giustizia riparativa*, in A. BASSI, C. PARODI (a cura di), *La riforma del sistema penale*, Giuffrè, Milano, 2022, p. 479 s.

<sup>3</sup> Si era in verità arrivati in prossimità di una svolta con la riforma sul sistema penitenziario. Si veda in proposito il testo delle *Disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima, a norma dell'art. 1 comma 85 lett. f della legge 23 giugno 2017 n. 103*, prodotto dalla Commissione ministeriale per la riforma in tema di ordinamento

La svolta che la “riforma Cartabia” segna in quest’ambito è dunque indubbia, ma anche articolata nelle sue ragioni fondanti e complessa nella realizzazione. Basata sulla spinta ad assicurare efficienza ed efficacia alla risposta penale al reato<sup>4</sup>, costruisce le dinamiche riparative come un binario parallelo al rito penale, sempre accessibile e privo di limitazioni legate alla tipologia e gravità del reato, in modo da renderlo sempre fruibile<sup>5</sup>, con possibilità di spendita dei risultati che però sono assai differenziate, a seconda del momento e del modo in cui lo strumentario di riferimento è impiegato. A questo – tra l’altro – si collega la complessa articolazione della normativa, spezzata tra la disciplina organica della giustizia riparativa, di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, agli artt. 42-67, e le norme del codice penale e del codice di procedura penale che le richiamano, fungendo da “ponte” tra i metodi e risultati di quel contesto e le dinamiche giudiziarie con cui si affronta e gestisce la risposta al reato.

È su questo scenario che si colloca anche il delicato rapporto tra la nuova legislazione e il sistema minorile (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), che appare più difficile di quanto si potesse prevedere. Nel rito minorile, infatti, le logiche della giustizia riparativa avevano fatto capolino sin dal principio, sicché si può tranquillamente affermare che in questo campo il sistema abbia avuto un ruolo pionieristico: è stato il successo della sospensione con messa alla prova in sede minorile, a spingere il legislatore ad estenderla al sistema per adulti, ed è noto come in quell’ambito si collocassero proprio quelle prescrizioni riparative e conciliative (art. 28) cui la mediazione penale poteva ricondursi. Senza dire del fatto che esperienze consolidate di mediazione penale reo-vittima c’erano da tempo in sede minorile, spesso agganciate ad altri strumenti tipici di quel contesto, come l’irrelevanza del fatto.

In base a simili premesse, sarebbe stato naturale aspettarsi che la ri-

penitenziario minorile e di modelli di giustizia riparativa in ambito esecutivo, nominata con d.m. 19 luglio 2017.

<sup>4</sup> Sulla *ratio* della riforma, V. BONINI, *Una riforma organica della giustizia riparativa tra attese decennali e diffidenze contemporanee. Definizioni, principi e obiettivi* (artt. 42-46), in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia*, Pacini giuridica, Pisa, 2022, p. 72 ss.

<sup>5</sup> È una soluzione che taluno considera eccessiva: cfr. A. PRESUTTI, *Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato*, in *Sistema pen.*, 14 novembre 2022, ove si sottolinea anche la natura della giustizia riparativa come percorso parallelo, distinto e separato dal rito penale.

forma si sposasse perfettamente con le dinamiche del rito a carico di minorenni, con cui la giustizia riparativa aveva già molta familiarità, sicché dalla riforma avrebbe solo dovuto ottenere un più puntuale e coerente riconoscimento e (semmai) potenziamento. In realtà, non sembra che il quadro sia così nitido, quanto meno perché il legislatore di questa riforma ha tenuto il comportamento che il legislatore delle riforme precedenti aveva sempre tenuto, rispetto al sistema minorile: lo ha trascurato.

Probabilmente, l'approccio superficiale del legislatore in quest'area del sistema ha un fondamento specifico, nell'occasione della riforma, con riferimento alla giustizia riparativa in generale e alla mediazione penale in particolare. È infatti proprio nel sistema minorile che queste strategie hanno trovato le prime applicazioni in Italia e si sono gradualmente evolute, al punto che sarebbe stato legittimo aspettarsi un agevole adattamento alle nuove categorie, in campo minorile. La complessità del nuovo sistema, tuttavia, non autorizzava, a ben guardare, a credere che metodi, regole e procedure di nuovo conio riuscissero a entrare "spontaneamente" nel contesto del rito a carico di minorenni, quanto meno perché quello che si è sviluppato nel corso del tempo spontaneamente, nelle pieghe del sistema, oltre (e talora persino in attrito con) la normativa di riferimento, non è detto fosse perfettamente coincidente con quel che si richiede e prescrive ora, con una disciplina articolata, dettagliata e complessa.

## *2. L'impatto della riforma: il quadro generale*

Dando una prima occhiata al panorama normativo che si è prodotto dopo l'entrata in vigore della riforma, sembra che rispetto al sistema minorile l'impatto si collochi su tre livelli. Innanzitutto, si è avuto un sia pure minimo intervento normativo diretto sul d.P.R. n. 448 del 1988, che – per quanto riguarda il tema qui in esame – ha visto la modifica dell'art. 28 comma 2, ove si prevede che il giudice può invitare il minore a partecipare a un programma di giustizia riparativa con la stessa ordinanza con cui dispone la sospensione del processo con messa alla prova.

Inoltre, sul rito minorile si riverbera il riflesso della riforma sul codice di procedura penale, per effetto del rinvio governato dall'art. 1 d.P.R. n. 448 del 1988, sicché, per quanto non previsto dal decreto medesimo

(ossia assai poco, per quanto riguarda i temi della riparazione e mediazione), sarà il codice di rito per adulti ad applicarsi, sotto l'egida però del principio di adeguatezza («in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore»), che molto spazio lascia all'interprete.

Infine, va registrato il possibile impatto diretto e persino indiretto (forse nel campo che ci occupa, massiccio), delle nuove disposizioni in tema di giustizia riparativa, che regolamentano per la prima volta in maniera espressa garanzie, regole, condizioni, procedure specifiche immediatamente applicabili ogni qual volta si praticino i programmi riparativi (dunque, anche per i minorenni). Rispetto alle prassi vigenti, già avanzate e consolidate, poi, potrebbero avere persino un effetto in prima battuta disorientante.

Il riverbero della nuova disciplina sulla giustizia riparativa, in particolare, appare visibile in sede minorile su una molteplicità di piani. In considerazione, infatti, dell'estrema articolazione della normativa speciale, che regola lo strumentario riparativo come un'opportunità aperta a tutti, in qualsiasi momento (anche a prescindere dalla pendenza del rito penale) e per qualsiasi reato, ci si trova di fronte a uno scenario complesso, in cui gli strumenti della giustizia riparativa sono un arsenale messo pienamente a disposizione degli operatori della giustizia minorile, e che si deve in qualche modo collegare – secondo parametri rinnovati e schemi di nuovo conio – con l'apparato e le procedure esistenti. In simile quadro, è naturale che si abbia un riflesso dei mutamenti, occorsi e futuri, sul piano delle professionalità in campo, della fisionomia e del ruolo dei protagonisti, dell'apparato delle garanzie, fino ai contenuti dei programmi e, soprattutto, al procedimento penale e ai relativi implicazioni ed esiti.

### 3. I soggetti

Il primo impatto che la riforma è destinata ad avere – anche a livello pratico – è indubbiamente quello sui soggetti, ovvero sulla tipologia, fisionomia e ruolo di coloro che si muovono sullo scenario della giustizia riparativa applicata in sede minorile.

*In primis*, la dedizione che il legislatore ha mostrato quanto alla descrizione della figura del mediatore non può che avere una forte ripercussione sul sistema del rito per i minorenni, oltre che sulla gestione delle

dinamiche riparative. Meritoriamente, la legge – che descrive i canoni della giustizia riparativa in termini generali e per tutti i potenziali utenti – si dedica specificamente a imporre che i mediatori responsabili dei programmi che coinvolgono (a qualsiasi titolo) minorenni, siano «dotati di specifiche attitudini, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite» (art. 46 comma 2 d.lgs. n. 150 del 2022). Anzi, in seno alle norme che si occupano di disegnare il *background* formativo dei mediatori esperti, le competenze specifiche con riferimento alla materia minorile ricevono un'espressa sottolineatura, giacché la formazione teorica dei mediatori deve includere il «diritto minorile»<sup>6</sup> e la formazione pratica deve mirare allo sviluppo di competenze relative a capacità di ascolto, di relazione e di gestione dei conflitti «con specifica attenzione (...) ai minorenni e alle altre persone vulnerabili» (art. 59 commi 5 e 6 d.lgs. n. 150 del 2022). È palese che il legislatore punti alla configurazione di una categoria di specialisti di settore, la cui solidità, in termini di competenze e professionalità, sarà di fatto cruciale per la riuscita del modello di giustizia compositiva che è il fondamento di quest'ambito della riforma<sup>7</sup>.

Si tratta di una scelta peraltro non priva di implicazioni complesse, sia per l'impatto che la virata nella costruzione delle professionalità dedicate può avere sul panorama preesistente (nel quale, di fatto, figure di esperti erano già maturate), sia per il rapporto che esse sono destinate ad avere con il resto dei professionisti coinvolti nel rito minorile e con i giudici. Quest'ultimo aspetto, anzi, appare di particolare delicatezza. Sotto il primo profilo, infatti, la disciplina non è nitida nello stabilire l'ar-

<sup>6</sup> La nozione di "diritto minorile" è abbastanza dubbia, alludendo di fatto a contenuti che corrispondono a settori specialistici di altre discipline, come il diritto civile, quello penale, il diritto processuale (civile e penale), o quello amministrativo. L'indicazione è segno di una certa superficialità proprio nell'individuazione delle competenze da mettere in campo.

<sup>7</sup> Il dato è significativo, come di consueto, per misurare il senso di quell'"efficienza processuale" che è uno degli obiettivi della riforma Cartabia. Se il senso del concetto è quello di accelerare i tempi del processo penale affiancandogli binari paralleli potenzialmente idonei a decomprimerne i carichi, concentrando le risorse del rito su casi di maggiore impegno e gravità, si può convenire che anche la giustizia riparativa contribuisca allo scopo. Se invece si allude a un complessivo risparmio di risorse finanziarie da impegnare nel sistema, si cade in contraddizione: la giustizia riparativa è un apparato che può funzionare solo se si decide di spenderci strutture, personale e strumentario tecnico, creando un intero sistema (anche amministrativo) di riferimento e di servizio; un genere di operazione che ha costi inevitabili.

ticolazione dei rapporti tra i mediatori esperti che dovrebbero gestire i programmi riparativi e interfacciarsi con il giudice minorile (ad esempio, attraverso le relazioni) e quelli che invece tradizionalmente, sotto l'etichetta definitoria “servizi minorili” (artt. 6 e 28 d.P.R. n. 448 del 1988), gestiscono normalmente il percorso procedimentale del minore indagato o imputato. A tacer d'altro, dovrebbero essere specialisti e dovrebbero essere almeno due (art. 53 comma 1 d.lgs. n. 150 del 2022), andando ad inserirsi come elementi aggiuntivi allo *staff* di riferimento del minore indagato o imputato. Una prospettiva, questa, di per sé non preoccupante, se fosse debitamente regolata e non comportasse (come invece si rischia che avvenga) un eccessivo affollamento di professionisti intorno al minore e sullo scenario processuale, che potrebbe produrre confusione di ruoli, disorientamento del protagonista e difficoltà a rapportarsi con il giudicante.

Di per sé, del resto, il rapporto del mediatore con il giudice pare destinato a strutturarsi in modo diverso rispetto al passato, almeno in teoria. Innanzitutto, la disciplina di nuovo conio ha il pregio della chiarezza, nel distinguere tra mediatore e giudice senza equivoci: il solo mediatore ha quella posizione di equiprossimità e il non coinvolgimento nel processo e nella decisione sul conflitto che lo rendono idoneo a fungere da attivatore di comunicazione tra reo e vittima o a gestire altri programmi riparativi. Il giudice è chiamato a decidere e il suo ruolo in seno al procedimento lo rende di per sé incompatibile con la funzione di catalizzatore dei programmi riparativi, che si collocano peraltro su un diverso binario, esterno al rito. Questo dovrebbe avere una conseguenza precisa: tutte le previsioni del sistema che assegnano al giudicante una funzione di “conciliatore” sono ora disallineate rispetto a questa logica di fondo. D'altro canto, il sistema minorile è sotto questo profilo – da sempre – estremamente ambiguo: il giudice è pur sempre uno specialista, i collegi vedono la partecipazione di giudici onorari portatori di competenze “altre” rispetto a quelle giuridiche e le figure che lo affiancano finiscono coll'essere in una posizione bivalente, da un lato di sudditanza, rispetto a chi comunque è destinato a decidere degli esiti del rito; dall'altro, di fatto, di pressione e condizionamento, nella misura in cui sono gli specialisti dello *staff* dei servizi sociali (e, ora, anche dei mediatori) a produrre materiali, conoscenze e persino valutazioni che costituiscono la linfa vitale del sistema e delle decisioni conclusive.

In questa prospettiva, la comparsa di nuove figure specialistiche sulla scena, non può che complicare ulteriormente il quadro<sup>8</sup>.

Di certo, va detto che si tratta di una scelta per molti versi coerente con un'idea che scorre sottotraccia al modello processuale che si va configurando in questi ultimi anni: quella secondo cui tanto l'efficacia, quanto l'efficienza dell'attività giudiziaria possono essere incrementate attraverso l'immissione sullo scenario della gestione del procedimento di figure "altre" in affiancamento alla magistratura. Dall'ufficio del processo sino alla sistematizzazione della giustizia riparativa, affiora una nuova immagine della risposta istituzionale al reato, nella quale saperi diversi da quelli giuridici (si pensi all'informatica, alla psicologia, alla sociologia, sino alle tecniche di *management* o di organizzazione del lavoro) contribuiscono tramite figure di supporto o in funzione "cooperativa" a gestire il rito. E ciò non solo in aree meramente organizzative o gestionali, ma anche – come nell'area della *restorative justice* – di vera e propria partecipazione agli esiti o supporto alle decisioni<sup>9</sup>. In questa prospettiva, il ruolo del mediatore si colloca a ridosso, ma non in sovrapposizione rispetto a quello del giudice, in una posizione però non sempre nitida e comunque rischiosa: nella misura in cui, infatti, gli esiti della mediazione e dei programmi riparativi, attraverso relazioni finali redatte in forma

<sup>8</sup> Si tratta di un profilo che non ha portata esclusivamente teorica. Si pensi all'annoso problema dell'effettività delle garanzie difensive spettanti al minore imputato, come ad esempio il diritto al silenzio. Il fatto che i suoi interlocutori siano soggetti non tenuti al rispetto delle garanzie processuali di base e tuttavia a ridosso dell'autorità giudiziaria, ha un impatto rischioso su presidi fondamentali come il diritto al silenzio. Basta chiamare la richiesta di rendere dichiarazioni "ascolto" invece che "interrogatorio" e farla condurre da un soggetto "di supporto" invece che dalla polizia o dall'autorità giudiziaria, per ottenere di fatto dichiarazioni dall'imputato senza l'applicazione delle garanzie che solitamente ne tutelano i diritti nelle interlocuzioni processuali. Va da sé che aumentare il numero (e la confusione) delle figure di questo tipo non può che incrementare anche le occasioni di rischio. In seno alla mediazione, poi, considerando che essa postula normalmente la non contestazione degli addebiti e un confronto aperto sulle responsabilità, il rischio di aggiramento in funzione surrettiziamente confessoria è particolarmente alto.

<sup>9</sup> Il fenomeno si colloca su piani differenti. Nel caso della mediazione penale, ruota intorno all'affidamento a figure di esperti della conduzione e valutazione (a quel punto, decisiva) del percorso parallelo, i cui esiti poi spettano all'autorità giudiziaria, ma sulla base del resoconto offerto da chi ha seguito il percorso. C'è poi il caso del supporto di personale non appartenente ai ranghi della magistratura (come nel caso dei componenti dell'ufficio del processo) ad attività tipicamente giudiziarie o giurisdizionali, come la collaborazione all'attività di redazione dei provvedimenti decisori.

sintetica, abbiano un impatto sulla decisione conclusiva, è indubbio che ci si trovi di fronte a un nuovo modello di decisione in qualche modo “condivisa” che apre non poche perplessità<sup>10</sup> e sulla quale ci si dovrà ulteriormente interrogare in futuro, dopo le prime applicazioni.

#### 4. *Le garanzie*

La disciplina in materia di giustizia riparativa è dedicata in maniera significativa alla costruzione dettagliata delle garanzie del procedimento dei programmi riparativi, con un’attenzione minuziosa alle possibili distorsioni del sistema e a quel “lato oscuro” della mediazione penale che la rende possibile spazio di lesioni dei diritti e delle garanzie processuali. La flessibilità congenita al metodo della riparazione e le sue fondamenta, poggiate sullo strumento basilare del dialogo cooperativo, infatti, tendono ad entrare pericolosamente in rotta di collisione, se non debitamente sorvegliate, con le garanzie di un processo legate ai suoi connotati tipici, di per sé opposti: la dialettica del contraddittorio, la conflittualità strutturale del processo di parti, il diritto al silenzio, il diritto di difesa, la paritetica contrapposizione tra i contendenti al cospetto di un terzo che deve essere persuaso e, infine, è chiamato a decidere attribuendo torti e ragioni.

Emblematico di questa difficoltà di temperamento e dell’esigenza di garantire adeguati presidi, è l’art. 51 d.lgs. n. 150 del 2022, che garantisce l’inutilizzabilità processuale di dichiarazioni rese e informazioni acquisite in sede di riparazione e/o mediazione, in modo da assicurare che i protagonisti dialoghino liberamente in sede riparativa contando sul fatto che ciò non avrà conseguenze in sede penale. Un dato di non poco conto, se si considera che nel rito penale la colpevolezza va dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio ed è sancita solo alla fine del percorso, mentre nella mediazione e nei programmi riparativi in genere si dà per scontata la non

<sup>10</sup> Cfr., ad esempio, M. VISENTIN, *L’Ufficio per il processo alla prova della riforma. Qualche dubbio sui requisiti di imparzialità degli addetti*, in *Arch. pen.*, 2023, p. 9: «il pericolo è che residuino eccessivi spazi di discrezionalità in capo a membri che, di fatto, non sostituiscono il decisore, ma esercitano un’influenza esterna sull’oggetto della vicenda».

contestazione dei fatti e quindi l'idea che il reo (o, eufemisticamente, la persona indicata come autore dell'offesa) ammetta la responsabilità o almeno non la neghi<sup>11</sup>. Va da sé, quindi, che la praticabilità del percorso riparativo in parallelo con quello processuale comporta che il secondo non possa fare uso di quanto è prodotto in seno al primo.

Sotto altri aspetti, tuttavia, il rapporto tra procedimento e programmi riparativi è meno persuasivo, nell'ottica delle garanzie, malgrado lo sforzo del legislatore e talora proprio a causa di questo. È il caso del diritto all'informazione, sancito in termini generali all'art. 47 d.lgs. n. 150 del 2022, e poi declinato in numerosi articoli del codice di procedura penale sotto forma di avvertimento standard sulla praticabilità dei programmi di giustizia riparativa messi a disposizione dell'imputato o della vittima, innestato in una cospicua serie di avvisi notificati a vari fini in seno al procedimento penale e legati a variegati snodi di quest'ultimo<sup>12</sup>. L'intento è apprezzabile, mirando questo sforzo informativo a rendere edotti i protagonisti di un'opzione che arricchisce il quadro di quelle disponibili nel rito e che potrebbe giovare loro a numerosi fini anche in sede processuale. L'effetto finale, tuttavia, potrebbe essere praticamente opposto: la reiterazione insistente degli avvisi rischia di diventare ossessiva quanto sterile; l'avviso inserito nel contesto di atti già complessi nei contenuti può essere vuoto formalismo e non essere oggetto di riflessione e comprensione consapevole da parte dei destinatari; oppure, per converso, può finire coll'essere letto come una forma di pressione, un'insistenza che trasforma l'avviso prima in invito e poi in indebita spinta. Il problema esiste in generale, ma è vistoso per i minorenni. L'imputato di minore età è più vulnerabile e condizionabile del suo omologo adulto e rammentargli

<sup>11</sup> La stessa raccomandazione Rec(99)19 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla mediazione in materia penale richiede che «*the basic facts of a case should be normally acknowledged by both parties*» (§14). Secondo la raccomandazione CM/Rec (2018)8 sulla giustizia riparativa in materia penale, «punto di partenza per un percorso di giustizia riparativa dovrebbe essere generalmente il riconoscimento ad opera delle parti dei fatti principali della vicenda» (§ 30).

<sup>12</sup> L'elenco sarebbe lungo e annovera (senza pretese di completezza): l'ordinanza cautelare, l'avviso sui diritti dell'offeso, l'informazione di garanzia, le informazioni date in caso di arresto o fermo, l'avviso dell'udienza camerale per l'archiviazione, l'avviso di conclusione delle indagini, la fissazione dell'udienza preliminare, il decreto di fissazione dell'udienza per il patteggiamento, il decreto penale di condanna, il decreto di citazione a giudizio, l'ordine di esecuzione.

in continuazione un'opportunità – specie se a rammentargliela è un adulto investito di autorità – si traduce agevolmente in un condizionamento, un'induzione ad andare verso una soluzione che dovrebbe invece, per essere sensata ed efficace, basarsi sull'adesione spontanea e consapevole.

Altro terreno delicato in materia di garanzie è quello del consenso all'accesso ai programmi riparativi, che è declinato in maniera speciale per i minorenni, *ex art.* 48 commi 2 e 3 d.lgs. n. 150 del 2022. Lo schema si basa sulla soglia dei 14 anni: chi non li ha compiuti viene sentito ed esprime il proprio assenso, ma poi il consenso al programma viene espresso dall'esercente la responsabilità genitoriale; ove il minore abbia compiuto 14 anni, esprime il proprio consenso, cui si deve comunque aggiungere quello dell'esercente. In quest'ultimo caso, comunque, l'eventuale dissenso dell'esercente è superabile (sembra) su decisione del mediatore, sentiti gli interessati e considerato l'interesse del minorenne. Quest'ultimo passaggio pare non in sintonia con l'ipotesi in cui il minorenne sia imputato in sede penale, però, giacché in tale evenienza la scelta di aderire al programma impatta direttamente sulle strategie processuali e potenzialmente sulle sorti del rito, sicché lascia perplessi che la decisione possa essere presa dal mediatore, scavalcando l'esercente, senza intervento del giudice e, si direbbe, senza la presenza o l'interlocuzione necessaria della difesa.

Altro punto delicato del sistema, del resto, è proprio la presenza e partecipazione difensiva, che la disciplina della giustizia riparativa contempla in maniera discontinua e non sempre convincente. Un problema, questo, che nel caso del rito minorile peggiora sensibilmente, viste le caratteristiche del protagonista. La riforma, infatti, ha descritto il ruolo della difesa in sede di giustizia riparativa in maniera cauta, cercando di contemperare due prospettive opposte. Da un lato, affiora l'idea che il difensore sia portatore di una logica conflittuale inadatta al registro dialogico della giustizia riparativa, per cui non dovrebbe partecipare agli incontri con il mediatore e alle attività del programma. Dall'altro, emerge la prospettiva pragmatica per cui invece il difensore dovrebbe prendere parte alle attività, nella misura in cui gli esiti di queste potrebbero avere un impatto sugli interessi del suo assistito in sede processuale e si prestano ad abusi o pressioni che potrebbero ledere tali interessi e compromettere comunque i suoi diritti processuali. In questa tensione si colloca la scelta della disciplina in esame: inserire la partecipazione del difensore,

a singhiozzo e tendenzialmente su richiesta degli interessati, in alcuni momenti chiave. La difesa, ad esempio, partecipa nel primo incontro, evidentemente a tutela della prestazione di un consenso effettivo, informato e consapevole del suo assistito, ma solo quando questi lo richieda (art. 48 comma 6 d.lgs. n. 150 del 2022). Lo stesso è a dirsi della presenza del difensore ai colloqui preliminari, volti appunto a raccogliere il consenso e verificare la fattibilità dei programmi, ma anche in questo caso, su richiesta dell'interessato (art. 54 comma 2 d.lgs. n. 150 del 2022). Si tratta di una scelta che lascia troppo all'iniziativa dei protagonisti, perché in sede minorile, in cui l'imputato è fragile e non dotato della consapevolezza e della forza necessari a compiere scelte di questo tipo e ad avanzare pretese, lascia interdetti che non sia prevista una partecipazione necessaria del difensore, visti gli interessi in gioco e la condizione fisiologica del suo assistito, che lo espone al rischio di pressioni indebite e lo priva delle risorse per reagire.

## 5. *Il rito*

L'impatto delle novità in tema di giustizia riparativa sulla struttura del rito minorile è anch'esso poco visibile, in apparenza, ma in realtà rilevante e non privo di criticità.

Il nuovo assetto, innanzitutto, vale a sdoganare prassi preesistenti, consolidatesi in zone grigie della normativa (e forse, rispetto alla sua *ratio*, persino distorsive), che ora sembrano pienamente legittime. È noto che la mediazione penale viene sovente praticata in fase di indagine, quindi più a ridosso del fatto commesso, perché considerata più efficace e meglio gestibile. In tali evenienze, l'istituto che risponde in modo più adeguato a traghettare in seno al procedimento penale l'esito favorevole della mediazione non è la messa alla prova, che si colloca solo nella fase successiva dell'udienza preliminare e non è attivabile in corso di indagine, ma la declaratoria di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 d.P.R. n. 448 del 1988)<sup>13</sup>. Quest'ultima permette infatti

<sup>13</sup> V. già la ricostruzione di V. PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale*, in A. MESTITZ (a cura di), *Mediazione penale: chi, come*,

di “registrare” l’esito positivo della mediazione penale sotto forma di fattore decisivo per la definizione dell’offesa come “tenue”, consentendo di chiudere il processo in fase precoce con un’udienza in camera di consiglio e una sentenza di non luogo a procedere, ben prima di pervenire all’udienza preliminare. Si tratta di una prassi non del tutto condivisibile, dal momento che l’istituto dell’irrelevanza è nato per espellere dal rito penale con una declaratoria di non punibilità i fatti che sono irrilevanti ontologicamente, per come la condotta si è configurata sin dall’inizio, in relazione a un autore che non violi la legge penale in maniera sistematica, e quindi indipendentemente dallo svolgimento di attività o prestazioni aggiuntive. Sotto questo profilo, l’istituto è stato configurato come complementare alla sospensione con messa alla prova, destinata appunto alla gestione di reati più gravi in partenza, ma ai quali la condotta virtuosa dell’imputato nel corso di un programma trattamentale (che poteva includere prestazioni riparative) potesse assicurare una sorta di “degradazione”, sino a condurre all’estinzione del reato.

Ora lo scenario di riferimento è sostanzialmente mutato. Ai sensi dell’art. 131 *bis* comma 1 c.p., infatti, la nozione di fatto tenue ai fini della declaratoria di particolare tenuità è stata arricchita di un passaggio valutativo: «anche in considerazione della condotta susseguente al reato». Ne deriva che in generale il vaglio di tenuità è ora da condurre non solo tenendo conto della sua configurazione originaria, ma anche per così dire di quella “sopravvenuta”, in relazione al comportamento in qualche modo virtuoso dell’offensore. Non sfugge come la circostanza di avere partecipato a un programma riparativo svolto con successo sia perfettamente in sintonia con il parametro in questione e che abbia una possibile ricaduta in tutti i casi nei quali, nel sistema, si debba valutare la tenuità del fatto, quindi anche in sede minorile<sup>14</sup>. L’effetto è immediato:

*dove, quando*, Carocci editore, Roma, 2004, p. 31 ss.; nonché M. BOUCHARD, *Vittime e colpevoli: c’è spazio per una giustizia riparatrice?*, in *Quest. giust.*, 1995, p. 906 ss.

<sup>14</sup> La modifica pare spiegabile, anzi, proprio in questa prospettiva, tanto più che la *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, (in *Gazz. uff.*, 2022, n. 245, p. 512) alla riforma rammenta tra le condotte rilevanti proprio l’accesso a programmi di giustizia riparativa o l’aver tenuto condotte riparatorie. Essa si innesta nella tenuità del fatto disciplinata nel codice penale e quindi è riferibile in via immediata ai reati che in essa sono inclusi, quindi quelli che rientrano nelle soglie basse di pena ivi contemplate. Nel rito minorile, invece, non ci sono tetti di sorta per l’applicabilità dell’irrelevanza del fatto, che già in partenza è applicabile a reati pur gravi: ciò, però, non toglie che il meto-

la prassi sopra rammentata sarà ora giustificata da un quadro normativo preciso, sicché sarà fisiologico che, anche per i minorenni, pur a fronte di un fatto di reato non di per sé lievissimo, se ne possa predicare la tenuità dopo un percorso riparativo svolto in corso di indagine<sup>15</sup> e quindi sancirne il successo con una declaratoria di irrilevanza del fatto a chiusura delle indagini preliminari, *ex art.* 27 d.P.R. n. 448 del 1988.

Un ulteriore evidente impatto si ha nell'ambito della sospensione del processo con messa alla prova. Qui l'intervento della novella è stato minimale, giacché si è limitato a inserire nell'art. 28 comma 2 d.P.R. n. 448 del 1988 un passaggio aggiuntivo apparentemente innocuo. Dove la norma prevedeva che il giudice con il provvedimento sospensivo potesse impartire prescrizioni volte a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa (cosiddette "prescrizioni riparativo-conciliative"), è stata aggiunta la possibilità di formulare «l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni».

Il passaggio è tuttavia più rilevante di quanto sembri a prima vista. Lungi dall'essere una mera precisazione dei concetti generici di riparazione o conciliazione, già presenti nella previsione, l'aggiunta apre uno scenario del tutto nuovo, perché aggancia la messa alla prova e il suo programma alla giustizia riparativa e alle sue dinamiche parallele, senza però regolarne le modalità e in parte in maniera distonica con la fisionomia degli istituti coinvolti.

Innanzitutto, l'invito rivolto dal giudice si colloca nell'alveo della scelta opinabile del legislatore di consegnare al giudicante l'iniziativa dell'at-

do individuato dal codice penale per soppesare la tenuità anche valorizzando i comportamenti successivi sia ragionevolmente da reputarsi applicabile in sede minorile, determinandosi altrimenti un irragionevole svantaggio per i minorenni, le cui condotte virtuose resterebbero prive di valore ai fini dell'irrilevanza. Del resto, si è detto come simile operazione esegetica sia già ampiamente praticata nei fatti.

<sup>15</sup> *La Relazione illustrativa*, cit., p. 513, a dire il vero, si preoccupa di sottolineare come il criterio aggiunto sia da applicare congiuntamente agli altri e mai da solo, sicché le condotte susseguenti dovrebbero essere valorizzate in un giudizio complessivo di tenuità (supportato da altri elementi) e non potrebbero mai consentire di considerare tenue un fatto che precedentemente non lo fosse già. La precisazione, peraltro, non convince, dal momento che ogni criterio valutativo ha la possibilità di spostare il vaglio finale in un senso o nell'altro, a parità degli altri elementi di valutazione in gioco, altrimenti non avrebbe alcun effettivo rilievo e la precisazione normativa non avrebbe significato.

tivazione dei percorsi di giustizia riparativa. Si tratta, certo, di un invito e non di un ordine, ma (al di là del fatto di trovarsi troppo a ridosso, anche testualmente, proprio delle “prescrizioni” impartite in sede di sospensione) toglie comunque alla scelta di affidarsi alle pratiche riparative quella spontaneità che sarebbe loro propria e che ne costituisce il fondamento e la linfa vitale. Del resto, sfugge come possa considerarsi un invito che si è liberi di disattendere, posto che proviene da chi sta sospendendo il processo per avviare l'imputato su un percorso che porterà eventualmente all'estinzione del reato solo se sarà riconosciuto fruttuoso dallo stesso soggetto che lo attiva. Sarebbe arduo non considerare quell'invito come qualcosa di più della mera prospettiva di una *chance* ulteriore: piuttosto, verrebbe letto – tanto più da un destinatario minorenni – come una spinta che si farebbe meglio a prendere seriamente in considerazione, se si vuole ottenere il successo della messa alla prova.

Inoltre, il legislatore ha ommesso del tutto di coordinare lo svolgimento del programma riparativo con l'istituto della *probation* processuale, che a sua volta contempla l'attuazione di un programma rieducativo, del quale possono far parte prescrizioni riparative e conciliative. Tra queste e il programma di *restorative justice* ci si deve chiedere che rapporto ci sia, e come il programma riparativo, se svolto, si colleghi alla messa alla prova e ai suoi esiti finali. In questa prospettiva, infatti, il sollecito del giudice crea soltanto confusione, apparentemente collegando alle prescrizioni del programma l'eventuale attivazione del progetto di giustizia riparativa, che però poi si svolge in parallelo e quindi al di fuori della *probation* strettamente intesa.

In altri termini, si aprono due prospettive esegetiche e operative differenti.

Il programma di giustizia riparativa potrebbe collocarsi nell'alveo della messa alla prova, per cui dovrebbe comportarsi come un punto aggiuntivo del programma di prova, da supervisionare ad opera dei servizi sociali, sul quale relazionare periodicamente e in base agli esiti del quale valutare complessivamente il successo o meno della *probation* e quindi, se dichiarare l'estinzione del reato oppure no. In questo caso, il problema sarebbe come coordinare le previsioni sulla messa alla prova e sulla sua gestione in itinere e alla fine del percorso con quelle della disciplina speciale sulla giustizia riparativa, che non sono coincidenti. Si pensi alle relazioni, che dovrebbero essere redatte da soggetti diversi su punti diversi

del programma (i servizi minorili per il programma di prova, i mediatori esperti per il programma riparativo); o anche alla supervisione stessa del programma (in capo ai servizi per i punti "ordinari" e a mediatori esperti per quello "speciale" di natura riparativa<sup>16</sup>). Di certo, il successo o il fallimento del programma riparativo, in tal caso, avrebbe un peso sull'esito finale della *probation* e quindi un impatto diretto sul processo penale.

Al contrario, si potrebbe ritenere che l'invito del giudice in sede di sospensione del processo con messa alla prova non valga ad inserirvi in alcun modo il percorso riparativo, ma sia solo un'altra occasione nella quale all'imputato si prospetta la possibilità di usufruire di quel servizio e di quell'opportunità. A quel punto, l'eventuale attivazione del programma riparativo aprirebbe soltanto un itinerario parallelo, non incluso nel programma di prova e destinato a seguire il suo corso, secondo le proprie regole, senza necessariamente condizionarne gli esiti. Se così fosse, però, si correrebbe il rischio di serie incongruenze di fondo, come ad esempio il fatto che prescrizioni riparative o conciliative potrebbero già essere contenute nel programma di *probation* e sarebbero quindi un inutile duplicato, che rischierebbe anche di sfuggire agli standard richiesti dalla disciplina speciale. Inoltre, si porrebbe il problema di un'anomala "concorrenza" tra i due percorsi<sup>17</sup>: da un lato, non si vede per quale ragione chi sta già entrando in un programma risocializzante dovrebbe attivarne uno aggiuntivo, senza vantaggi ulteriori; dall'altro, la possibilità di accedere a percorsi riparativi specifici e sofisticati rischierebbe di rendere in qualche modo "superate" le prescrizioni riparative e conciliative che sinora albergavano nei programmi di *probation* processuale e che ora,

<sup>16</sup> A meno di far coincidere in tale evenienza le due figure, sicché nel caso in cui la sospensione del processo con messa alla prova comporti lo svolgimento di un programma riparativo, gli operatori dei servizi sociali cui il minore è affidato dovrebbero anche avere le caratteristiche indicate nel d.lgs. n. 150 del 2022 e sarebbero investiti del compito di seguire sia il percorso di prova nel suo complesso, sia il programma di riparazione strettamente inteso.

<sup>17</sup> Il tema, per la verità, è più ampio e non si ha qui modo di approfondirlo, ma merita comunque un cenno. L'art. 129-*bis* c.p.p., infatti, crea un meccanismo di attivazione dei percorsi riparativi che parte dall'interno del processo e – almeno per alcune fattispecie di reato, come quelle a querela suscettibile di rimessione – potenzialmente ha un impatto diretto sul rito penale. Forte del veicolo dell'art. 1 d.P.R. n. 448 del 1988, quella previsione si applica in sede minorile e si candida a introdurre un binario alternativo ulteriore, che entra in competizione con quelli già esistenti, rischiando per certi versi di svuotarli dall'interno.

in presenza di percorsi ben più strutturati, potrebbero semplicemente uscire dal *range* delle prescrizioni di *probation* utilizzabili e utilizzate dal giudice minorile.

In ogni caso, dunque, il problema del coordinamento tra i due istituti di certo si pone, e produce criticità di non immediata risoluzione.

Si tratta solo di uno specifico profilo del problema più complessivo di un'armonizzazione mancata, di una consapevolezza monca, alle quali il legislatore del "sistema adulto" ci ha oramai abituato, ma che in questo caso, con riferimento a una disciplina che proprio nel sistema minorile affonda le sue radici di esperienza, pratica e passione, appare grave ed esige vi si ponga rimedio.

### CAPITOLO III

## L'IMPATTO DELLE NUOVE “PENE SOSTITUTIVE” SUL RITO MINORILE

SOMMARIO: 1. La riforma delle pene sostitutive all'interno dell'obiettivo dell'efficienza del sistema penale. – 2. La riscrittura delle sanzioni sostitutive: una panoramica – 3. L'estensione delle nuove pene sostitutive nel rito minorile. – 4. La ricaduta della riforma. – 5. L'ambito applicativo. – 6. L'an e il *quomodo* della sostituzione. – 7. La procedura per la sostituzione: l'art. 545-*bis* c.p.p.

#### 1. *La riforma delle pene sostitutive all'interno dell'obiettivo dell'efficienza del sistema penale*

Nella prospettiva dell'“efficienza” del processo e della giustizia penale, gli interventi sul sistema sanzionatorio apportati dalla riforma Cartabia assumono un ruolo cruciale, fungendo da anello di congiunzione tra l'impianto sostanziale e quello processuale.

Attraverso tale azione combinata, in particolare, la riforma delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi risponde al raggiungimento di differenti e concorrenti finalità: diversificare e rendere più effettive e tempestive le pene; incentivare la definizione anticipata del procedimento tramite i riti alternativi; consentire la riduzione delle impugnazioni<sup>1</sup>; conferire maggiore funzionalità al procedimento penale nella fase dell'esecuzione<sup>2</sup>.

L'obiettivo dell'efficienza del sistema non si limita dunque all'accele-

<sup>1</sup> La legge delega 27 settembre 2021, n. 134 prevede infatti l'inappellabilità delle sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità.

<sup>2</sup> L'applicazione delle pene sostitutive dal giudice di cognizione dovrebbe comportare la diminuzione delle misure alternative alla detenzione per i condannati in stato di libertà, con la conseguente riduzione del numero e il ridimensionamento della patologica situazione dei c.d. liberi sospesi, cioè dei condannati a pena detentiva che attendono talora per anni, in stato di libertà, la decisione sull'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione. V. la *Relazione illustrativa decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, in *Gazz. uff.*, 19 ottobre 2022, Serie generale n. 245, Suppl. straord., n. 5, p. 183 s.

razione dei tempi del processo e al sindacato giudiziale delle scelte investigative, ma richiede un approccio più ampio, che contempra anche gli epiloghi decisori e la diversificazione della risposta sanzionatoria.

Non nuova, infatti, è la necessità di allargare l'arsenale sanzionatorio rispetto al tradizionale binomio pena detentiva-pena pecuniaria, tramite la costruzione di un sottosistema di pene diverse da quella carceraria. In questa direzione, la prospettiva è quella di un indispensabile cambio culturale volto al superamento della visione carcerocentrica, a cui la nostra società resta ancora profondamente legata, con l'adozione di uno schema operativo più efficace<sup>3</sup>.

Da tempo, anche dal contesto internazionale, emerge l'opinione unanime che la detenzione, ed in particolar modo quella di breve durata, comporti costi individuali e sociali ben superiori rispetto ai possibili risultati attesi in termini di risocializzazione del condannato e di riduzione dei tassi di recidiva<sup>4</sup>. La pena detentiva breve viene reputata scarsamente efficace, desocializzante e, in definitiva, criminogena<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> S. AMATO, *Pene sostitutive delle pene detentive brevi: una riforma culturale*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia. Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, Pacini giuridica, Pisa, 2022, p. 8, secondo la quale, nel caso di pene detentive irrogate entro certi limiti, viene ritagliato uno spazio di privilegio per il bene supremo della libertà personale «con l'obiettivo di sostituire la tradizionale pena da scontare tra le mura di un carcere con una pena "altra", più benevola ma non vuota di contenuti afflittivi e, soprattutto, più decisamente e concretamente orientata al reinserimento sociale del condannato». Ad avviso di G.L. GATTA, *Alternative al carcere*, in *Sistema pen.*, 21 marzo 2023, p. 7 s., «le alternative al carcere possono rappresentare davvero delle reali *alternative* al carcere se, nella prassi, sono capaci di presentarsi agli occhi dell'opinione pubblica e dei decisori politici come delle vere e proprie *pene*, al pari di quella carceraria, per quanto dotate di un minor grado di afflittività».

<sup>4</sup> Sugli effetti criminogeni delle pene detentive brevi v. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2022, p. 769. Sul punto, v. G.L. GATTA, *Alternative al carcere*, cit., p. 4, sottolinea come la detenzione breve sia spia del fallimento del principio del carcere come *extrema ratio* «la cartina di tornasole dell'iniquità della pena carceraria che, in Italia come altrove nel mondo, colpisce per lo più, anche e proprio nella fascia della pena detentiva breve, persone ai margini della società: poveri, immigrati, senza fissa dimora, tossicodipendenti, persone con disagio psichico. Tutti candidati a una inevitabile recidiva, al reingresso in carcere attraverso porte girevoli, non sbarrate da un'azione rieducativa che, come da sempre si insegna, è tanto più difficile quanto più la detenzione è breve». V. anche M. TELESCA, *La "nuova" disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi prevista dalla c.d. "riforma Cartabia"*, in *Dir. pen. cont. riv. trim.*, 2021, n. 3, p. 37 s.

<sup>5</sup> R. RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, Cedam, Padova, 2007, p. 115, nota 65.

Soprattutto rispetto a tale fascia di pene, l'obiettivo della rieducazione ex art. 27 Cost. può raggiungersi con maggiori probabilità attraverso misure diverse da quella carceraria, da eseguirsi nella comunità delle persone libere, in modo da escludere o ridurre l'effetto desocializzante della detenzione e relegando quest'ultima al ruolo di *extrema ratio*.

D'altronde lo stesso art. 27 comma 3 Cost. nell'enunciare che «le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato», non solo non menziona il carcere, ma fa particolare attenzione all'utilizzo del termine "pene", servendosi del plurale, con ciò imponendo, appunto, la pluralità delle stesse, ritenendole più rispondenti, non solo al principio di proporzionalità, ma anche a quello rieducativo.

Si rendono pertanto necessarie alternative razionali e funzionali, che, in particolar modo entro l'area della pena breve, possano assicurare il recupero e il reinserimento sociale del condannato, eliminando la possibilità di recidiva<sup>6</sup>.

La scelta del legislatore delegato, con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che dà attuazione alla legge n. 134 del 2021, è quella di modificare (ancora una volta) il sistema delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, già disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>7</sup>.

Ad essere aggiornato è innanzitutto il perimetro operativo del concetto di pena detentiva "breve" – prima fissato entro il limite di due anni<sup>8</sup> e ora esteso a quattro – che va associato alla riscrittura degli istituti, che diventeranno i nuovi meccanismi volti ad evitare l'impatto traumatico con l'ambiente carcerario e a limitare gli effetti desocializzanti e crimonogeni delle condanne.

Accanto alla pena detentiva vengono inserite altre misure, quali la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità<sup>9</sup>, la semilibertà e la

<sup>6</sup> G.L. GATTA, *Alternative al carcere*, cit., p. 6.

<sup>7</sup> Per l'analisi storico-comparatistica v. E. DOLCINI, C.E. PALIERO, *Il carcere ha alternative? Le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell'esperienza europea*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 183 ss.; E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, in *Sistema pen.*, 30 agosto 2022, p. 3 s.

<sup>8</sup> Limiti già modificati dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, in due anni per la semidetenzione, un anno per la libertà controllata e sei mesi per la pena pecuniaria.

<sup>9</sup> Nel caso del lavoro di pubblica utilità la riforma attribuisce un generale ambito applicativo ad una misura sperimentata con successo quale sanzione sostitutiva in materia di circolazione stradale e in materia di stupefacenti; v. sul punto, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 774.

pena pecuniaria, che potranno essere applicate direttamente dal giudice di cognizione, con conseguente sgravio della magistratura di sorveglianza e attenuazione del sovraffollamento carcerario<sup>10</sup>.

## 2. *La riscrittura delle misure sostitutive: una panoramica*

Il legislatore del 2022, preso atto del fallimento delle misure sostitutive, per rispondere ai medesimi obiettivi – marginalizzare, da un lato, la pena detentiva e l’esperienza traumatizzante del carcere e, dall’altro, risocializzare il condannato, minimizzando il rischio di recidiva – è obbligato a cambiare strategia e armamentario.

Diversi sono invero i fattori che hanno determinato l’insuccesso<sup>11</sup> di tali meccanismi; senza dubbio ha “giocato contro” l’utilizzo concorrenziale della sospensione condizionale della pena<sup>12</sup>, che, agendo sulla stessa piattaforma applicativa delle meno convenienti misure sostitutive, ne ha sostanzialmente impedito l’impiego<sup>13</sup>. Le sanzioni sostitutive sono così diventate le soluzioni meno praticate dai giudici e meno appetibili per la difesa, anche nel contesto dei riti speciali<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> V. D. BIANCHI, *Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega “Cartabia”: una grande occasione non priva di rischi*, in *Sistema pen.*, 21 febbraio 2022, p. 6.

<sup>11</sup> Cfr. F. ALVINO, *Pene sostitutive delle pene detentive brevi*, in A. BASSI, C. PARODI (a cura di), *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in *attuazione della legge delega 27 settembre 2021*, n. 134, Giuffrè, Milano, 2022, p. 346, parla di “sconfortante desuetudine applicativa”; così anche S. AMATO, *Pene sostitutive delle pene detentive brevi: una riforma culturale*, cit., p. 8.

<sup>12</sup> Le statistiche del Ministero della Giustizia confermano d’altra parte il successo applicativo della sospensione condizionale della pena: il 50% delle condanne a pena detentiva di qualsiasi ammontare, nel decennio 2011-2021, è infatti rappresentato da condanne a pena sospesa. Per contro, la pressoché irrilevante applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 53 legge n. 689 del 1981 è testimoniata, emblematicamente, dai dati relativi alla semidetenzione – che ha interessato nel 2021 solo 11 persone – e alla libertà controllata – che ha interessato nello stesso anno solo 540 persone.

<sup>13</sup> V. D. BIANCHI, *Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega “Cartabia”: una grande occasione non priva di rischi*, cit., p. 4; E. DOLCINI, *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia*, in *Sistema pen.*, 2 settembre 2021, p. 5; E. DOLCINI-A. DELLA BELLA, *Per un riordino delle misure sospensivo-probatorie nell’ordinamento italiano*, in E. DOLCINI, A. DELLA BELLA (a cura di), *Le misure sospensive probatorie*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 345; A. GARGANI, *La riforma in materia di sanzioni sostitutive*, in *Leg. pen.*, 20 gennaio 2022, p. 3 ss.

<sup>14</sup> Chiaro che, almeno entro l’area dei due anni di pena inflitta, patteggiare l’applica-

Allo stesso modo la prassi applicativa ha dimostrato la scarsa competitività di tali misure anche rispetto agli strumenti alternativi al carcere. Accanto al ruolo preponderante della sospensione condizionale si sono infatti allineati dal 1998, a seguito della legge Simeone<sup>15</sup>, i meccanismi che consentono al reo di evitare *ab initio* la condanna detentiva breve. La legge n. 165 del 1998 ha reso più ampia e facile la concessione delle misure alternative alla detenzione anche al condannato in libertà, determinando il prevalere di queste ultime.

Per il reo si apriva una corsia preferenziale costituita, da un lato, dall'evitare nell'immediato le misure limitative della libertà personale, e dall'altro dalla possibilità di accedere in seguito all'affidamento in prova.

In ultima analisi, sull'abbandono applicativo delle misure sostitutive può aver inciso anche la scarsa predisposizione da parte del giudice della cognizione all'utilizzo di questi congegni sanzionatori, in quanto non sufficientemente preparato e "allenato" ad affrontare tematiche, quali, in particolar modo, l'analisi della personalità ai fini del trattamento sanzionatorio e delle modalità esecutive, tradizionalmente di competenza della magistratura di sorveglianza.

La strada scelta, nell'ottica della diversificazione della risposta sanzionatoria, è dunque quella di pianificare un nuovo assetto: riscrivere *ex novo* la disciplina delle "pene sostitutive", a fronte anche del fatto che i precedenti "ritocchi" alle misure di cui alla legge n. 689 del 1981, prima nel 1993<sup>16</sup> (che aveva esteso l'area di sostituzione a un anno) e poi nel 2003<sup>17</sup> (con l'ampliamento a due anni), non avevano sortito gli effetti sperati.

Escono di scena le "sanzioni" e fanno il loro ingresso nel sistema penale le "pene" sostitutive. Il mutamento terminologico è significativo, come pure significativa e di immediata evidenza è la volontà di collocare

zione di una sanzione sostitutiva della reclusione, risultava di gran lunga meno vantaggioso rispetto a un patteggiamento subordinato alla sospensione condizionale dell'esecuzione della pena stessa.

<sup>15</sup> Il concetto di pena detentiva 'breve' ha raggiunto con la legge 27 maggio 1998, n. 165, la soglia dei tre anni. Nel 2018, quella soglia è stata elevata a quattro anni per effetto di Corte cost., 2 marzo 2018, n. 41.

<sup>16</sup> Art. 5, comma 1, d.l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito nella legge 12 agosto 1993, n. 296.

<sup>17</sup> Art. 4 legge n. 134 del 2003.

nel codice penale strumenti punitivi tradizionalmente relegati – quasi a sottolinearne il ruolo di secondo piano – nella legislazione speciale.

Il cambio di *nomen* denota in maniera incontestabile come si tratti di vere e proprie pene, per quanto non edittali, inserite a pieno titolo nel novero delle risposte sanzionatorie alle violazioni della legge penale.

L'introduzione nel codice penale dell'art. 20-*bis* (“Pene sostitutive delle pene detentive brevi”) dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie, riflette lo scopo della nuova disposizione, che è quello di delineare i congegni sostitutivi quali pene sub-principali. Il rinvio alla disciplina della legge n. 689 del 1981 ne consente, infine, il raccordo con l'articolata regolamentazione, che continua ad essere prevista dalle disposizioni di tale legge.

Il legislatore, dopo aver eliminato le precedenti “misure” della semi-detenzione e della libertà controllata, interviene, da un lato, inserendo al loro posto le nuove “pene” *sostitutive* – la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità (resta invece confermata la pena sostitutiva pecuniaria) – e, dall'altro, estendendo l'area di applicabilità di tali meccanismi.

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può, infine, trovare applicazione in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

L'aggiunta dell'aggettivo “sostitutivo” qualifica le nuove pene e le rende immediatamente distinguibili da istituti analoghi, aventi diversa natura giuridica e disciplina, quali, le misure alternative alla detenzione (della semilibertà e della detenzione domiciliare), il lavoro di pubblica utilità, previsto come pena principale irrogabile dal giudice di pace o disposto nell'ambito della messa alla prova, e ancora dal caso della pena pecuniaria, regolata come pena principale (multa e ammenda).

Con il d.lgs. n. 150 del 2022 il concetto di pena detentiva “breve”, e dunque “sostituibile”, viene raddoppiato, passando da due a quattro anni<sup>18</sup>. L'art. 53 legge n. 689 del 1981, infatti, perimetrando il nuovo li-

<sup>18</sup> Secondo F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale sulla riforma penale*, in *Sistema*

mite entro cui la pena detentiva può considerarsi tendenzialmente eseguibile al di fuori del carcere, fissa la soglia «cui corrisponde la massima estensione possibile del concetto di pena detentiva "breve"»<sup>19</sup>.

### 3. L'estensione delle nuove pene sostitutive nel rito minorile

La portata della riforma si estende e ricade negli stessi termini anche sul contesto minorile. L'art. 75 legge n. 689 del 1981, in questo senso, funge da varco, coordinando il processo penale a carico di minorenne con la riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 53 ss. legge n. 689 del 1981. Allo stesso modo, il rinvio incrociato operato dal terzo comma dell'art. 30 d.P.R. n. 448 del 1988 conferma l'applicabilità delle disposizioni del capo III della legge n. 689 del 1981 (ad eccezione dell'art. 59) al contesto minorile, con la precisazione che, in tale settore, le funzioni attribuite all'ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

L'aggiornamento della disciplina dell'art. 30 d.P.R. n. 448 del 1988, appare una scelta obbligata dall'art. 1, comma 17, lett. *a* e *b* della legge delega n. 134 del 2021, che sancisce l'abolizione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata e la modifica delle disposizioni di legge, «ovunque previste».

La manovra perciò estende, in maniera quasi automatica, anche ai minori lo stesso limite di pena detentiva sostituibile e convertibile con una delle nuove pene sostitutive.

Sostanzialmente, in tale sistema "ricade" una regolamentazione, che, rispetto a quella per adulti, si pone in maniera ancor più coerente con la necessità di prediligere per i minori autori di reato misure alternative al carcere, in linea altresì con l'assetto dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, delineato dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 (che contempla la detenzione domiciliare e la semilibertà tra le

*pen.*, 8 settembre 2021, p. 11, con tale riforma «si va molto al di là dello scopo meramente efficientistico per avviare il nostro sistema penale verso un risultato in cui la pena carceraria costituisca davvero l'*ultima ratio* sanzionatoria».

<sup>19</sup> Cfr. *Relazione*, cit. p. 358.

“misure penali di comunità”)<sup>20</sup>. Una “visione”, pertanto, che non può che essere accolta positivamente.

Inutile infatti sottolineare che le motivazioni, che hanno condotto il legislatore alla riscrittura delle pene sostitutive, volte alla risocializzazione e alla destigmatizzazione, valgono a maggior ragione nei confronti dell'imputato minorenni.

Va invero riaffermato che il fenomeno delle contaminazioni criminogene, soprattutto in relazione alle pene detentive brevi, che favorisce attraverso il carcere la presa di contatto del soggetto recluso con la realtà delinquenziale<sup>21</sup>, non può non avere un impatto ancora più devastante sul minore se si considera che agisce proprio su un soggetto vulnerabile.

Eppure, ciononostante, risalta il fatto che si ha sicuramente a che fare con un assetto non a misura di minorenni: il pressoché totale travaso in ambito minorile dello stesso catalogo e della medesima disciplina delle pene sostitutive coniate per gli adulti, senza prevedere alcun trattamento differenziato, non tiene in debito conto la peculiare posizione e le esigenze di cui è portatore il minore<sup>22</sup>. Si ha una perfetta simmetria in riferimento alle singole pene sostitutive, ai presupposti, solo con qualche piccola differenza – tra l'altro imposta dalla giurisprudenza costituzionale<sup>23</sup> – come quella riguardante le preclusioni soggettive.

<sup>20</sup> Va sottolineato al riguardo che l'applicazione delle misure penali di comunità ai condannati a pene sostitutive minori di età non pare essere consentita. L'art. 67 legge n. 689 del 1981 prevede, infatti, che le misure alternative alla detenzione di cui al Capo VI della legge n. 354 del 1975 «non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva». V. L. CARACENI, *L'ordinamento penitenziario minorile*, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA (a cura di), *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 336. In generale sulle misure penali di comunità si rinvia a L. CESARIS, *Parturiunt montes, nascitur il d. lgs n. 121 del 2018 e le misure penali di comunità*, in L. CARACENI, M.G. COPPETTA (a cura di), *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 145 ss.

<sup>21</sup> Cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 769; G.L. GATTA *Alternative al carcere*, cit., p. 3 s.; G. PANEBIANCO, *Il minore reo*, in A. PENNISI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 149.

<sup>22</sup> Cfr. Corte cost., 25 marzo 1992, n. 125.

<sup>23</sup> V. Corte cost., 18 febbraio 1998, n. 16. Più di recente, Corte cost., 6 dicembre 2019, n. 263, ha poi dichiarato illegittima la disciplina delle misure penali di comunità per i minorenni, nella parte in cui rendeva applicabile l'art. 4-bis, comma 1 e 1-bis legge n. 354 del 1975 ai fini della concessione ai condannati minorenni di tali misure (comprese la semilibertà e la detenzione domiciliare). Ciò sottolinea la *Relazione*, cit., p. 383 s.,

Un'estensione della riforma che pare, in ultima analisi, unicamente finalizzata allo scopo minimale di evitare irragionevoli disparità di trattamento a danno degli imputati minorenni.

Se è vero che sostanzialmente si va a modificare un meccanismo, quello delle sanzioni sostitutive, che all'interno della giustizia penale minorile ha giocato un ruolo pressoché irrilevante<sup>24</sup> – in tale contesto, ai fini del recupero sociale del minorenne, vengono infatti privilegiati strumenti diversi e di minore impatto sulla libertà personale – è anche vero che le misure in esame sono (o meglio, sarebbero) comunque significative tanto da non poter essere minimizzate e sottostimate.

D'altra parte, «escludere l'applicabilità delle pene sostitutive per i minorenni – cioè, l'opportunità, per il giudice, di valutare quelle pene quale più idonea risposta dell'ordinamento, nel caso concreto, alla domanda di reinserimento sociale e rieducazione del minore autore di reato – contrasterebbe con i principi di cui agli artt. 3, 27, co. 3 e 31 Cost.»<sup>25</sup>. Di qui la scelta di ribadire, senza particolari "slanci", l'applicabilità delle pene sostitutive ai minorenni.

Il punto è che il mero aggiornamento del sistema calibrato sulla realtà dell'adulto non è sufficiente. Sarebbe stato invero doveroso adeguare la disciplina in esame alla dimensione minorile senza limitarsi ad una generica riproduzione. La necessità di distinguere la posizione del minore da quella dell'adulto avrebbe dovuto pretendere la predisposizione di tipologie di misure differenti, di una diversificazione contenutistica, o quanto meno, la previsione di un ampliamento della piattaforma applicativa, in modo da rendere i limiti della pena sostituibile più congrui e più rispondenti alle esigenze minorili.

Un più ampio ambito di operatività e, soprattutto, un diverso *modus operandi* sarebbero oltretutto imposti dal fatto che per i minorenni è la pena detentiva in sé che deve essere considerata quale *extrema ratio*<sup>26</sup>,

«rende ancor più opportuno escludere l'applicabilità della riformata disciplina dell'art. 59 agli imputati minorenni».

<sup>24</sup> Secondo i dati del Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel 2021 i minorenni in carico ai servizi sociali minorili per l'esecuzione di sanzioni sostitutive di pene detentive sono stati 27, cfr. *Relazione*, cit., p. 400.

<sup>25</sup> V. *infra Relazione*, cit., p. 401.

<sup>26</sup> Così, già da tempo, Corte cost., 20 aprile 1978, n. 46, sottolinea che il ricorso all'istituzione carceraria per i minorenni va considerata come ultima *ratio*. «Ciò non com-

non avendo alcun rilievo la suddivisione tra quella di breve o di lunga durata.

La scarsa attitudine rieducativa che va assegnata, in senso assoluto, al carcere non può che amplificarsi quando “agisce” su giovani non ancora diciottenni<sup>27</sup>.

La diversità qualitativa di un soggetto non ancora strutturato esige una differente risposta istituzionale, che va perseguita anche in relazione alla funzione che la pena può svolgere. La pena tradizionale, quella detentiva, è stata pensata come strumento dissuasivo e risocializzativo in riferimento a persone con una personalità già consolidata; di conseguenza, non può essere pienamente recepita dai minori; anzi, il suo utilizzo su soggetti in età evolutiva «può avere effetti dirompenti contraddicendo il compito di protezione della gioventù»<sup>28</sup>.

Proprio l'art. 31 secondo comma Cost. impone «un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest'ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale»<sup>29</sup>. Il fine primario dell'intervento sul minore *in executivis* non è, pertanto, «quello della ri-educazione e del re-inserimento sociale, quanto l'educazione vera e propria, la messa a punto di meccanismi trattamentali che abbiano un contenuto pedagogico»<sup>30</sup>.

Il condannato minore di età necessita di una speciale protezione, con conseguente ed «incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale»; perché l'assenza di ogni differenziazione tra adulti e minorenni comprometterebbe «quell'esigenza di specifica individualizzazione e

porta alcuna sottovalutazione della pericolosità e gravità del fenomeno della delinquenza minorile: ma significa solamente che non si intende lasciare intentata alcuna possibilità di recupero di soggetti non ancora del tutto maturi dal punto di vista fisiopsichico».

<sup>27</sup> In questo senso, tra le altre, Corte cost., 20 giugno 1977, n. 120; v. sul punto, L. CARACENI, *L'ordinamento penitenziario minorile*, cit., p. 324.

<sup>28</sup> S. LARIZZA, *Per un sistema di giustizia penale a misura di minore*, in A. MANGIONE, A. PULVIRENTI (a cura di) *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 155.

<sup>29</sup> Corte cost., 18 aprile 1994, n. 168.

<sup>30</sup> L. CARACENI, *L'ordinamento penitenziario minorile*, cit., p. 324, la quale evidenzia che proprio la marginalità del ricorso alla detenzione dovrebbe contraddistinguere l'esecuzione penitenziaria minorile.

flessibilità del trattamento che l'evolutiveità della personalità del minore e la preminente funzione educativa richiedono»<sup>31</sup>.

Con l'intervento legislativo del 2022 si sarebbe, dunque, potuto meglio tarare la pena sostitutiva sul minore, adeguandola alla sua maturità, tenendo conto della sua personalità, e facendola così diventare effettivamente riabilitativa.

Questa, oltretutto, era la volontà espressa dal legislatore del 1988, che nell'art. 30 d.P.R. n. 448 del 1988 aveva introdotto una disciplina di favore per i minorenni, sia pure utilizzando i medesimi istituti della semidetenzione e della libertà controllata, ma prevedendo limiti più elevati di pena detentiva sostituibile: due anni, in luogo, rispettivamente, di sei mesi e di tre mesi<sup>32</sup>.

Eppure tale regolamentazione, maggiormente orientata a rispondere alla situazione del condannato minorenne, finì con l'essere praticamente livellata a seguito della legge n. 134 del 2003, che modificando la disciplina ordinaria, aumentò in via generale il *quantum* di pena detentiva sostituibile, equiparandolo a quello previsto in un'ottica specializzante dal legislatore del 1988.

Ne conseguì un "declassamento" della posizione del minore che venne ricondotta alla normativa "comune"<sup>33</sup>.

Oggi si è dunque persa l'opportunità di rimediare all'omogeneità forzata dei due sistemi e disciplinare in termini più consoni la materia della pena sostituibile all'interno del d.P.R. n. 448 del 1988, o quanto meno "calibrarla" sugli altri istituti applicabili in sede minorile.

L'aggiornamento del meccanismo sostitutivo risulta pensato esclusi-

<sup>31</sup> Corte cost., 25 marzo 1992, n. 125.

<sup>32</sup> *Relazione*, cit., p. 426. La legge n. 689 del 1981 non aveva differenziato nei confronti dei minori la disciplina dei presupposti di applicabilità delle sanzioni sostitutive. La specialità del diritto penale minorile era affermata in un'unica norma concernente le modalità di esecuzione della libertà controllata, che per i minorenni doveva eseguirsi nelle forme dell'affidamento in prova ai servizi sociali (art. 75 legge n. 689 del 1981). Sul punto, v. M.G. COPPETTA, *Commento all'art. 30*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al d.p.r. 448/1988*, Giuffrè, Milano, 2021, 568 s.

<sup>33</sup> La posizione di favore del minore viene alquanto ridimensionata riducendosi ad un unico vantaggio residuo rispetto alla disciplina ordinaria. Mentre per i minori il limite dei due anni riguardava indistintamente la semidetenzione e la libertà controllata, per gli adulti i limiti di pena detentiva continuavano a essere differenziati in relazione alle singole sanzioni sostitutive: due anni per la semidetenzione, un anno per la libertà controllata e sei mesi per la pena pecuniaria.

vamente per gli adulti. Di ciò costituisce esempio eclatante il rapporto tra la soglia della sospensione condizionale e quella della pena detentiva breve: lo sforzo del legislatore è stato infatti rivolto alla disattivazione del meccanismo concorrenziale della sospensione condizionale, sganciando le pene sostitutive dalla stessa piattaforma operativa dei due anni, unicamente nella disciplina prevista per gli adulti<sup>34</sup>.

Allo stesso modo non si è provveduto in ambito minorile dove lo “scarto” operativo sospensione/sostituzione, rispettivamente di tre e quattro anni, resta poco significativo. Il differente limite di pena dell’istituto sospensivo (tre anni) per i reati commessi da minori degli anni diciotto<sup>35</sup>, tra l’altro si appiattisce su quello (identico) previsto per il lavoro di pubblica utilità, rendendo poco allettante anche quest’ultima misura, che costituisce uno degli aspetti più innovativi della riforma. Non si ravvisa, infatti, quale potrebbe essere il vantaggio nell’accettare simile percorso dinanzi alla prospettiva di non andare incontro ad alcuna conseguenza sanzionatoria.

La delega legislativa non pare però avere voluto rivolgere alcuna attenzione alla dimensione minorile e, dunque, in assenza di indicazioni in tal senso, «il legislatore delegato non può stabilire più ampi limiti di pena detentiva sostituibile» e l’art. 30 del d.P.R. n. 448 del 1988, come modificato, si limita ad assolvere alla funzione di coordinamento tra il processo penale per i minorenni e il nuovo sistema delle pene sostitutive di cui alla legge n. 689 del 1981<sup>36</sup>.

#### 4. La ricaduta della riforma

La riscrittura dell’art. 30 d.P.R. n. 448 del 1988 prevede che il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a

<sup>34</sup> L’innalzamento dei limiti di sostituibilità delle pene detentive elevato a quattro anni ne ha difatti ampliato l’area al di là della soglia di operatività della sospensione condizionale.

<sup>35</sup> La sospensione condizionale della pena per i giovani adulti, persone di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, prevede invece, ai sensi dell’art. 163 c.p., il limite di due anni e sei mesi.

<sup>36</sup> Cfr. *Relazione*, cit., p. 246, che tra l’altro sottolinea come il coordinamento processuale sarebbe comunque già assicurato dalla previsione del secondo comma e dalla regola generale che rende applicabili, in quanto compatibili, al processo per i minorenni, le disposizioni del codice di procedura penale (art. 1 d.P.R. n. 448 del 1988).

quattro anni, può sostituirla con la semilibertà o con la detenzione domiciliare di cui alla legge n. 689 del 1981; se la pena detentiva non è superiore a tre anni, può sostituirla, in presenza del consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilità; entro il limite di un anno, può sostituirla, altresì, con la pena pecuniaria della specie corrispondente (determinata ai sensi dell'art. 56-*quater* legge n. 689 del 1981). In ogni caso, nel "trasformare" la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva, l'organo giurisdizionale deve tener conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minore, nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Previsione, quest'ultima, che conferma negli stessi termini il testo precedente dell'art. 30 d.P.R. n. 448 del 1988, quale specificazione di un principio generale che connota l'intero processo minorile.

Oltre all'abolizione delle misure della semidetenzione e della libertà controllata, convertite in semilibertà e detenzione domiciliare, e al passaggio da due a quattro anni del limite massimo di pena sostituibile, il trapianto della disciplina per adulti in ambito minorile comporta diversi aspetti innovativi rispetto alla precedente disciplina.

All'interno delle pene sostitutive minorili, fanno il loro ingresso il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria. Il primo, in precedenza applicabile dal giudice minorile come pena principale, limitatamente ai reati di competenza del giudice di pace *ex* art. 4 comma 4 d.lgs. n. 274 del 2000, è stato maggiormente tarato dal legislatore, che ha stabilito la possibile sostituzione della pena detentiva entro il limite dei tre anni al verificarsi di due ulteriori condizioni: il consenso del minore e la non soggezione dello stesso all'obbligo di istruzione. Circostanza quest'ultima che, in linea con il divieto di lavoro minorile ai sensi dell'art. 32 Carta dir. fond. UE, consente sostanzialmente tale opzione solo dopo i sedici anni.

Per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto, ossia la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, sembrerebbe più corretto parlare di una modifica solo formale, visto che il legislatore si è limitato a recepire l'orientamento giurisprudenziale che, già da tempo, era pervenuto a tale conclusione<sup>37</sup>. Indirizzo, però, messo in discussione proprio

<sup>37</sup> Cass., Sez. V, 14 giugno 2005, Di Coste, in *C.e.d.*, n. 231506; Cass., Sez. IV, 12 febbraio 1999, Nikolic, in *C.e.d.*, n. 212992. In dottrina F. SIRACUSANO, *La sanzione penale nei confronti dell'imputato minorenni*, in E. ZAPPALÀ (a cura di), *La giurisdizione spe-*

dall'assenza di un esplicito riferimento a tale pena sostitutiva nell'art. 30 d.P.R. n. 448 del 1988<sup>38</sup>.

Espressamente escluso dall'applicazione nel processo minorile è, invece, a norma del terzo comma dell'art. 30 d.P.R. n. 448 del 1988, l'art. 59 legge n. 689 del 1981 relativo alle preclusioni soggettive. Una rimozione imposta dalla Corte costituzionale, che ne aveva dichiarato l'illegittimità. Il principio di protezione della gioventù non poteva infatti conciliarsi con un regime, che, attraverso la “chiusura” prevista dall'art. 59 legge n. 689 del 1981, ostacolando ogni valutazione nel caso concreto, impediva di fatto la realizzazione della funzione rieducativa. Il recupero del minore deviante necessita, come già sottolineato, di prognosi *ad personam*, di un differente *modus operandi*, che non può essere assolutamente riscontrato in un sistema che adotta una totale equiparazione fra adulti e minori, e che «rischia di confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità di trattamento che devono caratterizzare invece la disciplina minorile»<sup>39</sup>.

*cializzata nella giustizia penale minorile*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 224, ritiene associata l'applicabilità della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva anche nei confronti dei minorenni; così anche L. GRASSO, *Commento all'art. 31*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale, Leggi collegate*, vol. I, *Il processo minorile*, Utet, Torino, 1994, p. 349; G. PANEBIANCO, *Il minore reo*, cit., p. 151 s.; P. SFRAPPINI, *Commento all'art. 32*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al d.p.r. 448/1988*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 637. Secondo S. AMATO, *Pene sostitutive delle pene detentive brevi: una riforma culturale*, cit., p. 35, nota 10, «il tema rimaneva tuttavia dibattuto in quanto, anche ritenendo applicabile l'intera disciplina del Capo III della L. 689/81 nel processo minorile, come pare non essere mai stato in dubbio, la previsione dell'art. 30 d.P.R. 448/1988 costituiva disciplina di favore per i minorenni, stanti i limiti di pena detentiva sostituibile più elevati: due anni anziché, rispettivamente, sei mesi per la semidetenzione e tre mesi per la libertà controllata, come in origine previsto, e ancora nel 1988 dall'art. 53 L. 689/81».

<sup>38</sup> C. LOSANA, *Commento all'art. 30*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale*, cit., p. 328, ritenendo che la sua funzione educativa sarebbe quanto meno dubbia, colloca la misura pecuniaria sostitutiva fuori dal sistema sanzionatorio minorile; nello stesso senso S. LARIZZA, *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Cedam, Padova, 2005, p. 301 s.; A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 2019, p. 615; D. TRIPICCIÓN, *Le definizioni alternative del procedimento e l'udienza preliminare*, in A. MACRILLÒ, F. FILOCAMO, G. MUSSINI, D. TRIPICCIÓN (a cura di), *Il processo penale minorile. Con formulario e giurisprudenza*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2017, p. 266.

<sup>39</sup> Corte cost., 18 febbraio 1998, n. 16.

### 5. *L'ambito applicativo*

La nuova disciplina delle pene sostitutive è naturalmente predisposta per valorizzare e incentivare, in maniera particolare, i riti speciali. Nella prospettiva del processo per adulti, l'utilizzo di tali misure costituisce una notevole sollecitazione alla definizione anticipata del rito, segnata-mente attraverso l'applicazione della pena su richiesta delle parti e del procedimento per decreto. Soprattutto in questi casi, le modifiche della legge n. 689 del 1981 determinano invero un'immediata e rilevante ripercussione sul loro ambito operativo.

Chiaro, però, che trattandosi proprio di quei procedimenti speciali che non trovano accesso nel d.P.R. n. 448 del 1988, gli effetti che ne conseguono non possono ovviamente riflettersi sul processo minorile.

Accantonando la possibile sostituzione della pena detentiva a seguito della condanna in sede di rito abbreviato, pacificamente ammessa anche nel contesto dei minorenni, va tuttavia sottolineato che la riscrittura delle pene sostitutive sembra comunque produrre conseguenze rilevanti, sia pure su piani differenti, anche su quest'ultimo sistema.

L'area su cui sono maggiormente visibili le ripercussioni delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 è senza dubbio quella dell'udienza preliminare.

L'innalzamento della pena sostituibile da due a quattro anni, andando altresì a raddoppiare la possibilità di condannare, andrebbe infatti ad assegnare a tale fase un ruolo ancora più cruciale<sup>40</sup>. Ai sensi dell'art. 32 comma 2 d.P.R. n. 448 del 1988, il giudice, a seguito della richiesta del pubblico ministero<sup>41</sup>, può pronunciare sentenza di condanna quan-

<sup>40</sup> V. P. PAZÈ, *Commento all'art. 30 d.P.R. 22 settembre 1988*, n. 448, in *Esp. giust. min.*, 1989, numero speciale, p. 217, che già in precedenza la definiva cuore del nuovo processo minorile, funzionante «come una strettoia: se si vuol chiudere il giudizio a quel punto con una condanna, deve trattarsi di una condanna ad una sanzione sostitutiva del carcere, altrimenti deve essere disposto il rinvio a giudizio avanti al tribunale, il quale solo potrà condannare anche al carcere».

<sup>41</sup> Sugli aspetti problematici relativi all'ineffettività della richiesta del pubblico ministero, si rinvia a M.G. COPPETTA, *Commento all'art. 30*, cit., p. 578 s.; S. DI NUOVO-G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile: profili giuridici, psicologici e sociali*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 284 s.; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 506, evidenzia come «siffatto elemento condizionante sia di «dubbia giustificabilità e di non chiara legittimità costituzionale».

do ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In questo caso la pena può essere ridotta sino alla metà rispetto al minimo edittale<sup>42</sup>.

Ne discende che, alla luce delle modifiche del 2022, a poter essere sostituite sarebbero, pertanto, non soltanto le pene detentive brevi, ma anche quelle medio-lunghe, con il conseguente raggiungimento dell'obiettivo di riuscire a bandire il carcere, in maniera pressoché radicale, dal contesto minorile<sup>43</sup>.

La condanna pronunciata in tale sede dispiegherebbe, peraltro, anche altri effetti riuscendo, grazie alla combinazione innalzamento applicativo delle misure sostitutive-riduzione della pena fino alla metà<sup>44</sup>, a ricondurre a sé anche i casi che, alla luce della precedente disciplina, sarebbero invece approdati al dibattimento.

<sup>42</sup> Secondo R. RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, cit., p. 123, una così cospicua riduzioni di pena è un beneficio previsto per i minorenni che compensa l'inesistenza, nel processo minorile, dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e del procedimento per decreto, istituti esclusi dall'art. 25 d.P.R. n. 448 del 1988. V. anche A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., p. 653; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 502; D. VIGONI, *La condanna del minore ex art. 32, comma 2, d.p.r. n. 448 del 1988*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 3905.

<sup>43</sup> Di conseguenza, pare essere superato il “monopolio della pena detentiva”, dal momento che la pena in concreto sostituita può riferirsi anche a un reato che prevede un massimo edittale (molto) superiore ai quattro anni, in virtù del possibile riconoscimento delle diminuzioni di pena legate alle scelte del rito o alle circostanze attenuanti: v. O. CALAVITA, *La riforma delle sanzioni sostitutive*, cit., p. 23; A. CAVALIERE, *Considerazioni “a prima lettura” su deflazione processuale, sistema sanzionatorio e prescrizione nella l. 27 settembre 2021, n. 134, c.d. riforma Cartabia*, in *Penale Diritto e Procedura*, 2 novembre 2021, p. 15; dello stesso avviso F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale*, cit., p. 11, secondo cui «trattandosi di pena in concreto, risultante a seguito delle operazioni commisurative del giudice, non c'è dubbio che le sanzioni sostitutive potranno essere applicate a reati anche di consistente gravità astratta». Già in questa direzione, anche per le precedenti misure sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, M.G. COPPETTA, *Commento all'art. 30*, cit., p. 573; S. LARIZZA, *La risposta istituzionale “classica” alla criminalità minorile*. IV. *Le sanzioni sostitutive applicabili ai minori*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile, Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, vol., V, Giuffrè, Milano, 2011, p. 321 s.; C. LOSANA, *Commento all'art. 30*, cit., p. 322; A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., p. 614.

<sup>44</sup> La pena edittale minima sulla quale si deve operare la riduzione della pena fino alla metà non è quella astrattamente prevista dalla legge, ma quella concretamente determinata dopo le riduzioni apportabili per il concorso della diminuzione dell'età minore e delle attenuanti concedibili. V. F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 504; P. PAZÈ, *Commento all'art. 30*, cit., p. 219.

L'applicabilità delle pene sostitutive allo stadio precoce dell'udienza preliminare andrebbe dunque a confinare, in modo ancora più consistente, l'accesso alla fase dibattimentale a ipotesi assolutamente residuali<sup>45</sup>.

Ne dovrebbe pertanto scaturire un potenziamento della definizione anticipata del rito nella fase precoce dell'udienza preliminare, con il conseguente raggiungimento non solo dello scopo efficientista, che punta alla deflazione e all'economia processuale, ma anche degli obiettivi tipici del processo minorile, quali la rapida uscita del minore dal circuito processuale e la riduzione degli effetti stigmatizzanti<sup>46</sup>.

## 6. L'an e il quomodo della sostituzione

L'ingresso nel d.P.R. n. 448 del 1988 dei nuovi strumenti sostitutivi consente, come per gli imputati maggiorenni, l'anticipazione dell'applicazione al giudizio di cognizione<sup>47</sup>. Il rinvio operato dal terzo comma dell'art. 30 estende infatti, anche al contesto minorile, in quanto compatibili, le modifiche della disciplina di cui al capo terzo della legge n. 689 del 1981 e, dunque, anche dell'art. 58.

Ne emerge un impianto normativo, alquanto articolato, che risulta dalla combinazione degli artt. 30 comma 1 d.P.R. n. 448 del 1988, 58

<sup>45</sup> Già in questo senso, v. F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 537, sottolinea che «l'udienza preliminare minorile non si presta ad essere inquadrata nello schema di quella ordinaria, straripandone alquanto per la sua potenziale capacità di sostituzione tendenzialmente totale del dibattimento (ad eccezione della condanna a pena detentiva) in conseguenza della ricchezza di formule terminative e di poteri attribuiti al gup [giudice dell'udienza preliminare]».

<sup>46</sup> V. anche D. VIGONI, *La condanna del minore ex art. 32, comma 2, d.p.r. n. 448 del 1988*, cit., p. 3923.

<sup>47</sup> Ad avviso di G.L. GATTA, *Alternative al carcere*, cit., p. 7, si tratta, prima ancora che di un intervento normativo di rilevante riforma del sistema, di un'operazione culturale che mira a restituire al giudice di cognizione il suo naturale ruolo di giudice della pena: da scegliere, da commisurare, previa eventuale acquisizione di elementi di prova utili a tal fine, e da individualizzare, anche attraverso programmi di trattamento predisposti con l'ufficio di esecuzione penale esterna (ufficio con il quale i giudici di cognizione, a seguito dell'introduzione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, hanno iniziato da qualche anno e sempre più a prendere confidenza). La disposizione simbolo di questa svolta è l'art. 545-bis c.p.p., che introduce per la prima volta una udienza di *sentencing*: il luogo del processo che si candida a terreno di elezione per le decisioni sulle alternative al carcere.

legge n. 689 del 1981 e della disposizione di raccordo con la parte processuale, inserita nel nuovo art. 545-*bis* c.p.p., relativa alla c.d. udienza di *sentencing* (ispirata al modello di matrice anglosassone).

La relazione precisa che lo schema segue «un processo bifasico, che prevede in un primo momento la decisione sull'*an* della sostituzione della pena detentiva e, in un secondo momento, l'eventuale decisione sul *quomodo* della sostituzione, cioè sulla pena sostitutiva da applicare»<sup>48</sup>.

Innanzitutto, il giudice, quando ricorrono le condizioni e, dunque, il parametro oggettivo del limite di pena di cui all'art. 53 legge n. 689 del 1981, verifica la sostituibilità della pena detentiva, solo se ai sensi dell'art. 58 legge n. 689 del 1981 «non ordina la sospensione condizionale della pena»<sup>49</sup>.

Esclusa la misura più vantaggiosa<sup>50</sup>, l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.<sup>51</sup> prosegue con un'analisi che, quantomeno in ambito minorile, dovrebbe condurre, verosimilmente nella maggioranza dei casi, all'adottabilità della pena sostitutiva.

L'*an* dell'applicazione, e dunque il canone funzionale alla scelta tra pena detentiva e pena sostitutiva, è quello di cui al primo comma dell'art. 58 legge n. 689 del 1981, connesso all'idoneità delle pene sostitutive rispetto alla finalità rieducativa perseguita e alle istanze di prevenzione speciale. La norma volta a contemperare le esigenze rieducative del sin-

<sup>48</sup> *Relazione*, cit., p. 375.

<sup>49</sup> Va infatti evidenziato come, in modo particolare per reati commessi da minori degli anni diciotto, quest'ultimo istituto, agendo sul più ampio tetto applicativo dei tre anni, abbia mantenuto un ambito di operatività maggiore, tale da poter ancora concorrere e, molto verosimilmente prevalere, sulla prima.

<sup>50</sup> Se infatti ordina la sospensione condizionale della pena, questa non può essere sostituita, perché in base alla regola prevista dall'art. 61-*bis*, in attuazione della legge delega (art. 1, comma 17, lett. *b* legge n. 134 del 2021), le pene sostitutive non possono essere condizionalmente sospese.

<sup>51</sup> P. PAZÈ, *Commento all'art. 30*, cit., p. 219 s., precisa che gli indici di cui all'art. 133 c.p. vanno esclusivamente utilizzati per stabilire la quantità da infliggere, per determinare la specie (pena detentiva o sostitutiva) e il giudice deve fare riferimento unicamente ai bisogni maturativi della personalità del ragazzo. Dello stesso avviso, M.G. COPPETTA, *Commento all'art. 30*, cit., p. 576. Per F. SIRACUSANO, *La sanzione penale nei confronti dell'imputato minorenne*, cit., p. 227, i criteri di cui all'art. 133 c.p., vanno utilizzati per verificare l'opportunità di sostituire la pena detentiva, tenendo conto anche della personalità e delle esigenze di lavoro o studio del minore nonché delle sue condizioni familiari.

golo e la difesa sociale richiede perciò, in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 7, lett. c, la prognosi che il reo, «anche attraverso opportune prescrizioni», non commetta in futuro altri reati<sup>52</sup>.

La previsione in ordine al mancato adempimento delle prescrizioni preclude l'applicazione della misura. Chiaro, infatti, che in questo caso le pene sostitutive non possono risultare come "più idonee alla rieducazione del condannato", né sono in grado di "assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva". Tale previsione va comunque supportata da un rigoroso onere motivazionale in quanto, per escludere la sostituzione, devono sussistere "fondati motivi" che facciano ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute<sup>53</sup>.

In questa fase iniziale il giudice effettua una prima valutazione che non può che delinarsi come superficiale dato che, oltre all'esame della sussistenza del criterio oggettivo dei limiti di pena inflitta, sostanzialmente si limita a due tipologie di controllo in negativo: l'esclusione della sospensione condizionale e il bisogno di una pena detentiva piuttosto che sostitutiva. A quest'ultima verifica, collegata alla certezza della reiterazione della condotta illecita, si deve giungere dopo aver considerato anche la possibilità di applicare le prescrizioni, nel senso che la recidiva non può essere "governata" neppure attraverso l'impiego di una qualsiasi prescrizione.

Lo stesso dato letterale pare d'altronde spingere in tale direzione. Che si tratti di una valutazione pregiudiziale, deputata all'analisi dell'utilizzo del congegno sostitutivo in luogo del carcere, emerge dall'uso, nel primo comma dell'art. 58 legge n. 689 del 1981, della forma plurale (il giudice «può applicare le pene sostitutive della pena detentiva»): come a dire che, in questa prima fase, l'indagine va limitata all'ammissibilità in generale dello strumento sostitutivo o, meglio, di una pena sostitutiva

<sup>52</sup> Per R. RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, cit., p. 121, nota 73, la *ratio* dei limiti soggettivi viene recuperata nel riferimento alla personalità del minorene rimettendo alla discrezionalità del giudice la determinazione della opportunità della pattuizione a prescindere dalle preclusioni. Diversamente, per P. PAZE, *Commento all'art. 30*, cit., p. 218, qualsiasi siano i precedenti penali e per ogni tipo di reato, il giudice minorile può condannare alle sanzioni sostitutive. Al riguardo, sottolinea M. TELESCA, *La 'nuova' disciplina delle sanzioni sostitutive*, cit., p. 43, come il rischio da scansare sia quello di affidare l'applicazione delle sanzioni sostitutive al mero *intuitus* del giudice della cognizione.

<sup>53</sup> Onere motivazionale che, in generale, si ritiene debba riguardare la non applicazione della pena sostitutiva tutte le volte in cui il giudice pronunci sentenza di condanna a pena non superiore ai quattro anni.

qualsiasi. Diverso, invece, è il passaggio seguente dell'art. 58 comma 2, che segna la sequenza successiva, in cui, a questo punto, tra «le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea».

Superato il vaglio sull'*an*, accertata la possibilità di sostituire la pena detentiva con altra misura sanzionatoria, all'organo giurisdizionale è demandato il compito di individuare la pena sostituiva più adatta al caso concreto. A tal fine, alle condizioni di cui all'art. 30 d.P.R. n. 448 del 1988, si aggiungono quelle dell'art. 58 comma 2 legge n. 689 del 1981: tra le pene sostitutive «il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo»<sup>54</sup>.

Il secondo passaggio ribadisce il ruolo decisivo assegnato alla “rieducazione”, che questa volta va declinato, in maniera più analitica, riportandolo alla specifica predisposizione di ogni pena sostitutiva e da porre in stretta connessione al “sacrificio della libertà personale”<sup>55</sup>. La scelta della pena più restrittiva, sempre debitamente motivata, sarà pertanto possibile solo se risulti necessaria, rispetto alle altre concorrenti, al raggiungimento delle finalità di rieducazione e risocializzazione del condannato. Diversamente, dovrà cedere il passo all'applicazione della pena sostitutiva meno afflittiva.

Il sistema delineato dal legislatore è simile a quello previsto in tema di misure cautelari che, sulla base del criterio della gradualità, vincola l'organo giurisdizionale ad optare sempre per quella meno gravosa, come pure, allo stesso modo, al tribunale di sorveglianza è imposta la medesima sequenza quando deve decidere tra più misure alternative alla detenzione applicabili nel caso concreto.

<sup>54</sup> Laddove invece il giudice applichi la pena detentiva dovrà esplicitare le ragioni per cui ha ritenuto non possibile la sostituzione con gli istituti di cui all'art. 53 legge n. 689 del 1981. La mancanza di motivazione al riguardo costituisce causa di nullità della sentenza ex art. 125 comma 3 c.p.p. In questa direzione, v. M.G. COPPETTA, *Commento all'art. 30*, cit., p. 579; S. DI NUOVO, G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile: profili giuridici, psicologici e sociali*, cit., p. 477.

<sup>55</sup> Secondo E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, cit., p. 17, l'esplicito riferimento al «minor sacrificio della libertà personale» appare felice: «una formula sintetica ed efficace, che stabilisce un preciso ordine di priorità tra le pene sostitutive, collocando al primo posto la pena pecuniaria, e poi, a seguire, il lavoro di pubblica utilità, la detenzione domiciliare e la semilibertà».

L'impianto è strutturato a piramide<sup>56</sup>, attraverso la creazione di tre distinti livelli applicativi lungo i quali si distribuiscono le diverse tipologie sostitutive.

Il primo livello è quello della pena detentiva irrogata entro il limite di un anno, in cui possono essere applicate tutte e quattro le pene sostitutive<sup>57</sup>. Nel secondo livello, da un anno e un giorno a tre anni, possono concorrere il lavoro di pubblica utilità, la detenzione domiciliare e la semilibertà. In ultimo, nel terzo livello, per la pena detentiva da tre anni e un giorno a quattro anni, sono possibili solo la detenzione domiciliare e la semilibertà.

L'organo giurisdizionale sarà pertanto tenuto ad analizzare dapprima l'idoneità della pena pecuniaria, poi nel caso di esito negativo, passerà alla valutazione del lavoro sostitutivo, quindi alla verifica della detenzione domiciliare e, infine, all'esame della semilibertà<sup>58</sup>.

Ove, tenuto conto dei limiti di pena, siano adottabili tutte le pene sostitutive, il giudice, quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, deve indicare *ex art.* 58 comma 3 legge n. 689 del 1981 «le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria». Salva la sussistenza di esigenze particolari, viene così espresso e ribadito il tendenziale favore per pene sostitutive che non comportano alcuna detenzione e privazione della libertà personale<sup>59</sup>.

Sono pertanto proprio questi i meccanismi, che all'interno dell'esercizio del potere discrezionale del giudice, vengono chiamati a dominare la scena, quelli che nella lotta alla pena detentiva diventano gli strumenti elettivi; mentre la semilibertà e la detenzione domiciliare dovrebbero, invece, essere relegate al ruolo di *extrema ratio*.

Il criterio di cui sopra deve logicamente guidare anche la scelta fra

<sup>56</sup> Cfr. F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale*, cit., p. 12.

<sup>57</sup> Si sottolinea inoltre che nell'ambito della pena detentiva fino a due anni (che s'innalza a due anni e sei mesi per i giovani adulti e tre per i minori degli anni diciotto) concorre su un'altra corsia, rispetto a quella delle pene sostitutive, anche la sospensione condizionale.

<sup>58</sup> S. AMATO, *Pene sostitutive delle pene detentive brevi: una riforma culturale*, cit., p. 15.

<sup>59</sup> Sul punto, v. D. BIANCHI, *Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega "Cartabia": una grande occasione non priva di rischi*, cit., p. 17.

queste ultime due misure più restrittive, collocate dal legislatore sullo stesso piano<sup>60</sup>, entrambe possibili quando la pena inflitta è compresa tra tre e quattro anni. In tale fascia, sulla base del principio del minor sacrificio della libertà personale, l'opzione deve tendenzialmente condurre alla prevalenza della detenzione domiciliare sostitutiva, in quanto meno afflittiva.

Siamo pertanto dinanzi a un principio-guida che vale, ovviamente, a maggior ragione in ambito minorile e che, anche in mancanza di tale previsione, sarebbe comunque imposto dalla fisiologia del d.P.R. n. 448 del 1988 e in particolar modo dal principio di minima offensività. L'obiettivo (ri)educativo e (ri)socializzativo va, infatti, sempre raggiunto nella maniera meno invasiva possibile.

Nella scelta tra semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità, il quarto comma dell'art. 58 legge n. 689 del 1981 inserisce un ulteriore e complementare criterio, prevedendo che il giudice, in ogni caso, debba tener conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità. La disposizione impone la valutazione dell'individualità del condannato e della sua situazione soggettiva, prendendo anche in considerazione particolari circostanze attraverso un'elencazione specifica di condizioni<sup>61</sup>.

La finalità posta dall'art. 58 comma 3 legge n. 689 del 1981, volta a realizzare un assetto di massima individualizzazione nella concreta determinazione della pena sostitutiva, va ulteriormente combinata e rafforzata con i parametri di cui all'art. 30 d.P.R. n. 448 del 1988: l'analisi della personalità, delle esigenze di lavoro e di studio del minore nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali<sup>62</sup>.

<sup>60</sup> La questione si poneva d'altronde negli stessi termini nella versione pre-Cartabia tra semidetenzione e libertà controllata. V. F. SIRACUSANO, *La sanzione penale nei confronti dell'imputato minorenni*, cit., p. 227.

<sup>61</sup> Tra queste condizioni vi sono quelle relative al disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'art. 94, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché le condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, a norma dell'art. 47-*quater* legge n. 354 del 1975.

<sup>62</sup> Secondo R. RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, cit., p. 120, questo richiamo consente di far prevalere le esigenze di una condotta di vita ben integrata nella famiglia, nella scuola e nella società sulle esigenze della pretesa punitiva ottusamente considerate. Ma non consente il regalo di una sostituzione della pena detentiva a un minore che –

### 7. La procedura per la sostituzione: l'art. 545-bis c.p.p.

Il punto di partenza del procedimento *ad hoc* di cui all'art. 545-bis c.p.p.<sup>63</sup>, per approdare alla pena sostitutiva, trae origine dalla condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, associata alla mancata applicazione della sospensione condizionale. Segue, dopo la lettura del dispositivo, in presenza delle condizioni per sostituire tale pena con uno degli strumenti di cui all'art. 53 legge n. 689 del 1981, l'avviso dato dal giudice alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente (*rectius* servizi minorili).

Passaggio successivo imprescindibile è quello dell'adesione: «l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria». Si tratta di un atto personalissimo, che richiede di manifestare in modo esplicito il consenso (non essendo sufficiente una adesione o una non opposizione desunte dalla mera inerzia dell'imputato o del suo difensore)<sup>64</sup>, necessario al fine di garantire che il condannato sia pienamente consapevole e abbia ben compreso la rilevanza delle conseguenze della sua scelta<sup>65</sup>.

Gli effetti che scaturiscono da tale opzione sono infatti differenti. Con l'assenso il condannato accetta sia il fatto che la pena sostitutiva venga immediatamente eseguita<sup>66</sup>, sia che – in caso di semilibertà o di detenzio-

dalle informazioni del servizio sociale della polizia giudiziaria – risulti preferire l'ozio al lavoro, il vagabondaggio alla scuola, le frequentazioni criminogene alla famiglia.

<sup>63</sup> Articolo introdotto dall'art. 31 d.lgs. n. 150 del 2022.

<sup>64</sup> *Relazione*, cit., p. 414. Parte della dottrina rileva che la prestazione del consenso, immediatamente dopo la pubblicazione del dispositivo di condanna, «rischia di essere interpretata, nella prassi, come un'acquiescenza alla decisione, che difficilmente potrà provenire dall'imputato che, ad esempio, si sia proclamato nel corso del giudizio estraneo all'addebito d'accusa o che abbia interesse a contestare l'entità del trattamento sanzionatorio», allo stesso modo anche la rinuncia all'appello che «consegue all'adesione, da parte dell'imputato alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, può apparire un elemento disincentivante, dovendo essere manifestata in un momento in cui alla parte è noto il solo dispositivo e non anche le ragioni della decisione e, quindi, i profili di contestabilità nel merito della decisione stessa»: così F. ALVINO, *Pene sostitutive delle pene detentive brevi*, cit., p. 349 s.; v. anche V. ALBERTA, *Pene sostitutive delle pene detentive brevi: una riforma culturale*, cit., p. 30.

<sup>65</sup> *Relazione*, cit., p. 414.

<sup>66</sup> *Relazione*, cit., p. 415, precisa che in punto di esecuzione delle pene sostitutive si è optato per l'immediata esecutività della pena come disciplinato dai novellati artt. 62 e 63

ne domiciliare – l'affidamento in prova non potrà essere richiesto subito, ma, solo dopo un certo lasso di tempo, come previsto dal nuovo comma 3-ter dell'art. 47 legge n. 354 del 1975. La condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità comporta, inoltre, l'inappellabilità della sentenza di primo grado e, dunque, la rinuncia a quel grado di giudizio<sup>67</sup>.

La convenienza all'applicazione delle pene sostitutive va, perciò, esaminata attentamente, anche perché nulla esclude che l'imputato possa acconsentire ad alcune soltanto delle pene sostitutive (ad esempio l'adesione potrebbe riguardare il lavoro di pubblica utilità e la detenzione domiciliare, e mancare, invece, per la semilibertà)<sup>68</sup>.

A questo punto, il giudice, verificata l'astratta possibilità di sostituire la pena principale e acquisito l'assenso dell'imputato, sentito il pubblico ministero, è di fronte ad un bivio: se sussistono gli elementi per decidere, procede immediatamente<sup>69</sup>; in caso contrario, fissa una nuova udienza non oltre sessanta giorni, per acquisire dall'ufficio dei servizi minorili e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, le informazioni necessarie (*ex art. 545-bis* comma 1, terzo periodo, e comma 2 c.p.p.). In tale evenienza il processo è sospeso.

La complessa valutazione in ordine alla sostituzione e alla scelta della pena sostitutiva più consona richiede un'analisi particolarmente approfondita, motivo per cui è prevista "la chiamata in causa" dell'ufficio di servizio sociale per minorenni, diretta a raccogliere ed illustrare all'orga-

legge n. 689 del 1981, ritenendo che alle pene sostitutive non debba essere applicato il meccanismo sospensivo analogo a quello previsto dall'art. 656 c.p.p. Si è voluto, infatti, dare immediata effettività al meccanismo delle pene sostitutive (per le quali è esclusa anche la sospensione condizionale della pena *ex art. 163 ss. c.p.*); garantire il più celermente possibile l'avvio dell'attività di risocializzazione che, con le pene sostitutive, si intende favorire; scongiurare il riprodursi – anche per le pene sostitutive – del fenomeno dei c.d. "liberi sospesi" che costituisce, come noto, uno dei fattori di più grave rallentamento dell'esecuzione penale.

<sup>67</sup> Come previsto dall'art. 1, comma 13, lett. e, legge n. 134 del 2021, pare pertanto necessario che «l'assenso alla sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità venga formalizzato in modi coerenti a quelli previsti dalle disposizioni che regolamentano la rinuncia all'impugnativa all'impugnazione (cfr. *ex art. 589 c.p.p.*, nel testo oggi vigente)», *Relazione*, cit., p. 414.

<sup>68</sup> *Relazione*, cit., p. 415.

<sup>69</sup> *Relazione*, cit., p. 415, evidenzia che la decisione immediata dell'eventuale istanza di sostituzione della pena può anche essere di rigetto, ove il giudice ritenga in radice di non possedere gli elementi per la sostituzione, come in caso di pericolosità conclamata.

no della decisione, in maniera esauriente, i dati della personalità e della situazione familiare, sociale, economica e patrimoniale del condannato. Oltre all'inchiesta di cui sopra, al giudice dovranno essere forniti tutti gli elementi di supporto che consentiranno la valutazione prognostica non solo negativa, sulla non "recidivanza", ma anche positiva sulla realistica probabilità che le prescrizioni dell'una o dell'altra pena sostitutiva saranno adempiute.

L'attività dei servizi sociali si pone inoltre come indispensabile anche allo scopo della predisposizione del programma di trattamento previsto per la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente.

Sempre ai fini della produzione del materiale conoscitivo, la natura "concordata" del meccanismo sostitutivo, che nasce da un interesse di parte, attribuisce un ruolo decisivo non solo al difensore<sup>70</sup>, ma anche, nel rito minorile, all'esercente la responsabilità genitoriale il quale, anche se non indicato espressamente, partecipa di diritto all'*iter* relativo alla sostituzione della pena detentiva.

Ora, l'esigenza di pervenire ad un quadro completo, attuale e dettagliato sulle condizioni soggettive del condannato induce a ritenere che la sospensione del processo, considerata quale mera eventualità, cui consegue l'apposita udienza, divenga, nei fatti, il modo ordinario di procedere, con inevitabili rallentamenti del processo di cognizione.

Diversamente potrebbe accadere, invece, in un ambito quale quello minorile già formalmente "predisposto" a tali accertamenti, da sempre connaturati alla fisiologia del rito. La scelta della pena sostitutiva dovrebbe risultare, in tale sede, di più facile definizione, in quanto il giudice specializzato, oltre ad essere istituzionalmente più preparato ed allenato alla gestione delle tematiche in oggetto, è sin dall'inizio del procedimento supportato dalla presenza costante dei servizi minorili e, dunque già "naturalmente" provvisto, ai sensi dell'art. 9 d.P.R. n. 448 del 1988, del sapere processuale necessario, relativo alle informazioni sulla situazione personologica, familiare, sociale e ambientale del minore.

Nel contesto minorile l'impossibilità di decidere immediatamente

<sup>70</sup> L'asse difensivo attraverso un'attività preordinata alla completa produzione documentale può oltretutto incidere sulla necessità dell'udienza di cui all'art. 545-bis c.p.p., rendendo superflua o quanto meno più agevole l'istruttoria preliminare.

e, dunque, la necessità di sospendere il processo e di fissare l'apposita udienza di cui all'art. 545-*bis* comma 1 c.p.p., andrebbe ricondotta a un'eventualità marginale, con un'immediata ricaduta sulla maggiore velocità della procedura applicativa e sul raggiungimento degli obiettivi perseguiti attraverso le pene sostitutive.

## CAPITOLO IV

### GIUSTIZIA RIPARATIVA ED ESECUZIONE PENITENZIARIA MINORILE. UN NUOVO SENSO AL TEMPO DELLA PENA

SOMMARIO: 1. Il paradigma riparativo in esecuzione: meglio tardi che mai. – 2. Il d.lgs. n. 121 del 2018: primi timidi segnali verso un approccio riparativo. – 3. Le novità della riforma Cartabia: gli spazi per la giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale minorile. – 4. *Segue*: le garanzie e l'impatto (con qualche rischio) sui progetti di intervento educativo. – 5. Verso un nuovo modello di gestione della disciplina *intra moenia*?

#### 1. *Il paradigma riparativo in esecuzione: meglio tardi che mai*

Potrebbe apparire paradossale ragionare di giustizia riparativa nella fase di esecuzione della pena, sulla scorta del tradizionale significato che ad essa si attribuisce, un archetipo di giustizia alternativo a quello punitivo: quale sarebbe il senso di una risoluzione del conflitto nello stile riparativo<sup>1</sup> quando l'offesa prodotta è già stata "vendicata", quando la giustizia della spada ha già retribuito il male cagionato attraverso l'inflizione della punizione al suo autore e magari ha provveduto pure a risarcire chi quel male ha patito? Sembrerebbe difficile, a questo stadio, poter immaginare un nuovo processo di riparazione per affrontare il danno prodotto dal reato, coinvolgendo tutti coloro che ne sono influenzati, per raggiungere, con l'aiuto di un facilitatore, una comprensione comune e un accordo su come il danno, l'illecito può essere riparato e la giustizia ristabilita<sup>2</sup>. Verrebbe da dire che siamo fuori tempo massimo per la

<sup>1</sup> Prendendo a prestito la definizione di giustizia riparativa adottata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che in materia ha dato attuazione alla legge delega 27 settembre 2021, n. 134, è tale «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come l'autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore» (art. 42, comma 1, lett. a).

<sup>2</sup> In letteratura, sul tema, v. per tutti G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, Giuffrè, Milano, 2003, *passim*.

ricerca di una diversa soluzione del conflitto quando le responsabilità sono state accertate e i colpevoli puniti. Anzi, potrebbe apparire come un controsenso «“consumare” un intero processo, con l’esacerbazione del conflitto interpersonale che esso comporta, per poi prospettare un esito conciliativo»<sup>3</sup>. In verità, è proprio in quel “fuori tempo massimo” che si giocano le possibilità di intraprendere percorsi di giustizia riparativa, quando il tempo del processo è esaurito e inizia il tempo della pena<sup>4</sup>; perché i tempi del processo raramente collimano con quelli della giustizia riparativa, mentre questi ultimi più facilmente possono armonizzarsi con i tempi dell’esecuzione. Di regola l’esecuzione viene vista come il tempo dell’attesa<sup>5</sup>, un tempo vuoto, morto a cui i programmi di giustizia riparativa possono contribuire a restituire un senso.

E un significato la *restorative justice* praticata in esecuzione può restituirlo anche ai protagonisti, al reo, alla vittima e pure alla comunità. Per l’autore dell’offesa, i programmi riparativi dialogano più facilmente con gli obiettivi responsabilizzanti, di promozione della persona e di recupero sociale che si vogliamo attingere con la punizione. Guardando all’interesse della vittima, la distanza dal fatto e dal danno subito, l’aver raggiunto un risultato attraverso il processo – anche se non sempre appagante –, possono consentirle di “rimettersi in gioco” e trovare spazi dove poter essere ascoltata, dove poter dare un senso al proprio dolore, dove ottenere un ristoro alla sofferenza patita che difficilmente la punizione del responsabile del danno concede<sup>6</sup>. Infine, per la comunità, la scelta di provare a superare la frattura generata dal reato ricorrendo al paradigma riparativo una volta che la sanzione è stata irrogata viene avvertita come meno dirompente nel rapporto con gli strumenti di intervento della giustizia tradizionale. Il ricorso in esecuzione a programmi di

<sup>3</sup> In questi termini, F. PALAZZO, *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, in G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa*, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 76.

<sup>4</sup> Anzi, per qualcuno la sede naturale per interventi in chiave riparativa è proprio la fase dell’esecuzione, come dichiara il prof. Oliviero Mazza nell’intervista rilasciata a V. STELLA, «*Attenti: presunzione d’innocenza e riparazione non sono conciliabili*», in *Il Dubbio*, 23 marzo 2023.

<sup>5</sup> S. BUZZELLI, *Il carcere normale*, in S. BUZZELLI (a cura di), *I giorni scontati. Appunti sul carcere*, Sandro Teti editore, Milano, 2012, p. 36 ss.

<sup>6</sup> C. MAZZUCATO, *La giustizia dell’incontro*, in G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO (a cura di), *Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Il Saggiatore, Milano, 2015, p. 260 ss.

giustizia riparativa favorisce la creazione di un rapporto di “reciprocità” tra reo e società civile, che rende più agevole il percorso di reinserimento: da un lato, perché contribuisce a rafforzare il senso di responsabilità del primo, lo mette in condizione di recuperare quel significato di legalità, di rispetto dell’altro e quel vincolo di appartenenza che la condotta criminale ha compromesso; dall’altro, perché serve alla collettività ferita, spaventata per vedere riconosciuti i suoi bisogni, le sue istanze di sicurezza e pace sociale. In sostanza, se intendiamo bene il valore del paradigma riparativo, orientato a rendere gli interessati (vittima, autore e comunità) protagonisti consapevoli, liberi e attivi nella risoluzione delle questioni generate dal reato, i programmi attuati in esecuzione possono favorire quella ricomposizione del conflitto, quella adesione al precetto, alla legge che non è altro che la finalità preventiva assegnata alla pena: in fase esecutiva riparazione e rieducazione possono saldarsi<sup>7</sup>.

Le scelte operate dalla riforma Cartabia paiono avallare questa dimensione dialogica nel rapporto tra modello punitivo e paradigma riparativo<sup>8</sup>. Invero, il d.lgs. n. 150 del 2022 codifica la *restorative justice* seguendo un approccio “olistico”<sup>9</sup> e la struttura come l’incontro tra le persone interessate (autore, vittima, persone di supporto, appartenenti alla comunità) in «un contesto informale, ma ben definito [...] in presenza di un soggetto facilitatore»<sup>10</sup>, all’interno di un percorso che corre parallelamente al processo penale e che con esso dialoga, ma – almeno nelle intenzioni – senza interferire<sup>11</sup>. Tra giustizia riparativa e giustizia punitiva si instaura un rapporto di complementarità: «il processo penale [compresa la fase esecutiva] si presta a promuovere l’intrapresa di un

<sup>7</sup> M. BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, in *Quest. giust.*, 2023, f. 2, p. 132, parla di passaggio dalla pena classica alla pena interrelazionale; il paradigma rieducativo ne esce rinnovato perché «solo la pena agita rieduca veramente».

<sup>8</sup> Sempre M. BORTOLATO, *La riforma Cartabia*, cit., p. 131, ritiene che sia stata “normata” una vera e propria rivoluzione culturale: l’idea di una giustizia fondata essenzialmente sull’ascolto e sul riconoscimento dell’altro.

<sup>9</sup> A. PRESUTTI, *Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato*, in *Sistema pen.*, 11 novembre 2022, p. 1.

<sup>10</sup> F. PARISI, *La restorative justice alla ricerca di identità e di legittimazione*, in *Dir. pen. cont.*, 24 dicembre 2014, p. 4, nota 10.

<sup>11</sup> Non concorda quella parte della dottrina che evidenzia in questa “contiguità” troppi rischi: per la presunzione di non colpevolezza, per il diritto di difesa e, più in generale, per la stessa funzione cognitiva assegnata al processo: O. MAZZA, *Attenti, la giu-*

percorso riparativo<sup>12</sup>, rimesso alla volontà concorde e libera di offensore e offeso» e a sua volta l'intervento riparativo «si innesta sul processo penale, ma segue regole divaricate, poiché divaricati sono i suoi fini»<sup>13</sup>. I due mondi, comunque, pur restando separati, dialogano e si influenzano reciprocamente; l'una, la giustizia riparativa, sottrae spazio alla pena quale strumento egemone di difesa e stabilizzazione sociale; l'altra, la giustizia “della spada”, guadagna in efficienza avvalendosi degli esiti riparativi attinti dalla prima che possono incidere tanto sulla procedibilità<sup>14</sup> che, più in generale, sulla risposta sanzionatoria<sup>15</sup>.

Quest'ultima è una delle questioni più controverse della giustizia riparativa, perché cambia il volto del sistema sanzionatorio, “togliendo qualcosa alla pena”; ed è l'aspetto che più ne ha condizionato la codificazione e che, come vedremo, tutt'ora alimenta un acceso dibattito e prospetta più d'un problema applicativo.

Malgrado ciò, ancora una volta, è il legislatore “minorile” a precorrere i tempi e a scommettere sulla giustizia riparativa. La riforma penitenziaria minorile (d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121) ne aveva già prefigurato il ruolo fondamentale nell'intervento educativo sul minore reo, in attuazione delle molte sollecitazioni provenienti, oramai da tempo, dalla legislazione sovranazionale<sup>16</sup>.

*stizia riparativa vuole un colpevole senza la “seccatura” di un avvocato*, in *Il Dubbio*, 30 ottobre 2023.

<sup>12</sup> Possibile in ogni tempo, con una amplissima gamma di programmi, per ogni reato, per chiunque vi abbia interesse, qualunque sia l'esito del processo penale: P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale*, in *Sistema pen.*, 27 febbraio 2023, p. 4 ss.

<sup>13</sup> Così A. PRESUTTI, *Aspettative e ambizioni*, cit., p. 10, che parla di «servenza reciproca».

<sup>14</sup> Cfr. art. 162-ter c.p. e art. 129-bis comma 4 c.p.p.

<sup>15</sup> In fase di cognizione il giudice può valutare l'esito riparativo nel riconoscimento di attenuanti e nella determinazione della pena (art. 58 d. lgs. n. 150 del 2022), mentre in fase esecutiva, la valutazione dell'esito può favorire l'accesso ai benefici penitenziari (su cui *infra*, nel testo). In argomento, S. CARNEVALE, *Potenzialità e insidie della giustizia riparativa nella fase di cognizione*, in V. BONINI, (a cura di), *Accertamento penale e giustizia riparativa* (numero speciale *Proc. pen. giust.*), Giappichelli, Torino, 2023, p. 86 ss.

<sup>16</sup> Cfr. par. 12, 23.2 e 77, lett. l raccomandazione Rec(2008)11 sulle regole penitenziarie europee per minori autori di reato, e il par. 10 raccomandazione Rec(2017)3 sulle regole europee sulle misure e sanzioni di comunità, nonché, in una prospettiva più gene-

## 2. Il d.lgs. n. 121 del 2018: primi timidi segnali verso un approccio riparativo

L'impostazione di fondo del d.lgs. n. 121 del 2018 adotta il paradigma riparativo nella dimensione di una giustizia di comunità, di una giustizia che dialoga, che costruisce relazioni, che consente di partecipare, a tutti gli attori del conflitto, alla risoluzione delle sue conseguenze; basta guardare alla nuova denominazione delle misure alternative, rinominate «misure penali di comunità», indice della prospettiva verso cui tendere: l'impiego dell'espressione «di comunità» al posto del lemma «alternative», oltre a coinvolgere direttamente la collettività nel progetto di recupero e inserimento del condannato in età evolutiva (dunque si vuol creare un sistema esecutivo aperto, inclusivo), mostra la predilezione per le misure di comunità quale modalità principale per l'esecuzione della pena nei confronti dei minorenni.

Sulla stessa lunghezza d'onda possiamo rilevare la centralità assegnata ai contatti con il mondo esterno per chi esegue la pena *intra moenia*, che si declina, a titolo esemplificativo, attraverso la maggiore durata dei permessi premio (art. 30-ter comma 2 ord. penit.), l'introduzione dell'istituto delle visite prolungate (art. 19 d.lgs. n. 121 del 2018), la possibilità di essere ammessi a frequentare attività educative e formative fuori dall'istituto (art. 18 d.lgs. n. 121 del 2018); tutte scelte che simboleggiano la necessità che per un utile inserimento del minorenne e un proficuo ritorno alla vita libera i fili delle relazioni sociali recisi dal reato debbono essere prontamente riannodati.

In questo contesto, dunque, se l'obiettivo finale è quello di orientare il minorenne verso scelte di vita che presuppongono l'adesione volontaria e consapevole alle regole che tengono insieme la comunità (in sostanza prevenire future commissioni di reato), la giustizia riparativa ha effetti benefici in termini di cambiamento della prospettiva di vita, di rafforzamento dei legami sociali, di miglioramento delle capacità relazionali<sup>17</sup>.

*In nuce* tutto era già scritto nell'art. 1 comma 2 d.lgs. n. 121 del 2018

rale, il par. 18 raccomandazione CM/Rec(2018)8 e la Rec(1987)20 sulle reazioni sociali alla delinquenza giovanile.

<sup>17</sup> F. PAGLIONICO, *La riforma penitenziaria nella prospettiva di una giustizia riparativa*, in *Dir. giust. min.*, 2019, f. 1-2, p. 145.

secondo cui l'esecuzione penitenziaria minorile «deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato»; la riforma del 2022 non fa che portare a compimento ciò che già la legge penitenziaria minorile prefigurava.

La scelta di fissare tra le finalità cui mira l'esecuzione minorile la promozione di percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato appare quantomai ambiziosa anche per la collocazione sistematica, prima di un'ampia serie di ulteriori obiettivi cui il sistema mirerebbe: favorire la responsabilizzazione, l'educazione ed il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne; preparare alla vita libera, facilitare l'inclusione sociale e prevenire la commissione di ulteriori reati. Si tratta di una prospettiva che vorrebbe caratterizzare il modello penitenziario minorile in termini di apertura verso la società libera, di responsabilizzazione nei confronti della vittima e della collettività.

E la formulazione della norma non sembra lasciare spazio a dubbi: il sistema di regole per eseguire la pena nei confronti dei minorenni «deve» favorire percorsi di giustizia riparativa; dunque si tratta di una strada obbligata, di un senso unico che va imboccato; come a dire che l'attenzione da riservare al minorenne, per le sue caratteristiche, per le fragilità di cui è portatore trova nell'armamentario della giustizia riparativa l'alleato più importante: favorire la responsabilizzazione, l'educazione ed il pieno sviluppo psico-fisico, preparare alla vita libera, facilitare l'inclusione sociale e prevenire la commissione di ulteriori reati sono obiettivi raggiungibili nella misura in cui puntiamo prioritariamente sulla giustizia riparativa.

In sostanza, per gli operatori degli istituti penali per minori e degli uffici di servizio sociale favorire l'attivazione di simili programmi è un obbligo che trova un limite solo nel fatto che la peculiare situazione non lo consenta o vi sia una inerzia e indisponibilità dei protagonisti (con particolare riferimento alla vittima, la quale a distanza di tempo dal fatto potrebbe non voler rivivere il trauma del reato, confrontarsi nuovamente con il dolore e la paura vissuti, rischiando di essere “nuovamente vittima”)<sup>18</sup>. Del resto, la stessa relazione illustrativa del d.lgs. n. 121 del 2018 evidenzia come l'esecuzione penitenziaria minorile rappresenti «terreno

<sup>18</sup> C. CESARI, *La giustizia riparativa nel sistema penitenziario minorile: un nuovo orizzonte ancora incerto*, in L. CARACENI, M.G. COPPETTA (a cura di), *L'esecuzione della pena*

fertile e privilegiato dove sperimentare concretamente percorsi innovativi di giustizia riparativa»<sup>19</sup>.

Delle gran belle parole, non c'è che dire e tali vanno considerate, perché il legislatore ha omesso ogni disciplina normativa: mancano i contenuti dei percorsi evocati, gli strumenti attraverso cui realizzarli, le scadenze, le garanzie e le regole del loro funzionamento<sup>20</sup>.

Per la verità, è mancata la volontà politica di dare materiale realizzazione a percorsi di giustizia riparativa in fase esecutiva, poiché una bozza di sistema normativo era stata elaborata dalla commissione Cascini<sup>21</sup>, chiamata a dare attuazione alla legge delega n. 103 del 2017 non soltanto per la parte riguardante l'introduzione di un ordinamento penitenziario per i minorenni, ma anche per l'elaborazione di modelli di giustizia riparativa in esecuzione.

Si tratta di un articolato<sup>22</sup> che già preannunciava il corposo intervento della riforma Cartabia e che, seppur incentrato sulla realizzazione di interventi in chiave riparativa nella fase esecutiva, consentiva di impiegare i diversi programmi in ogni fase processuale, avendone delineato la tipologia, le condizioni per accedervi, i presupposti applicativi, il corredo di garanzie, lo *standard* di formazione per i mediatori e l'impatto dell'esito<sup>23</sup>.

*nei confronti dei minorenni. Commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 55.

<sup>19</sup> E. CADAMURO, *Percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione penale minorile*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, f. 2, p. 263.

<sup>20</sup> Ancora C. CESARI, *La giustizia riparativa nel sistema penitenziario*, cit., p. 48, la quale ha definito l'art. 1 comma 2 d.lgs. n. 121 del 2018 una «norma bandiera, chiamata ad alzare il vessillo di un'idea, a traghettare nel sistema un'opzione culturale e metodologica, più che a costruirci sopra un edificio normativo e farla funzionare come strumento della pratica quotidiana del sistema».

<sup>21</sup> Si tratta della commissione presieduta dal dott. Francesco Cascini, nominata con d.m. 19 luglio 2017 «per la riforma in tema di ordinamento penitenziario minorile e di modelli di giustizia riparativa in ambito esecutivo».

<sup>22</sup> Il testo, con la relazione di accompagnamento, può essere letto in L. CARACENI, M.G. COPPETTA (a cura di), *L'esecuzione della pena nei confronti dei minorenni*, cit., p. 407 ss.

<sup>23</sup> L'art. 9 della bozza di decreto legislativo recante disposizioni riguardanti la giustizia riparativa e la mediazione reo-vittima, al comma 5, prevedeva l'incidenza degli esiti della partecipazione ad un programma di giustizia riparativa sul percorso risocializzativo del reo: «l'autorità giudiziaria può tenere conto delle modalità con le quali si è svolto e si è concluso il programma di giustizia riparativa, ai fini della valutazione del percorso di reinserimento sociale del condannato».

Ma c'era qualcosa in più in questo articolato che non ha mai visto la luce: al comma 3 dell'art. 7 si prevede che «i programmi di giustizia riparativa possono essere applicati per la gestione dei conflitti all'interno degli istituti di pena»; una lungimirante visione che la commissione Cascini aveva prontamente fatto propria introducendo nella bozza di decreto legislativo riguardante la disciplina penitenziaria per i minorenni una norma di chiusura, l'art. 40, rubricato “gestione dei conflitti”, secondo cui in esito al procedimento disciplinare, «l'irrogazione della sanzione può essere sospesa per un periodo non superiore a sessanta giorni, ove sussistano i presupposti per l'accesso a programmi di giustizia riparativa. Il mediatore riferisce con relazione scritta al direttore dell'istituto o al consiglio di disciplina dell'andamento del percorso, del comportamento del detenuto e delle eventuali condotte riparatorie poste in essere. Qualora, all'esito del procedimento, il direttore dell'istituto o il consiglio di disciplina ritengano superato il conflitto derivante dal comportamento che ha determinato la violazione disciplinare, non si procede alla irrogazione della sanzione».

L'utilizzo di programmi riparativi per governare la conflittualità in carcere è in perfetta consonanza con un nuovo modello di giustizia che si propone come «prototipo di un'inversione culturale per costruire e restaurare relazioni umane conformi al bene», per promuovere contesti di vita pacifici, giusti ed inclusivi, che siano liberi dalla paura e dalla violenza<sup>24</sup>.

Siamo di fronte ad un rinnovato approccio all'esecuzione *intra moenia*, auspicato dalle fonti normative sovranazionali<sup>25</sup>, che può dare un nuovo significato al tempo della pena e che malgrado non abbia ricevuto

<sup>24</sup> Su questa declinazione del paradigma riparativo, v. P. PATRIZI, *Introduzione*, in P. PATRIZI (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci editore, Roma, 2019, p. 13 ss.

<sup>25</sup> In questo senso, cfr. la raccomandazione CM/Rec(2018)8 sulla giustizia riparativa in materia penale, quando all'art. 60 suggerisce il ricorso a pratiche di giustizia riparativa come strumento generalizzato di risoluzione dei conflitti e fa espresso riferimento ai conflitti «tra detenuti e operatori penitenziari, tra detenuti, o tra gli operatori dei servizi di *probation* e gli autori dell'illecito affidati alla loro sorveglianza»; oppure quando all'art. 61 rileva l'importanza dei programmi di *restorative justice* per costruire e mantenere le relazioni, tra i detenuti, tra i detenuti e le loro famiglie o tra i detenuti e gli operatori penitenziari in modo da «costruire una cultura riparativa all'interno di tali organizzazioni».

autonomo riconoscimento nel d.lgs. n. 150 del 2022 ha nella disciplina dell'esecuzione penitenziaria minorile qualche solido riferimento<sup>26</sup>.

### 3. *Le novità della riforma Cartabia: gli spazi per la giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale minorile*

La riforma Cartabia sembra confermare le timide scelte che in origine aveva fatto il legislatore del 2018, vale a dire dare prioritario rilievo nell'intervento educativo sui minorenni in fase esecutiva agli strumenti della giustizia riparativa e lo fa muovendosi in due direzioni: da un lato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.lgs. n. 121 del 2018 si premura di dare contenuto alla «norma bandiera» delle origini; dall'altro, attraverso il nuovo art. 1-*bis* d.lgs. n. 121 del 2018, si stabilisce per i minorenni in esecuzione la possibilità di accedere volontariamente e liberamente ai programmi di giustizia riparativa in ogni tempo, precisando poi che la partecipazione al programma e il suo esito soddisfacente sono i soli a poter essere valutati dal giudice di sorveglianza ai fini dell'accesso ai diversi benefici penitenziari<sup>27</sup>.

Sul primo intervento, va qui segnalato soltanto che quella volontà di orientare il sistema verso un approccio riparativo oggi riguarda i diversi programmi attivabili liberamente e volontariamente accessibili anche al minorenne, i quali – e passiamo al secondo – sono strumenti da impiegare in via privilegiata nell'intervento educativo perché molto più duttili della sanzione penale nel promuovere percorsi di responsabilizzazione, di promozione della persona e di positiva socializzazione. Il paradigma riparativo si avvale di metodi comunicativi-dialogici e di un approccio relazionale teso a valorizzare e a dare spazio, a rendere protagonisti quanti si trovano coinvolti nel conflitto generato dal reato o che si esprime attraverso un reato, in vista della sua risoluzione e questo consente di approntare modelli esecutivi della pena diversi dalla detenzione *intra moenia*.

Ma andando con ordine, è bene individuare gli ambiti dell'esecuzione nei quali può essere favorito l'accesso in ogni tempo ai programmi di giustizia riparativa. Senza dubbio le misure penali di comunità sono

<sup>26</sup> V. *infra*, § 5.

<sup>27</sup> Su questo secondo profilo, v. *sub* § 4.

gli istituti privilegiati, tenuto anche conto del fatto che, nella sistematica della legge penitenziaria minorile, sono la principale modalità di esecuzione della pena. Pertanto, programmi di giustizia riparativa dovrebbero trovare spazio nel progetto di intervento educativo che l'art. 2 comma 2 d.lgs. n. 121 del 2018 rende obbligatorio per tutte le misure (affidamento in prova in tutte le sue varianti, detenzione domiciliare in tutte le sue varianti e semilibertà)<sup>28</sup>.

Dovrebbero: l'uso del condizionale è d'obbligo, poiché l'accesso ai differenti percorsi riparativi non deve mai rappresentare un'imposizione, essendo libero e volontario; di conseguenza, non può essere disposto dall'autorità, magari attraverso le prescrizioni che il tribunale di sorveglianza adotta con la concessione della misura *extra moenia*. Al contrario, dovrà essere l'ufficio di servizio sociale per minorenni, attraverso la propedeutica attività di osservazione e valutazione della personalità del minorenne, a sondare la percorribilità della strada riparativa, a proporla nel progetto di intervento e a sottoporla all'approvazione del giudice<sup>29</sup>.

La locuzione «progetto di intervento educativo» contiene le parole-chiave anche per delineare l'altro contesto dove va favorito un approccio riparativo, vale a dire l'esecuzione *intra moenia*. L'art. 14 d.lgs. n. 121 del 2018 impone la redazione del progetto entro tre mesi dall'ingresso quale base su cui strutturare la permanenza del minorenne nell'istituto, con lo scopo di circoscrivere la dimensione custodiale dell'esecuzione intramuraria e rafforzare quella pedagogica. Per gli infradiciottenni, infatti, appare imprescindibile «incidere sul percorso evolutivo e sulla formazione della personalità, individuando gli strumenti migliori per garantire un modulo educativo che conduca, con consapevolezza e maturità, verso l'età adulta contenendo al massimo il rischio di una ricaduta nel reato»<sup>30</sup>.

I contenuti del progetto, individuati previo ascolto del minorenne e sulla base «delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalità», offrono lo spazio per poter ricorrere a soluzioni riparative: dovranno essere fissate le modalità con cui «coltivare le relazioni con il mondo ester-

<sup>28</sup> In questi termini, già C. CESARI, *La giustizia riparativa nel sistema penitenziario minorile*, cit., p. 60.

<sup>29</sup> O. BRUNO, *Trattamento intra moenia e aspetti spazio-temporali della detenzione*, in M. COLAMUSSI (a cura di), *La nuova disciplina penitenziaria*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 116.

<sup>30</sup> Così, testualmente, la relazione illustrativa al d.lgs. n. 121 del 2018.

no», «attuare la vita di gruppo e la cittadinanza responsabile, anche nel rispetto della diversità di genere», nonché personalizzare le «attività di lavoro, di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati»<sup>31</sup>.

È evidente che un simile (e ambizioso) percorso educativo difficilmente potrà realizzarsi se affidato alla logica punitiva e securitaria che il carcere porta con sé: al contrario, richiede l'impiego di strumenti di promozione, di responsabilizzazione, di strutturazione della personalità del minorente «verso modelli socialmente adeguati di vita e di convivenza civile»<sup>32</sup> che meglio si attagliano al paradigma riparativo.

#### 4. Segue: *le garanzie e l'impatto (con qualche rischio) sui progetti di intervento educativo*

Più di una norma si fa carico di delineare regole e garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa che tengano conto della peculiare condizione in cui versa il minorente, oltre a prescrivere che le altre disposizioni (quelle comuni per adulti e minori) si applichino in quanto compatibili e «in modo adeguato alla personalità e alle esigenze del minorente, tenuto in considerazione il suo superiore interesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo» (art. 46 d.lgs. n. 150 del 2022).

Le “disposizioni dedicate” sono dettate per il processo, ma operano anche in fase esecutiva. Cominciando dai diritti informativi, l'art. 47 d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che i soggetti interessati a percorsi di *restorative justice* sono informati dall'autorità giudiziaria «all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili» (comma 1), informazione che viene altresì fornita, per ciò che qui interessa, «dagli istituti e servizi anche minorili» (comma 2).

<sup>31</sup> In questo senso, G. DI PAOLO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, in *Dir. pen. cont.*, 16 gennaio 2019, p. 6.

<sup>32</sup> M.G. CARNEVALE, *Trattamento, diritti nuovi e progetto educativo*, in P. GONNELLA (a cura di), *La riforma dell'ordinamento penitenziario*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 92.

L'ordinamento processuale fa spazio alla giustizia riparativa e vuol essere certo che tutti i portatori di interesse possano avvalersene «in ogni stato e grado del procedimento penale»; certo, l'effettività di una comunicazione non dipende solo dall'*an*, ma specialmente dal *quomodo* e quando si tratta di un minorente condannato, probabilmente la più efficace, soprattutto all'inizio dell'esecuzione della pena, dovrebbe essere quella fornita dai servizi minorili che lo hanno in carico e che lo hanno “accompagnato” in tutte le fasi della procedura. Il pubblico ministero che emette l'ordine di esecuzione dovrà certamente informare il minorente, ma è difficile immaginare che, in quel frangente, egli possa comprendere appieno la valenza della comunicazione e il significato dell'opportunità che gli viene offerta.

Pure l'acquisizione del consenso richiede particolari cautele e distingue tra infraquattordicenni e infradiciottenni. Premesso che il consenso deve essere personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta e sempre revocabile, quando si tratta di infraquattordicenne è espresso, previo ascolto e assenso del minore, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall'esercente la responsabilità genitoriale (art. 48 comma 2 d.lgs. n. 150 del 2022); quando riguarda un minorente che ha compiuto i quattordici anni è espresso dallo stesso e dall'esercente la responsabilità genitoriale (art. 48 comma 3 d.lgs. n. 150 del 2022). Nel secondo caso, se l'esercente non lo presta «il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'età, valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima»<sup>33</sup>. Dunque, come accade anche in altre circostanze<sup>34</sup>, in caso di dissenso tra i due, la preferenza è accordata, in linea tendenziale, alla scelta del minorente, il che conferma la centralità della persona minore d'età nel sistema di giustizia penale, considerata quale soggetto di diritti che può assumere decisioni in grado di incidere sulla sua sfera giuridica.

Gli effetti della partecipazione ai programmi riparativi in esecuzio-

<sup>33</sup> La decisione, dunque, è affidata al mediatore, il quale, proprio per le notevoli responsabilità che ha nello svolgimento di programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età deve essere dotato «di specifiche attitudini, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite» (art. 46 d.lgs. n. 150 del 2022).

<sup>34</sup> A titolo esemplificativo, si veda la disciplina relativa al diritto di impugnazione di cui all'art. 34 d.P.R. n. 448 del 1988.

ne sono definiti dall'art. 1-*bis* comma 2 d.lgs. n. 121 del 2018, secondo cui il giudice della sorveglianza può prendere in considerazione soltanto gli eventuali epiloghi positivi, vale a dire il raggiungimento di uno degli esiti previsti (il simbolico o il materiale)<sup>35</sup>, i quali possono essere valutati ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale. Espressamente, nell'ultima parte della disposizione, si esclude che il giudice possa tenere conto «della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo». Dunque, il solo epilogo soddisfacente può incidere sulle sorti delle modalità esecutive della pena e favorire la concessione di una qualche misura di favore.

E probabilmente è qui che si annidano i maggiori rischi dell'apertura che la riforma concede alla giustizia riparativa in fase esecutiva: per il minorente il pericolo che l'adesione ai programmi sia strumentale, di facciata e scelta solo per lucrare benefici<sup>36</sup>, mentre dal lato del sistema, il rischio è di ridurre le opportunità riparative a ulteriori "elementi del progetto educativo", distorcendone i caratteri e forzandone le garanzie<sup>37</sup>.

##### 5. Verso un nuovo modello di gestione della disciplina intra moenia?

Non v'è dubbio, comunque, che ancora una volta è il sistema di giustizia minorile che si fa terreno di sperimentazione; coltiva un'idea che prefigura una risposta al reato diversa dalla sanzione e le logiche riparative diventano l'*humus* dell'esecuzione penitenziaria minorile. I numeri

<sup>35</sup> Per la definizione, si rinvia all'art. 56 d.lgs. n. 150 del 2022.

<sup>36</sup> Rileva che il pericolo della strumentalità è proprio di tutte le forme di mediazione-riparazione, P. BRONZO, *Commento all'art. 10*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 172.

<sup>37</sup> Il pericolo è che la libera e consapevole adesione a questi percorsi alternativi non sia una scelta del minorente, ma un'imposizione dell'autorità che, ritenendola comunque un'esperienza utile nell'economia del progetto di recupero, ne prescrive la partecipazione anche contro il volere del minore, evenienza che tradirebbe ogni valore sotteso alla *restorative justice*. Per una prima panoramica sui rischi connessi all'innesto di pratiche riparative in fase esecutiva, cfr. A. DIDI, *Effetti sull'esecuzione penale e penitenziaria della Restorative Justice*, in V. BONINI, (a cura di), *Accertamento penale e giustizia riparativa*, cit., p. 101 ss.

lo consentono<sup>38</sup> e pure una cultura giuridica che percepisce ancora la devianza minorile come problema sociale da poter fronteggiare attraverso strumenti alternativi a quelli della penalità tradizionale; alla sanzione detentiva non si rinuncia, ma si è disposti ad affidare al modello riparativo il compito di definire una nuova pedagogia della pena: non più l’approccio “duale” del bene contro il male, dell’obbedienza imposta secondo la logica ricompensa-punizione, della dipendenza del minore dall’adulto/autorità, ma ci si orienta per un atteggiamento di ascolto, di dialogo, di promozione della persona e delle sue qualità, di assunzione di responsabilità e di adesione consapevole alle regole della civile convivenza. I fili si riannodano, non si lacerano ulteriormente; la comunità è coinvolta nel progetto di intervento sul minore deviante e un potenziamento delle relazioni con il mondo esterno meglio consentono di attingere i propositi educativi perseguiti, secondo gli auspici della Carta costituzionale (art. 27 comma 3)<sup>39</sup>.

La novella dell’esecuzione penitenziaria prima e gli innesti prodotti dalla riforma Cartabia poi forniscono diversi indicatori in tal senso, a cominciare, come si accennava poc’anzi, dal significato dell’*incipit* dell’art. 1 comma 2 d.lgs. n. 121 del 2018 dopo la modifica operata dal d.lgs. n. 150 del 2022; l’obiettivo prioritario dell’intero sistema esecutivo minorile è favorire i programmi di giustizia riparativa, tanto attraverso le misure penali di comunità (che più facilmente consentono un approccio riparativo), tanto con l’esecuzione intramuraria. È evidente che questa disposizione suona come un invito a ripensare il carcere, negli spazi, nelle dinamiche relazionali, nelle logiche che governano la vita dentro, assicurando ordine e disciplina.

Attualmente, anche per i minorenni, il sistema è basato sul binomio ricompensa-punizione: il rispetto delle regole viene premiato, mentre al contrario, infrangere le regole comporta l’avvio di un procedimento disciplinare e, in caso di accertamento positivo, l’adozione di una sanzione; infausto epilogo che ha delle conseguenze negative sulla possibilità del

<sup>38</sup> Gli ultimi dati statistici risalenti al 30 giugno 2023 (fonte: ufficio statistica del ministero della giustizia) ci dicono che presenti nei 17 istituti per minori sono 409 detenuti, di cui oltre la metà in attesa di giudizio.

<sup>39</sup> In generale, sulla compatibilità tra paradigma riparativo e finalismo rieducativo della pena, L. EUSEBI, *Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale*, in *Dir. pen. e processo*, 2023, p. 79.

condannato di accedere a qualunque beneficio penitenziario. Si tratta di un modello di intervento che più che alla responsabilizzazione punta all'obbedienza, la cui valenza pedagogica è quantomai discutibile.

Certo, l'ordine e la disciplina sono funzionali all'attuazione di un qualunque progetto educativo, ma nella logica riparativa che il d.lgs. n. 121 del 2018 abbraccia, pure l'ordine e la disciplina possono essere assicurati favorendo l'impiego di programmi di giustizia riparativa.

E allora una sicura linea di tendenza che possiamo ricavare dalla riforma è orientare l'intervento disciplinare verso modelli che puntino a fronteggiare e – possibilmente – sanare il conflitto prodotto dalla condotta trasgressiva. Il ricorso alla giustizia riparativa consentirebbe di affrontare con una modalità non repressiva il comportamento non dovuto che potrebbe portare ad una punizione.

L'«occasione riparativa» ha una prospettiva di più lungo respiro rispetto alla logica fatto-punizione, tipico di un sistema sanzionatorio puramente retributivo. Nell'ottica di gestire le situazioni di conflittualità degli adolescenti che si pongono in contrasto con le regole, appare funzionale introdurre un modello di intervento relazionale, responsabilizzante, che miri a riparare il danno cagionato attraverso un comportamento attivo.

Malgrado non siano state recepite dal legislatore penitenziario del 2018 le previsioni della bozza di decreto legislativo elaborata dalla commissione Cascini con riguardo alla gestione dei conflitti<sup>40</sup>, vi sono comunque indicatori normativi nel d.lgs. n. 121 del 2018 che rivelano, seppur *in nuce*, un analogo approccio. Ci si riferisce all'introduzione di una speciale sanzione disciplinare che non comporta soltanto un patimento nel condannato, ma lo stimola verso l'attuazione di condotte positive e l'assunzione di responsabilità per il comportamento tenuto: sono le «attività dirette a rimediare al danno cagionato» (art. 23 comma 1, lett. b).

Si tratta di un significativo richiamo alla logica della riparazione e della mediazione penale, anche se non strettamente riconducibile ai percorsi riparativi attivabili a seguito della commissione di un reato; rientrano in quella accezione ampia di paradigma riparativo, che favorisce l'impiego di logiche e metodi alternativi alla punizione per la risoluzione del conflitto, in qualunque ambito esso si produca. Inserire questa possibile opzione all'interno di un elenco di sanzioni (seppur disciplinari) va preso

<sup>40</sup> V. *supra*, § 2.

come indicatore per orientarsi verso un diverso approccio nella gestione dei conflitti dentro il carcere.

In linea generale, se dobbiamo ripensare la pena, e assegnarle una valenza educativa, essa non può essere solo, retribuzione, inflizione di un male per un male, ma deve diventare una risposta pur sanzionatoria, ma che promuova comportamenti attivi<sup>41</sup>, che faciliti percorsi di consapevolezza, che stimoli scelte e comportamenti volti a ricucire la frattura determinata dalla condotta dannosa. E in questa dimensione, il confronto, il dialogo con chi ne ha subito le conseguenze può rappresentare un elemento determinante per riorientare le proprie scelte.

<sup>41</sup> M. DONINI, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in *Quest. giust.*, 19 ottobre 2020, p. 1-21.

PARTE QUARTA

MEDIAZIONE PENALE MINORILE: *BEST PRACTICES*  
NEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI ANCONA



## CAPITOLO I

### L'ESPERIENZA VENTENNALE DEL CENTRO REGIONALE DELLE MARCHE PER LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI

SOMMARIO: 1. Il quadro normativo di riferimento. – 2. La figura del mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa. – 3. Modelli organizzativi dei centri di mediazione. – 4. *Segue*: l'esperienza marchigiana. – 5. Le prospettive.

#### 1. *Il quadro normativo di riferimento*

L'esperienza quasi ventennale del Centro regionale per la mediazione dei conflitti (CRMC) è pienamente riconosciuta anche dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, rubricata “*delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”, normativa che, come si legge al titolo IV, offre finalmente una disciplina organica della giustizia riparativa.

I decreti attuativi sono stati appena pubblicati, ma per inquadrare correttamente il percorso svolto fino ad oggi con i colleghi del Centro, è sufficiente partire dagli argomenti espressi agli artt. 59 e 60 d.lgs. n. 150 del 2022, riguardanti «la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa» ed i «requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti»: a parere di chi scrive rappresentano tematiche centrali che definiscono – nonché circoscrivono, attraverso l'individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni nei servizi appositi – i campi d'azione della giustizia riparativa rispetto alla giustizia sociale e ad altre forme di giustizia, selezionando le pratiche consolidate, secondo i cardini ed i principi della giustizia riparativa stessa, per attuare e/o sviluppare qualcosa di reale e concreto, dando al contempo identità e riconoscimento a chi da tanti anni lavora con estrema professionalità e passione nel settore.

Va premesso che è stata condivisa la stesura di un manifesto presentato alla ministra Cartabia dal comitato nazionale dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e mediazione vittima/reo, comitato di

cui chi scrive fa parte con alcuni mediatori CRMC dal 2018, anno della sua costituzione; un comitato che si è dato, tra i compiti principali, quello di valorizzare le esperienze acquisite e maturate per evitare il rischio di inopportune commistioni di figure professionali in “calderoni operativi” ed eventuali “movimenti futuri”, ovvero un obiettivo che intende favorire le attuali potenzialità, ma anche salvaguardare, nonché sviluppare, quanto compiuto fino ad ora. Si prenderà spunto proprio dal documento appena citato, perché si ritiene che il lavoro svolto da tutti noi mediatori in Italia negli ultimi trent’anni può avere un valore estremamente stimolante e la nostra voce è forse l’unica che può partire ed affondare le proprie radici a cominciare dalle esperienze dirette.

Proprio la definizione di «mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa» presuppone che la formazione dei professionisti operanti nei vari centri di mediazione/giustizia riparativa in Italia sia stata effettuata secondo degli indicatori fondamentali di riferimento contenuti in documenti internazionali, nella fattispecie ci si riferisce alle linee guida della raccomandazione Rec (99)19<sup>1</sup> ed ai principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa nell’ambito penale<sup>2</sup>, relativi alla qualificazione della figura del mediatore in ambito penale<sup>3</sup>.

## 2. La figura del mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa

Nel contesto della mediazione autore-vittima (*victim - offender - mediation*), strumento privilegiato della giustizia riparativa – e sul model-

<sup>1</sup> Si tratta della raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 15 settembre 1999 e avente ad oggetto la “*Mediazione in materia penale*”.

<sup>2</sup> Sono i principi precisati nella risoluzione n. 2000/14 dell’*Economic and Social Council* delle Nazioni Unite adottata il 27 luglio 2000 (d’ora in avanti risoluzione ONU 2000).

<sup>3</sup> È imprescindibile che il filo rosso comune a tutte le esperienze italiane sia da rintracciare nei seguenti articoli: «i mediatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale di base ed effettuare un training nel servizio prima di intraprendere l’attività di mediazione» – art. 24 Rec(99)19; i mediatori devono acquisire, attraverso la formazione «un *alto livello di competenza* che tenga presenti la capacità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e gli autori del reato nonché una conoscenza base del sistema penale» – art. 24 Rec(99)19; «si precisa inoltre che, oltre alla preparazione iniziale, è necessaria una formazione permanente», *in-service training* (art. 20 risoluzione ONU 2000).

lo della mediazione umanistica nello specifico – il ruolo equi prossimo attribuito al mediatore è quello di creare una situazione neutrale in cui autore di reato e vittima possano incontrarsi e riconoscersi reciprocamente come persone. Il mediatore in tal senso è un facilitatore della comunicazione, non deve sostituirsi alle parti ma deve consentire a queste ultime di esprimere il proprio vissuto, instaurando una comunicazione diretta ed efficace. Il mediatore ha, inoltre, un ruolo contraddistinto da imparzialità, riservatezza, non direttività dell'intervento e deve possedere una competenza in ambito relazionale supportata da una formazione specifica di alto livello in materia di mediazione penale, in quanto i contenuti "penali" del conflitto comportano specifiche capacità, che sono certamente diverse da quelle richieste in altri campi di applicazione, quali, ad esempio, la mediazione familiare, la mediazione scolastica o la mediazione sociale.

Da sottolineare che l'equi prossimità del mediatore e della sua funzione va sempre vista in una cornice di lavoro d'équipe, cioè si parla di una figura che collabora sempre in un *team* di lavoro per intervenire nelle situazioni di conflitto. Di conseguenza, durante lo svolgimento delle mediazioni nessuno assume una posizione preminente rispetto agli altri membri dell'équipe, la presenza di più mediatori assicura maggiori garanzie sulla tenuta dell'incontro, sulla necessità d'imporre delle regole di comunicazione, sulla capacità di far procedere la comunicazione. Il mediatore deve considerare costantemente che il fine della sua attività consiste nello stabilire una comunicazione tra le parti e nel ridurre il conflitto; nel caso della mediazione autore-vittima, l'obiettivo specifico è quello di arrivare ad una riparazione, in quanto il reato ha originato una posizione di asimmetria, un'offesa, una sottrazione che può e deve essere reintegrata. Pertanto l'incontro di mediazione dovrebbe naturalmente concludersi con un accordo riparativo, attraverso attività di riparazione simboliche/materiali dirette alla vittima, alle c.d. vittime secondarie o rivolte alla comunità.

Allargando lo sguardo anche ad altre pratiche di giustizia riparativa<sup>4</sup>, appare sempre opportuno definire i processi di formazione necessari,

<sup>4</sup> Qual, ad esempio, gli incontri tra vittime ed autori di reati analoghi a quello subito dalle vittime (*victim/community impact panel*), le scuse formali alla vittima da parte dell'autore del reato (*apologies / making amends*), gli incontri di mediazione allargata

tenendo presente l'alto livello di competenza richiesto, al fine di favorire/pubblicizzare servizi che garantiscano qualità e contrastare operatori non formati che si avvalgono di titoli impropri ed improvvisati, magari sull'onda di un tema che "va di moda". A tal proposito, si esprime parere favorevole sul fatto che nella legge delega non sia stata presa in considerazione la figura del "facilitatore della giustizia"<sup>5</sup> essendoci riferimento solo al ruolo del mediatore. In questa scelta vi è stato un profondo riconoscimento della nostra specifica professionalità, anche se la questione dovrebbe aver rappresentato un problema delicato per il legislatore delegato, dal momento che, chiamando in causa determinate figure professionali piuttosto che altre nel predisporre e realizzare i programmi di giustizia riparativa, si poneva automaticamente l'attenzione sul "governo" dei relativi servizi.

È da ritenere che, l'interesse prioritario da considerare sia sempre quello delle persone destinatarie degli interventi, la loro tutela e protezione, non la diatriba tra i diversi operatori e le attribuzioni di "potere"

(*community/family group conferencing*), i gruppi di discussione (*conference groups*), la *mediazione con vittima a-specifica*.

<sup>5</sup> Cfr. raccomandazione Rec(2018)8 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa adottata il 3 ottobre 2018 sulla giustizia riparativa in materia penale e *Linee d'indirizzo* del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato pubblicate nel 2019. La prima non prende in considerazione la figura del mediatore ma solo quella di un "facilitatore" che – così recita il documento europeo – è «un soggetto terzo e imparziale» che aiuta le persone che subiscono un pregiudizio a seguito di un reato e ai responsabili del pregiudizio stesso a «partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito» (art. 3 Rec(2018)8). È il facilitatore che informa le parti dei loro diritti, della natura del percorso riparativo, delle conseguenze che derivano dalla loro partecipazione e dei dettagli delle procedure di reclamo (art. 25 Rec(2018)8). Nel trattare il caso il facilitatore dovrebbe essere informato di tutti i fatti rilevanti della vicenda (art. 33 Rec(2018)8). Dovrebbe addirittura «essere in grado di intercettare la vulnerabilità» delle parti ed interrompere eventualmente il percorso al fine di evitare loro un possibile pregiudizio. Le *Linee d'indirizzo* fanno una distinzione tra il «facilitatore della Giustizia», inteso come figura professionale che ha maturato un alto profilo d'esperienza nel contesto dei servizi minorili e/o dell'esecuzione penale adulti, ed il «mediatore» visto come figura competente in materie socio-umanistiche, pedagogiche e psicologiche con conoscenze in area giuridica, specificamente formata nella materia della risoluzione dei conflitti in area penale, con adeguata esperienza nel trattamento di casi. In sintesi: la Rec(2018)8 prevede e disciplina la figura del facilitatore come comprensiva di quella, più specialistica, del mediatore, mentre le *Linee d'indirizzo* del 2019 del dipartimento di giustizia minorile e di comunità distinguono le due figure.

tra gli uffici. Una delle prime cose che si impara in formazione è che un mediatore non ha potere, deve possedere la virtù dell'umiltà, ma ha una formazione specifica che sicuramente fa la differenza. Pertanto, va riconosciuto un grande apprezzamento per il giusto accreditamento presso il ministero della giustizia alla figura del «mediatore esperto operante nelle strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il ministero della giustizia»<sup>6</sup>. Lasciando al facilitatore funzioni essenzialmente socio-educative e di informazione, sensibilizzazione e accompagnamento in supporto ai programmi di giustizia riparativa, si può arrivare comunque a proficue forme di collaborazione e convenzionamento tra enti diversi. Ciò non significa, lo si sottolinea, mettere sul piedistallo il primo o sminuire il secondo, ma posizionarli correttamente rispetto alle proprie competenze e specificità di intervento. Sostanzialmente è importante che ci siano figure professionali, non all'interno della comunità, che possano agire come facilitatori per consolidare una cultura della giustizia riparativa tenendo sempre presente la specificità che chi opera le pratiche di giustizia riparativa è il mediatore, ma la promozione e la diffusione delle stesse può essere responsabilità di tutti.

Per spezzare una lancia in favore dell'ottica di rete tra professionisti accreditati e non, si può tenere in considerazione a titolo esemplificativo che, a livello locale, gli operatori che lavorano nel terzo settore e nei servizi socio-sanitari conoscono bene le esigenze riparative delle vittime che a loro si rivolgono per le cure fisiche e psichiche dei danni derivanti da fatti illeciti. Di conseguenza, una disciplina organica della giustizia riparativa può prevedere un disegno organizzativo che veda collaborare – magari in forme più strutturate rispetto a quanto già realizzato – servizi di cura e servizi giudiziari, pubblico e privato, centro e periferia.

Altre questioni fondamentali, di cui ha tenuto conto la nuova normativa, sono espresse nell'ultima parte del manifesto cui si accennava all'inizio e che così recita: «la giustizia riparativa si iscrive in una dimensione esclusivamente pubblicistica e deve far parte, in modo stabile e permanente, delle politiche pubbliche territoriali. Proprio per la specificità del suo modello innovativo e la necessità di favorire politiche atte a sostenerne il radicamento nell'operatività del quotidiano, richiede che gli attori istituzionali (stato - regioni - enti locali) superino la logica dei meri finan-

<sup>6</sup> V. art. 1 comma 18, lett. g legge delega n. 134 del 2021.

ziamenti progettuali ed introducano “finanziamenti strutturali”, specificatamente dedicati a garanzia di un reale utilizzo delle sue pratiche».

### 3. *Modelli organizzativi dei centri di mediazione*

Una fotografia dell’attuale quadro generale delle esperienze italiane può evidenziare che le suddette indicazioni – nonostante la mancanza di una previsione normativa specifica a livello di *standards* nazionali veri e propri – hanno già fatto da guida, parzialmente o meno, ad un modello organizzativo e gestionale della giustizia riparativa che si è basato quasi sempre su un sistema d’intervento condiviso da tutti i soggetti interessati, attraverso accordi elaborati a livello locale, tenendo conto delle risorse disponibili. Se si guardano più nel dettaglio le varie sperimentazioni, praticamente in tutte le regioni è presente, ad esempio, almeno un centro per la mediazione penale minorile (ogni tribunale per i minorenni ha pertanto un centro mediazione di riferimento) che si caratterizza come “pubblico” e si basa su protocolli inter-istituzionali che, di volta in volta, raggruppano enti pubblici (comuni, centri per la giustizia minorile/CGM quasi sempre, regioni, talvolta aziende sanitarie locali) ed enti del privato sociale (cooperative, associazioni), operanti attraverso convenzioni. Al di là del Trentino Alto Adige dove coloro che prestano servizio presso il centro di mediazione sono tutti dipendenti regionali strutturati, in alcuni di questi centri i mediatori operano a chiamata diretta, ovvero sono interpellati individualmente attraverso bandi pubblici oppure per via di convenzioni con i loro enti di appartenenza: in altre parole, capita che essi siano in parte dipendenti da enti pubblici firmatari di un protocollo di intesa (es. dipendenti comunali, del centro per la giustizia minorile che vengono “distaccati”) ed in parte contrattualizzati con contratti liberi professionali o di collaborazione (es. dipendenti di cooperativa, di università).

Riassumendo, nonostante la varietà delle sperimentazioni attuate, è possibile già desumere da esse dei requisiti minimi fondamentali per l’individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, requisiti quali il sostegno dell’autorità giudiziaria, la formazione dei mediatori – di cui si è ampiamente parlato – la partecipazione degli operatori della giustizia e degli enti locali ai progetti

(componente privata e pubblica dei professionisti impiegati), l'utilizzo di fondi pubblici come dalle indicazioni dettate nelle raccomandazioni europee.

#### 4. Segue: *l'esperienza marchigiana*

La realtà del centro di mediazione della regione Marche è allineata in tutto ciò con il contesto nazionale, distinguendosi proprio per la dimensione esclusivamente pubblicistica data al suo progetto stabile e permanente di giustizia riparativa, da più parti considerato – ormai da anni – “fiore all’occhiello” tra le politiche pubbliche territoriali. Dal 2002, infatti, la regione Marche ha cominciato a riconoscere e promuovere, nell’ambito del suo programma istituzionale, l’importanza della diffusione di strumenti utili alla prevenzione primaria e secondaria, per giungere alla riduzione del disagio sociale e del crimine, con l’intenzione di dare risposte concrete al bisogno di sicurezza della collettività e contribuire all’innalzamento degli standard di coesione sociale. L’attenzione è stata, fin dall’inizio, rivolta alla persona diventata centro di politiche finalizzate a valorizzare il patto di cittadinanza e la stabilità relazionale all’interno dei continui processi di trasformazione sociale.

In tale direzione, nel solco segnato dalla normativa europea, il servizio politiche sociali della regione Marche ha sostenuto con delibera della giunta regionale n. 2216 del 2002 e successive delibere<sup>7</sup>, la nascita sperimentale dell’ufficio di mediazione penale minorile – istituito presso la struttura della giunta regionale competente in materia di politiche sociali; ufficio che nel 2007 ha visto la sua apertura<sup>8</sup> e nell’anno successivo, dopo la fase sperimentale, è stato istituzionalizzato con l’attuale denominazione di Centro regionale per la mediazione dei conflitti, in realizzazione della legge regionale n. 28 del 2008 avente ad oggetto il sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni

<sup>7</sup> Tra cui quella di attuazione, delibera di giunta regionale n. 1190 del 23 ottobre 2006.

<sup>8</sup> L’avvio ufficiale della sperimentazione dell’ufficio per la mediazione penale minorile delle Marche, prevista per 12 mesi, come da decreto del dirigente politiche sociali n. 205/S05 del 06 settembre 2007, è avvenuto il 1° ottobre 2007, con comunicazione n. 01861131 del 20 settembre 2007 della giunta della regione Marche.

sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ed a favore degli *ex* detenuti, poi integrata dalla legge regionale n. 16 del 2011.

Una sperimentazione di matrice pubblica per quanto concerne il coinvolgimento e la partecipazione – attraverso successivi protocolli di intesa – di altre istituzioni quali il tribunale per i minorenni, la procura della Repubblica ed il centro giustizia minorile, con un'iniziale collaborazione di altri enti del pubblico e del privato sociale sul territorio, che hanno autorizzato e messo a disposizione il proprio personale<sup>9</sup> disposto a frequentare un corso di formazione alla mediazione, tenuto da formatori esterni accreditati a livello internazionale ed organizzato dalla scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione.

I mediatori selezionati, insieme ai formatori ed ai rappresentanti della regione Marche, hanno svolto primariamente un'attività di sensibilizzazione, con momenti di confronto e di co-progettazione con il tribunale per i minorenni, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, il centro per la giustizia minorile, i servizi sociali dell'amministrazione della giustizia, al fine di avviare "buone prassi" operative e condividere i principi fondamentali delle pratiche di mediazione e di giustizia riparativa. Successivamente, le riflessioni emerse tra i mediatori effettivamente rimasti a lavorare sul campo negli incontri di studio, nelle supervisioni con i formatori e, soprattutto, dopo lo svolgimento di mediazioni su particolari tipi di reato avvenuti in contesti familiari, condominiali e scolastici, hanno contribuito a far capire subito che il modello seguito può essere molto utilizzato per tutte le fasi della prevenzione. Infatti l'intervento nel penale, come freno alla reiterazione di comportamenti devianti – finalizzato alla ricomposizione della frattura sociale verificatasi, ad una migliore integrazione dell'autore di reato nella società offesa, attraverso un percorso di auto responsabilizzazione, all'attivazione di forme di riparazione, anche simboliche, del danno alla vittima ed al rafforzamento del senso di sicurezza collettivo – è molto efficace ma, in un certo senso, rappresenta solo una prevenzione terziaria perché magari

<sup>9</sup> La selezione, su circa 90 candidati, ha individuato n. 16 persone con diverse professionalità (sociologi, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali ed operatori della giustizia), provenienti da enti (pubblici e di privato sociale), da differenti comuni e province della regione Marche, accomunati da esperienze e conoscenze nel campo della devianza minorile, nonché da una profonda motivazione ad operare nell'ambito specifico della mediazione reo-vittima.

arriva troppo tardi sia in relazione alla commissione dei fatti che rispetto ad altre azioni intraprese dai vari servizi.

Da qui si è cominciata ad intravedere la possibilità che l'intervento del centro marchigiano fosse più tempestivo ed utile in situazioni non esclusivamente penali, ma di mediazione civile-sociale (per conflitti scolastici – spesso sfocianti in episodi di bullismo – di vicinato, familiari). Di conseguenza, considerato altresì che la formazione erogata ben si adatta a gestire mediazioni di ogni genere<sup>10</sup>, la regione ha considerato interessante e conveniente in un'ottica preventiva, poter allargare il campo di operatività del centro marchigiano attraverso la citata legge regionale n. 16 del 2011, integrazione della legge regionale n. 28 del 2008, che all'art. 16 ha previsto la promozione di attività di mediazione per adulti e minori, sia in ambito penale che civile (mediazione familiare, scolastica, sociale); ciò ha predisposto la reale opportunità di “aprire al territorio” con il coinvolgimento degli ambiti territoriali sociali, degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche, “restituendo valori alla comunità” (giustizia, appartenenza, rispetto delle regole, solidarietà), permettendo che anche altri enti ed istituzioni<sup>11</sup> possano avvalersi di professionisti con esperienza, i quali cercano di evitare, con la mediazione, di far cronicizzare i problemi affrontandoli nella sede e nel contesto giusto.

Tuttavia, nonostante la grande sensibilità da parte della regione nel riconoscere tempestivamente tutte le possibili modalità di intervento per adeguarsi alle esigenze del territorio, formalmente l'argomento è rimasto all'interno di una legge sui detenuti ed il settore penale è tuttora quello che vede il maggior numero di invii, soprattutto in ambito minorile, an-

<sup>10</sup> I mediatori del CRMC sono in grado di condurre mediazioni dei conflitti in ambiti diversi, mantenendo la stessa metodologia e formazione per le quali si sono specializzati. Da tener presente tutti i componenti del gruppo, grazie a loro percorsi personali, hanno anche il titolo di “mediatore familiare” riconosciuto dall'A.I.Me.F (associazione italiana mediatori familiari). Sicuramente, però, resta di grande utilità l'esigenza di aggiornamento e supervisione costanti e specifiche per approfondire aspetti negoziali da utilizzare nel contesto familiare-civile in senso allargato.

<sup>11</sup> È stata così prevista la possibilità per il centro di erogare servizi di mediazione dei conflitti anche su richiesta di amministrazioni pubbliche ed enti locali – oltre che su richiesta dell'autorità giudiziaria – pertanto ad oggi, ai sensi della legge regionale n. 16 del 2011, i rapporti e gli impegni tra tali enti ed il CRMC sono regolati da appositi protocolli d'intesa per la cui sottoscrizione è autorizzato il responsabile della struttura regionale competente in materia di politiche sociali.

che perché, data la positiva esperienza iniziale, altre istituzioni giudiziarie minorili (la procura presso il tribunale minorenni ed il centro per la giustizia minorile) hanno proposto di estendere anche a loro il protocollo “pioniere” – che vedeva, di fatto, la sola partecipazione del tribunale minorenni<sup>12</sup> – al fine di essere coinvolte nell’iter di mediazione penale minorile<sup>13</sup>.

Nella ricca cornice istituzionale, che offre occasioni di sviluppo sempre più ampie al contesto marchigiano, in accordo con le nuove previsioni legislative, preme sottolineare che anche per il settore penale adulti è stato attivato un protocollo con l’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) che risale al 2016<sup>14</sup>.

In ultimo, anche se non per importanza, un tratto distintivo dell’esperienza da cui provengo – di spicco nel solido assetto normativo che la legittima – è rappresentato dal fatto che la regione Marche è l’unica ad avere un elenco regionale dei mediatori – istituito, dopo selezione degli stessi, con delibera di giunta regionale n. 983 del 2009<sup>15</sup> – grazie al quale è stata indicata come “regione virtuosa” in occasione degli stati generali dell’esecuzione penale, come modello a cui altre realtà avrebbero dovuto ispirarsi nell’ottica di contribuire a creare un albo dei mediatori a livello nazionale. Tale aspetto è basilare e all’avanguardia in relazione alla prospettiva di accreditamento dei mediatori presso il ministero della

<sup>12</sup> V. decreto 36/S05/2007 e poi delibera giunta regionale n. 293 del 2015: legge regionale n. 28 del 2008 – *Approvazione dello schema di protocollo con il tribunale per i minorenni delle Marche concernente le modalità di invio dei casi, da parte del tribunale per i minorenni delle Marche, al centro regionale per la mediazione dei conflitti.*

<sup>13</sup> Così si è approdati alla delibera della giunta regionale n. 1030 del 9 settembre 2019: legge regionale n. 28 del 2008 – *Approvazione dello schema di protocollo con il ministero della giustizia – tribunale per i minorenni delle Marche, procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni delle Marche, centro per la giustizia minorile e di comunità Emilia-Romagna e Marche, concernente le modalità di invio dei casi al centro regionale per la mediazione dei conflitti e della relativa gestione* (revoca la delibera n. 293 del 2015).

<sup>14</sup> V. delibera giunta regionale n. 745 del 2016: legge regionale n. 28 del 2008 – *Approvazione dello schema di protocollo con il ministero della giustizia ufficio per l’esecuzione penale esterna concernente le modalità di invio dei casi, da parte dell’ufficio per l’esecuzione penale esterna, al centro regionale per la mediazione dei conflitti.*

<sup>15</sup> La delibera è stata poi modificata dalle successive delibere n. 2026 del 2009 e n. 171 del 2016, infine revocate dalla n. 333 del 2016 e successive modificazioni.

giustizia, tema previsto ora dal d.lgs. n. 150 del 2022 e dai recenti decreti attuativi.

### *5. Le prospettive*

La strada percorsa fino ad oggi è stata irta di difficoltà per tutti noi mediatori che ancora aspiriamo a trovare modalità di potenziamento per la struttura pubblica ove abbiamo profuso tante energie, al fine di avere la possibilità di svolgere un lavoro sì istituzionale, ma anche creativo – così come quello della mediazione e delle altre attività di giustizia riparativa – in circostanze sempre più favorevoli per gestire senza affanni e con costante entusiasmo i carichi di lavoro richiesti, garantendo il massimo dell'efficienza e della qualità.

Più volte, per valorizzare al meglio tutto quel che può offrire il centro regionale di mediazione dei conflitti come servizi, è stata avanzata l'ipotesi di un vero e proprio centro polifunzionale per la giustizia riparativa che per funzionare avrebbe bisogno della stabilizzazione pubblica di un piccolo team formato dai mediatori "storici" in sinergia, magari, con convenzionamenti strutturati e costanti per enti del privato sociale che abbiano figure con competenze in mediazione/giustizia riparativa accreditate secondo gli stessi parametri. Apportare una concreta trasformazione in tal senso – oltre che dal punto di vista di un possibile ulteriore cambiamento nella denominazione – significherebbe ancor più muoversi in direzione di un'innovativa realtà di riferimento per il territorio ed i suoi contesti sociali, con la finalità generale di poter realizzare azioni sia presso l'ufficio esistente che sul territorio. In questo modo il CRMC potrebbe diventare non solo punto di riferimento per i percorsi di giustizia riparativa che coinvolgono autori di reato/vittime/comunità, ma anche contribuire a rafforzare, ed in alcuni casi avviare *ex novo*, una stretta collaborazione con alcuni soggetti territoriali rilevanti quali istituzioni pubbliche locali, scuole, università, comitati di quartiere, associazioni di cittadini, enti del terzo settore e del volontariato, così da rispondere a tipologie diversificate di bisogno pur essendo un centro unico.

Tutto ciò comporterebbe anche una razionalizzazione delle risorse ovvero un risparmio, poiché non ci sarebbe una moltiplicazione dei servizi.

Alla luce di tali ambizioni future che, si spera, potranno contare oltre

che sui finanziamenti strutturati e stabili a livello locale della legge regionale n. 28 del 2008 anche su quelli autorizzati (di circa quattro milioni di euro) per l'attuazione della disciplina in tema di giustizia riparativa in ambito nazionale<sup>16</sup>, è confortante sapere che la stessa ministra Cartabia ha osservato che «il tempo è ormai maturo per sviluppare e mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa, già presenti nell'ordinamento in forma sperimentale che stanno mostrando esiti fecondi per la capacità di farsi carico delle conseguenze negative prodotte dal fatto di reato, nell'intento di promuovere la rigenerazione dei legami a partire dalle lacerazioni sociali e relazionali che l'illecito ha originato».

Prendendo spunto da tale affermazione, come generalmente siamo stati abituati a fare in chiusura di una giornata di formazione/supervisione sulla mediazione, a chiusura dell'intervento ci si sofferma su una parola che è proprio quella di “tempo”, tempo come concetto chiave della mediazione, tempo dell'ascolto, tempo traditore, tempo fuggibile, tempo della riflessione, tempo della preparazione; più di trenta anni di esperienze sono un tempo di preparazione abbastanza importante per arrivare finalmente al tempo di una riforma di legge organica, una legge che però ha tra i suoi obiettivi anche il restringimento dei tempi per i procedimenti penali e civili (cosa ottima) che noi mediatori ci troviamo paradossalmente a dover conciliare con i “tempi delle persone” che spesso sono tempi dilatati e dobbiamo trovare i “tempi giusti per fare mediazione”, entrando in punta di piedi nella profondità del dolore di chi ci è davanti, tra i ritagli di tempo che riusciamo a trovare essendo costretti a svolgere anche altre professioni.

Forse nelle norme manca questo tempo.

<sup>16</sup> Programmazione della spesa che attesta una forte determinazione politica a livello statale, attribuendo grande rilevanza strategica e culturale all'intervento, promettendo di elevare la qualità e l'efficienza della giustizia penale e non solo. Si fa riferimento alla riforma “gemella”, relativa al processo civile, che risulta approvata con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 attuativo della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante «*delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*».

## CAPITOLO II

### BUONE PRATICHE DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL DISTRETTO DI ANCONA: PRESA IN CARICO E INTERVENTI DELL'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI

SOMMARIO: 1. Alcuni elementi del contesto progettuale entro cui si sviluppano gli interventi di giustizia riparativa. – 2. Le *best practices* con la comunità e con i minori. – 2.1 Interventi con le comunità locali. – 2.2 Interventi con l'utenza dell'USSM. – 3. Talune questioni aperte.

#### 1. *Alcuni elementi del contesto progettuale entro cui si sviluppano gli interventi di giustizia riparativa*

Questo intervento descrive ciò che gli assistenti sociali dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni di Ancona (USSM) svolgono, nell'ambito delle loro competenze, in relazione alla giustizia riparativa.

L'USSM ha competenza sul territorio del distretto della corte di appello di Ancona che coincide con la regione Marche. Ci occupiamo di minori che hanno delle pendenze penali e che sono in carico tanto alla procura della Repubblica che al tribunale per i minorenni. I reati per cui si procede devono essere stato commessi da ragazzi/e tra i 14 e 18 anni nel territorio marchigiano. La competenza trattamentale rimane di pertinenza dell'USSM sino ai 25 anni di età.

La competenza si estende, inoltre, per quei ragazzi che, pur avendo una pendenza penale in un'altra sede giudiziaria, vivono nelle Marche perché inseriti in una comunità educativa o terapeutica, oppure perché hanno scelto di vivere nella regione per motivi personali e/o familiari.

Annesso all'USSM c'è il centro di prima accoglienza (CPA) che è una struttura collocata nello stesso edificio dove hanno sede le autorità giudiziarie minorili e l'USSM; vi si accolgono minori in stato di arresto o di accompagnamento per un massimo di 96 ore, termine entro il quale deve essere celebrata l'udienza di convalida da parte del giudice delle indagini preliminari del tribunale per i minorenni.

I due servizi, USSM e CPA, agiscono in base al d.P.R. 22 settembre

1988, n. 448 e al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 che ha modificato in modo radicale l'approccio delle istituzioni pubbliche rispetto al disagio e alla devianza minorile. Nelle Marche attualmente non esiste alcun istituto penale minorile, IPM (erroneamente definito, talvolta, carcere minorile)<sup>1</sup>.

L'USSM di Ancona, come altri uffici che afferiscono al dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, da almeno 30 anni si occupa di giustizia riparativa in modo sistematico. I primi interventi risalgono ad attività formative che venivano organizzate dal ministero della giustizia che avevano lo scopo di far conoscere le sperimentazioni che, in alcune sedi giudiziarie minorili (Torino e Milano) venivano praticate.

Si divulgavano pubblicazioni, articoli ed esperienze che delineavano una tendenza, sempre più marcata, anche se a volte confusa, che vedeva l'affermazione, accanto ai tradizionali modelli di giustizia (punitiva, retributiva e rieducativa) anche quello della giustizia riparativa. La recente approvazione della c.d. riforma Cartabia<sup>2</sup> segna un punto di arrivo e conclude, per certi aspetti, questo lungo periodo di sperimentazioni nei vari territori.

Prima della recente legge, una tappa significativa di questa progressiva affermazione della giustizia riparativa è stata la pubblicazione delle linee guida del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del 2019<sup>3</sup> che, di fatto, davano un impulso a tutti i servizi periferici della amministrazione della giustizia minorile, coordinati dai centri per giustizia minorile, per sperimentare in modo sistematico pratiche di giustizia riparativa.

A livello locale, contestualmente alla diffusione di interventi, progressivamente sempre più definiti e all'ampliamento del dibattito a vari livelli sulla giustizia riparativa, si consolidava anche il ruolo di promozione e coordinamento del centro per la giustizia minorile di Bologna (CGM) cui afferiscono i servizi della giustizia minorile delle Marche e dell'Emilia Romagna.

<sup>1</sup> Nelle Marche è stato operativo un IPM a Pesaro sino al 2000.

<sup>2</sup> D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in *Gazz. Uff.* 19 ottobre 2022, Serie generale n. 245, Suppl. straordinario n. 5, in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “*delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”.

<sup>3</sup> Linee di indirizzo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato (maggio 2019).

A tal proposito è opportuno ricordare il progetto “Pe.Lè”<sup>4</sup>, terminato nel 2022, finalizzato all’educazione alla legalità che ha visto il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.

Attraverso una cabina di regia, coordinata dal CGM di Bologna, è tuttora in fase di svolgimento il progetto “*Next Generation*”, sempre con la collaborazione di soggetti privati quali l’associazione “Libera Marche”, la cooperativa “Lella 2001” di Grottammare e il teatro “*Aenigma*” di Pesaro. Questi progetti sono stati e sono rivolti ai ragazzi, non esclusivamente dell’area penale.

Attualmente altri progetti si stanno sviluppando con i fondi della cassa ammende. Rispetto ai vari progetti si è sempre sostenuta la necessità che gli stessi avessero una durata che superasse la singola annualità, al fine di dare continuità agli interventi, per rendere le attività non eventi isolati, ma un processo di progressiva sensibilizzazione delle comunità locali.

Significativo ricordare che nel 2021 sono stati implementati dei corsi di formazione per neoassunti assistenti sociali presso il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; colleghi che sono stati poi destinati agli USSM e agli uffici di esecuzione penale esterna. Una parte considerevole dei contenuti proposti erano collegati alla giustizia riparativa; questo per dire che la giustizia riparativa è stata negli ultimi trenta anni un fiume carsico che via via nel tempo è progressivamente emerso.

## 2. *Le best practices con la comunità e con i minori*

Nel contesto normativo e progettuale sopra descritto si innesta il lavoro dell’USSM che potremmo descrivere come una costante sensibilizzatore a stili operativi di giustizia riparativa. Se molti interventi attuati

<sup>4</sup> Pe.Lè., “percorsi di giustizia riparativa e di educazione alla legalità”, è un progetto del CGM Emilia-Romagna e Marche, in collaborazione con la fondazione cineteca di Bologna, la cooperativa sociale “L’Ovile”, la cooperativa sociale “Lella 2001”, “Libera Marche” l’azienda sanitaria locale dell’Emilia-Romagna, sostenuto dal Dipartimento Giustizia Minorile e di comunità. Sono stati predisposti interventi attraverso una cabina di regia in capo al CGM di Bologna con incontri sistematici di tutti i soggetti indicati e nel 2021 e 2022 anche con l’inserimento del teatro “*Aenigma*” e “*Biografilm Festival*”. Il focus della progettazione è stato quello di diffondere la cultura della giustizia riparativa come incontro non solo tra i ragazzi minorenni autori di reato, ma anche di sensibilizzare e favorire un coinvolgimento delle comunità territoriali.

negli anni passati non possono essere definiti propriamente tipici della giustizia riparativa, è pur vero che è cambiato lo stile relazionale con i ragazzi, le loro famiglie, ma anche con i legali, con le organizzazioni *no profit* e di volontariato che accolgono gli utenti per lo svolgimento di attività di varia natura. Progressivamente, direttamente o indirettamente, i concetti della giustizia riparativa sono diventati patrimonio di una sempre maggiore parte della opinione pubblica a partire proprio da chi aveva rapporti di collaborazione con i servizi della giustizia minorile.

Il lavoro di sensibilizzazione, oltre che nella pratica quotidiana, si è sviluppato anche con incontri pubblici nei vari comuni della regione, a volte invitando operatori pubblici e privati legati all'attività dell'ufficio, altre volte con incontri rivolti all'intera cittadinanza. Entrambi questi interventi hanno avuto la finalità di non limitare la riflessione e il dibattito solamente tra “esperti” ma di allargarlo coinvolgendo altre persone e soggetti. Sono state occasioni che hanno permesso di recepire paure, aspettative, ma anche desideri di una giustizia che accolga i bisogni profondi di tutti coloro che a vario titolo si confrontano con questo valore. Sono emerse, talvolta, idee di giustizia, anche tra i più giovani, che rimandano al modello di giustizia punitiva e tale dato va preso in seria considerazione, in quanto dà consapevolezza del lavoro che attende chi ritiene la giustizia riparativa la prospettiva verso cui orientare le idee e le risorse nei prossimi anni.

### 2.1 *Interventi con le comunità locali*

Scendendo nel dettaglio, in alcune realtà locali, con i ragazzi tra i 16 e i 25 anni, si sono realizzati tre tipi di interventi denominati “laboratori del pensare”, “del sentire” e “del fare”.

I primi due hanno creato spazi di ascolto e confronto in gruppo mentre nel terzo tipo si sono realizzate delle attività pratiche utilizzando tecniche come quella teatrale. Un ragazzo ha significativamente sintetizzato questo tipo di laboratorio come una “vera avventura emotiva”.

Sono stati realizzati altri interventi più mirati quali corsi di sensibilizzazione per organizzazioni che ne avevano fatto richiesta<sup>5</sup>, oppure istituti scolastici dove si registrano vari tipi di conflitti con episodi di bullismo.

<sup>5</sup> Tra queste alcune Caritas diocesane.

Da segnalare un interessante progetto che fornisce un servizio di ascolto delle vittime di qualsiasi reato o fatto che ha leso la loro dignità per le quali si mette a disposizione un recapito telefonico a cui rivolgersi per chiedere un intervento di un operatore di giustizia riparativa fornito dalla cooperativa “Lella 2001”. Questo servizio è pubblicizzato mediante delle locandine che sono affisse in diversi luoghi pubblici e privati delle Marche.

Nelle attività realizzate e descritte, si è constatato lo scarso coinvolgimento dei genitori dei ragazzi che invece avevano accettato di partecipare ai vari progetti.

## 2.2 *Interventi con l'utenza dell'USSM*

Una seconda tipologia di interventi avviene con i ragazzi e le ragazze che sono seguiti direttamente dall'ufficio al fine di attuare interventi di mediazione penale. Ciò avviene in virtù del protocollo del 9 settembre 2019 siglato tra la procura della Repubblica presso tribunale per i minorenni, il tribunale per i minorenni di Ancona, la regione Marche e il centro per la giustizia minorile di Bologna<sup>6</sup>.

Il protocollo prevede che le autorità giudiziarie minorili delle Marche e l'USSM possano segnalare al Centro regionale per la mediazione dei conflitti<sup>7</sup> (CRMC) con sede ad Ancona, alcune situazioni per le quali si reputa necessario il ricorso ad una mediazione<sup>8</sup>.

Nella scelta dei procedimenti da inviare al CRMC, si seguono alcuni criteri: reati di una certa gravità; situazioni che presentano forte conflittualità; procedimenti con indagati o imputati che hanno profili di personalità complesse.

<sup>6</sup> Questo protocollo è l'ultimo atto ufficiale con il quale il centro per la giustizia minorile di Bologna ha permesso all'USSM di Ancona di implementare pratiche di giustizia riparativa e di mediazione diretta in quanto già nel 2015 e ancor prima nel 2007, erano stati siglati accordi in questo ambito di intervento.

<sup>7</sup> Ufficio collocato presso la regione Marche; si tratta di uno spazio che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, il mediatore.

<sup>8</sup> A titolo informativo, al 30 giugno 2023 l'USSM di Ancona aveva segnalato circa 13 procedimenti penali con uno o più indagati o imputati. Mediamente, ogni anno, si segnalano 25-30 procedimenti penali con un numero variabili di rei e parti offese.

Non sono mai stati inviati minori stranieri non accompagnati, sia perché spesso diventano irreperibili in una certa fase del procedimento, sia perché, come per altre situazioni, hanno difficoltà a comprendere, seppur minimamente, il significato dell'intervento proposto.

Altri casi per cui non si invia, come previsto dal protocollo, è quando il capo di imputazione è di violenza sessuale.

È interessante notare come nel protocollo del 2019, si preveda che le segnalazioni al CRMC possano essere effettuate in ogni fase del procedimento penale. Spesso gli interventi di mediazione penale sono effettuati nell'ambito di progetti di messa alla prova, anche se questo apre la questione sul grado di volontarietà di adesione dell'interessato.

L'invio al centro regionale di mediazione dei conflitti prevede una attività preparatoria da parte dell'USSM che consiste nel sensibilizzare l'indagato o l'imputato a pensare la parte offesa come soggetto portatore di un dolore e di una sofferenza causata dalla commissione del suo reato (presentificazione della vittima). Tale lavoro assumerà significati, avrà contenuti e modalità differenti di intervento, da situazione a situazione e terrà in considerazione le capacità cognitive, linguistiche e, più in generale, culturali dei rei. Si pensi al diverso significato che la mediazione penale può assumere tra adolescenti italiani e adolescenti di altre nazionalità, alcune molto diverse dalla cultura occidentale.

Si terrà, inoltre, in considerazione oltre al tipo di reato, anche il ruolo svolto dalla famiglia e del livello di collaborazione della stessa con le istituzioni. Un elemento che differenzia l'intervento è il numero degli indagati/imputati del procedimento.

Si adotta un approccio motivazionale per favorire l'adesione a un percorso di mediazione. Questa scelta deriva dalla consapevolezza che ci può essere una adesione dettata da un approccio utilitaristico di fronte all'intero procedimento pendente. Rispetto a questo intervento informativo e motivazionale, assistiamo a diverse reazioni. In alcuni casi si incontra la difficoltà a comprendere i concetti elementari della possibile mediazione; altre volte assistiamo a uno scetticismo non appena si ipotizza un possibile incontro con la parte offesa; altre ancora, al contrario, si manifesta una immediata adesione riponendo grandi aspettative, talvolta ambivalenti, rispetto alla mediazione. In talune situazioni prevalgono sentimenti di vergogna e di paura per il possibile incontro. Infine, e forse è il dato che desta maggiore preoccupazione, si scopre che proposta della

possibile mediazione è la prima occasione in cui l'indagato/imputato si pone la questione delle conseguenze che la parte offesa può avere subito a causa dei suoi agiti.

Ci sono alcune parole/concetti chiave che usiamo con i ragazzi/e nel presentare la mediazione e sono: responsabilità (capacità di dare risposte), dolore, sofferenza, strappo, ferita, incontro, condivisione e relazione. In base alle capacità di interlocuzione con i minorenni usiamo delle specifiche tecniche quali: le metafore, le connessioni, l'ampliamento del colloquio relativo al fatto reato.

È decisamente importante avere l'appoggio della rete familiare nel far aderire i ragazzi/e alla mediazione e anche per questo motivo, molto raramente si attua l'intervento con i minori stranieri non accompagnati.

Alcuni interventi, seppur non propriamente di giustizia riparativa, sono comunque propedeutici e funzionali a diffondere uno stile orientato a questo modello di giustizia. Individuare e far svolgere una attività socialmente utile, in una realtà che indirettamente è collegata al fatto reato, è certamente funzionale a legare i vari aspetti dell'intervento secondo i paradigmi della giustizia riparativa; a titolo esemplificativo, è assai educativo che chi commette un reato di lesioni svolga la sua attività socialmente utile in un ente come la croce rossa italiana o simili.

Un ultimo intervento che da alcuni anni attuiamo è quello di realizzare dei laboratori di educazione alla legalità nell'ambito di finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 28 del 2008<sup>9</sup>. Trattasi di lavori di gruppo che utilizzando tecniche come quella della scrittura creativa e/o della fotografia, affrontano argomenti legati al valore della legalità, quali il significato delle regole, il rispetto della dignità di ogni persona. Non sono quindi interventi di giustizia riparativa, ma sono preparatori e funzionali a favorire l'adesione a percorsi di mediazione penale.

### *3. Talune questioni aperte*

In conclusione, sembra opportuno esporre alcune questioni emergenti che costituiscono delle opportunità, ma anche delle criticità.

<sup>9</sup> Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28, avente ad oggetto il «*sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e a favore degli ex detenuti*».

Con la riforma Cartabia, si conclude un periodo, assai lungo, di sperimentazione sulla giustizia riparativa. Se la sperimentazione può aver generato esperienze talvolta non sempre corrette rispetto ai principi e procedure di questo modello, è però altrettanto innegabile che ha permesso di esplorare spazi di intervento inediti e assai interessanti.

Definire per legge alcuni interventi potrebbe mettere ordine nelle procedure, ma si correrà il rischio che dalla sperimentazione si passi a una prassi operativa che potrebbe ridurre la creatività e la esplorazione di nuove possibilità di intervento.

Un'ulteriore possibile criticità è quella della totale delega, rispetto agli interventi della giustizia riparativa, a specialisti del settore, deresponsabilizzando altri operatori che, a vario titolo, concorrono, anche indirettamente al consolidamento culturale, prima ancora che professionale, della giustizia riparativa.

Con il consolidamento delle prassi si potrebbe qualificare ulteriormente la relazione di aiuto tra persone e istituzioni creando spazi profondi di ascolto e confronto tra le parti.

Altra possibilità di qualificazione dell'intervento è quella con la comunità coinvolta nella giustizia riparativa, con obiettivi e interventi ben definiti. Si potrebbe ipotizzare che con la giustizia riparativa si rafforzi e si innovi la stretta connessione tra lavoro individuale, di gruppo e con la comunità.

Un aspetto rilevante della giustizia riparativa è anche quello dello stile relazionale adottato dagli operatori con l'utenza sin dall'inizio, ovvero l'avvio di un processo di aiuto che includa anche la considerazione delle parti offese riaffermando, quindi, il valore educativo dell'assunzione di responsabilità individuale.

Altre considerazioni riguardano le caratteristiche dei giovani utenti. Da anni, specialmente dopo l'emergenza Covid, il dibattito sulla loro condizione è aperto e assai vivace. La sintesi di questa attuale riflessione è quasi sempre la solita, ovvero quella di una crescente fascia di popolazione adolescenziale con grandi difficoltà a relazionarsi con gli altri.

Tale affermazione, certamente generica e superficiale, sintetizza tuttavia ciò che gli stessi operatori dei vari servizi, non solo dell'USSM e di varie professionalità, sperimentano ogni giorno ovvero che molti giovani presentano caratteristiche di personalità e comportamentali con le quali è difficile stabilire una relazione di aiuto. Sempre più spesso si sente

affermare da alcuni colleghi, anche con elevata professionalità ed esperienza, che di fronte ad alcuni giovani, si sentono disorientati per come vivono la loro emotività, per le scarse capacità cognitive e il non lasciarsi coinvolgere rispetto ai vissuti delle loro vittime.

Il futuro della giustizia riparativa non potrà non confrontarsi con questa mutata realtà, rispetto a quando, nel 1988, furono emanate le nuove norme del codice di procedura penale minorile.

Che cosa fare? È la domanda che sempre più operatori si stanno ponendo ogni giorno. Ci si chiede se si potrà ripartire da quelle che alcuni psicologi definiscono le emozioni primarie, la base di tutte le culture: la gioia, la tristezza, la rabbia, la paura, il disgusto e la sorpresa.

La giustizia riparativa offre certamente al reo, alla parte offesa e alla comunità, la possibilità di porsi delle domande profonde. Questo modello permette, lo abbiamo verificato in diverse situazioni, che la parte offesa per il reo diventi non un soggetto dell'iter penale a suo carico, bensì una persona concreta e che come tutte le persone con cui si stabilisce una relazione, seppur breve, pone domande di fondo alle quali si dovrebbe tentare di dare delle risposte. Obbliga, il reo, alla logica dell'ascolto e non solo a quella della difesa. La giustizia riparativa, in questa prospettiva, è una sorta di filosofia di strada (comunità) dove il reo e la parte offesa si incontrano e cercano un senso delle loro azioni e interazioni.



### CAPITOLO III

## LE PROSPETTIVE PER LA GIUSTIZIA PENALE MINORILE: IL PUNTO DI VISTA DEL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE EMILIA ROMAGNA E MARCHE

SOMMARIO: 1. Premessa: lo stato dell'arte. – 2. Le *Linee di indirizzo* in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato. – 3. Le prospettive dopo il d.lgs. n. 150 del 2022.

#### 1. *Premessa: lo stato dell'arte*

Per quanto persista nell'immaginario collettivo l'idea che in Italia la giustizia riparativa sia una assoluta novità, è da metà degli anni '90 del secolo scorso che questa idea si fa strada, anche con esperienze concrete alimentate a loro volta da una riflessione culturale costante, nel territorio della giustizia minorile. Va quindi evidenziato che esiste un terreno fertile e dissodato su cui si innesta il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, forse ancora non sufficientemente ampio rispetto all'ambizioso percorso che ci si prepara ad affrontare, ma che ha una sua significatività che va evidenziata e valorizzata. È sempre più forte infatti un comune sentire sulla necessità di trasformare la cultura della pena da educativo/sanzionatoria a relazionale/progettuale, dove i temi del dialogo e dell'ascolto, e quindi della relazione in generale, sono vissuti come una costante necessità nella risposta al fatto reato, in una condizione di complementarità rispetto ai contenuti più tradizionali della cultura della pena, rendendo però possibile un approccio a tali tematiche con uno sguardo finalmente più ampio.

Al fine di comprendere meglio questo percorso quasi trentennale, ci avvaliamo nella circostanza del 2° *Rapporto nazionale sulla giustizia riparativa in area penale*, curato dal dipartimento per la giustizia minorile e di comunità<sup>1</sup> che analizza in particolare questo percorso nell'ultimo de-

<sup>1</sup> I. MASTROPASQUA, N. BUCCELLATO, (a cura di), 2° *Rapporto nazionale sulla giustizia riparativa in Italia*, Gangemi editore, Roma, 2022.

cennio e che offre anche alcune importanti suggestioni sulle condizioni storiche che hanno favorito la progressione del percorso stesso<sup>2</sup>.

Non è forse un caso che l'attenzione di chi ha curato il rapporto si soffermi in prima battuta sul dibattito politico e culturale che ha interessato l'opinione pubblica nella prima metà dello scorso decennio in esito alla sentenza pilota della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>3</sup>; come è ben noto, nel ricorso Torreggiani veniva segnalata la condizione di coabitazione in una cella di 9 mq di tre detenuti con accesso limitato alla doccia per penuria di acqua calda e insufficiente illuminazione. La Corte europea ha quindi condannato lo Stato italiano per la violazione dell'art. 3 Conv. e.d.u., sostenendo che le condizioni di detenzione dei ricorrenti fossero contrarie alla dignità umana, e qualificando tale decisione come "sentenza pilota", trovando in questo modo applicazione successiva per la generalità dei reclami pendenti davanti alla stessa Corte<sup>4</sup>. Certamente con la sentenza Torreggiani i nodi vengono al pettine per un sistema che si riconosce malato, affetto da un malfunzionamento cronico, che svuota di contenuto e di efficacia l'operatività del sistema penitenziario, incapace di assolvere al proprio mandato di sicurezza sociale.

Molteplici sono state le occasioni, sull'onda anche emotiva di quella fase, in cui il tema carcere tornava sul fronte dell'attualità e dell'attenzione mediatica, per procedere ad una riforma sostanziale del sistema detentivo<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> In particolare il saggio delle stesse curatrici del Rapporto I. MASTROPASQUA, N. BUCCELLATO, *Il ponte tibetano della giustizia riparativa* in I. MASTROPASQUA, N. BUCCELLATO (a cura di), *2° Rapporto nazionale sulla giustizia riparativa in Italia*, cit. p. 13-34.

<sup>3</sup> Il riferimento è a Corte eur., 8 gennaio 2013, Torreggiani ed a. v. Italia: I. MASTROPASQUA, N. BUCCELLATO, *Il ponte tibetano della giustizia riparativa*, cit., p. 15.

<sup>4</sup> In realtà già con decreto 11 gennaio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri dichiarava lo stato di emergenza nazionale a causa del sovraffollamento negli istituti penitenziari italiani. In quella fase il picco del sovraffollamento veniva raggiunto nel novembre 2010 quando la popolazione detenuta raggiunse la cifra di 69.155 persone, con un tasso di sovraffollamento a livello nazionale pari al 147%, per poi ridursi nei due anni successivi, anche grazie alla legge 26 novembre 2010, n. 199, e raggiungere il 31 dicembre 2012, pochi giorni prima della condanna, quota 65701 detenuti. Cfr. V. VERDOLINI, *L'istituzione reietta*, Milano, 2022, p. 47-50.

<sup>5</sup> Si pensi alla possibilità di mettere mano al circuito media sicurezza che interessa la maggioranza della popolazione detenuta e ad una sua sostanziale riorganizzazione. Ci sono però voluti otto anni per congedare una circolare in materia, attualmente in fase di implementazione (Circ. 3693/6143 del Capo dipartimento dell'amministrazione peni-

È vero però che con l'emanazione della legge n. 67 del 2014 è stata introdotta la sospensione del processo con messa alla prova nel settore dell'esecuzione penale degli adulti, introducendo anche in questo ambito la possibilità di promuovere la mediazione penale con le persone offese.

E ancora, gli Stati Generali per l'esecuzione penale, che si sono svolti a cavallo del 2015 - 2016, hanno costituito un tentativo concreto di inserire una riflessione collettiva e un processo di cambiamento circa le modalità con cui in Italia viene assicurata l'esecuzione penale in un vero dibattito pubblico, ampio e articolato. In questo contesto, un ruolo significativo lo ha svolto il tavolo 13 degli Stati Generali, dedicato alla giustizia riparativa e dove la riflessione, partendo dal riconoscimento delle prassi già consolidate, ha rivolto il proprio sguardo al futuro e alla delineazione di nuovi scenari di "penalità dolce".

Con gli Stati Generali si apre un percorso rivolto ad una riforma complessiva dell'ordinamento penitenziario che trova conclusione con la pubblicazione dei d.lgs. n. 121, 123 e 124 datati 2 ottobre 2018. Se con il d.lgs. n. 121 viene finalmente fornita una prima disciplina organica dell'esecuzione penitenziaria dei minorenni, i d.lgs. n. 123 e 124, riguardanti l'esecuzione penale degli adulti, sono stati vissuti in realtà come una occasione persa di riforma effettiva rispetto alle intenzioni e agli stessi contenuti emersi dalla grande "consultazione sociale" degli Stati Generali.

## *2. Le Linee di indirizzo in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato*

Per il tema che ci occupa, un passaggio fondamentale è stata la nuova configurazione del dipartimento della giustizia minorile e di comunità, con lo sganciamento dell'area dell'esecuzione penale degli adulti dal settore penitenziario e con la sua nuova collocazione appunto in tale dipartimento, scelta che individua la giustizia minorile come un luogo in cui promuovere pratiche a cui far riferimento nel mondo degli adulti fino ad allora di fatto escluse.

tenziaria, *Circuito media sicurezza – Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario*), circostanza che lascia inevitabilmente dubbi sulla forza riformatrice del sistema.

Ad essa si è poi aggiunta la costituzione dell'ufficio per la promozione della giustizia riparativa e della mediazione, configurato nell'ambito della direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, in forte coordinamento con l'ufficio I della direzione generale per l'esecuzione penale e la messa alla prova, con compiti particolari in materia di sostegno e rafforzamento delle esperienze di giustizia riparativa in area minorile e di supporto ed implementazione ad azioni analoghe nell'area degli adulti

Una ulteriore implementazione è avvenuta con la costituzione della rete dei referenti per la giustizia riparativa e la mediazione penale all'interno del dipartimento, con competenza a livello regionale-interdistrettuale, in corrispondenza con la competenza dell'ambito territoriale degli undici centri per la giustizia minorile e altrettanti uffici interdistrettuali per l'esecuzione penale esterna. È stata quindi definita «una reticolare architettura nazionale sulla base della quale i referenti, nella cornice di una più ampia strategica attività di sistema, sono stati formalmente incaricati a promuovere e coordinare – in locale – azioni a supporto e promozione delle iniziative riparative all'interno dei Servizi, attivando azioni di monitoraggio, incoraggiando lo sviluppo di approcci riparativi innovativi»<sup>6</sup>.

Vasta è la trama di competenze dei referenti regionali-interdistrettuali, che, con la loro azione di supporto, hanno facilitato la costituzione di una ampia ed articolata comunità di pratica, condividendo lo stato di avanzamento dei lavori condotti a livello territoriale, analizzando i bisogni emersi e fornendo indicazioni per la programmazione delle attività

In un quadro così articolato di intervento ha preso forma nel 2019 lo strumento del dipartimento utile a “sistemare” la materia complessa della riparazione e della mediazione penale, il suo quadro di riferimento, e a concretizzare le indicazioni del Consiglio d'Europa in tema di vittime e di *restorative justice*<sup>7</sup>. Si tratta delle *Linee di indirizzo del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa e*

<sup>6</sup> I. MASTROPASQUA, N. BUCCELLATO, *Il ponte tibetano della giustizia riparativa*, cit. p. 17.

<sup>7</sup> Cfr. art. 2 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che introduce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, sostituendo la decisione quadro 2001/220/GAI nonché la raccomandazione Rec (99)19 sulla mediazione penale adottata dal Consiglio d'Europa il 15 settembre 1999.

*tutela delle vittime di reato*<sup>8</sup>, che, in assenza di una normativa nazionale, hanno costituito la cornice necessaria su cui costruire progetti efficaci di giustizia riparativa e definire un “modello italiano” nella cornice normativa vigente.

In premessa il documento offre sintetiche coordinate storiche della giustizia riparativa in ambito minorile, secondo un’esperienza maturata a partire dal 1995, grazie ad una serie di sperimentazioni attuate nell’ambito dei servizi minorili dell’amministrazione e di una magistratura già allora sensibile a tale tematica, unitamente ai servizi del territorio e al privato sociale. Fin dall’inizio la giustizia riparativa in ambito minorile assume una valenza sociale e pedagogica in una prospettiva relazionale, aperta al confronto/dialogo tra vittima e autore di reato<sup>9</sup>.

Con il d.lgs. n. 121 del 2018, dove nell’art. 1 comma 2 si stabilisce che «l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato», si ha inoltre un avallo normativo al ruolo di tale strumento e all’impostazione definita nell’ambito della giustizia minorile, dove la giustizia riparativa viene portata al livello del processo rieducativo e del trattamento

Più giovane è il percorso della giustizia riparativa nel contesto degli adulti dove, a parte alcuni accenni sull’attenzione alle vittime e alla riparazione rispettivamente nell’art. 47 legge n. 354 del 1975 e nell’art. 27 d.P.R. n. 230 del 2000, un autentico spazio alle istanze della giustizia riparativa si apre con la sospensione del processo per messa alla prova introdotto dalla legge n. 67 del 2014

Le *Linee di indirizzo* offrono alcune indicazioni utili alla condivisione di un linguaggio comune e non equivoco in materia, dove ci si possa intendere reciprocamente e percepirsi immersi nello stesso *humus* cultu-

<sup>8</sup> Le *Linee di indirizzo* sono a firma del capo dipartimento e sono state adottate con nota 0001123 del 17 maggio 2019.

<sup>9</sup> «Si configurano, pertanto, nel lavoro socio-educativo, scenari complementari innovativi: la commissione di un reato intesa non tanto, o non solo, come violazione di un precetto, in una prospettiva statica, quanto piuttosto come rottura di un equilibrio sociale tra individui e tra individuo e comunità, generando un’opportunità di crescita, attraverso l’incontro con la sofferenza della vittima, nella prospettiva di una effettiva presa di coscienza da parte del minore delle conseguenze del reato ed in vista di un effettivo reinserimento nel tessuto sociale, in linea con lo spirito costituzionale del sistema sanzionatorio penale» (così, le *Linee di indirizzo*, cit., p. 3).

rale, a cui fa seguito la declinazione dei principi fondamentali della giustizia riparativa. In termini di principi connessi alla procedura, si fa riferimento alla partecipazione attiva delle parti alla risoluzione del conflitto con la garanzia di un coinvolgimento orientato alla volontà di risoluzione del conflitto, esteso a tutti i soggetti interessati; un'uguale attenzione ai bisogni e agli interessi delle parti implicate, l'equità della procedura, la natura collettiva e consensuale dell'accordo, l'attenzione alle modalità di riparazione e alla reciproca comprensione delle parti, l'assenza di prevaricazioni, in un'ottica di equidistanza ed equiprossimità a tutti i partecipanti; la volontarietà, con possibilità di recedere in qualsiasi momento del processo.

In termini di principi legati al ruolo, vengono in rilievo l'imparzialità in base a condizioni di assenza di legami personali, professionali o di coinvolgimento a qualsiasi titolo nel caso; la neutralità che non prevede quindi alcuna presa di posizione in materia di colpevolezza; la terzietà come posizione di equidistanza e astensione da giudizi sul piano giuridico e morale; la gratuità come possibilità di accedere ai servizi della giustizia riparativa senza oneri economici a carico dei soggetti coinvolti.

Dopo aver individuato i destinatari delle *Linee di indirizzo* – sia quelli diretti, quali responsabili operativi, afferenti principalmente ai vari servizi del dipartimento della giustizia minorile e di comunità ma anche ad altri servizi pubblici e privati coinvolti nella progettazione ed attuazione di programmi di giustizia riparativa, sia quelli indiretti, come responsabili politico strategici, quali decisori pubblici e privati del *no profit* –, il documento definisce i termini del diritto all'informazione e della tutela della *privacy* per poi delineare obiettivi e finalità dei programmi di giustizia riparativa: in primo luogo l'attenzione nei confronti della persona offesa nella vicenda penale, la qualificazione dei percorsi di recupero sociale, siano essi in area di esecuzione penale interna che esterna, la costruzione di opportunità di risoluzione dei conflitti generati dal reato e di spazi di riflessione sull'evento reato sia nei servizi della giustizia che nell'ambito della comunità.

Viene poi delineata la rete dei servizi in materia di giustizia riparativa, che ha il suo asse centrale nel dipartimento della giustizia minorile che anche attraverso le sue articolazioni territoriali svolge attività di indirizzo e coordinamento, al fine di assicurare uniformità di azione sul territorio nazionale nello sviluppo dei programmi in materia, attività di monito-

raggio e valutazione dei dati e dei protocolli, attività di impulso al fine di favorire l'interazione tra i vari attori sociali.

Con la costituzione della già citata rete dei referenti regionali-interdistrettuali e dei referenti dei servizi, nominati gli uni presso i centri giustizia minorile e gli uffici interdistrettuali dell'esecuzione penale esterna, gli altri nelle sedi locali dei servizi, si consolida l'azione di implementazione della cultura riparativa.

I referenti regionali-interdistrettuali sono gli attori principali nell'attuazione delle *Linee di indirizzo*. Svolgono un'attività di raccordo con il dipartimento, effettuano un monitoraggio dei dati e degli eventi a livello regionale, garantiscono il raccordo territoriale con l'omologo referente dell'esecuzione penale esterna, tengono collegamenti con i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria e i relativi flussi di informazione sulle esperienze maturate nell'ambito dell'esecuzione penale interna, effettuano la necessaria rilevazione delle convenzioni stipulate per l'avvio di soggetti in esecuzione pena allo svolgimento di attività riparative e delle pratiche locali per le vittime di reato, promuovono attività di studio, ricerca e reportistica *ad hoc* sulle attività svolte e sui dati locali in materia di giustizia riparativa, mediazione penale e tutela delle vittime.

Circa le condizioni del ricorso ai servizi della giustizia riparativa nelle *Linee di indirizzo* viene precisato che laddove è coinvolta la vittima come persona fisica, il suo coinvolgimento non deve comportare condizioni di vittimizzazione ripetuta o secondaria e la persona offesa deve essere in grado di comprendere il significato del processo.

Tali programmi possono essere applicati all'interno degli istituti penali minorili ed entrare quindi a fare parte dei programmi dei progetti educativi personalizzati, ma anche per la gestione dei conflitti interni alle strutture detentive o per l'attivazione di gruppi riparativi per gli autori di reato e devono tendere alla responsabilizzazione del reo, al riconoscimento dell'esperienza di vittimizzazione e alla necessità della riparazione dell'offesa prodotta, nonché alla riduzione della recidiva; non di meno devono produrre il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione in relazione alla necessità che tale processo possa produrre un senso accresciuto di sicurezza sociale, anche grazie a forme di intervento riparativo rivolte alla comunità stessa<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> «Quando gli interventi di giustizia riparativa non includono il diretto dialogo tra la

L'accesso al programma di giustizia riparativa prevede un'accurata informazione di tutti gli aspetti del percorso nei confronti di chi ne fruisce, anche con l'ausilio di un traduttore, se ritenuto necessario<sup>11</sup>.

Le *Linee di indirizzo* focalizzano poi l'attenzione sul ruolo dei facilitatori di giustizia, figure di supporto da non sovrapporre a quella dei mediatori penali, ma la cui presenza, con competenza prevalentemente socio-educativa, permette di diffondere la cultura della riparazione e l'attenzione alle vittime all'interno dei servizi della giustizia.

Nel documento sono descritte inoltre le procedure di avvio dei programmi di giustizia riparativa, le cautele necessarie nel corso dei contatti tra vittime ed autori di reato e le modalità di conclusione dei programmi. Su questo aspetto, nel documento viene precisato che, se la conclusione prevede un accordo di riparazione, questo può avere anche un contenuto simbolico con scuse formali o attività rivolte alla comunità che siano coerenti con l'offesa arrecata<sup>12</sup>. Tale accordo deve sempre essere volontario e con obblighi ragionevoli e comunque proporzionati. È precisato, inoltre, che gli esiti del programma non dovranno interferire su misure alternative e benefici penitenziari.

Sono favoriti percorsi formativi dedicati e la collaborazione e il partenariato con i vari attori territoriali. I servizi di giustizia riparativa possono

vittima e l'autore del reato, questi possono essere strutturati ed utilizzati, applicando i principi della giustizia riparativa, anche dagli stessi operatori della giustizia. Si pensi, ad esempio, ai meccanismi basati sulla riparazione rivolta alla comunità, ai programmi di sostegno alle vittime e ai testimoni, ai percorsi di sensibilizzazione rivolti agli autori di reato, ai circoli di supporto e di responsabilità, ai progetti che coinvolgono le famiglie degli autori di reato o altre vittime di reati»: cfr. *Linee di indirizzo*, cit., p. 9.

<sup>11</sup> «Quando la vittima è una persona di minore età, deve essere anzitutto considerato l'interesse superiore del minore, procedendo a preliminare valutazione di fattibilità. Il consenso a partecipare ai programmi di giustizia riparativa è libero, informato, sempre revocabile ed è espresso in forma scritta; per le persone di minore età deve essere espresso anche dall'esercente la responsabilità genitoriale e dal tutore. Il consenso viene acquisito dai professionisti cui il caso è stato inviato e deve essere trasmesso in copia sia all'autorità giudiziaria sia al servizio della giustizia che ha effettuato l'invio. Qualora l'esito di un programma di giustizia riparativa preveda un accordo riparativo, quest'ultimo deve essere ponderato e verificato nella sua attuazione dagli operatori che hanno trattato il caso onde evitare rischi di vittimizzazione»: *Linee di indirizzo*, cit., p. 9.

<sup>12</sup> «L'esito del programma è comunicato, con una relazione scritta in cui emergono elementi significativi di conoscenza, al magistrato competente e al servizio che ha in carico il caso. Con il consenso dei soggetti coinvolti può essere descritto l'andamento del percorso e i contenuti dell'accordo di riparazione»: *Linee di indirizzo*, cit., p. 11.

essere affidati ad enti e soggetti *no profit*, in esito ad avviso pubblico, che rispettino requisiti quali la compatibilità dello svolgimento dell'attività riparativa con lo scopo associativo, la capacità finanziaria ed organizzativa, il possesso di una polizza assicurativa, la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, la garanzia di indipendenza, imparzialità e riservatezza, un numero di mediatori non inferiore a tre con formazione certificata da università o enti accreditati e la certificazione di esperienze già maturate in istituti penitenziari e in servizi della giustizia.

Dopo aver definito le cause di incompatibilità e le azioni di monitoraggio<sup>13</sup> le *Linee di indirizzo* ribadiscono alcuni aspetti organizzativi dell'operatività dei referenti regionali-interdistrettuali e si concludono affidandole agli operatori del settore, al fine di sviluppare programmi e progetti di giustizia riparativa come strumenti flessibili ed ovviamente provvisori in attesa dell'intervento del legislatore.

### 3. Le prospettive dopo il d.lgs. n. 150 del 2022

Certamente questo sforzo, che precorre il d.lgs. n. 150 del 2022, non è stato vano e lo attesta la programmazione dipartimentale e del centro per la giustizia minorile dell'Emilia Romagna e Marche attualmente in corso e per il triennio 2023-2025. Il nostro compito sarà rivolto a salvaguardare, da un lato, il percorso già tracciato, ma con un'attenzione rivolta particolarmente ad ampliare gli orizzonti della cultura riparativa. Su questo fronte sarà certamente sfidante innestare ulteriormente tale cultura nell'ambito dell'esecuzione penale degli adulti, dove il terreno va necessariamente dissodato ulteriormente. Cresceranno le esperienze formative anche in tale ambito e il nostro compito sarà quello di aiutare a tracciare nuovi percorsi anche nel settore adulti.

Per quanto riguarda gli orizzonti più specifici della giustizia minorile nell'interdistretto, la progettazione iniziata nel 2019 con il progetto *Pe.lé*

<sup>13</sup> «Il monitoraggio dovrà comprendere: la valutazione della qualità dell'informazione fornita alle vittime sui programmi e procedure di giustizia riparativa; il livello di soddisfazione delle singole parti (vittime, comunità e autori) nel procedimento di riparazione; l'effetto che la partecipazione al procedimento di giustizia riparativa ha avuto sulla loro capacità di recupero; elementi di vittimizzazione», in *Linee di indirizzo* cit., p. 13.

è proseguita con la progettualità *Next Generation* tuttora in corso, che è orientata a stabilizzare la rete di relazioni con i vari soggetti del privato sociale e le istituzioni di riferimento. Nello specifico il progetto *Next Generation* si è concretizzato in istituti per minori (IPM) con incontri condotti dalla cooperativa “l’Ovile” e attività specifiche sia per un gruppo di ragazzi che avevano seguito percorsi di giustizia riparativa che un altro gruppo di minorenni che avevano effettuato un primo percorso di informazione/formazione.

I percorsi di giustizia riparativa promossi nell’ambito del progetto *Next Generation* hanno visto la partecipazione di ragazzi in carico all’USSM di Bologna di cinque diverse province della regione. Il percorso laboratoriale previsto dalla cooperativa “l’Ovile” ha previsto anche il coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi segnalati<sup>14</sup>.

Gli incontri di presentazione del progetto nei territori hanno rappresentato un momento di costruzione di un linguaggio condiviso e hanno evidenziato il bisogno di rinforzare azioni rivolte a promuovere il coinvolgimento attivo della comunità nella ricomposizione dei legami sociali. Gli interventi sul territorio sono stati altresì importanti occasioni per comprendere come il lavoro con la giustizia diventi un’occasione di crescita della comunità.

A sua volta l’attività dell’ufficio di servizio sociale per minorenni di Ancona (USSM), oltre agli interventi previsti dal progetto *Next Generation* per la regione Marche, in collaborazione con la cooperativa sociale “Lella 2001”, è qualificata ulteriormente dal rapporto con il centro regionale mediazione dei conflitti della regione Marche che dopo alcune difficoltà negli anni passati, appare procedere in modo più lineare<sup>15</sup>. L’USSM contribuisce tra l’altro all’attività del centro regionale con l’utilizzo di un funzionario della professionalità sociale. Dal 2022 si è potuto rilevare un

<sup>14</sup> Nell’ambito del progetto *Next Generation* sono stati segnalati nel corso del 2022 34 ragazzi e sette ospiti della comunità “Il giardino dei Ciliegi”, dei quali 4 sottoposti a misura penale, che hanno partecipato all’attività gestita dall’Associazione *Fanatic* nell’ambito di *Biografilm Festival*.

<sup>15</sup> Nel 2021 sono state formulate al centro regionale 24 richieste di mediazione di cui 20 inviate dall’USSM di Ancona e 3 dalla procura dei minorenni. Le richieste di valutazione per la fattibilità della mediazione inviate invece dal 1° gennaio 2022 al 10 giugno 2022 sono state 29. Gli esiti di mediazione ricevuti dal centro regionale al 10 giugno 2022 sono stati in totale 12, di cui 4 con esito positivo, 7 con valutazione di non effettuabilità e 1 di non presa in carico per impossibilità organizzativa del centro regionale.

aumento significativo delle richieste inviate dall'USSM che testimonia una crescita di consapevolezza del significato dell'intervento di mediazione nel percorso di accompagnamento del minore.

Tali progettualità sono sviluppate in raccordo con quelle attivate tramite i progetti finanziati da cassa delle ammende, che integrano le attività già finanziate con fondi dell'amministrazione e di enti ed associazioni esterne, in attuazione dell'accordo sancito il 28 aprile 2022 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sul documento recante *“Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo in favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale”*.

Le azioni previste dal progetto cassa ammende per l'Emilia Romagna denominato *“Territori per il Reinserimento”* riguardano lo sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato, per la giustizia riparativa e mediazione penale, di interventi di mediazione penale per adulti e giovani adulti e a favore delle vittime di reato e la realizzazione di centri di giustizia riparativa in ogni città capoluogo attraverso l'individuazione di partner gestori.

Per le Marche il progetto cassa ammende dal titolo *“incontrar\_si”* prevede a sua volta lo sviluppo di servizi pubblici per la giustizia riparativa e la mediazione penale.

In continuità con tali progetti i finanziamenti di cassa ammende saranno erogati anche nel triennio 2023-2025, in base ad un progetto triennale già approvato per l'Emilia Romagna il 25 luglio 2023.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2023  
presso Grafica Elettronica srl, Napoli



in copertina: *Il banditore del Comune* pubblicizza  
l'apertura della scuola di diritto.  
Affresco di Giulio Rolland (1890), Aula Magna  
Palazzo dell'Università (sede storica), Macerata.

euro 15,00

ISBN 979-12-5976-868-1

